

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	35
DIFESA (IV)	»	50
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	58
FINANZE (VI)	»	580
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	588
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	607
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	625
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	642
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	651
AFFARI SOCIALI (XII)	»	667
AGRICOLTURA (XIII)	»	686

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i> 696
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 707

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione III) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 27 dicembre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione V).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili del provvedimento di interesse per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1627, recante Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in quanto contiene una disposizione (articolo 1, comma 316) finalizzata ad operare una delegificazione “ai sensi dell'articolo 17, comma 2,” della legge n. 400 del 1988, in materia di disciplina del fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge di bilancio contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica; peraltro, i regolamenti parlamentari disciplinano in modo specifico il vaglio, affidato alle Presidenze di Assemblea, volto ad accertare che il disegno di legge di bilancio non contenga disposizioni estranee al suo oggetto e che

rispetti le prescrizioni, presenti nella legislazione vigente, relative al suo contenuto proprio;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, con riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 1:

L'articolo 1 del provvedimento risulta composto da ben 561 commi, in analogia peraltro a numerosi precedenti (si segnala che, da ultimo, l'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, l. n. 197/2022, ha raggiunto i 903 commi e l'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022, l. n. 234/2021 i 1013 commi); in proposito si ricorda che il paragrafo 2 della Circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 prescrive il carattere omogeneo di ciascun articolo (lettera *a*) e raccomanda, tra le altre cose, che "ciascun articolo sia costituito da un numero limitato di commi" e che, nell'ultima occasione in cui il Comitato per la legislazione ha esaminato il disegno di legge di bilancio, nella seduta del 27 dicembre 2018, era stata rilevata l'opportunità di una riflessione di carattere generale sull'uso non infrequente, da molti anni, di approvare testi legislativi con articoli di dimensioni assai rilevanti e suddivisi in un numero di commi estremamente alto; si segnala al tempo stesso l'opportunità, per una maggiore leggibilità del testo, di corredare il provvedimento, in sede di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" di sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del DPR n. 1092 del 1985;

il comma 16 dell'articolo 1 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*); tra le altre cose si prevede che siano incluse nel regime di esenzione le somme erogate e

rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, dell'affitto o per gli interessi sul mutuo della "prima casa"; in proposito, riguardo al suddetto riferimento alla nozione di prima casa, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di specificare se essa corrisponda alla nozione fiscale di abitazione principale;

il comma 53 dell'articolo 1, in tema di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dispone che sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma precedente si applichino le imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in misura pari al 16%; il riferimento al comma 1-*bis* dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2021 potrebbe essere oggetto di approfondimento atteso che la norma che individua le aliquote è il comma 2 del menzionato articolo 5;

il comma 125 dell'articolo 1, nel disciplinare requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, al numero 3), lettera b), introduce sia un limite transitorio di importo della pensione anticipata liquidata in base alla suddetta fattispecie – limite che si applica fino al raggiungimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia – sia un termine dilatorio per il riconoscimento della medesima pensione; ciò premesso, la formulazione di tale comma potrebbe essere oggetto di approfondimento al fine di specificare se i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 2024 siano esclusi dall'applicazione del limite di importo e se il termine dilatorio trovi applicazione anche per i trattamenti che, in base alla normativa già vigente, sarebbero riconosciuti con decor-

renza iniziale dalla medesima data del 1° gennaio 2024;

la formulazione del comma 186 dell'articolo 1, che disciplina l'istituzione del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, potrebbe essere oggetto di approfondimento al fine di definire le modalità di riparto del menzionato fondo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, con riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 1:

il comma 205 dell'articolo 1, esclude – con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo – l'Agenzia del demanio dall'ambito di applicazione dei trattamenti ordinario e straordinario di integrazione salariale; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al Legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata”; attesa la natura retroattiva di tale norma, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di chiarire se la disciplina introdotta riguardi soltanto i contributi, inerenti ai suddetti trattamenti, non ancora riscossi dall'INPS o se l'intervento interpretativo implichi anche la restituzione di contributi da parte dell'INPS;

il comma 357 dell'articolo 1, tra le altre cose, fissa, al secondo periodo, al 31 gennaio 2024 il termine per la determinazione relativa all'anno 2023 della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM); in proposito, si segnala che il medesimo intervento normativo è stato operato dall'articolo 12, comma 1, del

decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sopprimere all'articolo 1, comma 357, il secondo periodo

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 1, commi 16, 53, 125 e 186;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire, l'articolo 1, comma 205;

Il Comitato raccomanda infine:

in presenza di un disegno di legge di 21 articoli, dei quali uno però suddiviso in 561 commi – spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri – sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, “*al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato*

numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispose, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".».

Ingrid BISA chiede conferma che, come appare desumersi dalle premesse del parere, la condizione soppressiva sia volta a risolvere un problema di coordinamento tra il comma 357 dell'articolo 1 del disegno di legge e l'articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2023 e non esprima quindi una valutazione sostanziale sulla disposizione.

Riccardo DE CORATO, *relatore*, conferma che con la condizione si intende unicamente porre il problema del coordinamento tra le due disposizioni.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 27 dicembre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 15.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione III).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1624 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 7 articoli per un totale di 20 commi, risulta, a seguito dell'esame del Senato, invariato nel numero di articoli e di commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano e di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, nonché di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari, in particolare attraverso la previsione di un piano governativo nonché l'istituzione di una cabina di regia governativa e di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 20 commi 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di due decreti del Presidente del Consiglio;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 novembre 2023, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" a dodici giorni di distanza, il 15 novembre 2023; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle

misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 2, al comma 1, istituisce un'apposita Cabina di regia composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri che la presiede, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, "e dagli altri Ministri"; tale generica formulazione, non consentendo di individuare con certezza gli altri Ministri componenti della Cabina di regia per il Piano Mattei, dovrebbe pertanto essere approfondita;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una struttura di missione per l'attuazione del piano Mattei "ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; tale ultima disposizione consente però l'istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo; l'istituzione *ex lege* di strutture di missione ha numerosi precedenti; nel solo 2023 si segnalano l'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 che ha istituito – fino al 31 dicembre 2026 – una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio e l'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2023 che ha istituito la "Struttura di missione ZES" rinnovabile fino al 31 dicembre 2034; data però la rilevanza che la struttura ha nell'ambito del provvedimento (costituendo uno dei cinque articoli sostanziali del provvedimento), potrebbero essere oggetto di approfondimento le specifiche ragioni della deroga in questo provvedimento a quanto ordinariamente previsto dall'ordinamento per l'istituzione di strutture di missione;

si osserva inoltre che la struttura di missione istituita dall'articolo 4 appare avere carattere permanente mentre usualmente – anche nei precedenti di istituzione *ex lege* sopra richiamati – le strutture di missione hanno un termine di durata;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4. ».

Bruno TABACCI, *presidente*, sottolinea l'esigenza di precisare in termini inequivoci, come indicato nella proposta di parere, i ministri componenti della cabina di regia, dato che l'attuale formulazione, facendo riferimento a una cabina di regia composta « dagli altri ministri », sembra includere tra i componenti tutti i ministri e quindi trasforma la cabina in una sorta di doppiopione del Consiglio dei ministri.

Antonio BALDELLI ritiene che la formulazione adottata lasci prefigurare che alla cabina di regia saranno di volta in volta invitati i ministri interessati agli argomenti in discussione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che nell'ipotesi avanzata dal deputato Baldelli si sarebbe comunque dovuto adottare una

diversa formulazione, prevedendo, in luogo di una cabina composta « dagli altri ministri », la partecipazione a suoi lavori « di altri ministri competenti nelle materie oggetto di discussione ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Sogesid S.p.A. 9

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 9

SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 dicembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Sogesid S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.20.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che si è appena concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai gruppi e che le memorie trasmesse, anche da parte di soggetti non ascoltati in audizione, saranno rese disponibili entro venerdì.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative scadrà lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 10.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 11

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 19

ALLEGATO *(Relazione approvata)* 21

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO

La seduta comincia alle 11.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120,

comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1627, approvato dal Senato, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per le parti di propria competenza. Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio, come quello in discussione, è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Per quanto riguarda la I Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate, per la seconda sezione, anche le Tabelle relative allo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 8) e alcuni capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio.

I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Ricordando le norme procedurali relative al procedimento di esame del disegno di legge di bilancio in Commissione, fa presente che la Commissione può esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione possono essere presentati sia in Commissione, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti possono essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva è effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che,

come da prassi, gli emendamenti che sono ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, sono comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima V Commissione, ai fini dell'esame in sede referente. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

In tale contesto avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della I Commissione è scaduto alle ore 10 di oggi e che non sono state presentate proposte emendative. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Dà quindi la parola al relatore onorevole Russo per l'illustrazione del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, come anticipato dal presidente, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge C. 1627, già approvato dal Senato, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ai fini dell'approvazione della prescritta relazione per le parti di competenza della I Commissione.

Ricorda preliminarmente che con la riforma operata dalla legge n. 232 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati riuniti in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita a un periodo triennale e articolata in due sezioni. La Sezione I – che dopo l'approvazione da parte del Senato consta di un unico articolo – svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la Sezione II assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio. Nel rinviare alla documentazione predisposta dal Servizio studi per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento al nostro esame, avverto che in questa sede darò conto sinteticamente delle disposizioni di competenza della I Commissione.

In primo luogo assumono rilievo i commi da 27 a 31 dell'articolo 1 che incrementano, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali è altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

Il comma 32 destina risorse aggiuntive – per complessivi 8,6 milioni di euro per il 2024 e 8,9 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2025 – in favore del personale della carriera prefettizia, alla luce delle specificità delle funzioni e delle responsabilità «in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione», nonché in relazione alle esigenze di perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali.

Il comma 33 destina 5 milioni annui, a decorrere dal 2024, al Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno per incentivare le maggiori attività di tale personale, svolte in particolare nei settori delle notifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione. È disposta al contempo una deroga al 'tetto' stabilito per il trattamento accessorio dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 che ha disposto che, nelle more della graduale convergenza a fini di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

I commi 34 e 35 prevedono l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno, con autorizzazione di spesa di 330.515 euro a decorrere dal 2024. Il dirigente generale – che si avvale di esperti – ha compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché di supporto all'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

Il comma 37 è volto a prevedere, ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di effettuare assunzioni di personale da destinare al

potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3, del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e nei limiti delle stesse.

Di interesse della Commissione Affari costituzionali anche il comma 43 che integra la finalità del fondo istituito dall'articolo 1, comma 613, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) per conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione. Con la novella recata dal comma 43 si aggiunge alla finalità già prevista il finanziamento della gestione corrente e dell'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

I commi 75 e 76 prevedono che, per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale, l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale ha facoltà di chiedere la congruità all'Agenzia del demanio, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica. È autorizzato inoltre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili da destinare a sedi istituzionali centrali.

Rileva, ai fini delle competenze della Commissione Affari costituzionali, anche il comma 186 che istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. L'importo suddetto è comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle

tossicodipendenze, originariamente previste dall'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e poi confluite nelle risorse complessive del Fondo nazionale per le politiche sociali, senza vincolo di destinazione in sede di riparto annuo di quest'ultimo Fondo. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali non subisce riduzioni in ragione della previsione in esame.

Il comma 187 prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie – così come quelle disposte da norme precedenti, con risorse limitate agli anni 2020-2023 – sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Il comma in esame prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Sempre con riguardo al medesimo tema il comma 188 prevede un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere mentre il successivo comma 189 incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne.

Il comma 190 incrementa di 3 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2024 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. L'incremento del Fondo è volto in particolare:

a rendere a carattere continuo e permanente le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica previste dall'articolo 6 della legge n. 168 del 2023 (cosiddetta legge Roccella);

a garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori.

Il comma 194 infine istituisce il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. Tali risorse dovranno essere destinate alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case rifugio.

Il comma 195 – che novella l'articolo 1, comma 215, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), e successive modificazioni – riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.

Il comma 196 autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia. Ricordo che tale fondo è destinato – ai

sensi dell'articolo 1, comma 1250, della legge di bilancio 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) e successive modificazioni – a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

Il comma 242 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto).

Il comma 243 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi « rilevanti » tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Si prevede inoltre che il comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero.

Di interesse della I Commissione è anche il comma 346 che istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero dell'interno, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031, per un totale di 350 milioni di euro.

Il comma 347 costituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il Fondo ha una dotazione di 32 milioni per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni annui a decorrere dal 2026. I suc-

cessivi commi 348 e 349 destinano risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già vigente, per il medesimo personale. Tali complessive risorse ammontano a 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. I commi 350 e 351 incrementano di 5 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025 la dotazione del Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'adozione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022. I commi 352 e 353 ridisegnano, ad invarianza di spesa, la dotazione organica della carriera prefettizia del Ministero dell'interno, mediante un incremento dei posti di vice-prefetto aggiunto ed un decremento dei posti di vice-prefetto. Il comma 354 proroga a tutto il 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate, con correlativa destinazione di risorse aggiuntive (comma 355), pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

I commi 359 e 360 stanziavano risorse pari a 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento, nelle « aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza ». Le modalità applicative (incluse quelle relative alla presentazione delle richieste da parte dei Comuni) sono demandate a decreto attuativo del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il comma 361 dispone il rifinanziamento per il triennio 2024-2026 del Fondo per l'immigrazione – istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2023, n. 191 – nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026. Tale Fondo è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. La determinazione dei criteri e modalità di riparto sono demandati a decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il comma 362 autorizza la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e socio-sanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il contributo viene destinato, tra l'altro, alle iniziative finalizzate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del Servizio sanitario nazionale, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Il comma 363, con una modifica all'articolo 12-*bis*, comma 6, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserisce l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata. Ricorda che, ai sensi del citato articolo 12-*bis*, la ricerca sanitaria pubblica risponde al fabbisogno conoscitivo scientifico ed operativo del Servizio sanitario nazionale e si presenta come essenziale per raggiungere gli obiettivi di salute prefissati tramite appositi atti del Ministero della salute.

I commi 364 e 365 autorizzano – con correlativa destinazione di risorse – il Ministero dell'interno a reclutare (nel 2024 e

2025) centodiciotto unità di personale (dell'area funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica ma in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti. Il reclutamento avviene mediante concorso, nella duplice modalità di indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche o di scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti. È escluso il previo svolgimento di procedure di mobilità. Il reclutamento delle centodiciotto unità di personale del Ministero dell'interno è volta a corrispondere «alle maggiori esigenze sopravvenute», in particolare delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Rilevano ai fini delle competenze della I Commissione anche i commi da 366 a 369. Il comma 366 prevede, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, che il Ministero dell'interno organizzi, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. I successivi commi 367 e 368 stabiliscono quindi i criteri per l'ammissione dei candidati alla sessione straordinaria e gli oneri finanziari connessi. Infine, il comma 369 dispone che, per le amministrazioni dei consigli comunali o provinciali di cui sia stato disposto lo scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa, le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Ammini-

strazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM medesima.

Il comma 389 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Tale stato di emergenza, che in base alle norme vigenti è dichiarato fino al 4 marzo 2023, viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 (comma 390). Sono conseguentemente prorogate alcune specifiche attività nell'ambito delle misure assistenziali già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l'assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Si prevede che le risorse disponibili a tal fine siano ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile (comma 392). È altresì nuovamente autorizzata per il 2024, l'assegnazione di un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni, per rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (comma 391).

Il comma 394 rfinanzia in misura pari a 26 milioni euro per l'anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali. È infine prorogata al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea, prevedendone altresì la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro (commi 395 e 396).

Il comma 511 prevede che, in coerenza con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai fini del potenziamento della capacità amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgano

della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di *rating*. A tal fine è assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il comma 512 destina 500.000 euro annui per il triennio 2024-2026 alla Fondazione per la Sussidiarietà. Al relativo onere si provvede attingendo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Segnala inoltre il comma 536 che modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio. In particolare, per effetto della disposizione in commento, tali oneri vengono posti a carico dell'ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I commi 554 e 555 autorizzano una spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio, è stata prevista la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio Radicale.

Con riguardo alla Sezione II del disegno di legge, le principali previsioni di spesa di competenza della I Commissione si rinven- gono, in via prevalente, nello stato di pre- visione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8).

Il disegno di legge di bilancio 2024-2026, aggiornato alla luce delle modifiche appro- vate nel corso dell'esame al Senato, come risultante dalla Nota di variazioni, auto- rizza, per lo stato di previsione del Mini- stero dell'interno, spese finali, in termini di competenza, pari a 30.578 milioni di euro nel 2024, a 29.882 milioni di euro per il 2025 e 29.474 milioni di euro per il 2026. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2024, le spese totali che risul- tano pari a 30.578,7 milioni a fronte di 30.929 nell'esercizio precedente – si pre- sentano in lieve riduzione rispetto al 2023 in misura pari a circa 350 milioni di euro (-1,13 per cento). Si segnala inoltre che gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'in- terno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di compe- tenza, nell'anno 2024, in misura pari al 3,5 per cento della spesa finale del bilancio statale, mantenendosi costante, in termini percentuali, in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2024 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di circa 167,2 milioni di euro.

Nell'ambito della manovra, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 523-526 e Allegato VI, il Ministero dell'interno par- tecipa alla *spending review* dei Ministeri per il 2024 – 2026, registrando una com- plessiva riduzione delle proprie dotazioni pari a 37,3 milioni per il 2024, a 41,9 milioni per il 2025 e a 42,4 milioni per il 2026. Gli effetti delle riduzioni di spesa sono contabilizzati in Sezione II e distri- buiti su diversi capitoli all'interno di tutte le missioni del Ministero.

Relativamente ai rifinanziamenti, ripro- grammazioni e definanziamenti disposti in Sezione II, si segnala, tra i principali inter- venti, un rifinanziamento delle risorse per realizzazione e manutenzione di infrastrut- ture destinate ai centri di permanenza tem- poranea (cap. 7351-pt. 2), di complessivi 20 milioni nel 2024, 30 milioni nel 2025 e 50 milioni dal 2026, nonché delle spese per l'utilizzazione di prestazioni di lavoro a contratto a termine presso gli sportelli unici

(cap. 2260), che sono rifinanziate per complessivi 22,6 milioni nel 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per le ore 12.30 di oggi.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 12.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio, come quello in discussione, è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, del quale dispone l'attivazione.

Ricorda quindi nella seduta delle ore 11 il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento e che alle ore 10 è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative per le parti di competenza della I Commissione, senza che siano stati presentati emendamenti o ordini del giorno. Avvisando che la Commissione dovrà con-

cludere l'esame del provvedimento in questa seduta, invita il relatore a formulare la proposta di relazione.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP), preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, esprimendo un giudizio negativo non solo sui profili del disegno di legge di competenza della I Commissione, ma anche sulla manovra di bilancio nel suo complesso. Sottolinea, ad esempio, come le risorse messe a disposizione per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego non siano assolutamente sufficienti, in quanto prevalentemente destinate al solo comparto sanitario e come, più in generale, la manovra risulti priva di una visione complessiva, carente dal punto di vista dello sviluppo e degli investimenti, insoddisfacente sotto il profilo del sostegno alle fasce più povere della popolazione e dei tagli alla sanità pubblica.

Filiberto ZARATTI (AVS) interviene per lasciare agli atti il parere contrario del suo gruppo sull'importantissimo provvedimento in esame, specificando, analogamente alla collega Bonafè, che tale contrarietà non si limita ai profili di competenza della I Commissione. A tale proposito sottolinea che le questioni relative alla pubblica amministrazione dovrebbero godere di una maggiore rilevanza sia nell'attuale disegno di legge di bilancio sia nelle prossime manovre, dal momento che dal buon funzionamento della PA dipende il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. Nel far presente che a causa delle inadempienze e della mancanza di personale qualificato della pubblica amministrazione rischiano di andare perse molte risorse, ricorda che dei sedici progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza per i quali il Governo si era impegnato a trovare finanziamenti ordinari, soltanto uno è stato rifinanziato. Rileva che di conseguenza, nonostante le promesse del Ministro Fitto e di altri esponenti del Governo, tanti importanti progetti, a cominciare dal-

l'abbattimento delle vele di Scampia e dalla nuova ferrovia Roma Pescara, non saranno realizzati, come era facilmente prevedibile e come l'opposizione aveva più volte preannunciato. A suo avviso il disegno di legge di bilancio rappresenta un vero disastro con riguardo ai profili di competenza della I Commissione, rilevando in particolare che la Pubblica amministrazione continua a versare in condizioni di difficoltà, senza che al relativo personale, con il rinnovo dei contratti ancora « al palo », sia garantita almeno la compensazione dell'incremento del costo della vita, e che alla politica migratoria sono assegnati pochi spiccioli. Aggiunge che, sul piano generale, la manovra del Governo manca di una visione d'insieme e non affronta i temi fondamentali per lo sviluppo del Paese, concentrando le risorse su un'opera controversa come il ponte sullo stretto, i cui unici sostenitori sono il Ministro Salvini e l'impresa chiamata alla sua realizzazione. Ritiene quindi che il Governo di destra-destra porti sulle proprie spalle la responsabilità politica e storica di trascinare in basso il nostro Paese, che non è messo nelle condizioni di competere, oltretutto in un drammatico contesto internazionale. Nel ribadire in conclusione la propria contrarietà ai contenuti del disegno di legge in esame, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di opporsi in tutte le sedi, facendo ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dal Regolamento della Camera.

Riccardo RICCIARDI (M5S) afferma che la manovra presentata dal Governo serve solo per accreditarsi in Europa, in quei

salotti che la Presidente del Consiglio fino a ieri ha sempre contestato. Ritiene che la maggioranza abbia venduto il Paese in Europa e che ciò si possa desumere tanto dal nuovo patto di stabilità quanto dal disegno di legge di bilancio. Stigmatizza infatti, anzitutto, l'accettazione da parte del Governo del nuovo patto di stabilità europeo, che obbligherà il Paese a tagli da 15 miliardi l'anno, affermando che meglio sarebbe stato ratificare il MES piuttosto che accettare questo vincolo. Evidenzia poi che al patto di stabilità si aggiunge il disegno di legge di bilancio, che getta sul lastrico le famiglie alle quali sono state tolte risorse – con l'eliminazione del reddito di cittadinanza – e servizi – con i tagli alla sanità pubblica e il disinvestimento sulla pubblica amministrazione.

Dichiarando il voto contrario alla relazione sul disegno di legge di bilancio, sottolinea come la manovra sia espressione di un Governo privo di visione e di coraggio, che consegna il Paese alle corporazioni che gli garantiscono consenso e potere, e rispetto al quale conferma l'opposizione del proprio gruppo in ogni sede.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della relazione, il deputato Paolo Emilio Russo è nominato relatore presso la V Commissione, per riferirvi.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627, approvato dal Senato);

rilevato favorevolmente che il provvedimento reca disposizioni volte al rafforzamento del comparto sicurezza e ordine pubblico e al potenziamento delle politiche di gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza dei richiedenti asilo, prestando inoltre particolare attenzione alle esigenze degli enti territoriali;

apprezzato che:

il comma 32 destina risorse aggiuntive in favore del personale della carriera prefettizia, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione;

il comma 33 destina 5 milioni annui, a decorrere dal 2024, al Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno per incentivare le maggiori attività di tale personale, svolte in particolare nei settori delle notifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione;

i commi 34 e 35 prevedono l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno;

il comma 190 incrementa le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di rafforzare

la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;

il comma 242 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero;

il comma 243 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi « rilevanti » tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano;

il comma 346 istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero dell'interno, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato;

il comma 347 costituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con una dotazione di 32 milioni per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni annui a decorrere dal 2026;

i successivi commi 348 e 349 destinano risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già vigente, per il personale di cui al comma 347;

i commi 352 e 353 ridisegnano, ad invarianza di spesa, la dotazione organica della carriera prefettizia del Ministero dell'interno, mediante un incremento dei posti di vice-prefetto aggiunto ed un decremento dei posti di vice-prefetto;

il comma 354 proroga a tutto il 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate, con correlativa destinazione di risorse aggiuntive (comma 355), pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

i commi 359 e 360 stanziavano risorse pari a 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento, nelle « aree ad alta frequentazione di pubblico che presentano criticità dal punto di vista della sicurezza »;

il comma 361 dispone il rifinanziamento per il triennio 2024-2026 del Fondo per l'immigrazione – istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 – nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026, destinato alle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati;

il comma 362 autorizza la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e socio-sanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica;

i commi 364 e 365 autorizzano – con correlativa destinazione di risorse – il

Ministero dell'interno a reclutare (nel 2024 e 2025) centodiciotto unità di personale (dell'area funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica ma in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, mediante concorso, nella duplice modalità di indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche o di scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti;

i commi da 366 a 369 prevedono, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, che il Ministero dell'interno organizzi una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, definendone altresì le modalità e i criteri per l'ammissione dei candidati alla sessione straordinaria e gli oneri finanziari connessi;

il comma 389 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina; tale stato di emergenza, che in base alle norme vigenti è dichiarato fino al 4 marzo 2023, viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 (comma 390) e sono conseguentemente prorogate alcune specifiche attività nell'ambito delle misure assistenziali già disposte per gli anni precedenti;

il comma 394 rifinanzia in misura pari a 26 milioni euro per l'anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali;

i commi 395 e 396 prorogano al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea, prevedendone altresì la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro;

il comma 536 modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di ammi-

nistratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) <i>(Esame e conclusione – Relazione favorevole)</i>	24
ALLEGATO <i>(Relazione approvata)</i>	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. – Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, in quanto riguardante l'esame, in sede consultiva, del disegno di

legge di bilancio, è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda, quindi, che sono all'esame della Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero della giustizia (tabella 5) e, limitatamente alle parti di competenza, quelle del Ministero dell'economia (tabella n. 2), del Ministero dell'Interno (tabella n. 8) e del Ministero delle infrastrutture (tabella n. 10) contenute nella seconda sezione.

Ricorda, in fine, che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 20 dicembre è stato convenuto di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione, sul presupposto che essi sarebbero stati presentati in Commissione Bilancio da sabato 23 dicembre.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, ricorda preliminarmente che, con la riforma introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, la nuova legge di bilancio è riferita ad un periodo triennale ed articolata in

due sezioni, la prima delle quali svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio. A seguito della citata riforma, la seconda sezione viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, defianziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento al nostro esame, la presente relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni della prima sezione che intervengono su materie di competenza della Commissione Giustizia e sui conseguenti interventi in seconda sezione relativamente allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il comma 370 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo per dare attuazione agli interventi previsti dal decreto legislativo n. 116 del 2017 recante una riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, con la finalità dichiarata di assicurare la continuità delle funzioni svolte e di aumentarne il grado di efficienza. Le risorse stanziare per il fondo, destinate anche alla copertura degli oneri di carattere retributivo e previdenziale, sono 177,47 milioni di euro per l'anno 2024, 158 milioni di euro per l'anno 2025 e 157 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 371 prevede che si provveda per legge, nei limiti di spesa di cui al predetto fondo, ad apportare al citato decreto legislativo n. 116 del 2017 le modifiche necessarie alla costituzione del ruolo a esaurimento dei magistrati onorari attualmente in servizio, composto sia dai magistrati che, dopo la verifica, optino per il regime di esclusività delle funzioni onora-

rie sia da quelli che intendano esercitare tali funzioni in via non esclusiva.

Il comma 372 delinea altresì il regime previdenziale e assistenziale da applicare ai magistrati onorari confermati in base all'opzione esercitata (regime esclusivo/non esclusivo), mentre il comma 373 stabilisce che il compenso corrisposto ai magistrati onorari sia equiparato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Il comma 374 reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo al potenziamento della struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero. In particolare, istituisce un'apposita struttura di livello dirigenziale generale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Ai sensi del comma 375 le modalità attuative sono affidate ad un regolamento organizzativo, mentre per la copertura della dotazione organica il comma 376 autorizza il Ministro della giustizia ad assumere un'unità di personale di livello non dirigenziale, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

Il comma 377 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 374-376, autorizzando la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 378 prevede norme per il rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa, potenziamento dei servizi per la giustizia minorile e di comunità e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità. In particolare, esso reca disposizioni concernenti il potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità, cui vengono assegnati ulteriori compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive.

I commi 379 e 380 prevedono rispettivamente l'istituzione nell'ambito del citato Dipartimento di una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e

per la giustizia riparativa; di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero, nonché l'aumento della dotazione organica del medesimo Dipartimento di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'Area funzionari.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 378-380, il comma 381 prevede l'aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. La disposizione specifica che « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024 » il suddetto regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sul decreto prima della sua adozione.

Il comma 382 riguarda il reclutamento di personale per la copertura della dotazione organica come incrementata dai commi precedenti. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.

Il comma 383 reca infine la copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 379 e 380.

Vi sono ulteriori disposizioni che rivestono profili di interesse per la Commissione.

Si richiamano, al riguardo, i commi da 187 a 194, in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Il comma 187 prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza (l'importo per il triennio 2024-2026 è stato così elevato dal Senato rispetto all'importo di 6 milioni previsto

dall'originario disegno di legge). Tale stanziamento – così come gli stanziamenti precedenti – è posto in forma di incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (Fondo della Presidenza del Consiglio dei ministri). Tali risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Il comma 188 prevede un incremento – da 1 a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 – dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere, pari, nella misura permanente vigente, a 1 milione di euro annui.

Il comma 189 prevede un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne. Per il riparto tra le regioni della nuova quota, la disposizione richiama le modalità già vigenti in materia, le quali prevedono l'adozione di un decreto del Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma in esame fa altresì riferimento alla finalità di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo e al rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza.

Il comma 190 incrementa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. In particolare, tale incremento del Fondo è volto: a rendere a carattere continuo e permanente le iniziative formative in ma-

teria di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica previste dall'articolo 6 della legge n. 168 del 2023, di recente esaminata da questa Commissione e approvata dal Parlamento; a garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori.

Infine, pur non essendo di diretto interesse della Commissione, meritano di essere richiamati – per la contiguità alla tematica della violenza di genere – i commi da 191 a 194.

In particolare, i commi da 191 a 193 riconoscono uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

Il comma 194 istituisce il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. Tali risorse dovranno essere destinate alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case rifugio.

Disposizioni di interesse per i profili di competenza della Commissione sono altresì contenute al comma 539, che apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato al fine di prevedere che in sede di notifica debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale ma anche all'irrogazione della sanzione amministrativa determinata in misura percentuale rispetto al contributo omesso.

Segnala, in fine, il comma 540 che interviene al fine di abrogare la corresponsione del gettone di presenza ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

In riferimento alla Seconda sezione, le spese autorizzate per il Ministero della giustizia sono previste alla Tabella n. 5.

Il disegno di legge di bilancio 2024-2026 autorizza, per lo stato di previsione della Giustizia spese finali, in termini di competenza, pari a 11.228,7 milioni di euro nel 2024, 11.006,6 milioni di euro per il 2025 e 10.290,5 milioni di euro per il 2026.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 11.273,7 milioni di euro nel 2024, 11.006,7 milioni di euro per il 2025 e 10.290,5 milioni di euro per il 2026. Rispetto alla legge di bilancio 2023, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 presenta dunque per il Ministero della giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2024 e decrescente negli anni 2025 e 2026.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2024, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2023, in misura pari a 150,9 milioni di euro. Il disegno di legge evidenzia di converso una riduzione di circa 225 milioni rispetto al bilancio assestato 2023.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della giustizia autorizzati dal disegno di legge di bilancio rappresentano, rispetto alla previsione di spesa finale del bilancio statale, l'1,3 per cento. Tale percentuale è analoga a quella registrata in sede di assestamento del bilancio 2023.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2024 di 11.131,2 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra di bilancio per il 2024 attuata con le Sezioni I e II della legge di bilancio, determina complessivamente un aumento delle spese finali di 92,2 milioni di euro. In particolare, rispetto al BLV, il disegno di legge evidenzia un aumento delle spese in conto corrente (+166,4 milioni di euro) e una diminuzione delle spese in conto capitale (-73,2 milioni di euro).

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano una diminuzione della spesa pari a 73,2 milioni.

Il Ministero ha operato rifinanziamenti e riprogrammazioni di leggi di spesa.

Nel complesso, dunque, la legge di bilancio prevede stanziamenti finali per il Ministero della giustizia pari a 11.223,5 milioni per il 2024.

La spesa complessiva del Ministero della giustizia è allocata su 2 missioni, di cui la

principale è « Giustizia », che rappresenta il 98 per cento della spesa finale complessiva del Ministero.

In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della *Missione Giustizia* sono pari a 11.008,2 milioni di euro per il 2024. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (10.910,1 milioni), tale missione registra un aumento di 93 milioni di euro (-255 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2023).

La Missione è ripartita tra i seguenti programmi di spesa: 1.1 (6.1) *Amministrazione penitenziaria*: 3.348,6 milioni di euro; 1.2 (6.2) *Giustizia civile e penale*: 5.342,4 milioni di euro; 1.3 (6.3) *Giustizia minorile e di comunità*: 427,3 milioni di euro; 1.4 (6.6) *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*: 1.542,8 milioni di euro; 1.5 (6.11) *Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione*: 347 milioni di euro.

Passando all'analisi dei programmi di spesa gestiti dal Ministero della giustizia, il *Programma Amministrazione penitenziaria* – interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) – presenta uno stanziamento per il 2024 di 3.348,6 milioni di euro. La manovra finanziaria incide su questo programma con un decremento della dotazione di circa 51,5 milioni, derivante per 41,9 milioni da rifinanziamenti/riprogrammazioni di spesa e per 6,6 milioni dagli effetti finanziari determinati dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio.

Il *Programma Giustizia civile e penale* – interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2024 di 5.342,4 milioni di euro, con un decremento di 44,6 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente, derivante per 41 milioni da rifinanziamenti/riprogrammazioni di spesa e per 3,6 milioni dagli effetti finanziari determinati dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio.

Il *Programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* – interamente gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG) – presenta uno stanziamento

di 1.542,8 milioni di euro, con un incremento rispetto al bilancio a legislazione vigente pari 179,1 milioni di euro. In particolare, si segnala l'istituzione, all'interno del programma, di un fondo per la magistratura onoraria, con dotazione iniziale di 179 milioni di euro, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

Il *Programma Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione* – gestito dall'omonimo Dipartimento istituito nel corso del 2022 presso il Ministero della giustizia – presenta uno stanziamento di 347 milioni di euro, con un incremento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 9,8 milioni di euro, dovuto quasi interamente a rifinanziamenti/riprogrammazioni di spesa pari a circa 9,7 milioni, a fronte di una diminuzione di circa 0,5 milioni derivante dagli effetti finanziari determinati dalla Sezione I del ddl di bilancio.

Per quanto riguarda la *Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche »*, le spese finali sono pari a 220,4 milioni di euro, con un lieve decremento rispetto al bilancio a legislazione vigente (-0,7 milioni di euro); le risorse sono ripartite tra i Programmi *Indirizzo politico* (52 milioni) e « *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* » (168,4 milioni).

Ulteriori poste di interesse della Commissione Giustizia sono contenute nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 8 e n. 10.

Ricorda che lo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2024. Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio.

Quanto agli stanziamenti previsti dalla Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia), l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero

dell'economia. In particolare: il centro di responsabilità « Dipartimento delle finanze » è competente per il programma 6.12 « Coordinamento del sistema della giustizia tributaria », per il quale sono stanziati 218,5 milioni di euro. I capitoli di maggiore interesse per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Giustizia sono quelli relativi alle « Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria » (cap. 1262) con uno stanziamento di 4,7 milioni di euro, alle « Spese di funzionamento delle Corti di giustizia tributaria » (cap. 1268) con 16,6 milioni e alle « Spese per i compensi ai componenti delle Corti di giustizia tributaria » (cap. 1269) con 43,8 milioni; il centro di responsabilità « Dipartimento del tesoro » è competente per il programma « Giustizia amministrativa », per il quale sono stanziati 192,9 milioni di euro. Lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170 (« Somme da assegnare al Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali »), con una previsione di 190,9 milioni di euro. I restanti due milioni di euro sono destinati al capitolo 2181 (« Somme da assegnare al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia »); il centro di responsabilità « Dipartimento del tesoro » è competente anche per il programma n. 6.8 « Autogoverno della magistratura », che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 36,3 milioni di euro, confermando sostanzialmente gli stanziamenti a legislazione vigente.

Ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia, non compresi nella missione Giustizia, ma di interesse della Commissione Giustizia sono: il capitolo 1312 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari) che presenta per il 2024 uno stanziamento di 50 milioni di euro; il capitolo 1313 (Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi com-

prese le spese legali e gli interessi), che presenta uno stanziamento per il 2024 di 70 milioni di euro; il capitolo 2134 (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali) che presenta uno stanziamento per il 2024 di 22 milioni di euro.

Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) viene in rilievo il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2024 uno stanziamento a legislazione vigente di 33,7 milioni di euro.

L'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella 10) è il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia). Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2024 su tale capitolo si registrano residui pari a 7,2 milioni di euro e impegni di competenza per 61,7 milioni di euro.

La viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Stefania ASCARI (M5S) osserva in primo luogo che le risorse di cui ai commi da 187 a 194 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, previste per contrastare la violenza domestica, sono state inserite nel corso

dell'esame da parte del Senato grazie al lavoro dei gruppi di opposizione. Evidenzia infatti come le stesse non fossero state inizialmente inserite nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, nonostante la drammatica necessità di contrastare un fenomeno che, nell'anno che si sta per concludere, ha determinato la morte di 119 donne.

Auspica quindi che vi siano ulteriori risorse per altri importanti traguardi, quali, l'estensione dell'accesso al gratuito patrocinio per le donne vittime di reati domestici, non soltanto in sede penale, ma anche in quella civile. In proposito, evidenzia l'esigenza di contrastare la violenza anche nel suo versante della dipendenza economica, ricordando come le vittime di violenza domestica spesso non sono nelle condizioni di allontanarsi dai loro aggressori a causa dell'assenza dei supporti economici necessari al loro sostentamento.

In secondo luogo giudica insufficienti le risorse stanziare dal provvedimento per il personale dei tribunali e degli istituti penitenziari e evidenzia come il testo non ponga rimedio alla scarsità del numero dei magistrati.

Ritiene inoltre essere una grave lacuna della manovra in esame l'assenza di adeguate risorse per creare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e per potenziare il numero dei posti all'interno di quelle già esistenti.

In proposito – ricordando che in tutto il territorio nazionale i posti disponibili nelle REMS sono soltanto 600 e che le liste di attesa per accedere a tali strutture sono estremamente lunghe – evidenzia come la presenza di detenuti psichiatrici all'interno degli istituti penitenziari rappresenti una grave piaga che affligge non soltanto le persone in essi costrette ma anche il personale che in tali istituti svolge il proprio lavoro.

La mancanza di risorse a favore delle REMS dimostra la scarsa attenzione che la maggioranza destina a tale fenomeno. Non incrementando il numero di medici psichiatrici e di psicologici presenti negli istituti penitenziari si evidenzia inoltre la volontà di negare il diritto alla salute di ciascun detenuto a ricevere cure adeguate.

Ricorda inoltre come la Corte costituzionale in una sua recente pronuncia si sia chiaramente espressa sull'esigenza di una adeguata regolamentazione di un settore così delicato come questo, richiamando il legislatore nazionale e quello regionale ad assumersi le proprie responsabilità e rammenta come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia condannato l'Italia per aver violato gli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione avendo disposto la reclusione in carcere invece che l'esecuzione della pena presso una REMS, come disposto dal giudice, per un detenuto afflitto da un disturbo bipolare, per indisponibilità di una struttura adeguata.

Stigmatizza inoltre l'assenza di stanziamenti a favore delle strutture carcerarie, sottolineando come il 68 per cento della popolazione carceraria una volta scontata la pena sia recidiva. Tale dato dimostra chiaramente il fallimento della missione rieducativa.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato*).

La viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA dichiara di condividere la proposta di relazione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo, motivato da una forte critica sia sull'impianto generale della manovra finanziaria nel suo complesso, sia su specifici aspetti che riguardano la materia di interesse proprio della Commissione.

Segnala che il suo gruppo ha inteso proporre presso la Commissione Bilancio una serie di proposte emendative che – pur nella certezza della loro reiezione – potessero evidenziare non solo i deficit della politica del Governo in questo settore ma anche la direzione in cui sarebbe necessario muoversi.

Evidenzia come, in ogni caso, proseguire sulla strada dei tagli alle già scarse risorse del comparto Giustizia, confermando le scelte sbagliate dell'anno precedente, non consentirà certamente di realizzare alcun

risultato positivo anche al di là delle migliori intenzioni professate.

Ad avviso della sua parte politica, sarebbe quindi necessario avere maggiore coraggio in termini di investimenti volti a superare le gravi criticità della assistenza alla salute, anche di tipo psichico, per i detenuti, della giustizia minorile in tutti i suoi versanti, della carenza di efficaci politiche di rieducazione e recupero degli autori dei reati.

Ancora, è a tutti noto come occorra recuperare risorse, da un lato, per colmare le croniche carenze di organico, soprattutto per il personale amministrativo e dall'altro, per evitare che l'Ufficio del processo, considerato uno strumento innovativo e decisivo per l'efficienza della macchina giudiziaria, sia poi vanificato dalla fuga del personale qualificato che vi si è fino ad ora dedicato, in assenza di prospettive professionali accettabili.

Esprime conclusivamente il timore che la prospettiva di riduzione delle risorse disponibili perseguita dal Governo, oltre che del tutto errata, sia addirittura controproducente rispetto alla logica di risparmio, potendo compromettere – unitamente ad alcune iniziative estemporanee come la riforma della prescrizione – il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e dunque il conseguimento delle correlate erogazioni da parte dell'Unione europea.

Devis DORI (AVS) annuncia il voto contrario del suo gruppo, esprimendo un giudizio negativo sulla legge di bilancio sia per i profili di metodo – con particolare riguardo ai ristrettissimi tempi riservati alla seconda lettura del provvedimento – sia nel merito.

Al riguardo, pur ritenendo condivisibili alcune disposizioni in materia di magistratura onoraria e di contrasto alla violenza di genere, queste ultime ascrivibili all'iniziativa delle opposizioni, ribadisce come la manovra risulti comunque gravemente insufficiente nel suo complesso.

Evidenzia infatti come, a suo avviso, non siano state previste adeguate risorse per settori fondamentali quali l'innovazione tecnologica, il reclutamento ed il rafforzamento della dotazione organica del com-

parto giustizia. A tal proposito, sottolinea come l'assenza di stanziamenti relativi all'Ufficio del processo possa generare un serio rischio di disperdere un fondamentale patrimonio di competenze.

Da ultimo, fa presente come la manovra incida negativamente sia sul Programma Amministrazione penitenziaria, che presenta un decremento di 50 milioni di euro, sia sul Programma Giustizia civile e penale, con un decremento di 44 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto fermamente contrario del suo gruppo alla proposta di relazione avanzata dalla relattrice, sottolineando come gli unici profili positivi contenuti nel provvedimento in esame – relativi alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere – sono stati introdotti nel testo a seguito dell'accoglimento, peraltro solo parziale, delle proposte che le opposizioni nel corso dell'esame da parte del Senato hanno sostenuto in maniera compatta.

Sottolinea quindi come il testo in discussione, al momento in cui era stato licenziato dal Consiglio dei ministri, contenesse soltanto tre previsioni relative al comparto Giustizia, peraltro non particolarmente incisive.

La prima di tali previsioni è quella relativa alla istituzione di un fondo a favore della magistratura onoraria. In proposito evidenzia come tuttavia gli stessi magistrati onorari abbiano rilevato che tali previsioni non declini i dettagli della disciplina e pertanto è destinata a non produrre gli effetti dichiarati.

Il testo del disegno di legge presentato al Senato, inoltre, abroga la corresponsione del gettone di presenza ai componenti non togati dei consigli giudiziari. Si tratta di una disposizione a suo avviso errata, che andrà ad incidere esclusivamente sugli avvocati e che non farà altro che appesantire il procedimento.

La terza previsione è quella relativa alle modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. A suo avviso, anche tale disposizione, oltre a non recare benefici e gravare anch'essa sugli

avvocati, non potrà fare altro che rendere più farraginoso il procedimento stesso.

Rileva, quindi, come la disposizione relativa al potenziamento del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, contenuta nel disegno di legge, sia stata anch'essa inserita per iniziativa del suo gruppo al Senato e rileva come la maggioranza sia stata obbligata ad accogliere tale disposizione a seguito delle ulteriori numerose responsabilità che sono confluite su tale Dipartimento dopo l'entrata in vigore del cosiddetto « decreto-legge Caivano ».

Tuttavia rileva che le risorse assegnate al dipartimento in discussione appaiono assolutamente insufficienti, così come lamenta la totale assenza di previsioni a favore di ulteriori assunzioni nel comparto giustizia.

Si richiama agli interventi dei colleghi in merito alle carenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e stigmatizza il decremento previsto nella sezione II del disegno di legge degli stanziamenti per il programma amministrazione penitenziaria e per quello relativo alla giustizia civile e penale.

Sottolinea in fine che le uniche risorse che sono state incrementate sono quelle relative al fondo per la magistratura onoraria e quelle che sono state riassegnate in quanto non utilizzate nell'esercizio precedente. In proposito ritiene che il mancato utilizzo di tutte le risorse stanziati dimostri la incapacità di spesa dell'Esecutivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva proposta di relazione presentata dalla relatrice.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della relazione, la deputata Buonguerrieri è nominata relatrice presso la V Commissione, per riferirvi. Avverte, altresì, che la relazione sarà trasmessa alla V relazione.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627 Governo);

premessi che:

i commi da 187 a 194 recano disposizioni in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

i commi da 370 a 373 istituiscono un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria;

i commi da 374 a 377 recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo al potenziamento della struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia, alla creazione di nuovi posti dirigenziali e alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero;

i commi da 378 a 383 recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione

penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive; alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero;

il comma 539 modifica la disciplina del processo di recupero del contributo unificato;

il comma 540 interviene al fine di abrogare la corresponsione del gettone di presenza ai componenti non togati dei consigli giudiziari;

il provvedimento in esame autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), spese finali, in termini di competenza, pari a 11.228,7 milioni di euro nel 2024, 11.006,6 milioni di euro per il 2025 e 10.290,5 milioni di euro per il 2026. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 11.273,7 milioni di euro nel 2024, 11.006,7 milioni di euro per il 2025 e 10.290,5 milioni di euro per il 2026;

in tale ambito, la Missione « Giustizia », che rappresenta il 98 per cento della spesa finale complessiva del Ministero, pari a 11.008,2 milioni di euro per il 2024, registrando un aumento di 93 milioni di euro (-255 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2023);

quanto agli stanziamenti previsti dalla Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia), per il programma 6.5 « Coordinamento del sistema della giustizia tributaria » sono stanziati 218,5 milioni di euro; per il programma « Giustizia amministrativa », sono stanziati 192,9 milioni di

euro; per il programma n. 6.8 «Autogoverno della magistratura», che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 36,3 milioni di euro;

ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia, non ricompresi nella missione Giustizia, sono: il capitolo 1312 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari) che presenta per il 2024 uno stanziamento di 50 milioni di euro; il capitolo 1313 (Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi), che presenta uno stanziamento per il 2024 di 70 milioni di euro; il capitolo 2134 (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali) che presenta uno stanziamento per il 2024 di 22 milioni di euro;

nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) figura il capitolo

2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2024 uno stanziamento a legislazione vigente di 33,7 milioni di euro, non inciso dalla manovra finanziaria;

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella 10) figura il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia). Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2024 su tale capitolo si registrano residui pari a 7,2 milioni di euro e impegni di competenza per 61,7 milioni di euro,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	44
ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione)	48

SEDE REFERENTE:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	45
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 8.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione)

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge e della relativa nota di variazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Segnala che saranno quindi esaminate dalla III Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella n. 6, rela-

tiva allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenuta nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore.

Evidenzia, altresì, che potranno essere presentate relazioni di minoranza che, unitamente alla relazione approvata dalla Commissione, saranno trasmesse alla Commissione Bilancio.

Rileva, quindi, che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della III Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio, nel termine da essa fissato, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La stessa regola è peraltro applicata, in via di prassi, anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della III Commissione.

Precisa che gli eventuali emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione.

Sottolinea che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la III Commissione sarà effettuata dalla presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che fossero approvati saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, ricorda che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del

disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Come anticipato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 21 dicembre, segnala che, dati i tempi ristretti per l'esame del disegno di legge, il termine di presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 11 della giornata odierna.

Dà quindi la parola al relatore, Orsini, affinché illustri il provvedimento per le parti di competenza della III Commissione.

Andrea ORSINI (FI-PPE), *relatore*, in premessa, ricorda che la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 ha unificato i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità in un solo provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni: la prima svolge essenzialmente le funzioni dell'*ex* disegno di legge di stabilità, e dunque riporta le misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; la seconda assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio, apportando alle previsioni di entrata e di spesa sulla base della legislazione vigente le variazioni derivanti dalle disposizioni della prima sezione.

Preannuncia che, in questa sede, darà conto solo del contenuto degli interventi di rilievo, contenuti nella Prima sezione, per gli ambiti di competenza della III Commissione, senza soffermarsi sul complesso delle misure economico-finanziarie, per l'analisi delle quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

In via generale, evidenzia che le disposizioni che rientrano nei profili di interesse della III Commissione concernono la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e

ad organismi internazionali, la proiezione italiana all'estero e la cooperazione italiana allo sviluppo e, infine, le iniziative in favore dell'Ucraina.

In primo luogo, menziona il comma 248, che mira a rafforzare e migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del « contributo *export* » – misura gestita da SIMEST – in coerenza a quanto già previsto con riferimento ad altri strumenti di supporto all'esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, la norma dispone che SIMEST provveda ad effettuare accantonamenti, in linea con le migliori pratiche di mercato, con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi di cui alla legge n. 295 del 1973. Inoltre, si consente al Ministero dell'economia e delle finanze di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali: tale facoltà è finalizzata a sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio, con conseguente minor assorbimento di risorse disponibili sul Fondo.

Sottolinea la rilevanza del comma 305, finalizzato ad incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie. Nello specifico, la norma prevede che, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, vengano valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie. Ciò al fine di

consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali.

Rileva che il comma 311, introdotto durante l'esame in Senato, autorizza la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 finalizzata a favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da « *Expo 2025 Osaka* », nonché a promuovere la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione.

Proseguendo nell'illustrazione delle norme di interesse della III Commissione, segnala che l'intero Titolo X è dedicato alle misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali, nonché misure in favore dell'Ucraina.

In particolare, i commi da 384 a 386 finanziano la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa *EU for Ukraine Fund* (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*). Precisa che si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina: l'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100 milioni per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

Ricorda che l'iniziativa *EU for Ukraine* – approvata dal Consiglio di amministrazione della BEI lo scorso marzo – intende contribuire alla ricostruzione e alla ripresa dell'Ucraina, sia nel settore pubblico che in quello privato; al fondo partecipano attualmente sedici Paesi membri dell'UE: l'Italia e la Francia forniscono il maggiore contributo, con 100 milioni ciascuno.

In via generale, ricorda che dall'inizio dell'aggressione russa l'UE ha mobilitato circa 19,7 miliardi di euro a sostegno all'Ucraina, gran parte dei quali sotto forma di assistenza macrofinanziaria. Sono stati inoltre erogati 620 milioni in sovvenzioni a titolo di sostegno al bilancio per aiutare l'Ucraina a far fronte a bisogni urgenti sul campo.

Osserva che il successivo comma 387 incrementa di 203 milioni di euro per l'anno 2024, 259 milioni di euro per il 2025, 265 milioni di euro per il 2026 e 274 milioni di euro per il 2027 il contributo italiano al *European Peace Facility* (Strumento europeo per la pace, EPF), il fondo attraverso cui l'Unione europea, da un lato, finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e, dall'altro, fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali e a Paesi terzi; in particolare, segnala che il fondo è il principale strumento con cui, a partire dall'avvio dell'aggressione russa, è stata finora finanziata la cessione di materiali d'armamento all'Ucraina, per un totale ad oggi – di 5,6 miliardi di euro.

Ricorda che l'EPF è un fondo istituito al di fuori del bilancio UE (che, a norma dei Trattati, non può finanziare spese legate alla difesa): pertanto, è finanziato direttamente dagli Stati membri, in proporzione al proprio PIL e ogni aumento del *budget* complessivo richiede dunque un nuovo rifinanziamento nazionale. Segnala che, oltre all'Ucraina, l'EPF finanzia operazioni di mantenimento della pace condotte dall'Unione africana, nonché interventi in Somalia, Mozambico, Giordania, Libano, Mauritania, Benin, Georgia, Moldova, Macedonia del Nord e Bosnia Erzegovina.

Evidenzia che il comma 388 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2024 come contributo italiano al NATO *Innovation Fund*: si tratta di un fondo di *venture capital* – la cui istituzione è stata decisa nel vertice di Madrid del giugno 2020 – che ha lo scopo di sostenere *start-up* innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza. Al riguardo, segnala che l'I-

talia ha già contribuito al fondo, nel 2023, con 8 milioni di euro.

Fa presente che i commi da 389 a 396 prevedono un'autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, misure che sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.

Al riguardo, ricorda che, per far fronte all'accoglienza delle persone giunte dall'Ucraina, con successive norme di legge è stato previsto che i cittadini ucraini possano essere accolti, sia nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. Tra le altre cose, sono previsti anche un contributo per il sostentamento per coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione, nonché un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria.

Rileva che i commi 397-398, introdotti durante l'esame presso il Senato, autorizzano la spesa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, per l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto assunto presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura. Ulteriori 2 milioni di euro annui sono stanziati per analogo adeguamento del personale locale impiegato presso gli uffici della rete estera dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Osserva che il comma 399, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, incrementa di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2024, le risorse da destinare a borse di studio destinate a favore di studenti provenienti da Paesi africani. In virtù di questa previsione – che ha lo scopo di rafforzare la diplomazia culturale e favorire la costruzione di partenariati con i

Paesi africani su basi paritarie – i fondi disponibili passano da 7,4 a 12,4 milioni annui, con un incremento di circa il 67 per cento.

Tra le disposizioni di carattere orizzontale, segnala il comma 523, che riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. Per quanto riguarda il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il taglio ammonta a 54,6 milioni di euro per il 2024, 55,7 milioni per il 2025 e 56,9 milioni per il 2026: riduzioni che insistono per l'83,3 per cento sul programma « Cooperazione allo sviluppo », compreso nella missione 4 « L'Italia in Europa e nel Mondo ».

Segnala che il comma 542 dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo stesso. Al riguardo, ricorda che tale Fondo – istituito dalla legge di bilancio per il 2022 con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027 – è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.

Rileva che il comma 543 apporta modifiche alla legge n. 125 del 2014 recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo: più nel dettaglio, mira ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e

prestiti, in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Precisa che nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, il Governo fa presente che la soppressione in esame è finalizzata ad armonizzare e razionalizzare le disposizioni in materia di garanzie statali, al fine di adeguarne il contenuto al mutato contesto economico e per equipararne la disciplina ad altri strumenti di garanzia.

Menziona, quindi, anche i commi da 237 a 243, che recano disposizioni in materia di lavoratori frontalieri che prestano attività e soggiornano in Svizzera, prevedendo l'obbligo per questi di un contributo quale quota di compartecipazione da versare al Servizio sanitario nazionale e prevedendo altresì alcune modifiche alle sanzioni previste nei casi di mancato rispetto di alcuni obblighi anagrafici.

Venendo ai contenuti della II Sezione, sottolinea che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari esteri si rinvergono nello stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (articolo 7, Tabella 6).

Peraltro, rileva l'opportunità di tenere in considerazione anche la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca anch'essa poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale, a partire dalle risorse per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Nello specifico, segnala che il citato articolo 7 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del MAECI contenute nel relativo stato di previsione per il 2024 e provvede ad autorizzare il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, man-

tenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Evidenzia che, in base alla Tabella n. 6, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del MAECI, spese finali, in termini di competenza, pari a 3.533 milioni di euro nel 2024, a 3.427 milioni di euro per il 2025 e 3.563 milioni di euro per il 2026.

Sempre nella sezione II, segnala due rifinanziamenti riguardanti spese in conto capitale: il primo è relativo all'adeguamento delle strutture informatiche, per un totale di 45 milioni di euro nel triennio 2024-2026 (15 milioni per ciascuno degli anni del triennio); il secondo è relativo all'acquisto di sedi estere, per un totale di 35 milioni di euro nel periodo 2024-2025 (25 milioni nel 2024 e 10 milioni nel 2025).

Ricordando che lo stato di previsione del MAECI si articola in tre missioni e quattordici programmi, rileva che la missione principale è « *L'Italia in Europa e nel mondo* » (4), che rappresenta oltre l'81 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo ed è pari a 2.892 milioni di euro.

Nell'ambito di questa missione, segnala che il programma 4.2, *Cooperazione allo sviluppo*, dotato di 986,5 milioni di euro ai sensi del progetto legge di bilancio a legislazione vigente, passa a 941,05 milioni nel progetto di bilancio integrato, registrando un decremento pari a 45,48 milioni di euro per gli effetti finanziari disposti dalla Sezione I. Seguono quindi il programma 4.13, *Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese*, con stanziamenti per 776 milioni di euro, il programma 4.6, *Promozione della pace e della sicurezza internazionale* (con 693 milioni di euro, in considerevole aumento rispetto ai 479,7 milioni della scorsa legge di bilancio), il programma 4.18, *Diplomazia pubblica e culturale*, con stanziamenti per 181,6 milioni di euro (in aumento rispetto ai 178,9 milioni della scorsa legge di bilancio). Segnala poi il programma 4.12, *Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari* (con stanziamenti per 124,5 milioni) ed il programma 4.8, *Italiani nel*

mondo e politiche migratorie, i cui fondi si riducono, passando da 75,8 milioni della legge di bilancio dello scorso anno a 70,4 milioni.

Rileva che alla seconda missione, la n. 16, *Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo*, afferisce il solo programma *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy* (16.5), con uno stanziamento di 496 milioni di euro, corrispondenti a circa il 14 per cento delle spese finali del MAECI (in diminuzione rispetto alle risorse della scorsa legge di bilancio, pari a 530,4 milioni di euro).

Ribadisce, quindi, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati altri stanziamenti di bilancio per il 2024 relativi a materie d'interesse della Commissione Affari esteri. Si tratta, soprattutto, dei fondi allocati su capitoli del programma 4.11, *Politica economica e finanziaria in ambito internazionale*, ricompreso nell'ambito della missione n. 4 – *L'Italia in Europa e nel mondo*, al quale afferiscono 688 milioni di euro, tra i quali quelli per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali, quelli per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, per partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei paesi poveri.

Segnala che all'interno della missione n. 5 « *Difesa e sicurezza del territorio* » si colloca invece il Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, sul quale sono appostati per il 2024 risorse pari a 1.569,2 milioni di euro, in aumento rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 (1.547,5 milioni di euro).

Richiama, quindi, il quadro delle risorse programmate per il 2023 a supporto dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

Al riguardo, sottolinea che, con la piena attuazione della riforma di settore della cooperazione sviluppo, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la coope-

razione allo sviluppo. Per quanto concerne quest'ultima, le risorse totali ammontano a 646 milioni, in decremento rispetto di euro 663,8 milioni stanziati per il 2023.

In via generale, il Governo precisa che l'incremento delle risorse finanziarie per interventi di cooperazione ha subito consistenti riduzioni strutturali (49,2 milioni di euro per il 2023, 76 milioni di euro per il 2024 e 94,9 milioni per il 2025) in applicazione degli obiettivi di risparmio della spesa stabiliti dalla legge di bilancio dello scorso anno. Nonostante la riduzione della capacità di spesa, l'obiettivo dichiarato è quello di voler mantenere inalterato il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità indicate nel documento triennale di programmazione, mantenendo gli interventi nei Paesi e nei settori prioritari della cooperazione, al fine di raggiungere un allineamento dell'Italia agli *standard* internazionali in materia di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e continuando l'impegno in quel percorso di graduale avvicinamento all'obiettivo dello 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL) fissato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Tenuto conto che anche negli stati di previsione di altri Ministeri (nello specifico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno), sono previsti stanziamenti destinati ad interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, segnala, da ultimo, che il complesso delle risorse del MAECI afferenti all'aiuto pubblico allo sviluppo ricompresi nello stato di previsione 2024 del MAECI ammonta a circa 941 milioni di euro.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una relazione favorevole sul provvedimento in titolo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, ricorda che il decreto scade il 14 gennaio 2024 e sarà esaminato dall'Assemblea a partire dal 9 gennaio. Segnala, altresì, che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza del 21 dicembre scorso, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 10 di domani, giovedì 28 dicembre.

Invita, quindi, il relatore ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, in premessa, sottolinea che, come evidenziato nella relazione che accompagna il disegno di legge – già approvato dal Senato – il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Paesi africani, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza. Tale cooperazione è attuata attraverso la condivisione e la partecipazione dei *partners* africani all'individuazione, definizione e attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno partecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali. La logica è quella di un partenariato paritario che deve perseguire i seguenti obiettivi di interesse comune: incentivare la creazione di opportunità di lavoro, migliorare l'istruzione e la

formazione professionale quale presupposto per avviare un circolo virtuoso di investimenti e sviluppo, capace di assicurare alle giovani generazioni africane il diritto a non emigrare e a rimanere nella propria Patria per contribuire al suo futuro.

Venendo al merito del provvedimento, che si compone di sette articoli, rileva che l'articolo 1 stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, della durata di quattro anni, con la possibilità di aggiornarlo anche prima della scadenza. Con una modifica approvata dal Senato, si dispone che il Piano venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni, decorsi i quali il Piano è comunque approvato.

Osserva che esso costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione, di valutazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza. Si prevede, inoltre, la possibilità di elaborare strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano.

Fa presente che i settori individuati coprono i seguenti ambiti: cooperazione allo sviluppo; promozione delle esportazioni e degli investimenti; istruzione; formazione superiore e formazione professionale; ricerca e innovazione; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici; ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture, anche digitali; partenariato nell'aerospazio; valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico, anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo; sostegno all'imprenditoria, in particolare a quella giovanile e femminile; promozione dell'occupazione; turismo e cultura; prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.

Sottolinea che l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del Piano, presieduta dal Presidente del Consiglio e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di Vice presidente), dal Viceministro degli esteri delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Viceministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo e dal Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile. Precisa che della Cabina di regia fanno parte anche il presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore (l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, l'ICE, Cassa depositi e prestiti, SACE e Simest), come pure rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti della società civile e del terzo settore, individuati con decreto del Presidente del Consiglio.

Evidenzia che l'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia, tra cui rilevano: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani, svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche; promuovere gli incontri tra rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane, allo scopo di agevolare le collaborazioni a livello territoriale; « finalizzare » il Piano Mattei e monitorarne l'attuazione, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento; promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali.

Rileva che l'articolo 4 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione con funzioni di supporto alle attività del Presidente del Consiglio e del Ministro degli esteri. Tale struttura comprende due unità dirigenziali di livello generale – tra cui viene scelto il coordinatore, individuato tra gli appartenenti alla

carriera diplomatica – due unità dirigenziali di livello non generale e quindici unità di personale, affiancati da un contingente di esperti che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione.

Osserva che l'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, recente misure volte a migliorarne l'attuazione e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Fa presente che l'articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 e provvede alla relativa copertura: tali oneri ammontano a 235.077 euro per l'anno 2023 e 2.820.903 euro annui a partire dal 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per esigenze indifferibili istituito dalla legge di bilancio per il 2015.

Rileva, infine, che l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ovvero il 16 novembre 2023.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA), pur riconoscendo che la possibilità di svolgere la relazione illustrativa collegati in videoconferenza è prevista dalle disposizioni della Giunta per il regolamento, deplora la scelta del relatore e stigmatizza l'assenza di un rappresentante del Governo: a suo avviso, è inaccettabile la trasandatezza con cui la maggioranza e l'Esecutivo hanno avviato la discussione su un provvedimento che loro stessi considerano come un pilastro della politica estera italiana.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), *relatore*, ricordando che già in sede di ufficio di presidenza aveva anticipato la necessità di collegarsi da remoto, fa presente che la discussione potrà essere adeguatamente approfondita nelle sedute successive, in particolare nella fase di esame delle proposte emendative.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) ribadisce le critiche alle modalità di svolgimento della seduta odierna.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), *relatore*, assicurando la propria presenza in tutte le successive fasi dell'esame, si impegna a sensibilizzare il Governo sulla opportunità di essere presente nelle successive fasi di esame del provvedimento.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) sottolinea che, nonostante le oggettive e comuni difficoltà logistiche, l'opposizione ha comunque garantito la presenza in Commissione, al contrario della maggioranza e dell'Esecutivo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, raccogliendo l'invito a una discussione più distesa e partecipata, propone di proseguire l'esame preliminare in una successiva seduta, da convocare immediatamente dopo l'esame e l'approvazione della relazione della Commissione sul disegno di legge di bilancio.

La Commissione conviene.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) invita la presidente a sollecitare il Governo affinché assicuri la partecipazione alle prossime sedute di esame del provvedimento.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, confermando la disponibilità ad avviare gli opportuni contatti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMEN-

TINI. – *Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.*

La seduta comincia alle 13.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione)

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge e della relativa nota di variazioni, rinviato nella seduta odierna.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che non sono state presentate proposte emendative né ordini del giorno.

Andrea ORSINI (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), pur ringraziando il collega Orsini per il lavoro svolto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di relazione presentata dal relatore, nonché al provvedimento nel suo complesso. Il Partito Democratico, infatti, condivide talune misure, come gli interventi a sostegno dell'Ucraina e delle imprese che esportano, i fondi per garantire la partecipazione dell'Italia alle esposizioni mondiali EXPO, nonché le borse di studio a beneficio dei giovani africani e l'adeguamento delle retribuzioni dei contrattisti impiegati presso le sedi diplomatico-consolari: segnala, tra l'altro, che si tratta di misure introdotte grazie a proposte emendative presentate dal proprio gruppo nel corso dell'esame presso il Senato.

Ritiene invece inaccettabile la riduzione delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, scelta peraltro non coerente con gli impegni che il Governo intende assumere nel quadro del « Piano Mattei ».

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA), associandosi alle considerazioni della collega Quartapelle, ritiene inaccettabile la compressione dei tempi di esame della legge di bilancio, che ha pochi precedenti nella storia repubblicana. A suo avviso, si tratta di una grave limitazione delle prerogative parlamentari, tanto più incomprensibile dal momento che il Governo in carica è il primo, da diversi anni a questa parte, che può contare su un'ampia maggioranza politica.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di relazione presentata dal collega Orsini.

Federica ONORI (M5S), associandosi all'apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

Evidenziando che l'esame del disegno di legge di bilancio, svolto con questa modalità, si riduce ad un esercizio sterile e rituale, sottolinea che il provvedimento riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguato ad invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno di vita del Governo, di ritorno a una stagione segnata dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi e dalla riduzione delle prestazioni sociali.

Ricorda che nel secondo trimestre dell'anno in corso la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie dovuta all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale.

Osserva, altresì, che la debolezza e l'insufficienza delle misure adottate emergono soprattutto con riguardo alle parti di competenza della Commissione esteri che dovrebbero fornire risposte alle grandi sfide del nostro tempo – dalla lotta ai cambiamenti climatici alla costante crescita delle diseguaglianze, dall'erosione del rispetto dello Stato di diritto alla gestione dei flussi migratori – di fronte alle quali deve essere necessariamente promossa una dimensione

globale, e non esclusivamente nazionale ed europea. Stigmatizzando le riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, precisa che esse insistono per l'83,3 per cento sul programma « Cooperazione allo sviluppo »: tale programma, dotato di circa 986 milioni di euro ai sensi del progetto legge di bilancio a legislazione vigente, passa a circa 941 milioni nel progetto di bilancio integrato, registrando un decremento pari a circa 45 milioni di euro per gli effetti finanziari disposti dalla Sezione I; a suo avviso, tale scelta è assolutamente incoerente non solo con l'impegno assunto dall'Italia nell'ambito dell'Agenda 2030 di raggiungere lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo investito nelle attività di cooperazione, ma soprattutto con l'interesse più volte sottolineato dalla stessa Presidente del Consiglio nei confronti degli investimenti in Africa.

Considera parimenti insufficienti le misure relative ai nostri connazionali all'estero: al riguardo, menziona l'aumento delle tasse, che saranno più elevate sui beni posseduti all'estero dagli italiani residenti. Nello specifico, l'aliquota IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero), passa dallo 0,76 all'1,06 per mille riferito al valore del costo di acquisto, al valore di mercato o a quello catastale. Tale modifica risulta essere particolarmente penalizzante nei confronti di più di mezzo milione di cittadini italiani che vivono nel Regno Unito in ragione dei numerosi cambiamenti connessi alla cosiddetta *Brexit*, tra cui l'impossibilità di continuare a utilizzare il valore relativo alla *Council Tax* (una sorta di equivalente britannico del concetto italiano di « rendita catastale ») come base imponibile dopo l'uscita dall'Unione europea.

Ricorda, infine, che non sono state accolte proposte emendative del proprio gruppo finalizzate ad estendere il regime fiscale agevolato per i rimpatriati anche ai lavoratori assunti da *start-up* e PMI innovative, nonché ad erogare a titolo gratuito l'assistenza sanitaria per le prestazioni ospedaliere urgenti per i cittadini residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che non ab-

biano una copertura assicurativa pubblica o privata, oltre il limite dei novanta giorni previsto dalla normativa vigente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Andrea Orsini quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno, Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di avvio dell'esame il relatore ha illustrato i contenuti del provvedimento e che, su richiesta dell'onorevole Della Vedova, si è convenuto di convocare la presente seduta per consentire alla Commissione di svolgere un più ampio dibattito sulle linee generali del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che il termine per gli emendamenti è stato fissato a domani, alle ore 10.

GiangiacoMO CALOVINI (FDI), *relatore*, conferma la piena disponibilità ad appro-

fondire tutti i profili del provvedimento in esame.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), rinviando alla seduta di domani per una illustrazione più dettagliata degli orientamenti del proprio gruppo, anche alla luce degli emendamenti che verranno presentati, stigmatizza, in primo luogo, l'eccessiva enfasi con la quale il Governo ha presentato il decreto-legge titolo: si tratta, infatti, di un'iniziativa che si inserisce in un solco di continuità della politica estera italiana, inaugurato fin dal 2007 – dall'allora Governo presieduto da Romano Prodi – con la partecipazione a talune riunioni dell'Unione africana, e proseguita poi dal Governo Renzi, nel corso della XVII legislatura, con l'apertura di cinque nuove ambasciate nel continente africano e l'organizzazione di una serie di visite diplomatiche. A suo avviso, l'Esecutivo in carica dovrebbe fare tesoro di tali esperienze pregresse e colmarne le eventuali lacune.

In secondo luogo, sottolinea l'assenza di una adeguata dotazione finanziaria, senza la quale la strategia del governo rischia di non avere alcun impatto concreto. A suo avviso, sussiste il serio rischio che il « Piano Mattei » possa depotenziare l'attuale disciplina della cooperazione allo sviluppo introdotta con la legge n. 125 del 2014, che fu promossa dai senatori Tonini e Mantica, appartenenti a schieramenti politici diversi, ma accomunati dall'obiettivo di rendere più efficace gli strumenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Allo stesso modo, il Governo è oggi chiamato a confrontarsi proficuamente con l'opposizione per superare le numerose criticità del « Piano Mattei ».

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della collega Quartapelle, ribadisce che il Partito Democratico condivide l'importanza del « Piano Mattei » come iniziativa di interesse nazionale. Tuttavia, il provvedimento in esame rappresenta un'occasione mancata, dal momento che la cabina di regia e la struttura di missione potevano essere istituite più

agevolmente con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, evitando, tra l'altro, di far lievitare i costi.

Peraltro, l'iniziativa del Governo rischia di esautorare la Farnesina e superare, di fatto, la citata legge n. 125 del 2014, senza impiegare le risorse adeguate. Sottolineando che la struttura pensata dal Governo esclude completamente gli attori della cooperazione, menzionando genericamente la società civile, considera assai pericoloso « esternalizzare » la politica estera affidando a non meglio precisati rappresentanti delle aziende partecipate il compito di elaborare i progetti del Piano. Considera altresì indispensabile coinvolgere il Parlamento nella fase di predisposizione della strategia e non solo, a consuntivo, con la presentazione della relazione annuale.

Sul piano generale, osserva che l'adozione del « Piano Mattei » viene giustificata dal Governo come misura per fronteggiare un'emergenza migratoria che, di fatto, non esiste, promuovendo, tra l'altro progetti obsoleti legati allo sfruttamento delle energie fossili. Manca, inoltre, un adeguato coinvolgimento dell'Unione europea, il solo soggetto in grado di competere con gli attori terzi che già operano nel contesto africano, ovvero Cina, Russia e Turchia.

Sulla base di questi presupposti, il « Piano Mattei » rischia di essere un'occasione sprecata, incapace di mobilitare le migliori risorse del Paese e di coinvolgere le forze di opposizione.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA), associandosi alle riflessioni dei colleghi, stigmatizza l'assenza di un rappresentante del Ministero degli affari esteri, che avrebbe consentito di chiarire i rischi connessi alla sovrapposizione con l'attuale disciplina della cooperazione allo sviluppo. Ribadendo che l'assenza di adeguate risorse rende il Piano un'iniziativa meramente propagandistica, stigmatizza altresì l'assenza, tra i settori della cooperazione, di elementi fondamentali come le iniziative di *nation building* e la tutela dei diritti umani. Restano da chiarire, inoltre, i criteri con i quali verranno selezionati gli Stati africani *partner* della cooperazione.

Da ultimo, concorda sull'opportunità di promuovere un'iniziativa a livello europeo, dal momento che l'UE è l'unico soggetto in grado di contrastare l'influenza di Cina e Russia: al riguardo, ricorda che nel 2018, in occasione del suo ultimo discorso sullo stato dell'Unione, l'allora Presidente della Commissione europea Juncker propose un'iniziativa davvero innovativa, ovvero la creazione di un'area di libero scambio Unione europea-Unione africana.

Federica ONORI (M5S) stigmatizza l'assenza di una vera strategia di sviluppo, poiché l'Esecutivo sembra animato dall'unico obiettivo di ridurre i flussi migratori, senza interrogarsi sulle cause che li determinano. Il « Piano Mattei », infatti, trascura completamente i temi della lotta al terrorismo e della promozione dello Stato di diritto nel continente africano, che pure sono alla base di numerosi conflitti e movimenti di popolazioni, si concentra sull'attività delle imprese italiane e sulla loro capacità di ampliare la propria presenza in Africa, ma è molto dubbio che l'azione delle imprese possa realmente incidere su scenari caratterizzati da instabilità politica, se non da veri e propri conflitti.

Peraltro, tale espansione spesso prescinde dalle effettive esigenze del tessuto sociale locale e dagli obiettivi assunti rispetto alla transizione ecologica, come denunciato recentemente dall'attivista mozambicano Daniel Ribeiro, il quale, nel corso di una visita in Italia il 3 novembre scorso, ha dichiarato quanto segue: « nei contratti siglati dal Governo del Mozambico con ENI si afferma che qualora fossero apportati cambiamenti alle normative che riguardano l'estrazione di gas e petrolio ci sarà l'obbligo di compensare la compagnia italiana, qualora questa fosse penalizzata da quelle leggi. Quindi se il nostro esecutivo provasse introdurre dei correttivi alla crisi climatica, finiremmo per pagare un conto molto salato ».

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni.
C. 1627 Governo, approvato dal Senato e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

con riferimento alla Sezione I, evidenziato in particolare che:

il comma 248 mira a rafforzare e migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del « contributo *export* » – misura gestita da SIMEST – in coerenza a quanto già previsto con riferimento ad altri strumenti di supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

il comma 305 incentiva le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie;

il comma 311, introdotto durante l'esame in Senato, autorizza la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 finalizzata a favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da « *Expo 2025 Osaka* »;

i commi da 384 a 386 finanziano la partecipazione del nostro Paese, con un importo complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024, all'iniziativa

EU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), finalizzata alla ricostruzione e alla ripresa dell'Ucraina, sia nel settore pubblico sia in quello privato;

il comma 387 incrementa di 203 milioni euro per l'anno 2024, circa 259 milioni di euro per il 2025, circa 265 milioni di euro per il 2026 e 274 milioni circa per il 2027 il contributo italiano al *European Peace Facility* (Strumento europeo per la pace, EPF), il fondo attraverso cui l'Unione europea, da un lato, finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e, dall'altro, fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali e a Paesi terzi;

il comma 388 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2024 come contributo italiano al NATO *Innovation Fund*, che ha lo scopo di sostenere *start-up* innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza atlantica;

il comma 389 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza, dichiarato in seguito all'insorgere della crisi ucraina e prorogato fino al 31 dicembre 2024, con l'obiettivo di continuare ad assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina;

i commi 397 e 398 autorizzano, rispettivamente, la spesa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, per l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto assunto presso le rappresentanze

diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura, e 2 milioni di euro per analogo adeguamento del personale locale impiegato presso gli uffici della rete estera dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

il comma 399 incrementa di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2024, le risorse da destinare a borse di studio destinate a favore di giovani studenti provenienti da Paesi africani;

il comma 523 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, prevedendo, con riferimento al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, una riduzione pari a 54,6 milioni di euro per il 2024, 55,7 milioni per il 2025 e 56,9 milioni per il 2026:

il comma 543, modificando la legge n. 125 del 2014, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, esclude la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti, in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché di organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;

tenuto conto degli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa nello stato di previsione del MAECI, di cui alla Tabella 6, di cui alla Sezione II e valutato che:

per lo stato di previsione del MAECI il disegno di legge di bilancio 2024-2026 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 3.533,2 milioni di euro nel 2024, a 3.426,9 milioni di euro per il 2025 e 3.562,9 milioni di euro per il 2026;

in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo lo stato di previsione del MAECI è dotato, nel bilancio integrato 2024, di 941 milioni di euro;

evidenziato altresì che, per il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145, il provvedimento stanziava 1.569,2 milioni di euro, in aumento rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 (1.547,5 milioni di euro);

richiamata infine l'esigenza di proseguire l'opera di rafforzamento della dotazione organica del MAECI, necessaria anche a fronte dell'incremento di competenze a carico della struttura registrato negli ultimi anni,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazione. C. 1627 Governo, approvato dal Senato. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame per le parti di competenza e conclusione – Relazione favorevole</i>)	50
ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione)	56

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il Ministro della difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 17.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazione.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame per le parti di competenza e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica CIABURRO (FDI), *presidente*, ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiet-

tivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Avverte, quindi, che saranno esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle 2, 3 e 12 relative agli stati di previsione contenute nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, riferisce, per le parti di competenza della Commissione Difesa, sul disegno di legge di bilancio 2024-2026, approvato in prima lettura dal Senato nella seduta dello scorso 22 dicembre, segnalando che la manovra eco-

nomica 2024, oltre alle disposizioni adottate con il disegno di legge di bilancio, è formata anche dagli effetti delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 145 del 2023, convertito in legge dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023 e collegato al disegno di legge di bilancio.

Ciò premesso, passa a illustrare le norme di interesse del comparto della Difesa contenute nella Sezione I, così come modificata dal maxiemendamento votato dal Senato.

In primo luogo, segnala i commi 323 e 324 dell'articolo 1 che incrementano di 1 milione di euro – per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 – l'autorizzazione di spesa introdotta dai commi 658 e 659 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, finalizzata alla valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina militare, nonché per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche e della relativa proprietà intellettuale.

Particolare rilievo presentano, poi, i commi 342 e 343, che recano disposizioni per sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate per l'operazione Strade sicure, nonché per il programma Stazioni sicure. In particolare, i commi 1 e 2 prorogano, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicure, fissando a 6.000 unità il numero massimo di personale impiegato, con un incremento di 1.000 unità rispetto al contingente attuale, per una spesa complessiva di euro 190.899.593 per l'anno 2024. I commi 344 e 345, invece, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi dove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, dispongono l'incremento di ulteriori 800 unità di personale delle Forze armate, autorizzando per l'anno 2024 la spesa complessiva di euro 34.171.409. Il personale complessivo delle Forze armate impegnato in attività di pubblica sicurezza è pertanto fissato, per il 2024, in 6.800 unità complessive.

Per quanto riguarda le provvidenze per il personale delle Forze armate, delle Forze

di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 1, comma 347 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa. Inoltre, i commi 348 e 349 autorizzano la spesa di euro 38.299.275 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinando tali risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I commi 354 e 355 intervengono, invece, sulle modalità di realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponendo un incremento del relativo fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025. I commi 350 e 351 prorogano a tutto il 2024 la disapplicazione, già vigente per il quinquennio 2018-2023, dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, con correlativa destinazione di risorse aggiuntive pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Infine, il comma 357 concede ai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari una licenza speciale per le attività sindacali fino all'emanazione del decreto che provvederà alla ripartizione dei distacchi e dei permessi retribuiti alle medesime associazioni.

Segnala, poi, che nell'ambito delle misure in materia di revisione della spesa, sono previste riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di pre-

visione dei Ministeri, al fine del concorso da parte delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Per il Ministero della difesa tali riduzioni, come evidenziato nell'allegato VI, ammontano a 51.288.000 euro per il 2024, a 64.430.000 euro per il 2025 e a 90.400.000 euro per il 2026 e gli anni successivi, e insistono prevalentemente sulla missione Difesa e sicurezza del territorio. Inoltre, il comma 544 prevede che i programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa siano riprogrammati, ad invarianza di spesa, con una riduzione di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni di euro nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni nel 2029. Conseguentemente, viene demandato ad un decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la rideterminazione dei programmi dei settori interessati.

Passando alla II Sezione, recante le previsioni di entrata e di spesa relative agli stati di previsione dei singoli ministeri, le disposizioni che riguardano il settore della Difesa sono contenute nell'articolo 13. In particolare, il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12), mentre i commi da 2 a 5 stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2024, il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media, la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari. Il comma 6, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della missione « Difesa e sicurezza del territorio », per l'anno finanziario 2024, le direttive NATO in materia di procedure

di negoziazione in materia di affidamento dei lavori, mentre il comma 7 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, sempre per l'anno finanziario 2024, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare. Il comma 8 prevede la riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società « Sport e salute Spa », dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, e destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate. Il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione, ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza », delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa. Il comma 10 autorizza il Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2022 da destinare alle associazioni combattentistiche. Il comma 11 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1805-bis del codice dell'ordinamento militare, mentre il comma 12, autorizza il Ministro della difesa ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordina-

mento militare (DPR n. 90/2010). Infine, il comma 13 prevede la riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Osserva inoltre che, sempre nella Sezione II, viene operato il rifinanziamento del fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale per 4,5 miliardi di euro nel triennio di riferimento (1,5 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026). Nell'orizzonte quindicennale 2024-2038 il fondo viene rifinanziato per complessivi 22,5 miliardi di euro.

Venendo alla Tabella 12, segnala che il disegno di legge di bilancio 2024-2026, come integrato dalla Nota di Variazioni, autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa in termini di competenza, spese correnti pari a 21.210 milioni per il 2024, a 20.895 milioni per il 2025 e a 20.945 milioni per il 2026 e spese in conto capitale pari a 7.974 milioni per il 2024, a 7.980 milioni per il 2025 e a 7.800 milioni per il 2026. Le spese finali del Ministero, sempre in termini di competenza, ammontano, quindi, a 29.184 milioni nel 2024, a 28.875 milioni nel 2025 e a 28.745 milioni nel 2026. Infine, i rifinanziamenti riguardano le spese di investimento del Ministero della difesa (Capitoli 7120/2 e 7140/1) per 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per 15 milioni per gli anni dal 2027 al 2038 e le somme all'Agenzia industrie difesa per interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti unità produttive dell'Agenzia (Capitolo 1235/1) per 10 milioni per il 2024.

In conclusione ricorda che la spesa complessiva del Ministero è allocata su tre missioni, e dieci programmi (la missione che assorbe la maggior parte delle risorse è la n. 5 « Difesa e sicurezza del territorio ») e segnala che il bilancio della Difesa è

integrato altresì dalle risorse appostate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le missioni internazionali (Tabella n. 2, programma 4.8, cap. 3006, per un importo di 1.569,2 milioni di euro per il 2024) e nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella n. 3) relative ai principali programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa. In particolare, è interessata la missione n. 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » e, all'interno di essa, principalmente il programma 7419 sul quale gravano le spese necessarie alla conduzione del programma di ammodernamento della flotta navale (per il quale il disegno di legge di bilancio autorizza spese in termini di competenze per 364,4 milioni di euro per il 2024), il programma 7421 relativo ad interventi per lo sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aerospazio in ambito difesa e sicurezza nazionale (per il quale il disegno di legge di bilancio autorizza spese in termini di competenze per 778 milioni di euro per il 2024), il programma 7424 relativo al Fondo per la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale per progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale, con uno stanziamento di un milione di euro per il 2024, e il programma 7485 relativo ad interventi per lo sviluppo e l'acquisizione di unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative, con uno stanziamento di 615,4 milioni di euro per il 2024.

In considerazione di quanto evidenziato, presenta una proposta di relazione favorevole alla Commissione Bilancio (*vedi allegato*).

Marco PADOVANI (FDI) ringrazia il relatore per l'esauriente disamina e il Ministro Crosetto per la presenza alla seduta odierna, a dimostrazione della sensibilità che il Governo nutre nei riguardi del comparto Difesa e sicurezza. Sottolinea, quindi, l'importanza delle misure che interessano la Difesa e, in particolare, cita l'incremento delle spese volte alla valorizzazione del

settore della subacquea nazionale da parte della Marina militare, l'incremento di 800 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegate nell'ambito dell'operazione Strade sicure e il rifinanziamento delle somme destinate alle associazioni ed agli enti vigilati dal dicastero. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di relazione alla Commissione Bilancio.

Piero FASSINO (PD-IDP) apprezza lo sforzo del relatore nel riferire dettagliatamente sugli interventi che incidono sul comparto della Difesa, ma non può non rilevare l'esiguità delle somme rese disponibili a cagione della necessità di mantenere in ordine i conti dello Stato essendo la manovra quasi interamente finanziata in deficit. Ritiene che in un momento come quello attuale caratterizzato da una forte precarietà del contesto internazionale di sicurezza ridurre le spese per la difesa sia una contraddizione e si domanda se abbia senso una simile condotta. Preannuncia, quindi, un voto contrario da parte del gruppo del Partito democratico lamentando l'ineadeguatezza e l'insufficienza delle risorse stanziare per la Difesa, tanto più alla luce della futura revisione delle regole del Patto di stabilità dal quale dovranno venire scomputate le risorse destinate alla sicurezza. Chiede, infine, al Ministro chiarimenti riguardo alle dimensioni del bilancio della Difesa in rapporto agli impegni internazionali cui l'Italia aderisce.

Marco PELLEGRINI (M5S) considera non appropriato l'aumento delle spese per gli investimenti della Difesa in una situazione congiunturale sfavorevole per il Paese. Ritiene, anzi, che si sarebbe dovuto fare esattamente il contrario, riducendo le spese per gli armamenti per consentire di destinare più risorse alla spesa sociale. Non condivide neanche le considerazioni del collega Fassino e ritiene un errore scomputare la spesa per la Difesa dal Patto di stabilità, scelta che avversa fortemente. Preannuncia, quindi, il voto contrario del M5S sulla proposta di relazione alla Commissione Bilancio.

Il Ministro della difesa Guido CROSETTO, replicando agli interventi svolti, conferma che il bilancio della Difesa è pienamente compatibile con gli impegni che il nostro Paese ha assunto nell'ambito delle organizzazioni internazionali alle quali aderisce e ricorda che l'Italia fornisce sul fianco est dell'Alleanza il contributo più importante tra i Paesi europei in termini di contingente di militari impiegati. Ciò precisato, rileva che il raggiungimento del livello del 2 per cento nel rapporto tra le spese per la Difesa e il PIL rimane un traguardo ancora lontano da raggiungere. Al proposito sottolinea che altri Paesi, come ad esempio la Germania, hanno preso atto dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale e hanno convenuto che è diventato necessario cambiare le regole iniziando una riflessione sul meccanismo del Patto di stabilità. L'Italia sta, al contrario, continuando a mantenere un bilancio della Difesa ridotto. Sottolinea, inoltre, che la spesa per la difesa sottratta dal Patto di stabilità non è alternativa alla spesa sociale o a quella per la sanità, ma è un elemento rilevante per la sopravvivenza degli stessi Stati. L'obiettivo rimane, quindi, di tendere al raggiungimento del livello del 2 per cento, compatibilmente con il *trend* mostrato dall'economia.

Contrariamente poi al quanto affermato dall'onorevole Pellegrini, il bilancio della Difesa 2024 non mostra un incremento degli investimenti rispetto alle spese correnti. Conclude osservando che nei prossimi mesi l'Italia dovrà mostrare una grande forza nei tavoli internazionali e per avere la necessaria autorevolezza occorre la credibilità che solo un contributo prezioso e importante come quello fornito dai nostri militari nelle missioni internazionali può offrire.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore.

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Bagnasco quale relatore presso la V Commissione, per l'e-

same delle parti di competenza della IV Commissione del disegno di legge di bilancio 2024.

Monica CIABURRO (FDI), *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Com-

missione sarà trasmessa alla Commissione Bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 17.50.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 C. 1627 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e di bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 1627/I Governo, approvato dal Senato);

rilevato che relativamente alla sezione I che contiene, per ciascun anno del triennio, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti nella Nota di aggiornamento al DEF 2023:

i commi 323 e 324 dell'articolo 1 incrementano di 1 milione di euro – per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 – l'autorizzazione di spesa introdotta dal comma 659 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, finalizzata alla valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina militare;

i commi 342 e 343 recano disposizioni volte a sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate per l'operazione Strade sicure, mentre i commi 344 e 345 rafforzano i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese incrementando di 800 unità il contingente attualmente impiegato;

per quanto riguarda le provvidenze per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comma 347 costituisce un Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, mentre i commi 348 e 349

destinano risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa, i commi 354 e 355 prorogano a tutto il 2024 la disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

i commi 350 e 351 intervengono, invece, sulle modalità di realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponendo un incremento del relativo fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025;

il comma 357 concede ai rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari una licenza speciale per le attività sindacali, fino all'emanazione del decreto che provvederà alla ripartizione dei distacchi e dei permessi retribuiti alle medesime associazioni;

il comma 544 prevede che i programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa siano riprogrammati, ad invarianza di spesa, con una riduzione di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni di euro nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni nel 2029;

rilevato altresì, con riguardo alla sezione II, che l'articolo 13 contiene le disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione;

considerato che il disegno di legge di bilancio 2024-2026, come integrato dalla Nota di variazioni, autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa in termini di competenza, spese correnti pari a 21.210 milioni per il 2024, a 20.895 milioni per il 2025 e a 20.945 milioni per il 2026 e spese in conto capitale pari a 7.974 milioni per il 2024, a 7.980 milioni per il 2025 e a 7.800 milioni per il 2026 e che, pertanto, le spese finali del Ministero, sempre in termini di competenza, ammontano a 29.184 milioni nel 2024, a 28.875 milioni nel 2025 e a 28.745 milioni nel 2026;

evidenziato, infine, che, per quanto riguarda il Fondo per le missioni internazionali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono state appostate per il 2024 risorse per 1.569,2 milioni di euro, in aumento rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 (1.547,5 milioni di euro), mentre sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del

made in Italy grava una parte consistente dei principali programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa, con particolare riguardo al programma 7419 sul quale gravano le spese necessarie alla conduzione del programma di ammodernamento della flotta navale, al programma 7421 relativo ad interventi per lo sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aerospazio in ambito difesa e sicurezza nazionale, al programma 7424 relativo al Fondo per la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale per progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale e al programma 7485 relativo ad interventi per lo sviluppo e l'acquisizione di unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	89

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	63
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	572
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Atto n. 100 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	87

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 11.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge e della relativa nota di

variazioni, rinviato nella seduta del 23 dicembre 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che sono state presentate 1.022 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che esso, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella

seconda sezione del predetto disegno di legge.

Fa presente che, alla luce dei predetti limiti di contenuto, risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, i seguenti emendamenti:

Ubaldo Pagano 1.34, che reca disposizioni in materia di adeguamento dei canoni relativi ai contratti di locazione per abitazione di residenza;

Alfonso Colucci 1.95 e Casu 1.103, che recano disposizioni in materia di scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da amministrazioni pubbliche, prorogando altresì al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scaduti e sopprimono la disposizione ai sensi della quale nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi;

Mari 1.97, Scotto 1.1000, limitatamente al comma 43-*septies*, Scotto 1.105, Alfonso Colucci 1.765, Ubaldo Pagano 1.995, che prorogano l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, a determinate condizioni, consentono alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato soggetti già titolari di contratti a termine;

D'Alfonso 1.98, che consente agli enti locali di adottare procedure semplificate di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità, di conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Casu 1.104, che ai fini delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni prevede in via prioritaria lo scorrimento di graduatorie e il differimento delle graduatorie già scadute;

Manes 1.191 e 1.272, limitatamente alle parole « , in attuazione della legge 9

agosto 2023, n. 111, » contenute nel comma 518-*bis*, che prevedono che le misure volte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale siano adottate in attuazione della legge n. 111 del 2023, con ciò incidendo su disposizioni che recano deleghe legislative;

Cafiero De Raho 1.243, che istituisce una direzione distrettuale del lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità e ne disciplina il funzionamento prevedendo altresì l'istituzione del procuratore nazionale del lavoro;

Manes 1.256 e Mari 1.255, che estendono ai lavoratori delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia, in distacco presso altra impresa del medesimo settore, la possibilità di fruire dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili, con conseguente attribuzione a carico dell'impresa distaccataria del relativo onere contributivo;

Scotto 1.265, che esclude che i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro possano effettuare la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione;

Mari 1.275, che con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023 consente ai pensionati INPS di richiedere l'accesso al fondo di credito INPS ancorché non abbiano formulato tale richiesta al momento del pensionamento;

Quartini 1.315, limitatamente ai commi 217-*ter* e 217-*quater*, che intervengono sulla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari e degli obblighi di pubblicazione a carico della dirigenza sanitaria concernenti l'attività libero-professionale intramuraria;

Ascari 1.325, che attribuisce nuove funzioni all'Osservatorio sul fenomeno della

violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;

Quartini 1.388, che prevede che per la dirigenza sanitaria gli obblighi di pubblicazione siano applicabili anche con riferimento all'attività libero-professionale *intramoenia*;

Quartini 1.403, che reca disposizioni in materia di rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale, nonché per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Quartini 1.404, che reca disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa;

Zanella 1.407, che esclude le funzioni tecnico-amministrative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale dall'applicazione dei criteri individuati dal Comitato LEA per l'individuazione delle strutture complesse e semplici;

Bonetti 1.430, che consente l'incremento degli importi e dei quantitativi massimi complessivi delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. per la sanità funzionali al conseguimento di specifici obiettivi previsti dal PNRR;

Stefanazzi 1.439, che modifica i criteri alla base della riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio;

Zanella 1.442, che modifica le norme del Codice dei contratti pubblici in materia di incentivi per le funzioni tecniche;

De Luca 1.450, che modifica la disciplina della Cabina di regia ZES istituita dal decreto-legge n. 124 del 2023;

De Luca 1.452, che modifica la disciplina del portale *web* della ZES unica;

De Luca 1.484 e 1.480, limitatamente alla lettera a), che modificano i soggetti che

partecipano alla predisposizione del Piano strategico della ZES unica;

Ubaldo Pagano 1.570, che intervenendo sul decreto-legge n. 181 del 2023, in corso di conversione, sopprime una disposizione in materia di utilizzo dei servizi di *contact center* da parte dei fornitori di energia elettrica;

Scarpa 1.575, che reca un'autorizzazione di spesa finalizzata a interventi di rigenerazione urbana nella città di Mestre;

Scarpa 1.576 che reca un'autorizzazione di spesa per la messa in sicurezza da incendi delle cupole lignee della Pontificia Basilica Minore di Sant'Antonio di Padova;

De Luca 1.611, che reca disposizioni che modificano la disciplina delle assunzioni previste dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, al fine di consentire la stabilizzazione di determinate categorie di personale;

Ghirra 1.639, che prevede l'introduzione nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione dell'insegnamento dell'educazione emotiva e sentimentale;

Piccolotti 1.653, che disciplina il numero di esoneri da riconoscere ai *tutor* per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Piccolotti 1.661, che sopprime l'obbligo per i docenti confermati in ruolo di permanere in una determinata istituzione scolastica per almeno tre anni;

Borrelli 1.692, che disciplina l'acquisizione dell'isola di Vivara nel comune di Procida;

Amato 1.700, che reca un'autorizzazione di spesa per la verifica di sussistenze archeologiche nell'area centrale del comune di Castellammare di Stabia;

D'Alfonso 1.720, che modifica l'articolo 357 del codice di procedura penale in

materia di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria;

Fratoianni 1.732, limitatamente al capoverso 365-*quater*, lettera *b*), che dispone l'abrogazione dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2023, che reca disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale;

Grimaldi 1.733, che prevede la chiusura dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) disciplinando le modalità e i tempi di conclusione della relativa procedura di dismissione;

D'Alfonso 1.734, che ammette alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza delle pubbliche amministrazioni i dipendenti pubblici in possesso del dottorato di ricerca;

Cafiero De Raho 1.758, che istituisce, presso il Ministero della giustizia, una banca dati dei soggetti condannati per indebita percezione di erogazioni pubbliche;

gli identici Provenzano 1.783 e Onori 1.1020, che, prevedendo l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di indicare il percorso di graduale adeguamento per raggiungere, entro il 2030, lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del Reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo;

Simiani 1.789, limitatamente al comma 403-*quater*, Ubaldo Pagano 1.904, limitatamente ai commi 487-*ter* e 487-*quater*, Borrelli 1.972, limitatamente al comma 501-*bis*, che recano modifiche al procedimento per la demolizione di fabbricati abusivi;

Borrelli 1.859, che, per il periodo antecedente al 30 giugno 2022, disciplina la destinazione dei proventi di alcune sanzioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il testo unico dell'ambiente;

Sergio Costa 1.879, che prevede che i progetti di opere e infrastrutture connesse relative all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante nuovi impianti di stoccaggio e rigassificazione o ricollocazione di impianti esistenti siano sottoposti a valutazione di impatto sanitario e modifica la procedura autorizzatoria di tali opere;

Peluffo 1.875, che prevede l'istituzione di un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* incaricato della redazione di un Accordo di programma pluriennale volto ad affrontare le problematiche connesse agli impianti dell'ex Ilva di Taranto;

Amato 1.881, che autorizza una spesa per la creazione del Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia;

Ghirra 1.882, che istituisce un Comitato istruttore paritetico Stato-regione Sardegna ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura di riconoscimento, in sede europea, della condizione di insularità della Sardegna;

Ghirra 1.887, che modifica la disciplina della destinazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni del Codice della strada;

Piccolotti 1.896, che reca proroga l'applicabilità di disposizioni di carattere semplificatorio riferite alla realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche;

Zaratti 1.897, che reca disposizioni relative alle procedure applicabili agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

Merola 1.918, che rinvia l'applicazione per gli enti locali del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

Zaratti 1.929, che reca disposizioni di carattere procedurale in materia di ces-

sione dei crediti commerciali vantati nei confronti degli enti locali;

Zaratti 1.962, che modifica la disciplina dei poteri del commissario straordinario per il contrasto alla peste suina africana;

Barbagallo 1.987, che, intervenendo sulle competenze della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, prevede che essa possa svolgere anche indagini conoscitive avvalendosi anche di esperti, prevedendo anche una copertura finanziaria mediante riduzione della Tabella A allegata al disegno di legge di bilancio, mentre le spese di funzionamento della Commissione parlamentare sono a carico dei bilanci delle Camere;

Lacarra 1.993, che istituisce un fondo volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori da parte dei soggetti iscritti alla Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento;

Ubaldo Pagano 1.994, che disciplina la destinazione delle ammende e delle oblazioni previste per l'abbandono di rifiuti;

Scarpa 1.1002, che reca un'autorizzazione di spesa per il recupero del complesso architettonico di pregio dell'Ex Villaggio Eni di Borca di Cadore (BL).

Comunica altresì che devono essere considerate inammissibili per carenza o inidoneità di compensazione i seguenti emendamenti: Alfonso Colucci 1.7 e 1.9, Piccolotti 1.47, Mari 1.51, Curti 1.80, Mari 1.82, Alfonso Colucci 1.93, Bonelli 1.107, Quartini 1.108, Auriemma 1.717, Pavanelli 1.120, De Maria 1.167, Borrelli 1.168, Simiani 1.173, Bonelli 1.174, Scotto 1.200, Carotenuto 1.218, Castiglione 1.237, gli identici Ubaldo Pagano 1.244 e Scotto 1.245, Mari 1.251, Scotto 1.260, Castiglione 1.249, Mari 1.261,

Scotto 1.278, Ascari 1.303, Barzotti 1.305, Bonetti 1.307, Sportiello 1.347, Grimaldi 1.348, Ciani 1.356, Curti 1.363, Marianna Ricciardi 1.376, Quartini 1.369, 1.368, Ricchetti 1.397, Quartini 1.398, Zanella 1.412 e 1.424, Onori 1.434, Donno 1.456, Torto 1.462, Barbagallo 1.466, Scerra 1.478, De Luca 1.452, Mari 1.472, gli identici De Luca 1.473 e Carfagna 1.474, Carmina 1.479, Benzoni 1.487, Zanella 1.499, Benzoni 1.507, Pavanelli 1.529, Zanella 1.552, Ghirra 1.564 e 1.566, Barbagallo 1.579, Manes 1.593 e 1.594, Caso 1.633, Piccolotti 1.682, Borrelli 1.692, Grimaldi 1.723, Alfonso Colucci 1.729, Fratoianni 1.732, Gianassi 1.741, Ferrari 1.1027, Scutellà 1.756, Giuliano 1.766, Curti 1.802, Simiani 1.812, Curti 1.821 e 1.824, Vaccari 1.830, 1.835 e 1.850, Borrelli 1.859, Sergio Costa 1.864 e 1.879, Zaratti 1.891 e 1.892, Ubaldo Pagano 1.903, Roggiani 1.925, De Luca 1.954, Ricchetti 1.959, Enrico Costa 1.1005, Grimaldi 1.1006, Ubaldo Pagano 1.1013 e Dori 1.1025.

Comunica che, per un errore tecnico nella trasmissione da parte dei presentatori, l'emendamento Conte 1.1031 non è pervenuto nel termine previsto per la presentazione delle proposte emendative. Apprezzate le circostanze, propone, ove non vi siano obiezioni, che tale proposta possa considerarsi, in via eccezionale, depositata entro il termine prestabilito.

La Commissione concorda.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé comunicate è fissato alle ore 12 della giornata odierna.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14 della giornata odierna.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vin-

cenzo MANGIALAVORI, *indi del vicepresidente Giovanni Luca Cannata. – Intervengono il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario per l'economia e le finanze Federico Freni.*

La seduta comincia alle 14.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge e della relativa nota di variazioni, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che, come da prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Dopo aver segnalato che l'emendamento Conte 1.1031 deve ritenersi ammissibile, ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana sono state comunicate le valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate e che, con riferimento a tali valutazioni, sono state presentate nove richieste di riesame.

A tale riguardo, fa presente che, a seguito di un ulteriore esame, può considerarsi ammissibile l'emendamento Richetti 1.397, mentre risultano invece confermate le altre valutazioni di inammissibilità comunicate nella seduta antimeridiana.

Ringrazia, quindi, il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, per la disponibilità manifestata ad intervenire all'odierna seduta della Commissione, nonostante il breve preavviso.

Con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, avverte che dopo l'intervento del Ministro sarà possibile svolgere un breve dibattito limitato a un deputato per gruppo, per consentire al Mini-

stro di replicare a eventuali quesiti e osservazioni e poi passare all'esame delle proposte emendative ritenute ammissibili.

Dà, quindi, la parola all'onorevole Grimaldi, che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede, a nome del suo gruppo, di rendere pubblici i lavori della Commissione attraverso l'attivazione della *web-tv*, in deroga a quanto previsto dal Regolamento.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare il Ministro per la disponibilità ad intervenire e a rispondere a eventuali quesiti posti dai deputati, si associa alla richiesta dell'onorevole Grimaldi di assicurare la pubblicità dei lavori della Commissione anche attraverso la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) si associa alla richiesta formulata dai deputati Grimaldi e Ubaldo Pagano.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente che, trattandosi di una seduta in sede referente, in base alla disciplina regolamentare e ai pareri della Giunta per il Regolamento in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni, non è consentita la trasmissione della presente seduta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Registra, tuttavia, che, a fronte delle richieste formulate, la Commissione concorda in modo unanime sull'opportunità di chiedere alla Presidenza della Camera di volere autorizzare, in via del tutto eccezionale, la trasmissione dei lavori sulla *web-tv* per l'intera durata dell'intervento del Ministro Giorgetti, dei successivi interventi dei deputati e della replica del Ministro.

Dà quindi conto che la Presidenza della Camera, preso atto degli orientamenti della Commissione, ha eccezionalmente autorizzato per le vie brevi la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Accogliendo la richiesta del deputato Ubaldo Pagano, avverte che, dopo l'inter-

vento introduttivo del Ministro Giorgetti, ciascun gruppo potrà intervenire per sei minuti per formulare quesiti e osservazioni.

Sospende, quindi, brevemente la seduta per consentire l'attivazione della *web-tv*.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.15.

Il Ministro Giancarlo GIORGETTI, nell'assicurare di essere disponibile, in fase di dibattito, a rispondere ad eventuali richieste di chiarimento anche sui temi della riforma del Meccanismo europeo di stabilità e del Patto di stabilità e crescita, fa presente che nel proprio intervento intende soffermarsi sulle modifiche introdotte al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, che hanno sostanzialmente confermato l'impianto iniziale del provvedimento.

In particolare, fa presente che gli emendamenti approvati, tenuto conto del profilo di spendibilità degli interventi di conto capitale, degli effetti fiscali e contributivi associati alle misure di personale, nonché della contribuzione figurativa legata all'utilizzo del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, determinano nel complesso un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica.

Segnala, inoltre, che il disegno di legge di bilancio 2024-2026, comprensivo degli effetti finanziari degli emendamenti approvati, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 198,9 miliardi di euro nel 2024, a 165,3 miliardi di euro nel 2025 e a 131,6 miliardi di euro nel 2026. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa, invece, risulta pari a circa 250 miliardi di euro nel 2024, a 209 miliardi di euro nel 2025 e a 176,1 miliardi di euro nel 2026.

Con riferimento alle modifiche apportate durante l'*iter* parlamentare con effetti rilevanti sul bilancio dello Stato, ritiene opportuno segnalare, in primo luogo, che, in materia di previdenza, sono stati attenuati gli effetti della disciplina introdotta con il disegno di legge di bilancio riguardante l'adeguamento delle aliquote di ren-

dimento delle gestioni previdenziali degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni dei sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Ricorda, inoltre, che con emendamenti parlamentari si è poi proceduto a prorogare per il 2024 l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali con un'età contributiva almeno pari a 35 anni, con un effetto finanziario complessivo pari a 33,8 milioni di euro nel periodo 2024-2027.

In materia sociale, tra le misure introdotte in sede parlamentare, ricorda, in particolare l'istituzione di un fondo diretto a contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale attraverso modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, la riconversione del patrimonio pubblico e il ricorso ad operazioni di partenariato pubblico-privato, con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro annui nel biennio 2027-2028 e il rifinanziamento delle borse di studio degli studenti universitari per circa 64 milioni nel 2024. Ricorda, altresì, le misure volte a rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, con interventi per un importo finanziario pari complessivamente a 37,5 milioni di euro nel 2024, a 40 milioni di euro nel 2025, a 39,8 milioni di euro nel 2026, a 5,5 milioni di euro nel 2027, a 3,7 milioni di euro nel 2028 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, nonché il rifinanziamento, per 20 milioni di euro annui nel triennio 2024-2026, del fondo per le vittime per l'amianto.

Per quanto concerne le misure in favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ricorda che sono stati assegnati complessivamente ulteriori 95 milioni di euro nel 2024, 98,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 diretti a finanziare gli istituti dei trattamenti accessori, la stipula di polizze assi-

curative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e la progressiva perequazione del regime previdenziale.

Fa presente, poi, che una particolare attenzione è stata dedicata alle imprese e al sostegno degli investimenti pubblici, ricordando che sono state incrementate le dotazioni di bilancio relative ai contratti di sviluppo, in misura pari a 100 milioni di euro annui nel periodo 2025-2030, nonché le risorse assegnate per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto, pari a 100 milioni di euro nel 2027.

Con riferimento al sostegno agli investimenti pubblici, tra gli interventi più rilevanti ricorda che sono stati previsti rifinanziamenti di alcune infrastrutture strategiche, tra le quali cita il terzo valico dei Giovi, la linea alta velocità Milano-Genova, la ferrovia centrale umbra e il potenziamento e lo sviluppo del porto di Civitavecchia. Segnala che si è, inoltre, proceduto al rifinanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS per 535 milioni di euro nel 2027 e 110 milioni di euro nel 2028.

Tra le altre modifiche introdotte ricorda altresì il rifinanziamento del Piano straordinario idrico per la mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche per 300 milioni di euro nel 2027 e 150 milioni di euro nel 2028, il rifinanziamento del Fondo per la realizzazione delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale per 55 milioni di euro nel 2024, 130 milioni di euro nel 2027 e 170 milioni di euro nel 2028, nonché le risorse destinate agli interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria della viabilità stradale, per un importo pari a 50 milioni di euro nel 2027 e a 25 milioni di euro nel 2028.

Conferma, quindi, la disponibilità a rispondere a eventuali quesiti e osservazioni che verranno posti dai deputati.

Leonardo DONNO (M5S) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere, anche in considerazione della disponibilità manifestata dal Ministro Giorgetti, che ciascun

gruppo possa avere a disposizione almeno dieci minuti per intervenire.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, replicando all'onorevole Donno, conferma che il tempo a disposizione di ciascun gruppo è pari a sei minuti.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rilevare che, a suo avviso, il Patto di stabilità e crescita è stato riformato in senso peggiorativo rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, osserva come l'Italia, all'esito del negoziato, non sia riuscita ad ottenere lo scomputo dall'indicatore della spesa primaria netta della spesa legata alla realizzazione degli interventi del PNRR e di quelli connessi alla transizione verde e digitale. Giudica, quindi, l'esito del negoziato del tutto insufficiente soprattutto perché nel braccio preventivo del Patto non sono stati superati i riferimenti ad alcuni indicatori e metodologie che erano stati fortemente criticati in passato.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge di bilancio elaborato dal Governo risulti già obsoleto, essendo stato costruito su ipotesi macroeconomiche ormai superate.

Per altro verso segnala che molte delle misure adottate dal Governo, tra cui il taglio del cuneo fiscale e la riforma delle aliquote IRPEF, sono state finanziate solo per l'anno 2024 e, pertanto, anche alla luce dell'applicazione dei criteri previsti dal riformato Patto di stabilità e crescita, a partire dall'anno 2025 si porranno evidenti problemi di tenuta dei conti pubblici qualora si volessero confermare queste misure che sempre più sono assimilabili alle « clausole di salvaguardia » da rifinanziare ogni anno nelle manovre di bilancio.

Nel ricordare, infine, le parole del Ministro Giorgetti, che aveva manifestato il proprio orientamento favorevole alla ratifica dell'accordo di riforma del MES, segnalando che tale strumento avrebbe permesso di far fronte ad alcuni problemi di natura economica e finanziaria, chiede quali siano i motivi economici e finanziari che, secondo il Ministro, avrebbero reso necessaria la ratifica parlamentare della riforma stessa.

Marco GRIMALDI (AVS), rileva preliminarmente come la legge di bilancio oggi all'esame della Commissione Bilancio, di fatto, non avrà una nuova lettura al Senato, in quanto i tempi per l'esame per il provvedimento stesso risultano talmente compressi da rendere sostanzialmente impossibile introdurre qualsiasi tipo di modifica, conseguentemente mortificando il dibattito che avrà luogo nella seduta odierna.

Ricorda, inoltre, che a fronte delle dichiarazioni del Governo per cui le risorse a disposizione per la manovra di bilancio risultavano esigue, sono stati comunque approvati numerosi emendamenti di carattere localistico per soddisfare le richieste dei parlamentari della maggioranza, quando le medesime risorse avrebbero potute essere più opportunamente utilizzate per interventi di equità sociale, volti a fornire un sostegno economico ai lavoratori. Nell'evidenziare che una delle misure bandiera dell'attuale Esecutivo è stata la riduzione del cuneo fiscale si chiede se, alla luce dei parametri di finanza pubblica che dovranno essere rispettati nell'ambito del nuovo Patto di stabilità e crescita, vi potranno essere nell'anno 2025 spazi finanziari sufficienti a rifinanziare la misura, anche considerando che per rispettare i nuovi vincoli per il *deficit* e il debito pubblico sarà necessario reperire circa 13 miliardi di euro l'anno.

In merito all'Accordo di modifica del MES, ritiene che la sua bocciatura parlamentare costituisca una sorta di ritorsione rispetto all'esito del negoziato relativo al Patto di stabilità e crescita, che, per i vincoli stringenti che prevede, pregiudicherà la realizzazione degli obiettivi in materia di transizione ecologica.

Critica, inoltre, le modalità di conduzione del negoziato da parte del Governo, che ha cercato di creare una logica di pacchetto tra la ratifica dell'Accordo di modifica del MES e la riforma del Patto di stabilità e crescita, senza tuttavia ottenere risultati apprezzabili su nessuno dei due fronti. Osserva, peraltro, che ci si è concentrati per ottenere deroghe relative alla spesa per la difesa comune europea mentre, a suo avviso, si sarebbe dovuto puntare

ad ottenere concessioni con riferimento a quelle spese che incentivano e supportano il mercato del lavoro, in modo da ottenere spazi finanziari per misure di contrasto alla povertà lavorativa e al precariato.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) in primo luogo chiede quale sia l'indirizzo politico del Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'attuazione della disciplina relativa al bilancio tecnico degli enti locali, ritenendo necessario che il Governo fornisca a questo riguardo chiarimenti. Ricorda, infatti, che meritoriamente il Ministero dell'economia e delle finanze aveva fissato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2024-2026 al 31 dicembre 2023, ma recentemente la Conferenza Stato-città e autonomie locali si è espressa favorevolmente in ordine al rinvio al 15 marzo di tale termine. Chiede, quindi, al Ministro Giorgetti di voler chiarire quale sia la posizione del suo Dicastero rispetto a tale rinvio e alla possibilità di circoscriverne la portata attraverso una precisa tipizzazione delle fattispecie.

In merito al Patto di stabilità, rileva come i Ministri Tajani e Crosetto continuano a sostenere che gli investimenti nel settore difesa e le spese per interessi siano stati scorporati dal computo degli aggregati di finanza pubblica rilevanti ai fini dell'attivazione della procedura prevista dal braccio preventivo del Patto, chiedendo tuttavia al Ministro Giorgetti in quale documento risulti tale scorporo, che non risulta individuabile nei testi ufficiali a disposizione. Rileva che i testi ufficiali delle proposte di regolamento prevedono che gli incrementi della spesa per investimenti nella difesa oltre il valore *benchmark* a livello europeo e gli incrementi della spesa per interessi negli anni 2025, 2026 e 2027, e non quindi il loro complessivo ammontare, siano considerati tra i fattori rilevanti da considerare ai fini dell'apertura della procedura per disavanzi eccessivi.

Sempre in merito al Patto di stabilità, ritiene che sia sbagliata la narrazione secondo la quale con il compromesso raggiunto tornerà l'austerità, giacché il nostro Paese, ad eccezione di una brevissima parentesi nel 2012, non ha mai conosciuto

una fase economica improntata all'austerità, ricordando altresì che non sarebbe stato assolutamente realistico ipotizzare un esito del negoziato nel quale a un Paese con un elevato livello di debito pubblico, quale il nostro, fossero riconosciuti ampi margini per effettuare maggiore *deficit*.

Fa presente, piuttosto, che i contenuti del nuovo Patto risultano insoddisfacenti perché recano una serie di regole di difficile applicazione basate ancora su parametri non osservabili quali il PIL potenziale e il saldo di bilancio strutturale, nonostante una delle maggiori critiche mosse al vecchio Patto fosse proprio quella di essere eccessivamente complicato e basato proprio sulle stesse variabili non osservabili.

Da ultimo, con riferimento alla questione della mancata ratifica dell'Accordo di revisione del MES, osserva che su *Il Corriere della Sera* del 23 dicembre scorso il senatore Claudio Borghi ha dichiarato di aver deciso assieme alla Presidente Meloni il « no » al MES e chiede, quindi, al Ministro Giorgetti se non ritenga tale affermazione lesiva del ruolo che egli riveste nell'Esecutivo.

Leonardo DONNO (M5S), ritiene che l'attuale Governo abbia proposto una legge di bilancio che, di fatto, non va incontro alle esigenze del Paese che, invece, avrebbe bisogno di interventi strutturali che stimolino la crescita, a fronte di fenomeni inflattivi che hanno eroso pesantemente il potere d'acquisto delle famiglie. Osserva che il sostanziale immobilismo del Governo ha prodotto un progressivo rallentamento degli investimenti e un drastico ridimensionamento dell'andamento della spesa delle famiglie.

In questo contesto, considera l'approvazione della riforma del Patto di stabilità e il conseguente rifiuto del MES come un totale fallimento dell'Esecutivo, che condannerà l'Italia a tagli e austerità per gli anni a venire, osservando come la scelta di trattare congiuntamente i due *dossier* si sia rivelata fallimentare. Nel registrare un passo indietro del Governo anche con riguardo alla tassazione degli extraprofiti delle banche, rileva come, a fronte di dichiarazioni che continuano a richiamare l'esiguità delle

risorse a disposizione, la legge di bilancio stanzi comunque circa 11 miliardi di euro per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, tra l'altro attingendo alla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di competenza delle regioni Sicilia e Calabria, con ciò realizzando un vero e proprio scippo ai danni delle regioni meridionali. Evidenzia, quindi, che quando si tratta di trovare risorse da destinare ai cittadini la coperta della finanza pubblica è sempre corta, mentre quando si tratta di banche o di altri settori economici le risorse si rinvencono agevolmente.

Stigmatizza, inoltre, il fatto che il Governo abbia basato l'intero impianto del disegno di legge di bilancio su una previsione di crescita per il 2024 pari all'1,2 per cento, mentre recentemente la Banca d'Italia abbia stimato per il medesimo anno una crescita del PIL pari ad appena lo 0,6 per cento, dimezzando di fatto la previsione dell'Esecutivo. Si chiede, quindi, se alla luce di tali previsioni aggiornate il Paese debba prepararsi ad una manovra correttiva in corso d'anno, anche considerando che la revisione al ribasso delle stime di crescita non consentirà di stabilizzare il livello del debito pubblico che è quindi destinato inesorabilmente a crescere.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO – +EUROPA), nel ricordare preliminarmente che il Ministro Giorgetti vanta la maggiore anzianità parlamentare rispetto a tutti i presenti all'odierna seduta della Commissione, ritiene che sia un fatto inedito la circostanza per cui la Camera dei deputati sia chiamata a pronunciarsi in seconda lettura sul disegno di legge di bilancio nel periodo compreso tra Natale e Capodanno. Segnala al riguardo che, nonostante la consistenza numerica della maggioranza, solo la disponibilità delle opposizioni consentirà al Governo Meloni di approvare la manovra entro la chiusura dell'esercizio finanziario, evitando al Paese la tragedia di ricorrere all'esercizio provvisorio. Da questo punto di vista, ritiene che l'*iter* di approvazione della legge di bilancio dimostri l'assoluta incapacità dell'attuale maggioranza e un atteggiamento di poco rispetto nei confronti del Parlamento.

Venendo al merito, non rileva nella strategia dell'Esecutivo l'obiettivo di adottare riforme strutturali e solide misure per la crescita, segnalando che anche la legge sulla concorrenza recentemente approvata in via definitiva risulta assolutamente deludente, come rilevato anche dal *Wall Street Journal*. Osservando come la strategia economica dell'Esecutivo determinerà effetti disastrosi per il sistema economico, ritiene che anche la misura bandiera del Governo, ovvero il taglio del cuneo fiscale, prevedendo una soglia di reddito per la sua applicazione pari a 35.000 euro, non sarà comunque in grado di risolvere il problema fondamentale del mercato del lavoro, che è quello della produttività. Osserva, inoltre, che la misura determinerà sostanzialmente un distacco dal principio alla base del sistema previdenziale contributivo, giacché parte degli oneri dei futuri trattamenti previdenziali sono posti a carico della fiscalità generale.

Rileva, inoltre, che tale misura, come molte altre promosse dall'Esecutivo, produrrà i suoi effetti limitatamente all'anno 2024, determinando conseguentemente il problema del reperimento delle necessarie risorse negli anni successivi, chiedendosi se in vista degli obiettivi per il 2025 si renderà necessaria una manovra correttiva.

Circa il ruolo giocato dall'Italia nel negoziato europeo sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, ritiene che la strategia del Governo sia stata fallimentare su tutti i fronti, giacché, da un lato, non è riuscita l'operazione di sostenere il candidato italiano alla presidenza della Banca europea degli investimenti e, dall'altro, la mancata ratifica del MES ha sicuramente indebolito la posizione negoziale dell'Italia rispetto alla riforma del Patto di stabilità.

Maurizio LUPI (NM-MAIE), nel rilevare che in un'intervista rilasciata al quotidiano *La Repubblica* anche l'ex Ministro Padoan ha espresso il proprio giudizio positivo nei confronti dell'esito del negoziato sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, che è considerata migliorativa rispetto al testo vigente, osserva che gli accordi in sedi internazionali si fondano sul compromesso ed è fisiologico che, nell'ambito del nego-

ziato, le proposte iniziali subiscano modifiche per tenere conto delle posizioni dei diversi Stati. Ad ogni modo, condivide il giudizio positivo circa l'accordo raggiunto, in quanto, a suo avviso, il nuovo Patto è orientato più alla crescita che all'austerità e permetterà un più realistico percorso di consolidamento della finanza pubblica. Nell'osservare come sia necessario evitare strumentalizzazioni su questo tema, reputa positive le scelte compiute dal Governo nell'ambito della manovra di bilancio, che hanno concentrato le risorse su elementi chiave per la crescita del Paese, come i salari dei lavoratori e la produttività delle imprese. Domanda, infine, al Ministro in quali modi e con quali strumenti la sfida della crescita potrà essere affrontata nei prossimi anni, seguendo una traiettoria virtuosa.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PERRE) sottolinea preliminarmente come anche l'esame di questo disegno di legge di bilancio, unitamente alla compressione dell'esame parlamentare dei decreti-legge, con il costante ricorso alla questione di fiducia, mortifichi il Parlamento, e in particolare la Camera dei deputati, alla quale non è consentito apportare modifiche al testo trasmesso ed è precluso anche un esame in tempi congrui.

Sul piano del merito, esprime una valutazione fortemente negativa rispetto alla manovra di bilancio, che giudica priva di interventi strutturali per la crescita e rivolta esclusivamente alle prossime scadenze elettorali, nonostante il grave problema rappresentato dalla costante crescita del debito pubblico e della conseguente spesa per interessi.

Rivolgendosi al Ministro, in primo luogo chiede se, considerata l'insufficienza delle risorse per la sanità pubblica e il fatto che comunque si tratta di spese finanziate attraverso il ricorso al *deficit*, non sarebbe stato meglio accedere al cosiddetto MES sanitario, che avrebbe almeno garantito il pagamento di un tasso di interesse ben inferiore rispetto a quello ordinariamente pagato sui titoli di Stato. In ogni caso, ritiene che sarebbe stato opportuno concentrare le risorse sul settore sanitario,

invece di disperderle in mille rivoli, a partire dal potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro Lollobrigida.

In secondo luogo, ricordando le affermazioni del Ministro, che si era espresso a favore della ratifica del MES, chiede per quale ragione si sia piegato a logiche propagandistiche che non fanno il bene dell'Italia. Infine, domanda se, l'assemblea dei partiti sovranisti europei, tenutasi a Firenze lo scorso 3 dicembre e organizzata dal *leader* della Lega Salvini, abbia indebolito la posizione negoziale dell'Italia in sede di trattativa per il nuovo Patto di stabilità.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, contesta le critiche che le opposizioni hanno mosso alla manovra di bilancio, evidenziando, al contrario, le valutazioni unanimemente positive che sono state espresse dalla Conferenza delle regioni, dall'ANCI e dal mondo delle imprese. Sottolinea, in particolare, come il disegno di legge di bilancio rechi misure di assoluto rilievo, come la conferma del taglio del cuneo fiscale, l'aumento della soglia di esenzione dei *fringe benefit*, evidenziando come ulteriori modifiche migliorative siano state apportate nel corso dell'esame in Senato, a partire dalle risorse stanziare per le forze dell'ordine e la sanità. Esprime dunque l'apprezzamento del gruppo di Forza Italia per l'operato del Ministro dell'economia e delle finanze, nonostante la particolare congiuntura economica caratterizzata da due guerre e da un elevato tasso d'inflazione, ricordando i dati positivi della borsa italiana, seconda nel 2023 solo a quella di Tokyo, lo *spread* in calo, i positivi dati sul collocamento dei titoli di Stato sui mercati anche dopo il voto del Parlamento sul MES. In conclusione, evidenzia la prospettiva di legislatura dell'azione del Governo e stigmatizza il comportamento strumentale delle opposizioni rispetto all'azione di un Esecutivo che si è trovato ad operare in un contesto economico e internazionale molto complesso.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea come il disegno di legge di bilancio sia

arrivato tardi alla Camera dei deputati a causa dall'incapacità della maggioranza, numericamente solida, di assicurare un corretto *iter* parlamentare del disegno di legge. Ricorda che il nuovo Patto di stabilità e crescita obbligherà a correzioni da 12 miliardi di euro l'anno e che nel 2025 sarà necessario reperire risorse per ulteriori 15 miliardi di euro solo per confermare il taglio del cuneo fiscale e la riduzione delle aliquote IRPEF, evidenziando, altresì, che le previsioni programmatiche della NADEF siano basate su un'ipotesi di dismissione di partecipazioni pubbliche per circa 20 miliardi di euro, rispetto alle quali ancora non sono individuati gli *asset* strategici del Paese da dismettere.

A fronte di tale situazione, tuttavia, si riscontra, a suo avviso, un'autentica ipertrofia di dichiarazioni da parte di esponenti del Governo e della maggioranza, che tendono poi ad essere immediatamente smentite dai fatti.

Evidenzia in proposito che, come appreso da mezzi stampa, il Consiglio dei ministri di domani dovrebbe adottare misure per garantire la continuità dell'impianto siderurgico ex ILVA e probabilmente dovrà anche intervenire sui *bonus* edilizi, nonostante quanto dichiarato finora dal Ministro Giorgetti.

Considerato che a fronte di una stima di crescita per l'anno 2024 che il Governo individua nell'1,2 per cento del prodotto interno lordo, tutti gli analisti più accreditati stimano la crescita effettiva tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento, esprime la propria preoccupazione per la tenuta dei conti pubblici e chiede, quindi, se non sarebbe stato più opportuno concentrare tutte le risorse che il Governo ha lasciato a disposizione dei parlamentari sulle misure volte al contrasto alla violenza di genere, come hanno fatto le forze di opposizione, invece che promuovere interventi localistici, che ricordano la tristemente nota « legge mancia ».

Ylenja LUCASELLI (FDI) ringraziando il Ministro Giorgetti per la sua presenza in Commissione, a suo avviso non scontata, stigmatizza alcune affermazioni delle opposizioni, secondo le quali con il voto sul-

l'Accordo di modifica del MES il Parlamento avrebbe sconfessato il Ministro.

Ribadisce al riguardo la piena fiducia dei parlamentari di maggioranza nei confronti del Ministro e ricorda alle opposizioni, che sovente sottolineano la necessità di valorizzare la sovranità del Parlamento, che la decisione di respingere la ratifica dell'Accordo di modifica del MES è frutto di una dinamica esclusivamente parlamentare. Per quanto riguarda il nuovo Patto di stabilità e crescita, ricorda che uno dei principali elementi che la Commissione aveva richiamato nei propri documenti riferiti alle proposte di modifica riguardava la necessità di porre attenzione al finanziamento degli investimenti strategici, chiedendo quindi al Ministro come si possa porre nuovamente nel negoziato europeo il tema della promozione delle spese per tali investimenti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) preliminarmente sottolinea come, nella sua lunga esperienza di parlamentare, sia la prima volta che il Ministro dell'economia e delle finanze interviene spontaneamente in Commissione per rispondere alle domande dei parlamentari, ricordando infatti che l'intervento svolto nel 2018 dal Ministro Tria non fosse paragonabile all'odierna iniziativa dal Ministro Giorgetti, perché allora la presenza del Ministro si era resa necessaria in quanto erano cambiati i saldi del disegno di legge di bilancio.

Esprime, quindi, la propria soddisfazione per l'operato del Ministro, evidenziando alcuni risultati positivi dell'economia italiana, dall'andamento delle aste di titoli di Stato, allo *spread*, ai dati del PIL. Sottolinea, inoltre, la necessità di concentrarsi sul tema della crescita degli indici di natalità, apprezzando in particolare le misure previste dal Governo su questo tema.

Chiede, infine, al Ministro se sia in possesso di dati aggiornati sull'incidenza del *superbonus* sui conti pubblici.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), nell'esprimere soddisfazione per il finanziamento nel disegno di legge di bilancio della ZES unica, auspica che si tratti di risorse desti-

nate ad aumentare nel futuro, in ragione dell'attrattività della nuova zona economica speciale.

Chiede, quindi, al Ministro di considerare i positivi risultati della misura « Resto al Sud », valutando l'opportunità di estenderne l'applicazione.

Il Ministro Giancarlo GIORGETTI, rispondendo ai quesiti e alle osservazioni dei deputati, per quanto riguarda la manovra di bilancio, ribadisce che il disegno di legge all'esame della Camera ha sostanzialmente mantenuto il proprio impianto originario e che nel proprio intervento introduttivo si è soffermato esclusivamente sulle modifiche più rilevanti. A tale riguardo, sottolinea in primo luogo che il finanziamento del Ponte sullo Stretto era già previsto dal testo originario e che l'unica modifica intervenuta riguarda il meccanismo di copertura finanziaria, reputando anzi opportuno che le regioni che maggiormente beneficerebbero dell'infrastruttura siano chiamate a sostenere parte dei relativi oneri. Rivendica lo sforzo del Governo per aumentare il reddito disponibile delle famiglie e dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, attraverso il taglio del cuneo fiscale, non concentrando le risorse, come avvenuto in passato, sull'erogazione di *bonus* indifferenziati.

Sottolinea come la crescita del Paese dipenda anche dalla capacità di spendere le risorse che del PNRR, e in particolare quelle del capitolo *RepowerEU*, evidenziando come tali risorse rientrino a pieno titolo nella cornice programmatica della legge di bilancio. Quanto alla possibilità che gli sforzi del Governo e dell'Europa producano una crescita del PIL pari alle aspettative, prende atto che tutte le stime di crescita del PIL a livello europeo per il prossimo anno dovranno essere riviste alla luce del mutato scenario internazionale caratterizzato dal conflitto in Medio Oriente, ribadendo come sia ancora persistente l'impatto degli alti tassi di inflazione e della recessione della Germania.

Per quanto riguarda il nuovo Patto di stabilità e crescita, ritiene che, per poter esprimere una valutazione, sia necessario anzitutto valutare quali conseguenze sareb-

bero derivate dalla sua mancata sottoscrizione. In merito sottolinea che, se non fosse stato siglato il nuovo Patto, si sarebbero continuate ad applicare le regole vigenti, attualmente sospese, con conseguenze assolutamente disastrose per l'economia italiana. Reputa, pertanto, fisiologico che nel percorso di raggiungimento di un compromesso siano state fatte numerose modifiche e integrazioni, che purtroppo hanno contribuito a rendere più complesso il sistema di *governance* economica rispetto alla proposta iniziale. Nonostante tale esito, ritiene comunque che il nuovo Patto costituisca un deciso passo avanti rispetto alla disciplina precedente. Dichiarò infatti di convenire con l'onorevole Guerra, che giudica il nuovo Patto peggiore rispetto alla proposta iniziale della Commissione, ma spiega questo esito con la necessità di raggiungere un consenso intorno alle nuove regole, considerando che nell'ambito della trattativa ogni Paese membro aveva la possibilità di porre il proprio veto. Ritiene, dunque, che il nuovo Patto di stabilità rappresenti un compromesso, che potrà essere valutato appieno solo tra qualche anno, quando si potrà dire se si è trattato di un compromesso al rialzo o al ribasso. In ogni caso, giudica positivamente il fatto che la Commissione possa individuare traiettorie personalizzate per il percorso di rientro dal debito di ciascuno Stato. Allo stesso tempo, fa presente che il sistema di regole introdotto è basato sulla *debt sustainability analysis*, le cui variabili sottostanti sono in continua evoluzione, e potrebbero, pertanto, paradossalmente produrre effetti prociclici. Sottolinea di aver posto la questione al tavolo delle trattative, chiedendo che almeno venissero considerate adeguatamente le spese di investimento considerate strategiche per l'Europa, ritenendo che le regole fiscali e di bilancio costituiscano un mezzo per realizzare obiettivi politici di maggiore respiro, quali la transizione energetica, la transizione digitale e le politiche di sicurezza e difesa.

Nel rimarcare quindi come la maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea abbia manifestato una posizione contraria all'introduzione nel nuovo Patto di

stabilità e crescita della cosiddetta *golden rule* per le spese relative a talune determinate tipologie di investimento, rivendica il grande successo negoziale dell'Italia, che ha ottenuto lo scorporo delle spese per il PNRR.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) contesta il fatto che con l'accordo concluso sulle nuove regole della *governance* economica europea le spese sostenute nell'ambito del PNRR siano effettivamente scorporate, come ora dichiarato dal Ministro Giorgetti.

Giancarlo GIORGETTI, replicando alle perplessità espresse dall'onorevole Marattin, precisa che lo scorporo delle predette spese di investimento legate al PNRR avviene in sostanza sulla base della specifica previsione della possibilità di estendere da quattro a sette anni l'arco temporale entro il quale deve essere attuato il piano strutturale nazionale di bilancio di medio periodo richiesto a ciascuno Stato membro, fermo restando che tale possibilità potrà essere riconosciuta esclusivamente in favore di quei Paesi che rispettino integralmente le scadenze stabilite per la realizzazione delle riforme e degli investimenti dal PNRR stesso. Tiene a sottolineare la veridicità di tale puntualizzazione proprio nel nome di quello spirito di obiettività che ritiene abbia sempre animato le posizioni da lui personalmente espresse non solo nelle diverse sedi europee o in occasione di comunicazioni alla stampa, ma soprattutto di fronte al Parlamento italiano, verso il quale nutre il massimo rispetto.

Fa inoltre presente che, sebbene il cosiddetto braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita non abbia subito sostanziali modifiche, soprattutto a causa del veto opposto dalla Germania, la previsione di una sorta di *swap* rispetto all'andamento dei tassi di interesse rappresenti un ulteriore elemento di successo della trattativa. Osserva, infatti, che, sebbene i tassi di interesse il prossimo saranno auspicabilmente più bassi, i maggiori tassi applicati alle emissioni di titoli del debito pubblico emessi nel corso di quest'anno e, forse, nei primi mesi del prossimo continueranno a

gravare sul bilancio dello Stato, per effetto di una specie di onda lunga, anche nei successivi quattro o cinque anni.

Chiarisce, altresì, che le regole della nuova *governance* economica europea troveranno attuazione solo a partire dall'anno 2025, mentre per l'anno 2024 si applicherà una sorta di sistema misto, fondato sulle precedenti regole del Patto di stabilità e crescita, come interpretate alla luce di apposite linee guida adottate dalla Commissione europea, fermo restando che la disciplina dei futuri piani strutturali nazionali di medio periodo dovrà comunque attendere la conclusione del trilogio tra le diverse Istituzioni europee. Osserva, infatti, che il Parlamento europeo potrebbe anche non accogliere la proposta avanzata dal Consiglio.

In tale quadro, rileva comunque che le previsioni di finanza pubblica contenute nell'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 risultano coerenti rispetto allo scenario prefigurato dalle modifiche apportate al Patto di stabilità e crescita, motivo per cui conferma che per il nostro Paese non vi sarà alcun bisogno di manovre aggiuntive.

Evidenzia, inoltre, che la disciplina relativa alla nuova *governance* economica europea presenta significativi elementi di flessibilità in caso di eccezionali situazioni di crisi economica, sotto la forma tanto di una clausola di salvaguardia di carattere generale, quanto di specifiche clausole di salvaguardia nazionali.

Per quanto concerne, dunque, le modifiche nel complesso proposte al Patto di stabilità e crescita, ritiene di aver fornito una ricostruzione aderente al vero, rivendicando la scelta di aver voluto rendere tali informazioni direttamente al Parlamento italiano e non, nell'immediatezza delle decisioni assunte in sede europea, alla stampa o ai giornali, a differenza di quanto fatto da altri esponenti di importanti Stati membri.

Ritiene di aver agito con pieno senso di responsabilità, assumendosi personalmente l'onere delle scelte portate avanti assieme al Presidente del Consiglio dei ministri, avendo considerato preferibile accettare comunque l'accordo proposto in sede euro-

pea piuttosto che porre un veto, che sarebbe equivalso a un ritorno alle vecchie regole del Patto di stabilità e crescita, certamente peggiori rispetto a quelle di cui ora si discute.

Aggiunge che la discussione ora in atto appare tuttavia viziata, a suo giudizio, da una sorta di allucinazione psichedelica che ha caratterizzato gli ultimi quattro anni, nel corso dei quali si è assistito ad un sistematico ricorso agli scostamenti di bilancio e a un costante aumento del debito pubblico. In tale contesto, reputa necessario non tanto un ritorno a politiche di austerità, quanto un atteggiamento improntato, come prima detto, a disciplina e responsabilità, anche difendendo scelte che possono apparire impopolari.

Nonostante in base alle nuove regole l'obiettivo di indebitamento richiesto al nostro Paese sia sensibilmente migliorato, rileva tuttavia che l'elevato livello del debito pubblico italiano, che si colloca attorno al 145 per cento del PIL, ha condannato l'Italia a partire da posizioni negoziali indubbiamente svantaggiose, motivo per cui ancor più si richiede a chi ora ha responsabilità di governo un atteggiamento al tempo prudente e coraggioso.

A suo avviso occorre uscire dall'assuefazione al debito e all'indebitamento, riconsiderando misure non più sostenibili per la finanza pubblica.

A tale riguardo, osserva che il cosiddetto *superbonus*, ha previsto un incentivo fiscale del 110 per cento in favore indiscriminatamente di tutti i contribuenti italiani, a prescindere dalla loro effettiva condizione economica. In proposito, evidenzia che i dati degli ultimi mesi relativi al fabbisogno di spesa associato a tale misura risultano anche peggiori di quelli registrati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, evidenziando come la citata norma abbia prodotto una sorta di effetto radioattivo, non più gestibile. In questo senso, le proposte che formulerà nell'ambito della prossima riunione del Consiglio dei ministri in materia di *superbonus* si muoveranno nell'ambito dei limiti consentiti dall'attuale situazione. Ritiene peraltro che il passaggio a una agevolazione

che prevede una soglia di recupero delle spese sostenute al 70 per cento, si collocerebbe comunque ad un livello ben superiore rispetto a quello presente negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Ribadisce quindi la necessità di fuoriuscire da quella sorta di allucinazione psichedelica, cui ha fatto prima riferimento, secondo cui tutto sarebbe possibile, a prescindere dai riflessi finanziari che ne derivano, tanto più considerato che, mentre nel recente passato si poteva anche fare ricorso ad un maggiore indebitamento, poiché i tassi di interesse erano prossimi allo zero, adesso, in presenza di tassi di interesse ben più elevati, il costo del maggiore indebitamento che i nostri concittadini sarebbero chiamati in futuro a ripagare sarebbe assai pesante, in termini sia di reddito disponibile sia di risorse pubbliche da destinare alla spesa sanitaria o pensionistica. In linea con tali considerazioni, osserva, pertanto, che il nuovo Patto di stabilità e crescita imporrà certamente maggiore disciplina e l'assunzione di scelte responsabili verso le future generazioni di un Paese, come l'Italia, peraltro sempre più caratterizzato da allarmanti indici di natalità.

Per quanto attiene, invece, alla questione della mancata ratifica da parte del Parlamento italiano dell'Accordo recante alcune modifiche al Meccanismo europeo di stabilità, ritiene che occorra chiarire alcuni aspetti fondamentali.

In primo luogo, precisa di non aver mai personalmente dichiarato né in Parlamento né in alcuna altra sede, anche europea, che l'Italia avrebbe ratificato il predetto Accordo internazionale, essendosi viceversa limitato a ricordare in sede europea, a tal fine richiesto, che le Camere italiane avevano di volta in volta rinviato la discussione della proposta di legge di ratifica presentata dalle opposizioni.

A fronte di tali ripetuti rinvii, rammenta quindi di aver segnalato l'opportunità che entro il 31 dicembre 2023, data di cessazione dei *backstop* bilaterali, il Parlamento italiano si esprimesse sulla citata proposta di legge, più volte sollecitata dall'opposizione, e che lo stesso Parlamento, in totale

sovranità, ha quindi deliberato nel senso della mancata ratifica dell'Accordo medesimo, secondo un esito peraltro da lui preannunciato nelle stesse sedi europee.

Osserva dunque come l'esito del voto parlamentare di reiezione fosse a suo giudizio del tutto preventivabile, tenuto conto delle posizioni di contrarietà al riguardo costantemente professate da buona parte delle forze politiche che compongono l'attuale maggioranza nonché da una parte dello schieramento di opposizione, tra cui il MoVimento 5 Stelle.

Dubita, viceversa, che il voto contrario del Parlamento italiano possa essere dipeso da una presunta telefonata intercorsa tra il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il senatore Claudio Borghi.

Nel negare la veridicità della narrazione da alcune parti evocata della mancata ratifica dell'accordo di modifica del MES quale atto di ritorsione rispetto all'accordo intervenuto sul nuovo Patto di stabilità e crescita, ricorda come invece l'Italia abbia sempre sostenuto un percorso di modifica dei Trattati europei che fosse ispirato a una logica d'insieme, per così dire «a pacchetto», che tenesse conto anche della necessità di compiere progressi significativi sul fronte dell'unione bancaria, di un'efficace assicurazione sui depositi e del libero mercato dei capitali, che tuttavia non si sono mai sin qui registrati. Nel rilevare che il MES è sorto originariamente in un contesto di grave emergenza economico-finanziaria, rileva tuttavia che tale strumento a carattere internazionale non è la causa né tantomeno può essere la soluzione dell'elevato debito pubblico italiano, che, a suo avviso, rappresenta ancora il problema centrale per il nostro Paese, fermo restando che sarebbe stato forse anche comodo, per chi come lui riveste le funzioni di Ministro dell'economia e delle finanze di un importante Stato membro, disporre anche di tale strumento.

Nel ribadire la necessità di tenere sotto controllo il nostro debito pubblico, al fine di assicurare la stessa sopravvivenza finanziaria del Paese, ritiene che l'obiettivo primario dovrebbe essere quello di ridurre le

rendite di posizione e promuovere la produttività del lavoro e delle imprese.

Sottolinea in ogni caso la solidità del sistema bancario italiano, grazie ai ripetuti interventi di ricapitalizzazione e all'indice di patrimonializzazione degli istituti che ne fanno parte, non ravvisando pertanto conseguenze negative sul medesimo sistema derivanti dalla mancata ratifica delle modifiche al MES, il cui esito – lo rileva nuovamente – è del tutto conseguente alle posizioni precedentemente manifestate sull'argomento da una parte prevalente dei partiti politici.

Avviandosi alla conclusione, rivendica lo spirito di responsabilità con il quale ha cercato di fornire a questa Commissione una ricostruzione delle vicende relative, da un lato, alla riforma del Patto di stabilità e crescita, dall'altro, alla mancata ratifica delle modifiche al MES, confermando altresì l'intenzione del Governo, peraltro costantemente espressa anche nelle competenti sedi europee, di proseguire lungo un percorso di prudenza e di sostenibilità delle finanze pubbliche, forte del sostegno di una maggioranza parlamentare che non è sinora mai venuto meno. Ringrazia quindi tutti i presenti per l'attenzione rivolta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel ringraziare il Ministro Giorgetti per il contributo fornito alla discussione odierna, dispone la disattivazione della trasmissione dei lavori sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sospende brevemente la seduta prima di passare all'esame delle proposte emendative ammissibili riferite al disegno di legge di bilancio.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 15.55.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel ribadire che, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 21 dicembre, alle ore 19 verrà comunque posto in votazione il conferimento del mandato ai relatori, invita questi ultimi ad esprimere il parere

sulle proposte emendative ammissibili riferite al provvedimento in esame.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori Ottaviani e Pella, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere dei relatori.

Marco GRIMALDI (AVS), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Barzotti 1.2, interviene sostenendo che è necessario ripristinare il reddito di cittadinanza come forma di sostegno economico nei confronti dei soggetti più deboli, che sono stati privati dal Governo di un importante strumento di sostentamento, a suo avviso, soltanto allo scopo di fare cassa. Giudica una scelta cinica aver soppresso la misura senza prevedere uno strumento alternativo e critica aspramente il fatto di aver isolato gli occupabili come categoria a sé, distinta dalle altre. Aggiunge che il reddito di cittadinanza, insieme al salario minimo legale, rappresentano un tentativo di introdurre misure con finalità di redistribuzione dei redditi. Sottolinea che la proposta emendativa in esame tende a rimediare alla ricattabilità del lavoro povero e alla erogazione non omogenea degli ammortizzatori sociali.

Ida CARMINA (M5S), nel ricordare che il reddito di cittadinanza è una misura di attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, rileva come, al contrario, il nuovo assegno di inclusione costituisca una forma di beneficenza che non risulta adeguata ad aiutare coloro che sono in difficoltà a causa dell'incremento del costo della vita e dei tassi di interesse.

Ritiene che coloro che hanno criticato il reddito di cittadinanza adducendo il fatto che tale misura avrebbe consentito la realizzazione di numerose truffe evidentemente non conoscono le aree periferiche del Paese nelle quali la disoccupazione è un male ampiamente diffuso e dove il reddito

di cittadinanza ha finora rappresentato l'unica forma di sostentamento economico per molte famiglie.

Sostiene che l'Italia, che è uno dei Paesi più ricchi in Europa, ha l'obbligo di garantire il sostegno a coloro che sono in difficoltà e sono ormai costretti a rinunciare alle cure sanitarie e ai medicinali. Nell'affermare che, a suo avviso, non solo la misura non doveva essere soppressa dal Governo ma semmai resa strutturale, evidenzia che le risorse cui il Governo ha rinunciato sospendendo l'ultima rata di contributo sugli extraprofiti per le imprese produttrici di energia, ben avrebbero potuto essere utilizzate per finanziare il reddito di cittadinanza, evitando di incorrere in una grave emergenza sociale.

Claudio MANCINI (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista sull'emendamento Barzotti 1.2, sottolinea che l'esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio da parte della Camera, assume un valore politico del tutto peculiare. Sottolinea, infatti, che con la sua presenza il Ministro Giorgetti ha inaugurato il dibattito sulle conseguenze delle modifiche al Patto di stabilità e crescita approvate dal Consiglio europeo e sulle scelte politiche che dovranno essere operate per ridurre il debito secondo le nuove regole. In proposito, osserva che il reddito di cittadinanza non rappresenta una rendita parassitaria da tagliare con l'obiettivo di reperire risorse, ma l'attuazione di una politica di cittadinanza sociale ed economica che mira a creare nuove opportunità di lavoro.

Riguardo all'andamento del rapporto tra debito e PIL negli ultimi anni, critica la metafora usata dal Ministro Giorgetti di un'allucinazione collettiva e rammenta che la grave crisi connessa all'epidemia da COVID-19 ha reso necessaria l'adozione di fondamentali misure di politica economica senza le quali numerose famiglie si sarebbero trovate prive dei più elementari mezzi di sostentamento. Aggiunge che, in quella situazione, fu proprio l'onorevole Garavaglia a chiedere uno scostamento dagli obiettivi programmatici di bilancio di 100 mi-

liardi, a fronte della cifra ben più modesta inizialmente indicata dal Governo. Osserva, peraltro, che con le risorse derivanti dal maggiore indebitamento furono finanziati i ristori alle aziende che erano rimaste chiuse e la cassa integrazione guadagni per i lavoratori, anche in settori in cui ordinariamente non è prevista, come il turismo. Evidenzia che, in quello stesso periodo, altri Paesi si orientarono verso scelte politiche differenti, lasciando che le conseguenze socio-economiche della pandemia fossero regolate applicando la legge del più forte.

In conclusione, giudica un grave errore la ricostruzione fatta dal Ministro Giorgetti dei provvedimenti adottati nel periodo dell'emergenza pandemica, poiché tale analisi non considera le gravissime conseguenze socio-economiche che si sarebbero potute verificare in assenza di tali misure.

Chiara APPENDINO (M5S), nell'evidenziare il cambiamento di posizione del Ministro Giorgetti sul reddito di cittadinanza, ritiene che non debba esserci timore nell'adottare misure assistenziali nei periodi di crisi economica. Fa presente che la scelta di sopprimere il reddito di cittadinanza e di sostituirlo con l'assegno di inclusione e il supporto alla formazione esclude di fatto circa 400.000 nuclei familiari dalla percezione del reddito, lasciando una famiglia su tre senza protezione sociale.

Nel far notare che il Governo con questa scelta ha scaricato l'impegno di far fronte al disagio sociale sui sindaci e sulle amministrazioni comunali, fa presente che tutte le associazioni impegnate nell'assistenza avvertono che il prossimo anno si registrerà un aumento di circa un milione delle persone in stato di povertà, determinando dunque costi aggiuntivi per lo Stato.

Rigettando l'idea che la misura del reddito di cittadinanza dia luogo al compimento di truffe che, invece, sono state riscontrate in misura molto esigua, sostiene che tale narrazione offende coloro che si trovano incolpevolmente in situazione di bisogno.

Critica, inoltre, l'accanimento contro la categoria dei cosiddetti occupabili, ai quali il reddito è stato concesso per soli sette

mesi, e precisa che non si è registrata alcuna correlazione tra il ricorso al lavoro stagionale e la fruizione del reddito di cittadinanza.

Ricordando ancora una volta che la misura del reddito di cittadinanza è stata introdotta anche grazie all'appoggio della Lega, che al tempo dell'adozione della misura era al Governo insieme al MoVimento 5 Stelle, invita l'attuale Esecutivo a non cancellare questo istituto, eventualmente individuando una nuova denominazione e conformazione della misura, paventando il rischio che molti cittadini siano privati di una fonte insostituibile di sostentamento.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Barzotti 1.2, evidenzia in primo luogo che, anche in questo caso, come in molte altre circostanze precedenti, la Commissione non ha alcuna possibilità di incidere sul testo del provvedimento, che dovrà essere approvato necessariamente nel testo trasmesso dal Senato.

Nell'affermare di essere un convinto sostenitore del reddito di cittadinanza, che, al momento della sua introduzione, ha sostituito il reddito di inclusione, confessa che, un anno fa, nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2023, quando il reddito è stato soppresso con l'introduzione dell'assegno di inclusione, si sarebbe aspettato una battaglia più forte da parte del MoVimento 5 Stelle in difesa della misura.

Ritenendo che il reddito di cittadinanza sia una misura degna di un Paese civile, ricorda che nel Sud del Paese per alcune persone tale sostegno economico ha rappresentato l'unico strumento di sopravvivenza.

Critica, pertanto, la descrizione fatta dal Ministro Giorgetti del periodo pandemico come tempo di offuscamento, ricordando che le decisioni prese erano assolutamente motivate dalla necessità di agire a sostegno delle famiglie in stato di bisogno. Conclude chiedendo un ripensamento al Governo sulla soppressione del reddito di cittadinanza.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), riguardo al reddito di cittadinanza, osserva che tale

misura è stata abolita esclusivamente con l'intento di fare cassa e di reperire risorse in tempi brevi.

In proposito evidenzia che la spesa di circa un miliardo di euro necessaria per estendere l'applicazione della *flat tax* ai redditi da 65.000 a 80.000 euro ha favorito una platea di 14.000 persone, mentre le persone a cui viene negato il reddito di cittadinanza sono circa 900.000. Sottolinea pertanto la precisa scelta politica fatta dal Governo di impiegare in modo diverso le risorse, sopprimendo un istituto presente in molti altri Paesi, allo scopo di adottare un beneficio economico soltanto a vantaggio di alcuni, penalizzando quindi le fasce più deboli.

Nonostante ritenga che la misura del reddito di cittadinanza non soddisfi appieno gli obiettivi del sostegno all'inclusione attiva e delle politiche attive del lavoro, invita comunque la maggioranza e il Governo a prendere in seria considerazione il destino di quei soggetti che dal prossimo 1° gennaio saranno costretti a rivolgersi ai servizi sociali delle amministrazioni comunali perché privati dello strumento che assicurava loro una situazione dignitosa.

Richiama, infine, ad un utilizzo etico delle risorse finanziarie, evitando una redistribuzione della ricchezza dalle fasce più bisognose a quelle più abbienti, che reputa immorale e irrazionale.

Leonardo DONNO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.2, si dichiara indignato dalle affermazioni del Ministro Giorgetti in merito alla ricostruzione per cui gli anni della pandemia siano stati una sorta di allucinazione collettiva. Evidenzia criticamente come tale paragone ricalchi quello formulato dal Presidente del Consiglio Meloni, che definì il reddito di cittadinanza come metadone di Stato. Ritiene che tali parole siano evidente indice dell'atteggiamento del Governo nei confronti delle persone in difficoltà.

Evidenzia, inoltre, che il Governo, cancellando il reddito di cittadinanza, ha tagliato 1,7 miliardi di euro destinati alla fascia di popolazione più disagiata, in ragione di una percentuale irrisoria di truffe,

che caratterizza qualsiasi provvedimento normativo. Rammentando l'enorme numero di percettori di reddito di cittadinanza che sono stati privati di tale forma di sostentamento, evidenzia come, al contrario, il Governo abbia adottato provvedimenti per tutelare il sistema bancario. A tal proposito, ricorda come, nonostante il Presidente Meloni ed esponenti di Fratelli d'Italia abbiano presentato con grande orgoglio la norma relativa alla tassazione degli extraprofitti sulle banche, il Governo abbia deciso di modificarla con una disciplina più favorevole, lasciando allo stesso tempo migliaia di famiglie nell'impossibilità di pagare i mutui a tasso variabile a seguito dell'innalzamento dei tassi.

Evidenzia come tali politiche governative abbiano l'effetto di aggravare i compiti degli amministratori locali, che si trovano ora costretti a far fronte ai problemi dei cittadini in difficoltà che sono stati privati di una fondamentale forma di sostentamento. Ritiene, infine, che sul reddito di cittadinanza si sia scatenata la furia ideologica delle forze politiche di destra, le quali, così facendo, hanno perso il contatto con la società, tradendo i propri valori fondanti.

Riccardo RICCIARDI (M5S), riprendendo le opinioni espresse dal Ministro Giorgetti circa le politiche governative degli ultimi quattro anni, evidenzia come il Ministro ne condivida almeno in parte le responsabilità, avendo a lungo fatto parte del Governo proprio in quel periodo. Con riferimento al reddito di cittadinanza, in primo luogo evidenzia come non si possa giustificare la cancellazione della misura con l'esigenza di apportarvi alcune correzioni, rilevando che tutti i provvedimenti, una volta attuati, necessitano fisiologicamente di alcune correzioni. In secondo luogo, rispondendo ad alcune delle più aspre critiche nei confronti di tale misura, ovvero quelle relative all'elevato numero di truffe, sottolinea come vi siano molti più truffatori che percepiscano illegittimamente le pensioni di invalidità.

Ritiene che con l'abolizione del reddito di cittadinanza la maggioranza abbia svelato la natura classista e razzista della

propria strategia politica, ritenendo, da un lato, che chi percepisce il reddito non abbia voglia di lavorare e, dall'altro, che il reddito sia stato maggiormente percepito nelle regioni del Sud in quanto i meridionali sarebbero fannulloni. Ritiene che contro il reddito di cittadinanza sia stata condotta un'operazione culturale che ha coinvolto non solo giornalisti, ma anche comici, i quali invece di fare satira nei confronti dei potenti se la sono presa con gli ultimi. Osserva, peraltro, che il reddito di cittadinanza è diventato anche un elemento richiamato nei cori negli stadi ai danni dei tifosi del Sud. Ritiene che il lasso di tempo di applicazione di tale strumento, anche in ragione del periodo di emergenza pandemica ed economica, non sia stato sufficiente a poterne valutare compiutamente gli effetti per quanto riguarda il mercato del lavoro, osservando che ci vorrà molto tempo per riconnettere il tessuto sociale lacerato dalla campagna denigratoria condotta contro tale misura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barzotti 1.2 e Riccardo Ricciardi 1.3.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Zanella 1.4, di cui è firmatario, ritiene che, poiché le famiglie dovranno ancora affrontare un periodo caratterizzato dall'emergenza energetica che non riguarda più solo i redditi molto bassi ma in parte anche quelli considerati medi, è necessario ampliare la platea dei soggetti destinatari delle misure per gli acquisti di beni di prima necessità, innalzando il requisito ISEE per poterne beneficiarie.

Invita, pertanto, all'approvazione della proposta emendativa di cui è firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 1.4, Carotenuto 1.5 e 1.6, nonché gli emendamenti Riccardo Ricciardi 1.8, Ubaldo Pagano 1.11, Gadda 1.12, Cherchi 1.13, Cappelletti 1.14 e Ghirra 1.15.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), illustrando il contenuto dell'emendamento Ghio 1.16,

di cui è firmataria, evidenzia che la proposta interviene sulla disciplina del *bonus* trasporti ed abbia la finalità, da un lato, di sostenere le necessità delle famiglie, che ad esempio devono portare i propri figli a scuola, e dall'altro di incentivare la transizione ecologica e la mobilità sostenibile.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 1.16.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.17, evidenzia che la proposta emendativa intende ripristinare il reddito di cittadinanza, reperendo le necessarie risorse mediante una tassa sui grandi patrimoni, che riguarderebbe solo lo 0,1 per cento della popolazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grimaldi 1.17, Caramiello 1.18, Baldino 1.19, Ubaldo Pagano 1.20 e Raffa 1.21.

Silvio LAI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.22, di cui è firmatario, sottolinea che esso, attraverso l'istituzione di un apposito fondo, è finalizzato a contrastare gli effetti dell'aumento degli interessi dei mutui ipotecari. Ritiene a tal riguardo necessario porre all'attenzione della Commissione tale emendamento sia perché i mutui sono una delle spese che maggiormente incidono sul reddito delle famiglie, sia perché è rimasto colpito dal fatto che il Ministro Giorgetti abbia di fatto giustificato il voto contrario alla revisione del MES richiamando la solidità del sistema bancario italiano, che sarebbe in grado di sopportare eventuali tempeste finanziarie.

Al contrario, ritiene che la ripatrimonializzazione di alcuni istituti di credito avvenuta negli ultimi anni non sia avvenuta in ragione di un efficientamento del sistema bancario ma, al contrario, per la necessità di fornire sostegni economici proprio a seguito dall'aumento dei tassi di interesse, che incidono tanto sulle imprese quanto sulle famiglie. Evidenzia come la finalità dell'emendamento in esame sia

quella di riequilibrare la disuguaglianza tra quello che stanno pagando le famiglie e le imprese e quello che stanno guadagnando le banche.

Claudio MANCINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.22, ricorda che nella precedente legislatura il Parlamento si espresse in modo unanime in favore dell'approvazione di alcuni interventi volti a salvare diversi istituti di credito dalla bancarotta, richiamando in particolare il salvataggio di CARIGE. Rammenta che con tali interventi vi fu un grande investimento di risorse pubbliche per evitare che le crisi finanziarie del sistema bancario colpissero anche il sistema produttivo, salvaguardando la capacità delle banche di erogare credito alle famiglie e alle imprese. Proprio in ragione di tali interventi, ritiene che sia opportuno nella situazione attuale mettere in carico alle banche una piccola parte di quelle risorse che furono loro erogate quando erano in difficoltà. Invita, quindi, il rappresentante del Governo a esplicitare le ragioni della propria contrarietà su tale emendamento.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) esprime stupore per l'atteggiamento di contrarietà mostrato dal Governo sull'emendamento a sua prima firma 1.22, le cui finalità convergono con alcuni temi, tra i quali, in particolare, la tutela del potere di acquisto delle famiglie e della casa di abitazione principale, al centro della politica economica e fiscale della maggioranza. Precisa quindi il perimetro di applicazione delle misure previste dall'emendamento in esame, sottolineandone la contiguità rispetto alle misure contenute nei provvedimenti già adottati in occasione della pandemia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 1.22, Quartini 1.23, Ubaldo Pagano 1.24, Lovecchio 1.311, Ubaldo Pagano 1.25, Santillo 1.26 e Sergio Costa 1.29.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), illustrando i contenuti e le finalità dell'emendamento Braga 1.28, di cui è firmataria,

ritiene che sia particolarmente grave il mancato rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli. Sottolinea come l'assenza di un intervento nel settore, aggiungendosi all'abolizione del reddito di cittadinanza, comporti l'estromissione da ogni tipo di sostegno sociale per numerose famiglie. Rileva quindi come tale risultato contrasti con gli intendimenti annunciati dal Governo e sottolinea la maggiore pressione che il complesso di tali misure comporterà per le amministrazioni comunali, anche in riferimento alle prestazioni di carattere sociale da esse erogate. Auspica, pertanto, che si possa porre rimedio a tale mancato intervento già in questa sede con l'approvazione della proposta emendativa in esame.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Guerra, sottolineando come le amministrazioni comunali abbiano subito un consistente taglio delle risorse destinate all'erogazione di servizi sociali. Nell'indicare le dinamiche del mercato delle locazioni abitative tra le cause del preoccupante aumento della povertà nel Paese, preannuncia, in caso di mancata approvazione da parte della Commissione, la ripresentazione dell'emendamento in discussione anche ai fini dell'esame dell'Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 1.28.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra il contenuto dell'emendamento Zanella 1.30, di cui è firmatario, invitando i gruppi di opposizione a sostenerne l'approvazione. Sottolinea come la ripresa degli sfratti costituisca una emergenza allarmante nel Paese, che comporta una crescente pressione sull'attività dei comuni. Richiama inoltre i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2021 in materia di sfratti e le problematiche sottese a tale pronuncia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 1.30, Al-

fonso Colucci 1.27, Ubaldo Pagano 1.31, Roggiani 1.32, Ubaldo Pagano 1.33, Roggiani 1.37, nonché gli emendamenti Ubaldo Pagano 1.35, 1.36 e 1.38.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra il contenuto dell'emendamento Fratoianni 1.39, volto a introdurre la previsione di un « Reddito di base universale », sottolineando come la copertura finanziaria di tale misura sia garantita anche dall'introduzione di un monopolio dello Stato sulla *cannabis*, che rappresenterebbe anche lo strumento per sottrarre alla criminalità organizzata i proventi dello sfruttamento illegale delle sostanze da essa derivate.

Riccardo RICCIARDI (M5S) esprime, anche a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, condivisione per la *ratio* sottesa all'emendamento Fratoianni 1.39, sottolineandone la rilevanza in tema di contrasto alla criminalità organizzata, nonché, con riferimento al meccanismo di copertura individuato, la coerenza con il già previsto monopolio dello Stato sui tabacchi.

La Commissione respinge l'emendamento Fratoianni 1.39.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra i contenuti dell'emendamento Pavanelli 1.40, di cui raccomanda l'approvazione, sottolineandone le finalità di contrasto della povertà energetica e di sostegno alle famiglie e ai commercianti contro la prevista recrudescenza del caro-bollette.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 1.40 e Cappelletti 1.49.

Stefano VACCARI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Simiani 1.41, sul tema della comunità energetiche. Al riguardo ritiene insoddisfacente il contenuto del recente decreto attuativo in materia, emanato con molto ritardo dal Governo, ed evidenzia l'importanza che l'istituzione di uno specifico fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energeti-

che rinnovabili avrebbe per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili.

Marco GRIMALDI (AVS), ricordando che anche il suo gruppo ha presentato emendamenti riguardanti le comunità energetiche dichiara di sottoscrivere l'emendamento Simiani 1.41. Ribadisce, al riguardo, l'importanza che le fonti energetiche rinnovabili rivestono nel campo della transizione ecologica, soprattutto per quanto riguarda il settore industriale. Sottolinea inoltre la necessità, perseguita con alcuni emendamenti presentati dal suo gruppo, di estendere le misure di semplificazione e razionalizzazione delle procedure riguardanti l'installazione di pannelli fotovoltaici, introdotte dall'articolo 9 del decreto-legge n. 17 del 2022, soprattutto per quanto riguarda l'autorizzazione ministeriale in materia di beni culturali.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.41.

Marco SIMIANI (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.42, lamenta la scarsa attenzione del Governo sul contenuto dello stesso, volto a ridurre gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Ritene che le comunità energetiche possano avere un ruolo molto importante nel raggiungere gli obiettivi in materia di efficientamento energetico, attraverso la produzione di energia da parte delle imprese e dei cittadini. Ritene negativo il combinato disposto tra la scelta del Governo di tassare i diritti di superficie e quella, prevista dal decreto-legge n. 181 del 2023, di tassare gli impianti sopra i 20 kW, in quanto disincentiva la possibilità di sviluppo delle comunità energetiche.

Nel ribadire altresì l'importanza di un fondo di garanzia che possa incentivare lo sviluppo di forme energetiche rinnovabili, chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.42 al fine di favorire un ripensamento da parte dei relatori e del Governo.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, anche a nome degli altri relatori,

conferma il parere contrario sull'emendamento Simiani 1.42.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.42.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.43, sottolinea come lo stesso sia stato presentato già in altre occasioni e ricorda – in relazione al contenuto dello stesso – come anche l'attuale Presidente del Consiglio quando era all'opposizione riteneva un fondamentale obiettivo politico da perseguire quello delle agevolazioni tariffarie elettriche per alcune categorie di utenti particolarmente svantaggiati. Pertanto, ritiene che l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione costituisca una misura di equità sociale.

Infine, si domanda se i riferimenti fatti al senso di disciplina e di responsabilità da parte del Ministro Giorgetti non si riferissero anche all'atteggiamento avuto in passato dall'attuale Presidente del Consiglio che quando era all'opposizione proponeva sempre, per fini propagandistici, soluzioni semplici per problemi complessi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 1.43 e 1.44, nonché gli emendamenti Pelluffo 1.45, Bonelli 1.48, Ascani 1.46, Barzotti 1.50 e Zanella 1.52.

Leonardo DONNO (M5S) illustra l'emendamento Conte 1.1031 rammentando preliminarmente le modalità con cui la maggioranza ha sostanzialmente preso in giro i lavoratori operando per diverso tempo un rinvio della discussione della proposta di legge riguardante l'introduzione del salario minimo, addirittura rivolgendosi al CNEL pur di evitare l'inizio della discussione del provvedimento. Evidenzia che su tale proposta, secondo diversi sondaggi, erano d'accordo anche molti elettori delle forze di maggioranza. A tal proposito, ricorda come non molti anni fa anche l'attuale Presidente della Commissione lavoro della Ca-

mera avesse presentato una proposta di legge che andava proprio in questa stessa direzione.

Ritiene, inoltre, che il salario minimo possa essere un utile strumento che si affianca alla contrattazione collettiva per tutelare i lavoratori che non riescono ad arrivare ad un salario adeguato e, pertanto, la proposta in esame potrebbe essere compatibile con l'obiettivo, sostenuto dalla maggioranza, di valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva. Sottolinea come in molti Paesi europei in cui è presente il salario minimo abbia comportato, al contrario di quanto riportato da molti esponenti di maggioranza, un aumento generale dei salari, un aumento dell'occupazione e del PIL.

Evidenzia, altresì, come il salario minimo, misura che troverebbe favorevole circa il 75 per cento degli italiani, oltre a garantire a tutti i lavoratori la giusta retribuzione, potrebbe costituire un vantaggio in termini economici anche per gli imprenditori onesti, che non dovrebbero combattere la concorrenza sleale di quanti si avvalgono di lavoratori sottopagati.

Marco GRIMALDI (AVS) interviene sull'emendamento 1.1031 Conte, sottolineando come l'emendamento in questione si inserisca nel solco delle misure finalizzate a garantire maggiori tutele per determinate categorie di lavoratori, a partire da quelli impiegati nel settore dei trasporti o della logistica, sottoposti a lunghi ed estenuanti turni di lavoro, in cambio di stipendi risibili, in condizioni di vero e proprio sfruttamento.

Sottolinea, inoltre l'assenza di regole all'interno della contrattazione nazionale, che si configura come un vero e proprio *far west*. In tal senso, l'introduzione di un salario minimo legale potrebbe porre rimedio alla condizione di iniquità in cui versano milioni di lavoratori, costretti a continuare ad operare, alla stregua di «lavoratori invisibili», in un quadro privo di regole che ne garantiscano diritti e tutele. Rileva che la forza del salario minimo legale non si riduce soltanto a una mera questione di retribuzione, bensì a un vero e proprio strumento di innalzamento so-

ciale, grazie a una migliore redistribuzione delle risorse in favore delle fasce di lavoratori che scontano, al momento, condizioni di lavoro estremamente svantaggiose.

Ricorda, infine, il quadro drammatico dei dati forniti da organismi quali l'OCSE, secondo cui i salari in Italia sono rimasti virtualmente fermi e a un livello troppo basso rispetto all'aumento del costo della vita a causa dell'inflazione. In tal senso, sottolinea la necessità di introdurre meccanismi di adeguamento e indicizzazione degli stipendi sulla base dell'inflazione, anche al fine di evitare l'instaurarsi di una contrapposizione pericolosa tra capitale e lavoro, a tutto svantaggio di quest'ultimo. Conclude il suo intervento rimarcando il valore dell'emendamento proposto a favore dell'introduzione del salario minimo legale, che potrebbe costituire una soluzione in grado di risolvere la suddetta contrapposizione, rimettendo in moto il circuito virtuoso che vede nell'innovazione e nella ricerca le due leve fondamentali per la crescita e il futuro sviluppo del Paese.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento 1.1031 Conte, sottolineando l'assoluta necessità dell'intervento in questione, a fronte di una situazione che vede il dilagare nel nostro Paese di una vera e propria emergenza salariale in numerosi settori, a cominciare dal settore terziario, dove i contratti in essere non vengono rinnovati per il timore di dover procedere ad adeguamenti troppo onerosi per la parte datoriale.

In particolare, ricorda che, sul tema del lavoro, la situazione in Italia continua a destare grande preoccupazione, anche alla luce degli ultimi dati forniti da EUROSTAT, secondo cui gli incrementi salariali nel nostro Paese nell'ultimo anno sono stati pari a circa il 3 per cento, a fronte di una media dell'Eurozona del 5-7 per cento, in un contesto caratterizzato da elevati tassi di inflazione. A tale riguardo, ribadisce la necessità di introdurre un meccanismo, previsto con legge, di indicizzazione automatica della retribuzione salariale, in modo da garantirne e preservarne il potere di acquisto.

Conclude affermando che la battaglia in favore dell'introduzione di un salario minimo legale indicizzato all'inflazione, da un lato esclude la possibilità di dare forma ai cosiddetti « contratti pirata », in mancanza di una rappresentanza datoriale e sindacale ben individuata; dall'altro, costituisce un vero e proprio tema di civiltà, laddove permette di dare voce a sindacati e datori di lavori, su un medesimo piano.

Chiara APPENDINO (M5S) interviene sull'emendamento 1.1031 Conte, affermando che il tema del cosiddetto « lavoro povero » non dovrebbe costituire un tema divisivo tra forze politiche di maggioranza e di opposizione, essendo, al contrario, un tema trasversale che investe la tutela dei diritti di lavoratori che si trovano in condizioni di precarietà salariale, anche a causa dell'andamento dell'inflazione e del repentino aumento dei tassi di interesse applicati alle rate per i mutui.

Ricorda, condividendo l'intervento del collega Grimaldi, il quadro drammatico dei dati forniti da organismi quali l'OCSE, secondo cui i salari in Italia sono rimasti virtualmente fermi e a un livello troppo basso rispetto all'aumento del costo della vita a causa dell'inflazione. In tal senso, auspica che la discussione sull'emendamento in esame si svolga in modo scevro da preconcetti ideologici e ricorda che l'introduzione del salario minimo legale è già una realtà in molti Paesi dell'area OCSE, mentre in altri, dove tale misura non è stata introdotta, ciò non è avvenuto perché sono stati i salari stessi a crescere. Sottolinea le difficoltà in cui versano quasi 4 milioni di persone in Italia, che appartengono alla cosiddetta fascia media di reddito e per le quali gli strumenti finora predisposti si sono rivelati inefficaci o insufficienti per far fronte all'attuale situazione di crisi.

Conclude il suo intervento invitando le forze di maggioranza a non addurre motivazioni ideologiche contro l'introduzione del suddetto strumento e a valutare la possibilità di accogliere l'emendamento in esame, considerando anche che le coperture finanziarie individuate sono adeguate.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) nel dichiarare di condividere molte considerazioni svolte sull'argomento, da ultimo dalla collega Appendino, sottolinea come i dati dell'OCSE richiamati dall'onorevole Grimaldi mettano in evidenza l'importanza di introdurre il salario minimo nel nostro Paese, per contrastare la povertà crescente dei salari. Nel ricordare a tale proposito che in Italia la produttività è cresciuta, seppur di poco, mentre i salari sono diminuiti, si dichiara sconcertata dall'atteggiamento « novecentesco » del Governo che, pur avendo introdotto l'equo compenso per i professionisti e avendo prorogato l'ISCRO con il disegno di legge in esame, si rifiuta invece di intervenire in favore delle persone che vivono in condizioni di povertà. Richiama, in proposito, i contenuti di una lettera inviata al *Corriere della Sera* da una donna disabile di quasi cinquantasei anni, con un'esperienza lavorativa di 32 anni che, nel corso di un colloquio di lavoro presso un *call center*, si è sentita proporre una paga oraria di 5 euro lordi. Ritiene istruttivo richiamare i contenuti di tale lettera anche per sgombrare il campo dalle molte affermazioni che sono state fatte nel corso dell'esame da parte della Commissione lavoro sulla proposta di legge in materia di salario minimo, che lo stesso Presidente della Commissione ha di fatto cancellato proponendo un emendamento recante una delega in bianco al Governo, che ha svilito gli approfondimenti condotti in oltre un anno di discussione su questi temi.

Nel ricordare che uno degli argomenti utilizzati dal Governo e dalla maggioranza a dimostrazione dell'inutilità della misura è l'esistenza dei contratti collettivi nazionali, sottolinea come l'introduzione del salario minimo non costituisca un tema residuale perché in Italia non soltanto i contratti collettivi non sono applicati, ma spesso sono adottate soluzioni che umiliano i lavoratori. Sottolinea che si tratta di un tema importante non solo per le ragioni già illustrate, vale a dire per evitare la spirale dei prezzi e l'impoverimento delle persone, ma anche per colmare il *gender pay gap* che è tra i più elevati d'Europa. Ritiene, quindi, che si dovrebbe cogliere l'opportunità pre-

sentata dal disegno di legge di bilancio, che oltretutto penalizza le donne anche sul lato previdenziale e introduce un'ulteriore discriminazione tra le donne con figli e le donne senza figli. Nel sottolineare che non è chiara l'idea del Governo e della maggioranza in tema di salario minimo, preannuncia l'intenzione del Partito democratico di presentare in ogni provvedimento utile proposte emendative volte ad introdurre tale misura.

Ida CARMINA (M5S) ritiene che il salario minimo rappresenti innanzitutto una questione etica e culturale e, nel ricordare che in molti hanno fatto riferimento al cristianesimo, rammenta che, secondo il catechismo di San Pio X, negare la giusta mercede a chi lavora rappresenta uno dei quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, insieme all'omicidio volontario, all'incesto e all'oppressione dei poveri. Considera importante stabilire in Italia un livello minimo di retribuzione, che rappresenta la condizione indispensabile per la liberazione dall'oppressione dei lavoratori, sottolineando che il lavoro è dignitoso soltanto nel caso in cui venga pagato correttamente.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 1 della Costituzione, che dichiara l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro, in un'ottica evidentemente di liberazione delle persone dallo stato di bisogno, e dell'articolo 36 della Costituzione, il quale stabilisce che la retribuzione deve essere commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ritiene che, al contrario, l'approccio del Governo e della maggioranza sia quello di considerare il lavoro semplicemente un fattore di produzione e, di conseguenza, uno strumento di riduzione dei costi delle imprese. Sottolinea, inoltre, che a tale logica si ispira da tempo l'intero sistema italiano, considerato che da anni i contratti non vengono rinnovati e che si adottano soluzioni erranee, tanto che l'Italia è ultima nell'eurozona per importo dei salari, oltre a essere l'unico Paese dell'OCSE che negli ultimi 10 anni ha visto una diminuzione dei

salari del 2,9 per cento. Ritiene che a questo proposito si ponga, oltre a un problema etico, anche un problema giuridico, in quanto i contratti collettivi nazionali non hanno efficacia *erga omnes* dal momento che non è mai stato realmente attuato l'articolo 39 della Costituzione e che, di conseguenza, l'adeguatezza delle retribuzioni dei lavoratori è rinviata alle decisioni del giudice.

Nel ricordare che alcune procure, in primo luogo quella di Milano, hanno concluso che l'applicazione di livelli salariali molto bassi costituisce un reato, arrivando a sequestrare grandi aziende di distribuzione, sottolinea che l'introduzione del salario minimo consentirebbe oltretutto di evitare l'aggravio delle procedure giudiziarie per conseguire il diritto alla giusta retribuzione. Aggiunge che si pone anche una questione economica, dal momento che la nostra economia non decolla, come dimostra anche la riduzione delle previsioni di crescita del PIL, sottolineando che le persone con reddito basso sono quelle che hanno una maggiore propensione al consumo. Auspica, quindi, una maggiore riflessione sull'argomento, anche sulla scia della traduzione solidaristica del cattolicesimo, rifiutando invece l'impostazione del protestantesimo di Max Weber secondo cui la condizione di povertà è espressione della volontà di Dio.

La Commissione respinge l'emendamento Conte 1.1031.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che sono pervenute le relazioni delle Commissioni competenti in sede consultiva e del Comitato per la legislazione, che sono in distribuzione. Avverte altresì che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato per le vie brevi che non esprimerà il parere di competenza.

Essendo quindi giunti in prossimità del termine delle ore 19, precedentemente concordato per la conclusione dei lavori della Commissione, avverte che si procederà ora alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in

Assemblea, considerandosi conseguentemente respinte tutte le proposte emendative ammissibili ancora da esaminare.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) nel sottolineare che i componenti del Partito democratico si sono dimostrati ligi agli accordi intercorsi, ritiene tuttavia che, in sede di votazione sul conferimento del mandato ai relatori, sia doveroso lasciare agli atti che, come già in precedenza evidenziato, le tempistiche di esame del provvedimento, estremamente ristrette, sono il frutto dell'incapacità del Governo e della maggioranza di giungere all'approvazione del disegno di legge di bilancio in tempi rapidi, nonostante i roboanti impegni assunti. Richiama, in proposito, la dichiarazione della Presidente del Consiglio che, subito dopo il deposito in Parlamento del disegno di legge di bilancio, aveva solennemente annunciato che la manovra sarebbe stata approvata prima della festa di Atreju. Nel sottolineare che tale termine non è stato in alcun modo rispettato e che l'esame da parte del Senato si è concluso soltanto il 22 dicembre scorso, fa presente che solo il senso di responsabilità dimostrato dall'opposizione ha permesso al Paese di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio. Fa quindi presente che nel corso dell'esame l'opposizione ha comunque provato ad affrontare le questioni tuttora aperte, affinché quella in atto potesse essere una discussione reale, nonostante l'incapacità della maggioranza di garantire un'organizzazione corretta dei lavori parlamentari.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) interviene per unirsi, a nome del Movimento 5 Stelle, alle considerazioni del collega Ubaldo Pagano, sottolineando che, nonostante l'ampio margine di tempo a disposizione per un corretto *iter* del disegno di legge di bilancio, la maggioranza ha dimostrato palesemente la sua incapacità nella gestione delle procedure parlamentari.

Marco GRIMALDI (AVS) fa presente che anche il suo gruppo si è comportato con disciplina nel rispetto della Commissione e dei cittadini che lo hanno votato, tentando,

nel corso della discussione, di illustrare il maggior numero possibile di proposte emendative. Aggiunge di essere rimasto molto sorpreso dall'intervento del Ministro, il quale ha inizialmente contribuito a prorogare la misura del *superbonus* e ora la definisce una droga per l'economia, senza accorgersi peraltro che questa manovra, oltre a essere in *deficit*, ricorre all'indebitamento per finanziare il taglio del cuneo fiscale. Si dichiara convinto che l'effetto di questa manovra sarà in realtà il ritorno dell'*austerità*, nonostante le ingenti risorse che potevano essere utilizzate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Giorgianni, Pella e Ottaviani, il mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea, considerandosi conseguentemente respinte tutte le proposte emendative ammissibili tuttora da esaminare. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 19.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario.

Atto n. 99.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*), recante elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (Atto n. 99);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), l), m), n), q)* e *dd)*, che apportano modifiche alla disciplina del processo tributario, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla gestione informatizzata dei procedimenti del giudizio tributario, giacché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 119 del 2018, il processo tributario telematico si applica a tutti i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019 e, pertanto, gli oneri connessi all'implementazione dei sistemi informativi e di sicurezza sono già stati previsti nell'ambito dei piani triennali di automazione concordati con la società Sogei, che, per il triennio 2024-2026, saranno gestiti dal Dipartimento della giustizia tributaria, istituito dall'articolo 20, comma *2-ter*, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023;

in tale quadro, le norme introdotte dalle disposizioni sopra richiamate recano

limitate innovazioni volte a integrare il quadro giuridico del processo tributario telematico, già attuato a partire dal 2019, recando modifiche a specifici istituti alle quali si farà fronte con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente nell'ambito dei piani triennali di automazione e con l'utilizzo delle risorse umane che saranno assegnate al Dipartimento della giustizia tributaria;

in particolare, le modifiche introdotte dalla citata lettera *a)* comportano esclusivamente la predisposizione di un nuovo modulo informatico;

le disposizioni di cui alle citate lettere *b), c), d), e), f)* e *q)* non richiedono modifiche agli applicativi informatici attualmente utilizzati;

le disposizioni di cui alla lettera *e)* non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerando che il provvedimento in esame prevede l'obbligo anche per i contribuenti che si difendono personalmente, per un valore della controversia fino a 3.000 euro, di effettuare i depositi degli atti processuali in via telematica e di essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata, consentendo al Presidente di autorizzare il deposito degli atti processuali e le relative comunicazioni con modalità analogiche solo in casi eccezionali, con costi che trovano copertura nelle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui alla richiamata lettera *g)*, che prevedono l'obbligo di redazione e deposito dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte del giudice tributario, non richiedono interventi di carattere informatico, in quanto l'attuale tasso di adesione alle modalità digitali di redazione e deposito delle sentenze è superiore al 90 per cento e ad eventuali integrazioni dei *format* dei provvedimenti giurisdizionali si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui alle citate lettere *m)* e *n)* relative alle udienze a distanza

non richiedono interventi sull'applicazione informatica attualmente utilizzata, mentre le disposizioni di cui alla lettera *n*) relative alla sentenza in forma semplificata richiederanno esclusivamente la predisposizione di un nuovo modello, alla quale si provvederà nell'ambito delle risorse allo stato disponibili;

le disposizioni di cui alla lettera *dd*), relative all'approvazione dei modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, prevedono un aggiornamento dei modelli allo stato utilizzati, al quale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

la corretta funzionalità dei sistemi di gestione e di sicurezza degli applicativi informatici è assicurata in modo centralizzato da parte della società Sogei, che garantisce anche la necessaria assistenza agli utenti, non determinandosi fabbisogni di personale con specializzazione informatica nelle sedi della giurisdizione tributaria, fermo restando che alle esigenze di formazione informatica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e dei giudici tributari si potrà provvedere nell'ambito delle attività formative che saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente da parte, rispettivamente, del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), *g*) e *dd*) dell'articolo 1, comma 1, entreranno in vigore il 1° settembre 2024 per consentire il necessario adeguamento delle procedure informatiche e concedere a tutti gli utenti del processo tributario un tempo sufficiente a conoscere e ad approfondire gli istituti innovativi introdotti;

con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), numero 2), e lettera *v*), volte ad estendere al

giudizio dinanzi alla Corte di cassazione l'istituto della conciliazione: i dati relativi al numero di giudizi riportati nella relazione tecnica sono congruenti rispetto a quelli contenuti nella Relazione sul monitoraggio del contenzioso tributario e sulle attività delle Corti di giustizia riferita all'anno 2022, in quanto i primi si riferiscono alle controversie in cui sono parte in causa l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, mentre i secondi sono riferiti alle controversie con tutti gli enti impositori; gli altri dati riportati nella relazione tecnica sono stati acquisiti dall'Agenzia delle entrate; all'introduzione dell'istituto della conciliazione non sono ascritti effetti negativi in termini di gettito, fermo restando che l'Agenzia delle entrate e il Dipartimento della giustizia tributaria provvederanno al monitoraggio degli effetti della misura; l'estensione dell'istituto della conciliazione anche al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione non dovrebbe incidere in senso negativo sulla propensione ad accedere alla conciliazione nel primo e nel secondo grado di giudizio, dal momento che, in caso di adesione alla conciliazione, in primo grado le sanzioni si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di adesione in secondo grado la misura sale al cinquanta per cento e, in caso di adesione nell'ambito del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, la misura della sanzione raggiunge il sessanta per cento del minimo, fermi restando i costi diretti ed indiretti connessi alla prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e i rischi connessi alla prosecuzione del giudizio in una sede di legittimità;

rilevata l'opportunità di modificare la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, al fine allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione del pre-

sente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) considera insoddisfacenti i chiarimenti resi dal sottosegretario Freni, ritenendo assai improbabile poter attuare una riforma tanto rilevante del contenzioso tributario, che implica anche interventi strutturali dal punto di vista informatico, con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza la previsione di appositi stanziamenti aggiuntivi.

In questo modo, a suo avviso, si mettono seriamente a rischio gli obiettivi di funzionalità e accelerazione del sistema della giustizia tributaria che la riforma intende perseguire e che rischiano di rimanere solo sulla carta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo.

Atto n. 100.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, in riferimento ai chiarimenti richiesti dalla relatrice nella scorsa seduta, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 3-ter, che riducono alla metà l'importo delle sanzioni per il contribuente che co-

munichi i rischi fiscali relativi a condotte poste in essere in periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, incidono su fattispecie per le quali l'analisi dei dati statistici sull'efficacia delle attività di controllo previste a legislazione vigente, raccolti in sede di redazione della relazione tecnica riferita alle disposizioni in esame, indica che l'effettiva possibilità di recupero del gettito, in assenza di *disclosure* da parte del contribuente, sarebbe statisticamente limitata e, pertanto, la riduzione prevista non comporta un peggioramento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (Atto n. 100);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 3-ter, che riducono alla metà l'importo delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a condotte poste in essere in periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, incidono su fattispecie per le quali l'analisi dei dati statistici sull'efficacia delle attività di controllo previste a legislazione vigente, raccolti in sede di redazione della relazione tecnica riferita alle disposizioni in esame, indica che l'effettiva possibilità di recupero del gettito, in assenza di *disclosure* da parte del contribuente, sarebbe statisticamente limitata e, pertanto, la riduzione prevista non comporta un peggioramento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

rilevata l'opportunità di modificare la clausola d'invarianza finanziaria di cui al-

l'articolo 3, comma 1, al fine allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) considera insoddisfacenti i chiarimenti resi dal sottosegretario Freni sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 3-ter, evidenziando che dalla risposta fornita risulterebbe una sostanziale inadeguatezza delle attività di controllo finora svolte dall'amministrazione finanziaria al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale. Ritiene che tale lettura contrasti con la stessa relazione tecnica allegata al provvedimento, che ipotizzava effetti negativi derivanti dalla diminuzione delle sanzioni applicate.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 19.10.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni.
C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. È istituito, per gli anni 2024 e 2025, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato « Rdc », quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

1-*ter*. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

1-*quater*. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al

momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abita-

zione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1-*quinquies*. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di con-

valida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dai commi 1-*quinquagies sexies* e 1-*quinquagies septies*.

1-*quinquies*. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del comma 1-*quater* nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-*sexies*. Le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* non si applicano:

a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-*quinquies*. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

1-*septies*. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di ecce-

denza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

1-octies. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

1-novies. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma *1-quater*, lettera *b)*, numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

1-decies. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di

residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

1-undecies. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma *1-quater*, lettera *b)* numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini dei commi da *1-bis* a *1-septuagies quater*, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

1-duodecies. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma

1-*quater*, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

1-*ter decies*. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

1-*quater decies*. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 1-*undecies*, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di al comma 1-*novies*;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

1-*quinquies decies*. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1-*quater decies*, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1-*quater decies*, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.

1-*sexies decies*. L'integrazione di cui al comma 1-*quater decies*, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

1-*septies decies*. Il beneficio economico di cui al comma 1-*quater decies*, è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.

1-*octies decies*. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

1-*novies decies*. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

1-*vicies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

1-*vicies semel*. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-*bis* del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2024 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.

1-vicies bis. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 1-*novies decies*. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

1-vicies ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 1-*vicies semel* e 1-*vicies bis* si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 1-*vicies semel* e 1-*vicies bis* sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.

1-vicies quater. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.

1-vicies quinquies. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di

una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 1-*novies decies* si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

1-vicies sexies. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1-*quater decies*, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dai commi 1-*quinquagies sexies* e 1-*quinquagies septies*.

1-vicies septies. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

1-duodetricies. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a

quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

1-undetricies. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

1-tricies. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni

iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

1-tricies semel. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma *1-duodequingies* e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esonerati di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al *1-quadrages septies*.

1-tricies bis. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.

1-tricies ter. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più di due anni;

b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

1-tricies quater. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma *1-tricies ter* e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

1-tricies quinquies. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.

1-tricies sexies. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma *1-tricies semel* i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma *1-tricies quinquies*.

1-tricies septies. I beneficiari di cui ai al comma *1-tricies ter*, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma *1-duodequadrages*, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.

1-duodequadrages. I beneficiari di cui al comma *1-tricies septies* sono tenuti a:

a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;

2) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

3) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

4) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma *1-novies decies*, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma *1-undequadrages*.

1-undequadrages. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima of-

ferta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera *d*), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;

c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere *b*) e *c*) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera *a*) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.

e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera *c*) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.

1-quadragies. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma *1-tricies ter* direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma *1-tri-*

cies ter è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.

1-quadragies semel. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

1-quadragies bis. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma *1-tricies ter* sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

1-quadragies ter. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.

1-quadragies quater. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

1-quadragies quinquies. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti a impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.

1-quadragies sexies. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si

considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quadragies septies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1-duodequingages. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.

1-undequingages. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera *b*), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il

Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

1-quinquagies. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma *1-undequinquagies*, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.

1-quinquagies semel. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

1-quinquagies bis. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-quinquagies ter. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

1-quinquagies quater. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.

1-quinquagies quinquies. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.

1-quinquagies sexies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.

1-quinquagies septies. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 1-*duodesexagies* e per quelli previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter*, 422, 600, 600-*bis*, 601, 602, 624-*bis*, 628, 629, 630, 640-*bis*, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-*bis*, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-*ter*, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può

essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

1-duodesexagies. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 1-*septuagies*, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

1-undesexagies. Fermo quanto previsto dal comma 1-*quinquagies septies*, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

1-sexagies. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;

b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;

f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;

g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

1-sexagies semel. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;

b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;

c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

1-sexagies bis. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

1-sexagies ter. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;

b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;

c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;

d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

1-sexagies quater. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

1-sexagies quinquies. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

1-*sexagies sexies*. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

1-*sexagies septies*. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

1-*duodeseptuagies*. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

1-*undeseptuagies*. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 1-*quinguagies septies* l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.

1-*septuagies*. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1-*undeseptuagies* sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

1-septuagies semel. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1-*undeseptuagies* sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 20.

1-septuagies bis. Ai fini dell'erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato « Fondo per il ripristino di Rdc ».

1-septuagies ter. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1-*bis*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

1-septuagies quater. Il beneficio di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septuagies ter* non è cumulabile con l'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-septuagies bis, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.;

dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

2) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, »;

dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 59-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul red-

dito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 59-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 59-bis a 59-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

59-octies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di pro-

dotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

59-novies. I soggetti di cui al comma *59-octies*, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

59-decies. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma *59-octies*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi *59-octies* e *59-novies*, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

59-undecies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *59-decies*.

59-duodecies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi *59-novies* e *59-decies*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma *59-novies*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

59-terdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si

applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma *59-octies*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

59-quaterdecies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma *59-octies*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma *59-decies*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

59-quinquiesdecies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma *59-octies* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

59-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

59-septiesdecies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: « dalle imprese di assicurazione » sono inserite le seguenti: « dagli intermediari finanziari ».

59-octiesdecies. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e si-

stemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

59-noviesdecies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

sopprimere il comma 183.

1.2. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché quelle assegnate alla realizzazione dei predetti centri e non ancora utilizzate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.

1.3. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alfonso Colucci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: destinato ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro l'anno e a 35.000 per le famiglie con tre o più figli.

1.4. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto per gli anni 2024, 2025 e 2026 a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) al comma 2, lettera *b)*, numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto da», sono inserite le seguenti: «una o più»;

3) al comma 3, le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», sono sostituite dalle seguenti: «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: «una o»;

c) all'articolo 4, comma *1-bis*, le parole: «e di Supporto per la formazione e il lavoro», sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,», sono inserite le seguenti: «, il componente o»;

e) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,», sono soppresse;

2) al comma 6, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

3) al comma 13, capoverso «comma *3-quater*», le parole: «o del Supporto per la formazione e il lavoro», sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta

straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

2) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, »;

dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 51-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari

al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 51-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 51-bis a 51-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

59-octies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

59-novies. I soggetti di cui al comma 51-octies, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior

utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

59-decies. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 59-octies, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-octies e 59-novies, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

59-undecies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-decies.

59-duodecies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-novies e 59-decies, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-novies, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

59-terdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-octies, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

59-quaterdecies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-

octies, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 59-*decies*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

59-quinquiesdecies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-*octies* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

59-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

59-septiesdecies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: « dalle imprese di assicurazione » sono inserite le seguenti: « dagli intermediari finanziari ».

59-octiesdecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

59-noviesdecies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».;

sopprimere il comma 183;

dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. A quota parte degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: « rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento » sono soppresse.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 51-*bis*, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'am-

montare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 51-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 51-bis a 51-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

59-octies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

1.6. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti nell'anno 2023 dai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 marzo 2024.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -30.000.000.

1.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 5 è soppresso.

1.8. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Conseguentemente:

al comma 44, sopprimere la lettera a);

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000.

1.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, al comma 518, dopo le parole: è ridotto inserire le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2024,.

1.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotti di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

1.12. Gadda, Faraone, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Delle risorse del Fondo di cui al presente comma beneficiano anche gli animali da compagnia legalmente detenuti dalle stesse persone indigenti.

1.13. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 chilowatt, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

6-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al successivo comma 6-*quater*. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6-*quater*. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta di cui al comma 6-*ter*, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei servizi energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere

alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

6-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quinquies*, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2027, dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.14. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « per l'anno 2023 », aggiungere le parole: « e 150 milioni per l'anno 2024 »;

b) sostituire le parole: « 31 dicembre 2023 », con le parole: « 31 dicembre 2024 »;

c) sostituire le parole: « nell'anno 2022 », con le parole: « e nell'anno 2023 ».

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma *6-bis* valutati nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'1 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.15. Ghirra, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

b) le parole: « un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ».

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.16. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 318 è soppresso.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma *6-bis* pari a 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.315,3 a decorrere dall'anno 2026, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dai commi da *59-bis* a *59-septies*.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

59-ter. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura

finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma *59-bis*.

59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo Articolo 3 » a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma *59-bis*.

59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine

dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

1.17. Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 ».

1.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 7, dopo le parole: secondo periodo, inserire le seguenti: e comma 9 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente 7, valutati in 132,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.19. Baldino, Aiello, Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e, allo stesso comma, le parole: « 40.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 ».

Conseguentemente:

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « con priorità », sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età » sono aggiunte le parole: « con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui »;

c) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: « Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive. ».

7-ter. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

al comma 518, dopo le parole: è ridotto *inserire le seguenti*: di 132,1 milioni di euro per l'anno 2024,.

1.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « che non hanno compiuto trentasei anni di età. » sono sostituite dalle seguenti: « che non hanno compiuto quarantuno anni di età. »;

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: sono assegnati ulteriori 372 milioni di euro per l'anno 2024;

dopo il comma 513, inserire il seguente:

513-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.21. Raffa, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Torto.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal 1° luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dal dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio

del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025.

7-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.22. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 650 milioni di euro per l'anno 2024. Una quota pari al 20 per cento di detto incremento è specificatamente destinata alla promozione di iniziative degli enti locali e delle prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, favorendo al contempo processi di rigenerazione urbana. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-ter. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di

ulteriori 250 milioni di euro per il 2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, agli oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, valutati nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la seguente modificazione:

dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 59-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 59-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma

59-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 59-bis a 59-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.23. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2024, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.24. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, sostituire le parole:* Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo *con le seguenti:* I termini di cui all'articolo 64, comma 1, comma 3, primo e secondo periodo, e comma 9, *e le parole:* è differito *con le seguenti:* sono differiti;

b) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. Al Fondo di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono assegnati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, agli oneri valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modifiche:

sopprimere i commi 183, 184, 185;

dopo il comma 513, inserire il seguente:

513-bis. A quota parte degli oneri derivanti dai commi 7 e 8-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.311. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 382 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025.

8-bis. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 382 milioni di euro per il 2024 e a 50 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 382 milioni di euro per il 2024 e a 50 milioni di euro per il 2025.

1.25. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare.

13-ter. La detrazione di cui al comma 13-bis spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elet-

trici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

13-quater. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

13-quinquies. Per gli interventi di cui al comma 13-bis relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi

siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

13-*sexies*. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

13-*septies*. Nei casi di cui ai commi 13-*bis*, 13-*quater* e 13-*quinquies*, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

13-*octies*. Le disposizioni di cui ai commi da 13-*bis* a 13-*septies* si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac-

catastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

13-*novies*. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

13-*decies*. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un

credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

13-undecies. I crediti d'imposta di cui al comma 13-*decies* sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

13-duodecies. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 13-bis a 13-duodecies, valutati nel limite complessivo di 800 milioni di euro per il 2024, di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede con le seguenti modificazioni:

al comma 44 sopprimere le lettere a) e b);

dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della

facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

51-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.26. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di mitigare l'impatto del caro carburante sulle famiglie incentivando modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo denominato « Programma sperimentale *Go green to work* », con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di *mobility management*, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico, nella misura massima di 10 centesimi a chilometro, per gli spostamenti casa-lavoro in

bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di *sharing mobility* limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale. Il valore dell'incentivo di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa e, comunque, non può superare l'importo di 50 euro mensili per lavoratore.

13-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 13-*bis*, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

13-*quater*. Il beneficio di cui al comma 13-*bis* non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

13-*quinqüies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.29. Sergio Costa, Appendino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-*bis*. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abita-

zioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle risorse sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

13-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-bis, pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.28. Braga, Furfaro, Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente.

13-ter. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità pre-

viste nel predetto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

13-quater. Con decreto specifico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

13-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma 13-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede fino al fabbisogno a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi da 59-bis e 59-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto ecce-

dente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al

comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere. ».

59-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

1.30. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'aumento dei tassi di interesse sui mutui immobiliari a tasso variabile garantiti da ipoteca, contratti per l'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-*bis* all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è riconosciuto un contributo, nella forma del credito d'imposta, nella misura e alle condizioni di seguito elencate:

a) nella misura del 30 per cento per i soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro annui;

b) nella misura del 50 per cento per i soggetti appartenenti alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;

c) nella misura del 70 per cento per i soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui.

13-ter. Il contributo spettante è calcolato applicando le aliquote di cui al comma

13-*bis* all'ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, effettivamente pagati nel corso dell'anno 2023 che eccede l'ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, calcolati sulla base del tasso contrattuale di riferimento alla data del 31 dicembre 2022, come certificato dall'istituto di credito mutuante.

13-*quater*. Il contributo spettante non è cumulabile, limitatamente alla quota eccedente di interessi determinata ai sensi del comma 13-*ter* con la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, fatta salva la facoltà del contribuente di optare per l'applicazione della detrazione, nei limiti previsti dal predetto comma 13-*ter* sull'intero ammontare degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati nell'anno 2023.

13-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui al comma 13-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di applicazione e le modalità di fruizione del credito d'imposta ai sensi del presente comma.

13-*sexies*. I soggetti di cui al comma 13-*bis*, in alternativa all'utilizzo diretto del credito d'imposta spettante, possono optare per la trasformazione del credito in contributo sotto forma di riduzione degli importi a titolo di interessi passivi, e relativi oneri accessori, da essi dovuti in dipendenza del mutuo per il quale beneficiano del credito d'imposta, fino alla sua concorrenza, anticipata dall'istituto di credito mutuante e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, utilizzabile a decorrere dal mese successivo all'esercizio dell'opzione, cedibile ad altri istituti di credito o ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di ulteriore cessione.

13-*septies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione

bancaria italiana, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 13-*sexies*.

13-*octies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dai commi da 13-*bis* a 13-*septies*, valutati in 650 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le maggiori entrate derivanti ai sensi del comma 13-*novies*.

13-*novies*. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

13-*decies*. Le disposizioni di cui al comma 13-*novies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

1.27. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-*bis*. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1° luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo, o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2024.

13-*ter*. Per le finalità di cui al comma 13-*bis*, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa complessiva.

13-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 13-*bis*, nonché i criteri e le moda-

lità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 13-*bis* e delle tempistiche di utilizzo del credito.

13-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-*bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.31. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-*bis*. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 600 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

13-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-*bis*, pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

13-*quater*. La dotazione del Fondo di cui al comma 13-*bis* è, altresì, incrementata a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse derivanti dall'attività di recupero dell'evasione sulle locazioni a breve termine.

1.32. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-*bis*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.33. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-*bis*. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2024 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'indice medio annuo ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.34. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

13-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma **13-bis** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.37. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma **2-bis** dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.

13-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma **13-bis**, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.35. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.

13-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma **13-bis**, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.36. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 14, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, al comma 518, dopo le parole: è ridotto inserire le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2024,.

1.38. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2024, il Reddito di Base Universale, di seguito denominato « RBU », quale misura fondamentale di riconoscimento del diritto dell'individuo alla dignità sociale e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

14-ter. Il RBU costituisce il livello essenziale di sussistenza dell'individuo ed è finalizzato alla riduzione delle disparità

economico-sociali e alla garanzia per tutti ad un'esistenza libera e dignitosa.

14-quater. Il RBU è riconosciuto a ciascuna persona maggiorenne che ne faccia richiesta e che possieda cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:

a) residenza continuativa nel territorio nazionale da almeno due anni;

b) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali il richiedente deve essere titolare di un reddito individuale inferiore ai 1.500 euro, come risultanti dalla certificazione individuale ISEEI di cui al successivo comma *14-quinquies*.

14-quinquies. I requisiti per l'accesso, le regole di definizione del beneficio economico, la predisposizione dell'Indicatore della situazione economica equivalente individuale (ISEEI), nonché le procedure per la gestione delle richieste e del beneficio, verranno definite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14-sexies. Il beneficio economico del Reddito Universale di Base consiste in un assegno di 800 euro su base mensile, da corrispondersi integralmente o parzialmente a integrazione del reddito individuale entro la soglia reddituale individuale mensile di euro 1500.

14-septies. Il beneficio economico di cui al comma *14-bis* è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

14-octies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di

erogazione del RBU. Ogni anno, entro il mese di gennaio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblica con decreto le eventuali riduzioni proporzionali al beneficio economico rese necessarie dalle variazioni delle risorse economiche disponibili ai sensi del successivo comma *14-undecies*.

14-novies. In caso di variazione della condizione reddituale, detta variazione è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto.

14-decies. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di trenta giorni, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti di cui al comma *14-quater*.

14-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da *14-bis* a *14-decies*, nel limite di spesa pari a 38 miliardi di euro per l'anno 2024 e 44 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante:

a) le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del cinquanta per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro;

b) le maggiori risorse derivanti dai successivi commi da *59-bis* a *59-octies* della presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in

Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

59-ter. Ai fini di cui al precedente comma 59-bis, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-bis.

59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione

universitaria e *post*-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo Articolo 3 » a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 59-bis.

59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

59-octies. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della *cannabis* e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-*quater*.*(Provvista personale)*

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*.*(Licenza di coltivazione della cannabis)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*.*(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*.*(Tutela del monopolio)*

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*.*(Disciplina applicabile)*

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III. ».

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.39. Fratoianni, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-bis. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili », con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

14-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma *14-bis*. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma *14-bis*. I soggetti ammessi alla garanzia sono le

comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

14-quater. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

14-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 14-bis, 14-ter e 14-quater, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.40. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 14-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.49. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni per il 2026 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

14-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 14-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito

istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

14-quater. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis pari a 5 milioni per l'anno 2024, 25 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per l'anno 2026 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.41. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane Spa, e con le regioni allo scopo di assicurare ga-

ranzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis pari a 50 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.42. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo e il secondo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 14-quater.

14-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 14-ter, pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024.

1.43. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-bis. Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2024.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.44. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici.

14-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 14-bis, pari a di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'am-

biente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.45. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico anche tramite il finanziamento di impianti solari fotovoltaici.

14-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 14-bis pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede, fino al fabbisogno, a valere sui maggiori risparmi derivanti dal comma 523-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua pari a 1.000 milioni di euro.

1.48. Bonelli, Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, viene istituito il Fondo per la connettività di famiglie e imprese, nel quale confluisce il totale degli importi risparmiati a seguito della completa esecuzione della Missione 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

14-*ter*. Nel medesimo termine, in ragione dell'importo del Fondo di cui al comma 14-*bis* e fino a esaurimento dello stesso, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, vengono definite le specifiche condizioni per l'accesso, da parte di famiglie, piccole imprese e titolari di partita Iva, ad un *voucher* pari al costo di attivazione, e in ogni caso non superiore a 200 euro ad abbonato, per il passaggio ad una connessione a banda ultra-larga (*Very High Capacity network*) che consenta una velocità di trasmissione superiore a 100 Mbps potenziabile ad una velocità di 1 Gigabit, secondo gli obiettivi del « *Digital Compass europeo* » al 2030 e dell'« *Italia a 1 Giga* » del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1.46. Ascani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-*bis*. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 408 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 8 milioni di euro destinati per l'assegnazione agli idonei non beneficiari dell'anno accademico 2022/2023, e di 400 milioni di euro per l'anno 2025.

14-*ter*. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 6 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni ».

14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 408 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per

il 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 523-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per gli anni 2024 e 2025 una minore spesa complessiva annua quantificata in 408 milioni di euro per l'anno 2024 e in 400 milioni di euro per l'anno 2025.

1.47. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2024 con le seguenti: al 31 dicembre 2026 e le parole: 6 punti percentuali con le seguenti: 8 punti percentuali.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 3,6 miliardi di euro per il 2024, 14,6 miliardi di euro per ciascuno degli 2025 e 2026 e in 1 miliardo di euro per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-*bis*. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

59-*ter*. Il contributo di solidarietà di cui al comma 59-*bis*, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul

reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 59-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 59-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 59-bis a 59-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

59-octies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è

istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

59-novies. I soggetti di cui al comma 59-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

c) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.

59-decies. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 59-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-bis e 59-ter, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

59-undecies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-quater.

59-duodecies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-ter e 59-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e

il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

59-terdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma *59-bis*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

59-quaterdecies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma *59-bis*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma *59-quater*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

59-quinquiesdecies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma *59-bis* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

59-sexiesdecies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per

almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *a)*, è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *b)*, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma *5-bis* è soppresso.

59-septiesdecies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

59-octiesdecies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: « dalle imprese di assicurazione » sono inserite le seguenti: « dagli intermediari finanziari ».

59-noviesdecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

59-*vicies*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

1.50. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: sul rateo di tredicesima,.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-*bis*. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei successivi commi 59-*ter* e 59-*quater*, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

59-*ter*. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.

59-*quater*. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 ed al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese succes-

sivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023 e 2024 il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024 e, 2025 e comunque, entro il 31 gennaio.

59-*quinquies*. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-*sexies*. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

59-*septies*. È fatto divieto alle banche di cui al comma 59-*bis* di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

1.51. Mari, Zanella, Grimaldi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 15, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula: $E = 6\% \times [(3.153 - r)/461]$, dove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione ed r è la retribuzione mensile parametrata. Agli oneri di cui al precedente periodo pari a 650 milioni per il 2024, si provvede a valere sulle maggiori

risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 523-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-*bis* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua pari a 650 milioni di euro.

1.52. Zanella, Mari, Grimaldi.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-*bis*. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

15-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

15-*quater*. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carat-

tere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

15-*quinquies*. Per « retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato » si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

15-*sexies*. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità di cui ai commi da 15-*bis* a 15-*viciesquater*, di cui al presente articolo.

15-*septies*. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 15-*quinquies* e 15-*sexies*, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

15-*ocites*. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può

essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 15-*quinquies*.

15-*novies*. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 15-*septies* non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

15-*decies*. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 15-*septies* non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

15-*undecies*. Per i lavoratori di cui al comma 15-*quater*, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

15-*duodecies*. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. ».

15-*terdecies*. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei

commi da 15-*quinquies* a 15-*duodecies*, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

15-*quater decies*. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 15-*quinquies*, di seguito denominata « Commissione ». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

15-*quinquies decies*. La Commissione di cui al comma 15-*quater decies* è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15-*sexies decies*. La Commissione di cui al comma 15-*quater decies*:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 15-*quinquies*;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 15-*quinquies* e 15-*sexies*;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi pe-

riodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

15-septies decies. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma *15-quinquies* è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

15-octies decies. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

15-novies decies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *15-quater decies* a *15-octies decies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

15-vicies. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15-vicies semel. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma *15-vicies semel* non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma *15-vicies semel*. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le

disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

15-vicies bis. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma *15-quinquies*, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato « Fondo per il salario minimo », con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

15-vicies ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma *15-vicies quater*, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma *15-quinquies*.

15-vicies quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *15-vicies ter* di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1031. Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D'Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarra-cino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani, Orlando.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Dopo il comma *1-bis*, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della

Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« 1-ter. Per i redditi prodotti dai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 36 anni non compiuti, entro il limite complessivo annuale di euro 28.000, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura maggiorata della metà dell'importo stabilito ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Nel caso in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13, spetta un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo. ».

51-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.58. Baldino, Aiello, Di Lauro, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. A decorrere dall'anno 2024, è istituito un fondo di 10 milioni di euro per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.60. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Al comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutati nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2024, 32 milioni di euro per l'anno 2025, 22 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.61. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'e-

sonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

15-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 15-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.54. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15-ter. Ai maggiori oneri di cui al 15-bis, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da

ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

1.57. Ubaldo Pagano, Peluffo, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2024, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

15-ter. L'esonero contributivo di cui al comma **15-bis** è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal comma 15-ter, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026:

a) *sopprimere il comma 44;*

b) *dopo il comma 51, inserire il seguente:*

51-bis. Al comma **5-bis** dell'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della

facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

1.59. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

15-ter. L'esonero di cui al comma **15-bis** non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

15-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi **15-bis** e **15-ter**, valutati nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2024 e di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede me-

dante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.55. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.

15-ter. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituito dal seguente:

« 937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti. ».

15-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis* e *15-ter*, pari a 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

1.56. Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato, D'Alessio.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

15-ter. Ai sensi dei contratti di cui al comma *15-bis*, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliera che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma *15-bis*, del presente articolo.

15-quater. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi dei commi *15-bis* e *15-ter*, del presente articolo, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la

proposta è sottoposta a *referendum* confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del *referendum*, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.

15-quinquies. In via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da *15-bis* a *15-quater*, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

15-sexies. L'esonero di cui al comma *15-quinquies*, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da *15-bis* a *15-quater*, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

15-septies. L'esonero contributivo di cui al comma *15-quinquies*, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

15-octies. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al

comma *15-septies*. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

15-novies. In via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

15-decies. L'Osservatorio di cui al comma *15-novies*, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *15-bis* a *15-quater*, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

15-undecies. L'Osservatorio di cui al comma *15-novies*, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

15-duodecies. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma *15-novies*, della presente legge, il Governo verifica i risultati

della sperimentazione di cui ai commi 15-*quinquies* e 15-*sexies*, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

15-*terdecies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 15-*novies*.

15-*quaterdecies*. L'Osservatorio di cui al comma 15-*novies*, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15-*quinquiesdecies*. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 15-*bis* a 15-*quater*, per quanto da essi non specificamente disciplinato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 15-quinquies a 15-septies, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 44;*

b) *dopo il comma 51, inserire il seguente:*

51-*bis*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al

precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

1.53. Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 17;*

b) *al comma 518 sostituire le parole:* di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, e di 5,8 milioni di euro per l'anno 2026 *con le seguenti:* di 200 milioni di euro per l'anno 2024, 211,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 205,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

1.62. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 16, dopo le parole: delle spese per l'affitto della prima casa *inserire le seguenti:* , delle misure di sostegno alla genitorialità.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.63. Bonetti, Richetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

17-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « in ottemperanza a disposizioni di legge » sono aggiunte le seguenti: « e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. ».

17-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'1 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.71. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Al comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. », sono sostituite dalle seguenti: « se il predetto valore superiore al citato

limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente. ».

17-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.66. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: « di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. ».

17-ter. Le disposizioni di cui al comma 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le disposizioni di cui al comma 17-bis si applicano alle rate in scadenza da tale data.

17-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 17-bis e 17-ter valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano

sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.64. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: « di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. ».

17-ter. Le disposizioni di cui al comma 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

Conseguentemente, sostituire il comma 518 con il seguente:

518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2024, 91, 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 85,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

1.67. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

17-bis. Dopo lettera o-ter) del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

« o-quater) le prestazioni veterinarie, acquisto alimenti e polizze di assicurazione per responsabilità civile per animali legalmente detenuti ».

17-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al precedente comma 17-bis. Ai relativi oneri valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'1 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.65. Dori, Evi, Grimaldi, Zanella.

Sostituire il comma 18 con i seguenti:

18. I premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa non concorrono alla formazione del reddito.

18-bis. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

18-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino

minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.68. Marattin, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 18, sostituire le parole: nell'anno 2024 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, a fronte degli oneri aggiuntivi a decorrere dal 2025, stimati in 235 milioni di euro annui, dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-bis. All'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. ».

1.69. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Al comma 18, aggiungere, in fine, le parole: e azzerata per le imprese in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.70. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. A decorrere dall'anno 2024, non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti del settore privato, nonché le somme erogate, in attuazione delle disposizioni contenute negli interventi salariali migliorativi rispetto ai Contratti collettivi nazionali dei lavoratori privati di cui alla contrattazione di secondo livello sottoscritti dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali unitarie in caso di contratti aziendali e le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali distrettuali, provinciali o regionali presenti nel territorio, in caso di contratti territoriali. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma, valutati in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la neces-

saria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.72. Marattin, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Al fine di preservare il legittimo affidamento dei lavoratori impatriati in merito al regime fiscale speciale ad essi applicabile, anche in conseguenza delle modifiche definite in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e in particolare l'articolo 3, recante i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e all'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter, e 2-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che conseguono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il 31 dicembre 2025.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 18-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.73. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al comma 19, è soppressa dagli oneri generali di sistema, previsti dalle bollette elettriche.

1.74. Bonelli, Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

20-bis. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il canone di abbonamento non è inoltre dovuto in relazione agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso. ».

20-ter. Ai fini del comma 20-bis è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.75. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, le parole: « alle quali danno diritto » sono sostituite dalle seguenti: « , ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali ».

25-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« *5-bis.* Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma ».

25-quater. All'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*), numero 1), le parole: « di promozione sociale » sono soppresse;

b) il numero 4) è soppresso.

25-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da *25-bis* a *25-quater* si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Conseguentemente, sostituire il comma 518 con il seguente:

518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2024, 91,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 85,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

1.76. Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies.* Dall'imposta lorda si detrae un importo non superiore a 300 euro per ciascun figlio che usufruisce del diritto-dovere di istruzione e formazione e nel limite di spesa di 600 milioni di euro annui, un importo pari alle spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l'acquisto dei libri di testo. »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « del comma 1 » sono inserite le seguenti: « e al comma 1-*quinquies* ».

25-ter. Alle minori entrate di cui al comma 25-*bis*, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revi-

sione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio di ciascun anno, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure di cui al periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari al restante fabbisogno, avendo cura di garantire la tutela, costituzionalmente sancita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. La disposizione di cui al periodo precedente non può riguardare le detrazioni di cui al presente articolo.

1.77. Gadda, Faraone, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25-bis. Per il triennio 2024-2026, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità *una tantum* pari a 1.650 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

25-ter. L'indennità di cui al comma precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

25-quater. L'indennità di cui al comma *25-bis* è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

25-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *25-quater*, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma *523-bis*.

Conseguentemente dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.78. Ghirra, Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro», sono inserite le seguenti: «, dell'A-

genzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell’Agenzia italiana per la gioventù ».

25-ter. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all’articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma **25-bis**, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

25-quater. Al medesimo fine di cui al comma **25-ter**, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l’anno 2024 ed è ripartito tra l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l’Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

25-quinquies. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 2,1 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.79. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dei *pellet* di legno, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l’anno 2024, l’aliquota IVA applicata al « *pellet* » è ridotta al 5 per cento.

25-ter. Agli oneri derivanti dal comma **25-bis**, pari a 150 milioni per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.80. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano, Ferrari, Scarpa.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. Nell’ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all’articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

25-ter Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall’anno 2024 dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura dell’un per cento dei sussidi dannosi per l’am-

biente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitata-mente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

25-*quater*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.81. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-*bis*. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1.82. Mari, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-*bis*. Per il triennio 2024-2026, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pen-

sionistico, è attribuita un'indennità *una tantum* pari a 1.650 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

25-*ter*. L'indennità di cui al comma 25-*bis* non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

25-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 25-*bis* e 25-*ter*, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante i maggiori risparmi derivanti dal comma 561-*bis*.

Conseguentemente dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

561-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.1028. Ghirra, Grimaldi, Zanella, Mari.

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

26-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 208, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) il personale del Corpo Militare della Croce Rossa italiana abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie »;

b) all'articolo 1627, comma 2, dopo le parole: « Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento » sono inserite le seguenti: « e rappresentano corpo sanitario ausiliario delle Forze Armate ».

26-ter. Per gli oneri derivanti dal comma 26-bis, unitamente all'innovazione e integrazione della banca dati del Corpo militare della Croce Rossa Italiana con quella delle Forze Armate, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.

26-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 26-bis e 26-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.83. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole: « di natura non commerciale » sono sostituite dalle seguenti: « o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti »;

2) al numero 20), le parole: « di natura non commerciale » sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

« 21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semi-residenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura »;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

« 27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore »;

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: « e da imprese sociali ».

Conseguentemente, sostituire il comma 518 con il seguente:

518. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2024, 91,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 85,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

1.84. Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 27, primo periodo, sostituire le parole: di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, *con le seguenti:* in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024.

Conseguentemente, sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409, della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e pro-

gressiva eliminazione nella misura dell'un per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.85. Grimaldi, Zanella, Mari.

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

28-bis. L'incremento erogato ai sensi del comma 28, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

* **1.86.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

* **1.87.** Grimaldi, Zanella, Mari.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione.

** **1.88.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

** **1.89.** Grimaldi, Zanella, Mari.

Sostituire il comma 31, con il seguente:

31. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.92. Zanella, Grimaldi, Mari.

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

31-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

31-ter. Alle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 50.000 euro » e « 100.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 63.600 euro » e « 127.200 euro ».

31-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 31-bis e 31-ter in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.93. Alfonso Colucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sopprimere i commi da 34 a 36.

1.10. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Dopo il comma 38, inserire i seguenti:

38-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da ammi-

nistrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

38-ter. Per le finalità di cui al comma 38-bis è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.94. Alfonso Colucci, Barzotti, Aiello, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

38-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzate da carenza di organico, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedono agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza.

38-ter. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pub-

blici in scadenza o già scadute alla data del 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

38-quater. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

38-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 38-bis a 38-quater è autorizzata una spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.95. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

38-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) al comma 1, le parole da: « e scomputando » fino alla fine del medesimo comma, sono soppresse;

b) al comma 2, le parole da: « e tenendo conto » fino a: « legge 15 luglio 2022, n. 91, » sono soppresse.

38-ter. Agli oneri derivanti dal comma 38-bis, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.96. Ascari, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1, lettera c) le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

1.97. Mari, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 43-septies)

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, gli enti locali possono adottare procedure semplificate di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento (RUP) e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legisla-

tivo 31 marzo 2023, n. 36, in possesso di adeguate esperienze pregresse.

1.98. D'Alfonso.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

42-bis. Al fine di potenziare l'attività di esame delle domande di asilo e di disbrigo delle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno, la dotazione organica del personale civile del Ministero dell'interno è incrementata di duecento unità.

42-ter. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma 42-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede a valere sui maggiori risparmi derivanti dal successivo comma 523-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, a eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva pari a 10 milioni di euro.

1.99. Zaratti, Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, » sono inserite le seguenti parole: « delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ».

43-ter. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato,

degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

43-quater. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

43-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rideterminato dai commi 43-*bis* e 43-*ter*, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.

43-sexies. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito

un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

43-septies. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1, lettera c) le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

43-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 43-*ter* e 43-*sexies* valutati nel limite massimo di spesa pari a 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti re-

golamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1.100. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, » sono inserite le seguenti parole: « delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ».

43-ter. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

43-quater. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

43-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rideterminato dai commi 43-*bis* e 43-*ter*, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.

43-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 43-*ter* valutati nel limite massimo di spesa pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1.101. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi

dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

43-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma **43-bis**, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.102. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in sca-

denza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

43-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

1.103. Casu, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza dell'omogeneità dei profili professionali richiesti, con la normativa in materia di mobilità e con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, è subordinata al prioritario utilizzo dei soggetti idonei appartenenti alle graduatorie vigenti approvate dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti e dagli organismi pubblici comunque denominati.

43-ter. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

1.104. Casu, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

43-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1, lettera c) le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

1.105. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Sopprimere il comma 44.

1.107. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Evi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il comma 44 con i seguenti:

44. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

44-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « per l'anno 2023 » con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine

nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) sopprimere il comma 5-bis.

44-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: « Gli interessi passivi sostenuti » sono inserite le seguenti: « dagli intermediari finanziari ».

44-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

44-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad

ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

44-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 217, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 44 a 44-quinquies nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 900 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

44-septies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024 e 2025, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nel settore assicurativo;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

44-octies. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine ope-

rativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Conseguentemente:

al comma 217, sostituire le parole: 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 8.000 milioni di euro per l'anno 2024, 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

dopo il comma 217, inserire il seguente:

217-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garan-

tire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.

1.108. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il comma 44 con il seguente:

44. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4 per cento.

Conseguentemente:

a) al comma 45 alla lettera a) premettere la seguente:

0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

« 8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 ».

b) dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi 44 e 45, valutati nel limite massimo di spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 2 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui

al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.109. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Bonelli.

Al comma 44, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 346, inserire il seguente:

346-bis. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare a uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -10.000.000;

2025: -10.000.000;

2026: -10.000.000.

1.717. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 44, lettera a), aggiungere le seguenti parole: , ad eccezione dei prodotti elencati nell'Allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, Parte E, Sezione

III, per i quali le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.110. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 44, inserire il seguente;

44-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia. ».

Conseguentemente:

a) al comma 45, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis. Dopo il numero 127-undevicies) è inserito il seguente:

«127-vicies) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro; ».

b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. Il comma 1, lettera c-bis), primo periodo, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«c-bis). Le spese veterinarie limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 per ogni animale legalmente detenuto. ».

c) dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 44-bis, al comma 45, lettera b), numero 2-bis) e al comma 51-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.111. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 45.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 162,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.112. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Sopprimere il comma 45.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 45, valutati nel limite massimo di 162,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede inserendo, dopo il comma 51, il seguente:

51-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono inserite le seguenti: « derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ».

1.113. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Sopprimere il comma 45.

Conseguentemente, sostituire il comma 518 con il seguente:

518. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 170 milioni di euro per l'anno 2024, 181,6 milioni di euro per l'anno 2025, 185,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

1.115. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Sopprimere il comma 45.

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, a eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 165 milioni di euro.

1.114. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Zanella.

Al comma 45:

alla lettera a) premettere la seguente:

0a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 19, le parole: « fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 » sono soppresse;

2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti:

« 19-bis) prodotti biologici certificati;

19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore »;

alla lettera b) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

1.106. Zaratti, Grimaldi, Evi.

Al comma 45, lettera b), numero 1), dopo le parole: vendita al minuto; inserire le seguenti: seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;

Conseguentemente, dopo il comma 513 inserire il seguente:

513-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 45, lettera b), numero 1), valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.116. Raffa, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Torto.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. Al fine di incentivare il consumo di alimenti da produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni, attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

1) al comma 44, sopprimere la lettera b);

2) al comma 45, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

« 8-bis) alimenti e prodotti ottenuti in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprese agricole giovanili ».

1.117. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Evi.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-bis. Alla Tabella A, Parte II-bis (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5%), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:

« 1-sexies) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008. ».

46-ter. Alla Tabella A, Parte III (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 127-duodevicies) sono eliminate le parole: « e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008. ».

Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.118. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

51-bis. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera *b)* del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

51-ter. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al precedente comma corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma *51-septies*, secondo le modalità stabilite al comma *51-sexies*, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera

dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

51-quater. Nel caso di applicazione del precedente comma *51-ter*, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del medesimo comma, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2024, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

51-quinquies. Nel caso di mancata applicazione del precedente comma *51-quater*, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

51-*sexies*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 51-*ter* non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

51-*septies*. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 51-*ter* devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il conte-

nuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

51-*octies*. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi da 51-*bis* a 51-*septies* non si applicano alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

51-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedenti commi da 51-*bis* a 51-*septies*, pari a 1.984,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 104,22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 51-*decies* e 51-*undecies*.

51-*decies*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è

versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *b*), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »

e) il comma 5-*bis* è soppresso.

51-undecies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.119. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

51-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

51-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 1,5 miliardi per l'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 51-*quater*.

51-quater. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le

imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

51-quinquies. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

51-sexies. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

51-septies. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

51-octies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi dei commi da 51-*quinquies* a 51-*septies*, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

51-*novies*. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

51-*decies*. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.135. Aiello, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, numero 1), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta

straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, numero 2), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »

e) il comma 5-*bis* è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono sostituite dalle seguenti: « per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. ».

1.136. Francesco Silvestri, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

51-bis. In via sperimentale, a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa pari a 2 milioni per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo comma.

51-ter. Al fine di garantire le risorse finanziarie per l'anticipazione degli effetti di cassa e la compensazione degli eventuali maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto nonché le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al comma *51-bis*, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'im-

porto annuo di euro 2 miliardi per l'anno 2024 e 2025.

51-quater. Agli oneri di cui ai commi da *51-bis* a *51-ter* si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguite ai sensi del successivo comma *51-quinquies*.

51-quinquies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, numero 1), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, numero 2), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versa-

mento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-*bis* è soppresso.

1.134. Fenu, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-*bis*. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l’autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 100 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l’installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l’installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l’installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

51-*ter*. L’aliquota di cui al comma 51-*bis* si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al medesimo comma 51-*bis* del medesimo comma e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L’agevolazione di cui al comma 51-*bis* è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

51-*quater*. L’accesso alle detrazioni di cui al comma 51-*bis* è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

51-*quinquies*. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in

dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

51-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

51-*septies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 51-*bis* a 51-*sexies*, valutati nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.120. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-*bis*. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015,

n. 221, la riduzione per l'anno 2023 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

51-*ter*. Le risorse di cui al comma 51-*bis* relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da *diesel* a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

51-quater. Dai finanziamenti da parte del fondo di cui al comma *51-ter* del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

51-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma *51-ter*.

1.121. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole: « di natura non commerciale » sono sostituite dalle seguenti: « o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti »;

2) al numero 20), le parole: « di natura non commerciale » sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: « 21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura; »;

4) il numero *27-ter*) è sostituito dal seguente: « *27-ter*) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,

n. 354, e successive modificazioni, di vitime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore; »;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, al n. 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « e da imprese sociali ».

51-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 51-*bis*, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.122. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « alle quali danno diritto. » sono sostituite dalle seguenti: « , ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del citato decreto legislativo n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima atti-

ività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma, ».

51-*ter*. All'articolo 5, comma 15-*quater*, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 1), le parole: « di promozione sociale » sono soppresse;

b) il n. 4) è soppresso.

51-*quater*. Le disposizioni di cui al precedente comma 51-*bis* si applicano dalla data nella quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

51-*quinquies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 51-*bis* valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo

istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.123. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

51-bis. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2022 »;

b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2022 ».

51-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 986, sostituire le parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato » con le seguenti: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato. ».

51-quater. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

51-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 51-bis a 51-quater è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 51-bis a 51-quinquies, valutati nel limite massimo di 12 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.140. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane Spa possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste Italiane Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.

51-ter. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma *51-bis*, valutati nel limite massimo di 880 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma *51-quater*.

51-quater. All’articolo 26, comma *5-bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma *5-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 30 per cento del valore della riserva non distribuibile. L’imposta di cui al precedente periodo è versata entro il 30 giugno 2024. ».

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l’imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

1.124. Fenu, Santillo, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

51-bis. Stante il perdurante rialzo dei prezzi dei prodotti energetici è istituito, per l’anno 2024, un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

51-ter. La base imponibile del contributo di cui al comma *51-bis* è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell’importo delle accise versate direttamente all’erario, riferito al periodo dal 1° ottobre

2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l’incremento è inferiore al 10 per cento.

51-quater. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2 si applica quanto previsto dai commi 3, *3-bis* e *3-ter* del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

51-quinquies. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell’accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

51-sexies. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è soppresso.

51-septies. Al fine di garantire il pieno rispetto dell’adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero

dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

1.125. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

51-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma *1-bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche là dove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma *1-bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

51-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi *51-bis* e *51-ter*, valutati in 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *51-quinquies*.

51-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a*), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

1.126. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 500 euro. Il credito d'imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito. Ai maggiori oneri, stimati in 140 milioni di euro all'anno, a decorrere dal 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma.

51-ter. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a*), dopo la parola: « ricavi » sono inserite le seguenti:

« derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.127. Fenu, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-bis. Al fine di contenere l’emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l’installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari all’80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l’anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

51-ter. La detrazione di cui al comma 51-bis si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

51-quater. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 51-bis e 51-ter, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per l’anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.128. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-bis. Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell’aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 50 per cento.

51-ter. Ai fini dell’attuazione del comma 51-bis è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 51-quater.

51-quater. All’articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L’imposta di cui al precedente periodo è versata entro il 30 giugno 2024. ».

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l’imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

1.129. Fenu, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

51-bis. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all’attività d’impresa, per i quali non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la

rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. ».

51-ter. Agli oneri derivanti dal comma 51-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.130. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

51-bis. All'articolo 15, comma 1, la lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: « fino all'importo di euro 550. » sono soppresse e dopo le parole: « alla parte che eccede euro 129,11 » aggiungere le seguenti: « per ogni animale legalmente detenuto ».

51-ter. Agli oneri derivanti dal comma 51-bis si provvede, nel limite massimo di spesa annuo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante i maggiori risparmi assicurati dal successivo comma 523-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 253, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

1.131. Dori, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

51-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 51-bis opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP di cui all'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015.

1.132. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Piccolotti.

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco, hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2024 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività, compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

51-ter. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 51-bis potranno richiederlo sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

51-quater. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.137. Evi, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta maturati e non ancora utilizzati relativi alle opzioni, esercitate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del medesimo decreto-legge n. 34, è ammessa la cessione, anche parziale, in favore di soggetti terzi, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.138. Santillo, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, il comma 1041 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è sostituito dal seguente:

« 1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 51-bis, pari a 80

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.139. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Todde, Torto.

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

51-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: « non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali » sono sostituite dalle seguenti: « si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali ».

51-ter. Agli oneri derivanti dal comma 51-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.141. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:

53-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) alla lettera a), le parole: « 1.481,25 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 7.406,25 euro »;

2) alla lettera b), le parole: « 2.221,75 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 11.108,75 euro »;

3) alla lettera *c*), le parole: « 14,81 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 74,05 euro »;

4) alla lettera *d*), le parole: « 59,25 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 296,25 euro ».

b) al comma 10:

1) alla lettera *a*), le parole: « 92,50 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 462,50 euro »;

2) alla lettera *b*), le parole: « 185,25 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 926,25 euro »;

3) alla lettera *c*), le parole: « 370,25 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.851,25 euro »;

4) alla lettera *d*), le parole: « 740,50 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.702,50 euro ».

53-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato « Fondo emergenziale per i costi energetici ». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.

1.142. Bonelli, Grimaldi, Borrelli.

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

53-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

53-ter. Agli oneri derivanti dal comma *53-bis*, valutati in 17 milioni per l'anno

2024, 34,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2037 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

1.143. Scarpa, Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Fassino.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

53-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, *6-bis* e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.

1.144. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.

59-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

59-quater. Limitatamente all'anno d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 59-ter, lettera e), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.

59-quinquies. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al comma 59-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

59-sexies. Ai fini di quanto disposto dal comma 59-ter, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

59-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società

quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-ter.

59-octies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

59-novies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo Articolo 3 » a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 59-ter.

59-decies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

1.145. Fratoianni, Grimaldi, Mari.

Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, e di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, pensionati, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi

economico-energetica in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 59-ter.

59-ter. Limitatamente all'anno 2024 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

59-quater. Ai fini di cui al precedente comma le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

59-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-ter.

59-sexies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini dei commi da 59-ter a 59-quinquies, si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma 59-sexies, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione

1.146. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

59-ter. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.

59-quater. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno antecedente a quello di versamento dell'imposta,

il versamento è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riscossione.

59-quinquies. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-sexies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

59-septies. È fatto divieto alle banche di cui al comma *59-bis* di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *59-bis* a *59-sexies* sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

1.147. Grimaldi, Bonelli, Zanella, Fratoianni, Borrelli.

Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

59-ter. La disposizione di cui al comma *59-bis* non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

59-quater. Agli oneri derivanti dal comma *59-bis*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.148. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. Gli interventi di messa in sicurezza o sistemazione e consolidamento del territorio, finalizzati a prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici verso centri abitati e opere di urbanizzazione primarie di comuni montani, sono assoggettati all'aliquota Iva agevolata nella misura del 10 per cento.

59-ter. Agli oneri derivanti dal comma *59-bis*, nel limite massimo di spesa pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante i maggiori risparmi assicurati dal comma *523-bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua rispettivamente pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

1.150. Grimaldi, Zanella, Borrelli.

Dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525

milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

59-ter. Agli oneri derivanti dal comma 59-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.149. Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femmi-

nile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal pre-

sente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*.

(*Disciplina applicabile*)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III. ».

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.151. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-*bis*. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-*BIS*

MONOPOLIO DELLA *CANNABIS*

Art. 63-*bis*.

(*Oggetto del monopolio*)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*.

(*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-*quater*.

(*Provvista personale*)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*.

(*Licenza di coltivazione della cannabis*)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*.

(*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*.

(*Tutela del monopolio*)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati,

ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*.

(*Disciplina applicabile*)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

Conseguentemente, dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-*bis*. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "terzo anno";

b) le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

b) alla rubrica, le parole: « dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

341-*ter*. Agli oneri di cui al comma 341-*bis*, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 59-*bis*.

1.702. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 60, inserire il seguente:

60-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 2, Investimento 2.2, Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 60-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.152. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 63, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, sopprimere i commi 183, 184 e 185.

1.153. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

63-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, ultimo periodo, le parole: « per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

63-*ter*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detra-

zione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

63-quater. Agli oneri di cui al comma *63-bis*, pari a 545 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e agli oneri di cui al comma *63-ter*, pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 695 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

63-quinquies. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma *2-bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.

63-sexies. Agli oneri di cui al comma *63-quinquies*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.159. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 63, inserire i seguenti:

63-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

63-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *63-bis*, pari a 545 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 545 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

1.154. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

63-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella

percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

63-ter. Agli oneri derivanti dal comma *63-bis*, valutati in 545 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese per l'importo di 545 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

1.161. Manes.

Dopo il comma 63 aggiungere i seguenti:

63-bis. La detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma *8-bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, ivi inclusi gli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, è prorogata al 31 dicembre 2024.

63-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *63-bis*, valutati in euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.155. Casu.

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

63-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma *8-bis*, ultimo periodo, le parole: « per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « la detrazione del 110 per cento per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, ivi inclusi gli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

63-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *63-bis*, valutati in euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.156. Casu.

Sopprimere i commi 64, 65 e 66.

1.157. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Al comma 64, lettera *a*), numero 2), capoverso lettera *b-bis*), dopo le parole: « di beni immobili » sono aggiunte le seguenti: « acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

1.158. Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Rosato.

Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:

67-bis. Al fine di promuovere accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni fino a 15.000 abitanti ricadenti o limitrofi alle città metropolitane, nonché per favorire la

stipula di contratti temporanei a canone concordato per gli studenti universitari, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'IMU più favorevoli di quelle già vigenti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.

67-ter. Agli oneri derivanti dal comma 67-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.160. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.162. Sottanelli, Benzoni.

Dopo il comma 71, inserire il seguente:

71-bis. A partire dall'anno 2024, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti

avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.163. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 71, inserire il seguente:

71-bis. A partire dall'anno 2024, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. A tal fine è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rela-

tive sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.165. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 71, inserire il seguente:

71-bis. A partire dall'anno 2024, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.164. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 73, inserire i seguenti:

73-bis. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso ».

73-ter. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: « cittadino italiano emigrato all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « da cittadino italiano iscritto al Registro AIRE ».

73-quater. Agli oneri di cui ai commi 73-bis e 73-ter, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.166. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

74-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380 sono inseriti i seguenti:

« 380-bis. Dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui al comma 380 sono esclusi i comuni delle zone montane con popolazione fino a 3.000 abitanti.

380-ter. Agli oneri derivanti dal comma 380-bis, pari a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

1.167. De Maria.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sopprimere il comma 88.

Conseguentemente, dopo il comma 513, inserire i seguenti:

513-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

513-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.169. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Sopprimere il comma 88.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica am-

ministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per l'anno 2024, una spesa complessiva annua quantificata in 518 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 622 milioni di euro.

1.168. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:

88-*bis*. Al fine di contrastare i rincari dei prezzi e salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, a partire da quelle a basso reddito, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

88-*ter*. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 88-*bis*, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo di 1 miliardo di euro per l'anno 2024 e 2 miliardi di euro per l'anno 2025.

88-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni di accesso alla misura e le modalità di attuazione.

88-*quinquies*. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 88-*ter* gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-*bis* e 289-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al fine di provvedere ad oneri pari a 1 miliardo di euro per l'anno

2024 e a 2 miliardi di euro per l'anno 2025, dopo il comma 513 inserire il seguente:

513-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »

e) il comma 5-bis è soppresso.

1.170. Raffa, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Torto, Fenu.

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

88-bis. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: « 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

1.171. Rosato, Sottanelli, Bonetti, Benzoni.

Sopprimere il comma 89.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla soppressione del citato comma 89, entro il limite di spesa complessivo pari a 778 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.172. Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Al comma 92, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla soppressione delle citate lettere a) e b), pari a 416 milioni per l'anno 2025 e a 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate deri-

vanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026.

1.173. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 92, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione del diritto di superficie su terreni destinati all'istallazione di impianti di produzione di energie rinnovabili.

1.174. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 97, inserire il seguente:

97-bis. All'articolo 1, comma 242, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti ». Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. Alla compensazione degli eventuali maggiori oneri in termini di effetti di cassa di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022,

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

1.175. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 97, inserire il seguente:

97-bis. All'articolo 1, comma 242, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore ». Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. Alla compensazione degli eventuali maggiori oneri in termini di effetti di cassa di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

1.176. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Sopprimere il comma 100.

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivati dalla soppressione del citato comma 100, valutati in 243,11 milioni di euro per l'anno 2025 e in 485,29 milioni di euro per l'anno 2026, dopo il comma 513 inserire il seguente:

513-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono inserite le seguenti: « derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al pre-

sente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.177. Fenu, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:

100-bis. Al fine di garantire il pieno rispetto dell’adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, individua, di concerto con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, tutte le iniziative, anche di carattere coattivo, necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

1.180. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Borrelli.

Sopprimere i commi da 101 a 112.

1.182. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

Sopprimere i commi da 101 a 111.

1.181. Grimaldi, Zanella, Bonelli.

Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

124-bis. Per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e

al collocamento di buoni fruttiferi postali a termine emesse da Poste italiane Spa, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso ai ristori di cui al presente comma. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.184. Barzotti, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Al comma 125, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, dopo il comma 125, aggiungere il seguente:

125-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 125, valutati nel limite massimo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate

pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.185. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 125, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al primo periodo, dopo le parole: « a 2,8 volte » sono inserite le seguenti: « ridotto a 2,6 per le donne con uno o più figli, »;

b) *sopprimere il numero 2).*

Conseguentemente, dopo il comma 125, aggiungere il seguente:

125-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 125, lettera b), valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.187. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 125, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), numero 1), sostituire le parole:* a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli *con le seguenti:* a 2,2 volte;

b) *alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) all'ultimo periodo, le parole: « a 2,8 volte » sono sostituite dalle seguenti: « a 2,2 volte ».

Conseguentemente, al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dal comma 125, lettera b), pari a 347 milioni di euro per l'anno 2024, 47 milioni di euro per l'anno 2025, 67 milioni di euro per l'anno 2026, 81 milioni di euro per l'anno 2027, 119 milioni di euro per l'anno 2028, 121 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 117 milioni di euro per l'anno 2032 e 129 milioni di euro per l'anno 2033:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

« 59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,4 per cento";

b) le parole: "L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione." sono soppresse;

c) le parole: "L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione." sono soppresse ».

1.189. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Al comma 125, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), numero 1), sostituire le parole:* ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli *con le seguenti:* ridotto a 2,6 volte per le donne;

b) *alla lettera b), sopprimere il numero 2).*

Conseguentemente, dopo il comma 125, aggiungere il seguente:

125-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 125, valutati nel limite massimo di spesa di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.186. Mari, Zanella, Grimaldi.

Al comma 125, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli con le seguenti: a 2,6 volte;

b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) all'ultimo periodo, le parole: « a 2,8 volte » sono sostituite dalle seguenti: « a 2,6 volte ».

Conseguentemente, al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dal comma 125, lettera b), pari a 37 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026, 79 milioni di euro per l'anno 2027, 112 milioni di euro per l'anno 2028, 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 139 milioni di euro per l'anno 2031, 112 milioni di euro per l'anno 2032 e a 121 milioni di euro per l'anno 2033:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

« 59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,4 per cento";

b) le parole: "L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione." sono soppresse;

c) le parole: "L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione." sono soppresse ».

1.188. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

125-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400, nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

125-ter. Agli oneri derivanti dal comma 125-bis, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dal comma 59-bis della presente legge.

125-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è, altresì, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III ».

b) alla rubrica, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.190. Mari, Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

125-bis. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole: « all'Istituto nazionale della previdenza sociale » sono aggiunte le parole « e all'INAIL ».

125-ter. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.

Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

518-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.191. Manes.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alle parole « , in at-

tuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, » contenute nel comma 518-bis)

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

125-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

125-ter. Agli oneri derivanti dal comma 125-bis, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 523-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026.

1.192. Grimaldi, Zanella, Mari, Fratoinanni, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 126, inserire il seguente:

126-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

« Art. 20-bis.

(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. In via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025 è prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del comma 1 è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

Conseguentemente, dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine

nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: « L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »

e) il comma 5-bis è soppresso.

1.193. Baldino, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 130, inserire i seguenti:

130-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a settantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a novantadue mesi »;

b) al comma 7, le parole: « e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 e 2025 »;

c) al comma 8, le parole: « alla scadenza dei trentasei mesi, » sono sostituite dalle seguenti: « alla scadenza dei novantadue mesi. ».

130-ter. Agli oneri derivanti dal comma 130-bis, pari a 8.800.000 euro per ciascuno

degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

1.194. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accredito figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.

1.195. D'Alfonso.

Dopo il comma 130, inserire il seguente:

130-bis. La misura di cui all'articolo 199, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2024 in ragione della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della crisi in Medio Oriente.

1.196. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

Al comma 131, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il presente comma si applica altresì al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1967, n. 18, iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 205 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.197. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:

133-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: « solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000 » sono soppresse e dopo le parole: « Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente ». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo de-

rivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

133-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

133-quater. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.

133-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da **133-bis** a **133-quater**, valutati nel limite massimo di spesa di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.198. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 133, inserire il seguente:

133-bis. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, nel limite di spesa di euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2024 2025 e

2026, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

Conseguentemente, dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma **5-bis** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

1.199. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Sostituire i commi 134 e 135, con i seguenti:

134. All'articolo 1, comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per il periodo 2023-2024 » sono sostituite con le seguenti: « Nell'anno 2023 ».

135. Per il periodo 2024-2025 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, nel limite massimo di 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici

stici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 135, valutati nel limite massimo di 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: « L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del

comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »

e) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »

2) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, »;

b) dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 59-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari

al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma *59-ter*, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma *59-ter*, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma *59-ter*, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da *59-bis* a *59-sexies*, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.201. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Sostituire i commi 134 e 135 con i seguenti:

134. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

135. Ai maggiori oneri di cui al comma 134, pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni

di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029.

1.200. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire i commi 134 e 135, con il seguente:

134. A parziale copertura degli oneri di cui alla presente legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.202. Mari, Zanella, Grimaldi.

Sopprimere il comma 135.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 139;

b) al comma 217, sostituire le parole: 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 3.149 milioni di euro per l'anno 2024, 4.835 milioni di euro per l'anno 2025, 4.555 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

1.217. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alinea, sostituire le parole:* Nell'anno 2024 con le seguenti: Per il periodo 2024 e 2025.

b) *alla lettera b), sostituire i numeri 4) e 5) con i seguenti:*

4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 135, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 16 milioni di euro per l'anno 2027, 17 milioni di euro per l'anno 2028, 19 milioni di euro per l'anno 2029, 20 milioni di euro per l'anno 2030, 22 milioni di euro per l'anno 2031, 24 milioni di euro per l'anno 2032, 27 milioni di euro per l'anno 2033 e 100 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) *al comma 44, sopprimere la lettera a);*

b) *dopo il comma 59, inserire il seguente:*

59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.203. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 135, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).

Conseguentemente, dopo il medesimo comma 135, inserire il seguente:

135-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 134 e 135, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.204. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 135, inserire i seguenti:

135-*bis*. Alla somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 187, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024 con cadenza annuale l'aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

135-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 135-*bis*, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024.

1.205. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Sostituire il comma 136 con il seguente:

136. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Conseguentemente, sostituire i commi 138 e 139 con i seguenti:

138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole: « commi 1 e 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

d) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».

139. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

139-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 136 a 139, pari a 1.411,7 milioni di euro per l'anno 2024, 1.896,8 milioni di euro per l'anno 2025, 925,3 milioni di euro per l'anno 2026, 743,6 milioni di euro per l'anno 2027, 693,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 663,6 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.411,7 milioni di euro per l'anno 2024, 1.896,8 milioni di euro per l'anno 2025, 925,3 milioni di euro per l'anno 2026, 743,6 milioni di euro per l'anno 2027, 693,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 663,6 milioni di euro per l'anno 2029.

1.207. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Sostituire il comma 136 con i seguenti:

136. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

136-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 136, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029.

1.206. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 136, primo periodo, dopo le parole: legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere le seguenti: , nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al medesimo comma 136, primo periodo, dopo le parole: menzionato comma 179 aggiungere le seguenti: , nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

b) *al medesimo comma 136, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e cinque mesi;*

c) *al medesimo comma 136, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029;*

d) *dopo il comma 136, inserire il seguente:*

136-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 136, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.

1.208. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 136, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e 5 mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 136, inserire il seguente:

136-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 136 e 136-bis, valutati nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro

per l'anno 2029 si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.209. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 136, primo periodo, sopprimere le parole: e 5 mesi.

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle modifiche al comma 136, valutati in 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è aggiunto il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio).

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a

monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della *cannabis* e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater.

(Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della *cannabis*).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III. »;

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati. »

1.210. Mari, Grimaldi, Zanella.

Sostituire il comma 138 con il seguente:

138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole: « commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

d) al comma 3, le parole « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti « 28 febbraio 2024 ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 138, valutati nel limite massimo di 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

c) dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.212. Appendino, Morfino, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Sostituire il comma 138 con il seguente:

138. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « , e che si trovano in una delle seguenti condizioni: » fino alla fine del comma sono soppresse.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 138, valutati nel limite massimo di 412 milioni di euro per l'anno 2024, 343,1 milioni di euro per l'anno 2025, 158,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 80,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.1. Appendino, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Sostituire il comma 138 con i seguenti:

138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole: « commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

d) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».

138-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 138, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per

l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

1.211. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Sostituire il comma 138 con il seguente:

138. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 136 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal comma 138, valutati in 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della *cannabis* e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater.

(Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della *cannabis*).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III. »;

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.213. Mari, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Sostituire il comma 138 con i seguenti:

138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di al-

meno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo. ».

138-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 138, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

1.214. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 138, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero gli orfani per crimini domestici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4. ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: – 20.000.000;
2025: – 20.000.000;
2026: – 20.000.000;

1.215. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:

138-bis. All'articolo 1, comma 292 lettera a), capoverso comma 1-bis, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis) risultino affidatarie o comunque tutrici o prestatrici di cura di orfani per crimini domestici.

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.

1.216. Mari, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Sostituire il comma 139, con i seguenti:

139. Dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'INPS che hanno compiuto 62 anni di età, maturato 20 anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al comma 139-*quater*, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

139-bis. La prestazione di cui al comma 139 è corrisposta fino alla data della prima

decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma 139. Il requisito anagrafico di 62 anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2026, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al comma 139 non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.

139-ter. La prestazione di cui ai commi 139 e *139-bis*, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6, e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al comma 139; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di trattamento corrisposto a titolo di assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al comma 139-*sexies*.

139-quater. La prestazione di cui al comma 139 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.

139-quinquies. La prestazione di cui al comma 139, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.

139-sexies. Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al comma 139-*ter* comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.

139-septies. Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 139 si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi da 139 a 139-septies pari a 443 milioni di euro per l'anno 2024, 1.006 milioni di euro per l'anno 2025, 1.552 milioni di euro per l'anno 2026, 1.860 milioni di euro per l'anno 2027, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno

2032, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 51, inserire i seguenti:

51-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

51-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.;

b) dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-*bis*. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

59-*ter*. I soggetti di cui al comma 59-*bis*, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli

anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

59-*quater*. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 59-*bis*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-*bis* e 59-*ter*, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

59-*quinquies*. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-*quater*.

59-*sexies*. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-*ter* e 59-*quater*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-*ter*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

59-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-*bis*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

59-*octies*. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-*bis*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo

scadenze di cui al comma 59-*quater*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

59-*novies*. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-*bis* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

1.218. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il comma 139 con i seguenti:

139. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

139-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 139, pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 652 milioni per l'anno

2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026.

1.219. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 139, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-*bis*. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-*quater*.

(Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*.

(Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*.

(Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*.

(Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III. »;

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.220. Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 139, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, dopo il comma 139, inserire il seguente:

139-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 139, lettera *a)*, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.221. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 139, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Quanto previsto all'articolo 1, comma 286 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rimane in vigore per tutti coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

140-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 139, 140 e 140-bis, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.223. Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 139, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) quanto previsto all'articolo 1, commi 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, resta in vigore per coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023.

1.222. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

140-bis. Al comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla lettera a), dopo le parole: « dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604 » sono inserite le seguenti: « e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 ».

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal comma 140-bis, valutati in 50 milioni di euro annui a decor-

rere dal 2024, dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della *cannabis* e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater.

(Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della *cannabis*).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*.

(Licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*.

(Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*.

(Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III. »;

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.224. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:

140-*bis*. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020 ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 140-*bis*, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:*

a) al comma 44, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.225. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

141-*bis*. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denomi-

nato « Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia », con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

141-ter. Agli oneri derivanti dal comma 141-bis, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.226. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

141-bis. Limitatamente agli anni 2024 e 2025 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

141-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 141-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.227. Soumahoro.

Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

141-bis. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il Codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.

141-ter. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 5-ter non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: – 6.000.000;
2025: – 6.000.000;
2026: – 6.000.000.

1.228. Gribaudo.

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

141-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: – 3.000.000;
2025: – 3.000.000;
2026: – 3.000.000.

1.229. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 144, lettera f), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 147, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 40 per cento;

b) sostituire il comma 150 con il seguente:

150. L'indennità può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi.

c) dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro.

1.230. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:

155-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2024 per le finalità di cui al medesimo articolo.

155-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.231. Amato, Orrico, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 156.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 156, valutati nel limite massimo di 86 milioni di euro per l'anno 2024, 96,2 milioni di euro per l'anno 2025, 98,3 milioni di euro per l'anno 2026, 100,3 milioni di euro per l'anno 2027, 102,3 milioni di euro per l'anno 2028, 104,4 milioni di euro per l'anno 2029, 106,5 milioni di euro per l'anno 2030, 108,6 milioni di euro per l'anno 2031, 110,7 milioni di euro per l'anno 2032, 112,9 milioni di euro per

l'anno 2033, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.232. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Sostituire il comma 156 con il seguente:

156. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 137,4 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1571,1 a decorrere dall'anno 2026.

1.233. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:

156-bis. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli

infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 600 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 156-ter, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.

156-ter. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 156-bis, le spese sostenute:

a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, sicurezza cibernetica, sistemi *cyber*-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere

provvisori, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

156-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 156-bis non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

156-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 156-bis è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

156-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 156-*bis* a 156-*quinquies*, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 156-*bis*, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 156-*bis* e 156-*ter*.

156-*septies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi da 156-*bis* a 156-*septies*, valutati entro il limite di 600 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);*

b) *dopo il comma 46, inserire il seguente:*

46-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.234. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:

156-*bis*. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul

lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

156-*ter*. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: – 15.000.000;

2025: – 15.000.000;

2026: – 15.000.000.

1.235. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:

156-*bis*. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: « con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

156-*ter*. Agli oneri di cui al comma 156-*bis*, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.236. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:

156-*bis*. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il contributo di cui al comma 31 del medesimo articolo 2 non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di

lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione.

1.237. Castiglione, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:

156-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato per ulteriori 2 milioni per il 2024, 3 milioni per il 2025 e 3 milioni per il 2026.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: – 2.000.000
2025: – 3.000.000
2026: – 3.000.000.

1.238. Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fedè, Iaria, Torto.

Sostituire i commi da 157 a 167 con il seguente:

157. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 23,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, a 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, a 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, a 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, a 1.990,6 milioni di

euro per l'anno 2035, a 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, a 2.530,9 per l'anno 2037, a 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, a 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, a 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, a 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042 e a 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043.

1.239. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Sostituire i commi da 157 a 167 con il seguente:

157. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui ai commi da 520 a 544, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 17,7 milioni di euro per il 2024, a 66,4 per il 2025, a 149,1 per il 2026, a 244,3 per il 2027, a 372,5 per il 2028, a 523,6 per il 2029, a 713,7 per il 2030, a 919,5 per il 2031, a 1.167,1 per il 2032, a 1.418,7 per il 2033, a 1.707,6 per il 2034, a 1.990,6 per il 2035, a 2.284,1 per il 2036, a 2.530,9 per il 2037, a 2.742,7 per il 2038, a 2.907,1 per il 2039, a 3.060,3 per il 2040, a 3.192,7 per il 2041, a 3.365,0 per il 2042, a 3.504,2 per il 2043. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.242. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Sopprimere i commi da 157 a 165.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla soppressione dei commi da 157 a 165, valutati nel limite massimo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 242,1 milioni di euro per l'anno 2028, 340,3 milioni di euro per l'anno 2029, 463,9 milioni di euro per l'anno 2030, 597,7 milioni di euro per l'anno 2031, 758,6 milioni di euro per l'anno 2032, 922,2 milioni di euro per l'anno 2033, 1.109,9 milioni di euro per l'anno 2034, 1.293,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.484,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.645,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.782,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.889,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.989,2 milioni di euro per l'anno 2040, 2.075,3 milioni di euro per l'anno 2041, 2.187,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 2.277,7 milioni di euro per l'anno 2043, si provvede apportando la seguente modificazione:

dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.241. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Sopprimere i commi da 157 a 161.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi

intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, dall'anno 2024 all'anno 2043, una minore spesa annua come riportato nella tabella di cui all'allegato VI-bis alla presente legge.

Allegato VI-bis
(Articolo 1 comma 523-bis)

Anno	Mln.
2024	-11,5
2025	- 43,2
2026	- 96,9
2027	- 158,8
2028	-242,1
2029	-340,3
2030	-463,9
2031	-597,7
2032	-758,6
2033	-922,2
2034	-1.109,9
2035	-1.293,9
2036	-1.484,7
2037	-1.645,1
2038	-1.782,8
2039	-1.889,6
2040	-1.989,2
2041	-2.075,3
2042	-2.187,3,
2043	-2.277,7

1.240. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 170, aggiungere i seguenti:

170-bis. Al Capo I del Titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

« Art. 70.1. – (Direzione distrettuale del lavoro) – 1. Per la trattazione dei proce-

dimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro. ».

170-ter. Dopo l'articolo 76-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 76-quater. — (Procuratore nazionale del lavoro) — 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima va-

lutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale.

Art. 76-quinquies. — (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) — 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro. ».

170-*quater*. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 371-*ter*. — (*Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro*) — 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati prov-

vede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. ».

170-*quinquies*. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e

sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati. ».

170-*sexies*. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« 6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. ».

170-*septies*. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

170-*octies*. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di Cassazione.

170-*novies*. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza

nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

170-*undecies*. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 170-*bis* a 170-*undecies*, valutati nel limite massimo di 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.243. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-*bis*. Al fine di ridurre la disoccupazione, migliorare il rapporto fra tempo di vita e di lavoro di entrambi i generi, riequilibrare il rapporto fra profitti e salari nonché favorire una progressiva riduzione degli orari di lavoro a parità di salario, promuovere e sostenere la stipulazione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il « Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro », di seguito denominato « Fondo », con una dotazione

iniziale per il triennio 2024-2026 nel limite delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 59-*bis* a 59-*octies*.

176-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 176-*bis*, anche al fine di incentivare una cultura del lavoro attenta anche allo sviluppo della vita privata e relazionale delle persone e alla loro partecipazione attiva alla vita sociale nonché per promuovere una competizione tra le imprese fondata sulla piena e buona occupazione, le risorse del Fondo di cui al comma 176-*bis*, sono destinate al sostegno delle imprese con sede legale nel territorio nazionale che stipulano contratti di solidarietà espansiva che prevedono:

a) una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione dei lavoratori occupati nel territorio nazionale nella misura minima del quindici per cento per ciascun lavoratore;

b) l'assunzione contestuale, a tempo indeterminato, di nuovo personale da occupare nel territorio nazionale che garantisca almeno la ricostituzione del monte ore originario dei lavoratori occupati nel medesimo.

176-*quater*. L'erogazione delle risorse di cui al comma 176-*bis* è destinata alla copertura triennale degli oneri contributivi per ogni nuovo/a assunto/a fino a un limite annuo massimo di 10.000 euro.

176-*quinquies*. I contratti aziendali di solidarietà espansiva sono stipulati dalle organizzazioni sindacali individuate dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria e in applicazione di accordi quadro nazionali preventivamente definiti.

176-*sexies*. L'INPS, per la finalità di cui al comma 176-*bis*:

a) promuove la conclusione dei contratti di solidarietà espansiva di cui al comma 176-*ter* d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché dei contratti quadro e partecipa alla loro negoziazione;

b) eroga, alle imprese coinvolte, il sostegno economico di cui al comma 176-

quater secondo le modalità individuate dal decreto di cui al successivo comma 176-*septies*;

c) vigila sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi del comma 176-*ter* e, in caso di accertata difformità, dispone la sospensione degli stessi e la restituzione di quanto già assegnato.

176-*septies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 176-*bis*, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 176-*ter* a 176-*sexies*.

176-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 176-*bis* si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dai commi da 59-*bis* a 59-*octies* della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al medesimo comma 176-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-*bis*. Entro il 31 gennaio 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua, ai fini della loro annuale e progressiva eliminazione, i sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

59-*ter*. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024, 2025 e 2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei successivi commi 59-*quater* e 59-*quinquies*, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

59-quater. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2026.

59-quinquies. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024 e 2025 il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026 e comunque entro il 31 gennaio.

59-sexies. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

59-octies. È fatto divieto alle banche di cui al comma *59-ter* di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *59-ter* a *59-sexies* sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

1.247. Fratoianni, Grimaldi, Zanella, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. Al fine di favorire l'emersione spontanea del lavoro sommerso e delle correlate basi imponibili, nonché di stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e il rafforzamento della collaborazione tra i contribuenti e la pubblica amministrazione, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva, sono istituiti, a partire dal periodo di imposta 2023, gli indici sintetici di affidabilità contributiva, di seguito denominati ISAC, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

176-ter. Gli ISAC sono elaborati con una metodologia basata sull'utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

176-quater. È sempre consentito il trattamento e il trasferimento dei dati nella disponibilità delle amministrazioni e dei soggetti partecipanti alle attività di cui al successivo comma *176-sexies* esclusivamente per le finalità istituzionali di cui al presente articolo.

176-quinquies. Gli ISAC sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione. Con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISAC ovvero deve essere effettuata la revisione.

176-sexies. Gli ISAC sono elaborati in conformità a quanto previsto dall'articolo *9-bis*, comma 15, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Alla società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono affidate in concessione le attività di progettazione, realizzazione, costruzione e applicazione degli indici, su iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

176-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita

una commissione di esperti, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle parti sociali. Tale commissione è consultata nella fase di elaborazione degli ISAC ed esprime il proprio parere relativamente all'applicazione degli stessi ai settori economici. I componenti della commissione partecipano alle attività a titolo gratuito.

176-octies. Nel corso di ciascun periodo d'imposta i contribuenti e i sostituti d'imposta possono indicare ulteriori componenti contributive, non risultanti nei modelli dichiarativi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità contributiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari una specifica procedura informatica per la trasmissione e la condivisione delle informazioni derivanti dall'applicazione degli ISAC.

176-novies. Gli ISAC non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente o il sostituto d'imposta:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

176-decies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione o estensione dell'applicabilità degli ISAC per determinate tipologie di contribuenti.

176-undecies. In relazione ai diversi livelli di affidabilità contributiva conseguiti dai soggetti economici in virtù dell'applicazione degli ISAC, sono riconosciute specifiche misure premiali da individuarsi con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

176-duodecies. Nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione e/o di elusione contributiva, l'Ispettorato nazionale del lavoro,

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'INAIL, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto del livello di affidabilità contributiva derivante dall'applicazione degli ISAC, anche attraverso eventuali esoneri da determinate tipologie di controlli amministrativi e/o ispettivi.

176-terdecies. Le misure premiali di cui ai commi 176-undecies e 176-duodecies non si applicano in caso di dichiarazioni omesse o non corrispondenti al vero.

176-quaterdecies. Con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

176-quinquiesdecies. Sono a carico del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'anno 2023, le spese relative alla realizzazione e all'avvio degli ISAC, e, a partire dall'anno 2024, le maggiori spese derivanti dalla concessione di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

176-sexiesdecies. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 176-bis a 176-quinquiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **1.244.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

* **1.245.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

(Inammissibili per carenza di compensazione)

Dopo il comma 176, inserire il seguente:

176-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collet-

tivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

176-ter. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di trentasei mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

176-quater. Qualora il giovane di cui al comma 176-bis, sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 176-ter.

176-quinquies. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei commi da 176-bis a 176-quater, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del *part-time* del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo

ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

176-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 176-bis a 176-quinquies non si applicano ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 176-bis a 176-quinquies, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.267. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 176, inserire il seguente:

176-bis. A far data dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

176-ter. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

176-quater. Il Fondo per le vittime dell'amianto concorre a favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma, nonché al sostegno alla ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso con 10 milioni di euro per l'anno

2024 per incrementare il Fondo oncologico nazionale per la sezione dei tumori professionali. Il Ministero della salute, con apposito decreto, ne definirà i termini per l'assegnazione entro il primo semestre dell'anno 2024.

176-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da *176-bis* a *176-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma *523-bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire nell'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.

1.268. Grimaldi, Mari, Zanella.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. Al fine di promuovere la partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese, con più di 50 lavoratori dipendenti, che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

a) prevedano la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso, nel rispetto del principio della parità di genere e secondo procedure

definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle previsioni di cui al comma 10, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 2409-*duodecies* del codice civile;

b) prevedano la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, nel rispetto del principio della parità di genere;

c) diano esecuzione a disposizioni di contratti collettivi che prevedono forme di distribuzione di una quota di utili d'impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi ai lavoratori;

d) prevedano forme di accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, la cui adesione da parte dei lavoratori sia volontaria e ferma l'adozione di criteri di distribuzione definiti secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali;

e) prevedano forme di consultazione dei lavoratori dipendenti in ordine alla definizione dei piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro;

f) fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, prevedano che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore abbiano diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.

176-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi

entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al comma precedente. L'entità dei contributi a fondo perduto, in ogni caso, è parametrata al numero di condizioni e al grado di implementazione delle stesse da parte della singola impresa.

176-*quater*. Le imprese che ottengono il contributo di cui ai precedenti commi, sono tenute a mantenere le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento almeno per il biennio successivo.

176-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.246. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-*bis*. Al comma 1-*quater* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015

n. 148 le parole: « al 31 dicembre 2023, » sono sostituite con le seguenti: « al 31 dicembre 2024, » e le parole: « stipulati entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite con le seguenti: « stipulati entro il 31 dicembre 2023 ».

176-*ter*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 176-*bis*, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.257. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-*bis*. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

176-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

176-*quater*. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

518-*bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.256. Manes.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 176, inserire i seguenti:

176-*bis*. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

176-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 176-*bis*, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

176-*quater*. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 176-*bis* si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.

1.255. Mari, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 176 aggiungere i seguenti:

176-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *a*), punto 2) la parola: « cinque » è sostituita con la seguente: « due ».

b) al comma dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura; ».

176-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alter-

nativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto; »;

b) la lettera d) è soppressa.

1.252. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e comma 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

176-ter. L'incentivo di cui al precedente comma *176-bis* è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

176-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi *176-bis* e *176-ter*, pari a complessivi 65 milioni di euro nel 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.251. Mari, Zanella, Grimaldi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «dieci anni».

176-ter. Agli oneri di cui al comma *176-bis*, pari a 800.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui comma *523-bis*, della presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 800.000.000 di euro.

1.266. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 176, inserire i seguenti:

176-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura; ».

176-ter. Agli oneri di cui al comma 176-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 523-bis della presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 700 milioni di euro.

1.263. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 176, inserire i seguenti:

176-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono soppresse;

b) al comma 307 le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 ».

176-ter. Per le finalità di cui al comma 176-bis è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e a si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 515-bis.

Conseguentemente dopo il comma 515, inserire il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A –

Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.264. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2024 di 1.000 milioni di euro.

176-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 176-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.258. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi

industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.

176-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 176-bis, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.259. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »;

b) al comma 1-ter, le parole: « Per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

176-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 176-bis, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate

pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025.

1.254. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile nei territori compresi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni di donne svantaggiate e di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.000 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

176-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma pari, nel limite massimo d'importo, a complessivi euro 130 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori

entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'1 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.248. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. Per fronteggiare le ripercussioni dei processi di riorganizzazione in corso e le situazioni di particolare difficoltà economica del settore editoriale, le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

176-ter. Agli oneri derivanti dal comma 176-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.253. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

Dopo il comma 176, inserire i seguenti:

176-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole: « nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2023 ».

176-ter. Agli oneri derivanti dal comma 176-bis, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.262. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 176 aggiungere il seguente:

176-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole: « nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2023 ».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 176-bis, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti variazioni in riduzione:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2024: – 17.200.000;
2025: – 17.200.000;
2026: – 17.200.000.

1.274. Manes.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

176-ter. Agli oneri derivanti dal comma 176-bis, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.260. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 176, inserire il seguente:

176-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c), d), e d-bis) »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »;

d) al comma 7, le parole: « lettere a), b), c) e d) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e d-bis) ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 176-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.271. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

176-bis. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 176-bis, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.273. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il comma 4 è sostituito con i seguenti:

« 4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta

sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

4-bis. Alla Cassa di cui all'articolo 10 affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 169.

1.249. Castiglione, Sottanelli, Bonetti, Benzioni, Rosato.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 176, inserire il seguente:

176-bis. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli importi del beneficio economico, sia reddituale, sia relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita. ».

176-ter. Agli oneri di cui al comma 176-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 523-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2025, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro.

1.269. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

176-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

« Art. 26-bis. – (Dimissioni volontarie delle lavoratrici) – 1. Ferme restando le

disposizioni di cui all'articolo 26, le dimissioni volontarie della lavoratrice sono precedute da una comunicazione alla direzione territoriale del lavoro del luogo dove la lavoratrice presta la sua opera, che convoca il datore di lavoro e la lavoratrice nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della comunicazione. L'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile al fine di verificare la sussistenza di condizioni lavorative che consentano alla lavoratrice la permanenza nel posto di lavoro sulla base di accordi tra le parti, che possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. ».

176-ter. Al fine di sostenere l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 26-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come introdotto dal comma 176-bis, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il « Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici », di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

176-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 176-ter, nonché i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti per l'assegnazione delle risorse.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: — 5.000.000;

2025: — 5.000.000;

2026: -5.000.000.

1.250. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

176-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti; »;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti; ».

Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

518-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.272. Manes.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alle parole « , in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, » contenute nel comma 518-bis)

Dopo il comma 176, inserire il seguente:

176-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti; »;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti; ».

1.261. Mari, Zanella, Grimaldi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

176-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole, ovunque ricorrano: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7 », sono soppresse;

b) all'articolo 6, il comma 7 è soppresso.

1.265. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 176, inserire il seguente:

176-bis. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.

1.275. Mari, Grimaldi, Zaratti.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

178-bis. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, una quota pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 è destinata ad incentivare i contratti collettivi di secondo livello, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e depositati telematicamente ex articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che promuovano la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregiver di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi.

178-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le linee guida, ai sensi del comma 178-quater, che definiscono i criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 178-bis. Le linee guida dovranno in ogni caso vincolare l'accesso a misure innovative rispetto all'esistente e all'utilizzo equilibrato tra i generi, nonché prevedere la priorità per le piccole imprese, con particolare riferimento all'introduzione dello *smart working* con finalità di conciliazione vita/lavoro.

178-quater. All'elaborazione delle linee guida di cui al comma 178-ter e al coordi-

namento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: – 40.000.000;

2025: – 40.000.000;

2026: – 40.000.000.

1.278. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 178, inserire i seguenti:

178-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

b) al comma 2, le parole: « venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta giorni ».

178-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2024, si provvede quanto a 85 milioni annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla pre-

sente legge, e quanto a 215 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.279. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 178, inserire i seguenti:

178-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la gratuità degli asili nido », con una dotazione di 500 milioni di euro annui dall'anno 2024 all'anno 2031, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

178-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.280. Piccolotti, Zanella, Evi, Grimaldi.

Dopo il comma 176, aggiungere il seguente:

176-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita con la seguente:

« a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta ol-

tre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto; »;

b) la lettera *d)* è soppressa.

1.270. Grimaldi, Zanella, Mari.

Dopo il comma 178, inserire il seguente:

178-bis. All'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto »;

b) la lettera *d)* è soppressa.

1.281. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 178, inserire i seguenti:

178-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 aprile 2024 »;

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 15 milioni per l'anno 2024 ».

178-ter. Agli oneri derivanti dal comma *178-bis*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.282. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 178, inserire il seguente:

178-bis. Le disposizioni di cui al comma 183 della presente legge non si applicano per l'accesso agli asili nido di cui al comma 177.

1.283. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sostituire i commi 179 e 180, con i seguenti:

179. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 32 le parole: « dieci mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

b) al comma 1 dell'articolo 34, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: « Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per sei mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per il primo mese, al 50 per cento per il secondo mese, al 40 per cento per il terzo mese e al 30 per cento per il restante periodo. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità di cui al primo periodo spetta allo stesso per un periodo massimo di dodici mesi ».

180. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui ai commi da 520 a 544, della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 179, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamen-

tari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.285. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Sostituire il comma 179, con i seguenti:

179. Dopo l'articolo 34, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere il seguente:

« Art. 34-bis.

(Regime sperimentale)

1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 34, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per cinque mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-*quater* del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo inden-

nizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione.

2. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

3. L'indennità di cui al presente articolo è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 e spetta nel limite di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del presente articolo con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere finanziario inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 4, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione ».

179-bis. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori risorse derivanti dai commi da 59-bis a 59-sexies della presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

59-ter. Ai fini di cui al precedente comma 59-bis, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore

dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-bis.

59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo Articolo 3 » a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 59-bis.

59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

1.284. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituire il comma 179, con i seguenti:

179. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 151, le parole: « per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata massima complessiva stabilita dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 fino al dodicesimo anno di vita del bambino, alla misura del 100 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

179-bis. All'onere derivante dal comma 179, pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui maggiori risparmi assicurati dal comma 523.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua rispettivamente pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.286. Grimaldi, Zanella, Mari.

Al comma 179, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* elevata, in alternativa tra i genitori *a:* per il solo anno 2024 *con le seguenti:* elevata, in alternativa tra i genitori per la durata complessiva massima di due mesi fino all'11° anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione;

b) *aggiungere il seguente comma:*

179-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.287. Grimaldi, Zanella, Mari.

Al comma 179, sopprimere le parole: nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 179, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.290. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Al comma 179, sostituire le parole: nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024

con le seguenti: nel limite massimo di due mesi a decorrere dal 2024.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 35 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.288. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Al comma 179, dopo il primo periodo, inserire, il seguente: La misura dell'80 per cento è riconosciuta nel limite massimo di 3 mesi da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.289. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:

179-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

b) all'articolo 27-bis:

1) al comma 1, le parole: « dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data del parto e fino a tre anni di età del figlio, si astiene dal lavoro per un periodo di cinque mesi »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 »;

4) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: « L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente »;

c) all'articolo 61, comma 2, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

d) all'articolo 64, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a una indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. La lavoratrice non è obbligata ad astenersi dal lavoro »;

e) all'articolo 65, comma 2, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

f) all'articolo 66:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo »;

2) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*ter*. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

1-*quater*. È vietato adibire al lavoro i padri lavoratori durante il congedo obbligatorio di paternità. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e i lavoratori autonomi nonché per le imprenditrici agricole e gli imprenditori agricoli*) »;

h) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-*bis*, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

i) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

l) all'articolo 73, comma 1, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

m) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: « lire 3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2.500 ».

179-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 178-*bis*, valutati nel limite massimo di 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari 4.500 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.276. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:

179-*bis*. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

b) all'articolo 27-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data del parto e fino a tre anni di età del figlio, si astiene dal lavoro per un periodo di cinque mesi »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia

lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 »;

4) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: « L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente »;

c) all'articolo 61, comma 2, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

d) all'articolo 64, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a una indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. La lavoratrice non è obbligata ad astenersi dal lavoro »;

e) all'articolo 65, comma 2, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

f) all'articolo 66:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo »;

2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

« 1-ter. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

1-quater. È vietato adibire al lavoro i padri lavoratori durante il congedo obbligatorio di paternità. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e i lavoratori autonomi nonché per le imprenditrici agricole e gli imprenditori agricoli »;

g) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

h) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

i) all'articolo 73, comma 1, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

l) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: « lire 3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2.500 ».

179-ter. Agli oneri derivanti dal comma 179-bis, valutati nel limite massimo di 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.277. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 179, inserire i seguenti:

179-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono maggiorate del 10 per cento per ciascun importo.

179-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono inserite le seguenti: « derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

179-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

179-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 179-bis, valutati in 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 179-ter e 179-quater.

1.291. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 179, inserire i seguenti:

179-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovunque ri-

corrano le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

179-ter. Al comma 241, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

179-quater. Per le finalità di cui ai commi 179-bis e 179-ter è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 179-bis a 179-quater, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.292. Ascari, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 179, inserire i seguenti:

179-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 10 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 12 giorni »;

b) al comma 2, le parole « 20 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 22 giorni ».

179-ter. Per le finalità di cui al comma 179-bis, è autorizzata una spesa di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi 179-bis e 179-ter, valutati nel limite massimo di 30 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.293. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 179, inserire il seguente:

179-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di cinque mesi.

2. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.

3. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con

quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre. »;

b) il comma 2 è soppresso.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 179-bis, valutati nel limite massimo di 2.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 51-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso,

non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 51-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 51-bis a 51-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

59-octies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che

avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.294. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sostituire i commi 180, 181 e 182 con i seguenti:

180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato, ivi inclusi i rapporti di lavoro domestici, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

181. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 180 a 182, valutati nel limite massimo di 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 404 milioni di euro per l'anno 2025 e 420 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

“4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio”.

e) il comma 5-bis è soppresso. ».

1.295. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sostituire i commi 180, 181 e 182 con il seguente:

180. In via sperimentale per l'anno 2024, la maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è estesa ai nuclei familiari mono-

parentali e incrementata di ulteriori 20 euro per ciascun figlio minore.

1.296. Bonetti, Richetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

Al comma 180, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , determinato o con contratti di lavoro flessibile.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 180, valutati nel limite massimo di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.297. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Al comma 180, sopprimere le parole: per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Conseguentemente:

al comma 181, sopprimere le parole: in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico;

dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

181-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 180 e 181, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eli-

minazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.298. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:

182-bis. A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di *baby sitting*, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

182-ter. Per le finalità di cui al comma precedente gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.

182-quater. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui ai commi da 520 a 544 della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *182-bis* e *182-ter*, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le sud-

dette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.299. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:

182-bis. Per far fronte alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2022, n. 32, a decorrere dal 2024 viene ulteriormente riconosciuto un contributo annuale, erogato mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui alla presente legge, di 800 euro per ciascun figlio ai nuclei familiari, anche monoparentali, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000 euro, di 400 euro con ISEE compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato contestualmente e con le medesime modalità dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

182-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, il comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è sostituito con il seguente:

« 8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.644,6 milioni di euro per

l'anno 2024, 18.964,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.251,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.366,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.481,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.597,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte ».

182-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2024 e che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.300. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:

182-bis. In considerazione delle particolari caratteristiche delle realtà imprenditoriali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative, le misure di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle attività economiche riferite ai seguenti codici ATECO:

1. 662202 – Agenti di assicurazioni;
2. 662203 – Sub-agenti di assicurazioni
3. 662204 – Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

182-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini

di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

182-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 182-bis e 182-ter, stimati in 50 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.301. Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 182, inserire i seguenti:

182-bis. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

182-ter. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità utilizza l'incremento di cui al precedente comma per stipulare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e garantire la costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 20 mila abitanti, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 182-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la seguente modificazione:

dopo il comma 515 inserire il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A –

Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.302. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 182, inserire i seguenti:

182-bis. I lavoratori dipendenti pubblici o privati parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.

182-ter. Il numero complessivo delle ore di permesso di cui al comma 182-bis non può superare le trentasei ore annuali.

182-ter. Le ore di permesso di cui al comma 182-bis sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.

182-quater. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 182-bis gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.

182-quinquies. Ai fini di cui ai commi da 182-bis a 182-quater è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 182-bis a 182-quinquies, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.303. Ascari, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 182, inserire i seguenti:

182-bis. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

182-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.

182-quater. Per le finalità di cui ai commi 182-bis e 182-ter è autorizzata la spesa di euro 3.348.486 per l'anno 2024.

Conseguentemente, al comma 44, sopprimere la lettera a).

1.305. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 182, aggiungere i seguenti:

182-bis. Le risorse del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024 per la realizzazione di interventi a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne con disabilità, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano

connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 182-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la seguente modificazione:

dopo il comma 515, inserire il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.306. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 182, inserire il seguente:

182-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, rispettivamente, al 10 per cento della retribuzione annuale lorda fino a 26 mila euro, al 15 per cento della retribuzione annuale lorda fino a 15 mila euro e al 20 per cento della retribuzione annuale lorda inferiore a 10 mila euro. Le disposi-

zioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede, quanto a 85 milioni annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, e quanto a 215 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.307. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 182, inserire il seguente:

182-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa. L'esonero si applica altresì alle lavoratrici che ricoprono il ruolo di *caregiver* in favore di un familiare portatore di *handicap* con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 180, valutati nel

limite massimo di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.308. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 182, inserire il seguente:

182-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.309. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 182, inserire il seguente:

182-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 182-bis, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente modificazione:

dopo il comma 515, inserire il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.310. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere i commi 183, 184 e 185.

Conseguentemente, dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

561-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.313. Grimaldi, Zanella.

Sopprimere i commi 183, 184 e 185.

Conseguentemente:

sostituire il primo periodo del comma 217, con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.044 milioni di euro per l'anno 2024, 4.044 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui

ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

dopo il comma 217, inserire i seguenti:

217-bis. Dopo il comma 412 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

« 412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e di rinnovi sul totale degli affidamenti;

b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, comprese la definizione del fabbisogno, la programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare, la logistica e le giacenze di magazzino;

c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce univoca di bilancio;

d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della mo-

vimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, al fine di garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, compresi le convenzioni o le procedure di accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività libero-professionale intramuraria, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi comprese le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione ».

217-ter. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: « filiera delle imprese » sono inserite le seguenti: « , gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento ».

217-quater. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramuraria »;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 15 » sono sostituite con le seguenti: « di cui all'articolo 14 ».

217-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 217 a *217-quater* pari a 44 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di cui al comma 217.

1.315. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 217-ter e 217-quater)

Sopprimere i commi 183, 184 e 185;

Conseguentemente:

sostituire il primo periodo del comma 217, con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.044 milioni di euro per l'anno 2024, 4.044 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da *217-bis* a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

dopo il comma 217, inserire i seguenti:

217-bis. In tutto il territorio nazionale è assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, a tal fine sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (*Digital Health*) a supporto alle decisioni cliniche e assicurando altresì l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

217-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere

tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

217-quater. La piena realizzazione del fascicolo sanitario elettronico consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma *67-bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

217-quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina (teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia) nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, al fine di potenziare la continuità delle cure e dei *follow-up*, favorendo il dialogo costante, continuo e aggiornato tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere per garantire un accesso equo, tempestivo, efficace e appropriato alle terapie. Agli oneri di cui al presente comma pari a 44 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

1.316. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere i commi 183, 184 e 185.

1.312. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Sopprimere i commi 183 e 184.

Conseguentemente, al comma 185, sopprimere le parole: Per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184,.

1.314. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Sostituire il comma 183, con il seguente:

183. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è esclusa, per una cifra pari al massimo a 50.000, la prima casa.

Conseguentemente:

al comma 185 sostituire le parole: 44 milioni con le seguenti: 144 milioni;

dopo il comma 185 aggiungere il seguente:

185-bis. Agli oneri di cui al comma 185, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.317. Bonetti, Richetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

Dopo il comma 186, inserire il seguente:

186-bis. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 186-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.318. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 186, inserire il seguente:

186-bis Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, sopprimere il comma 183.

1.319. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 187, sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con le seguenti: 12,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente:

al comma 188, sostituire le parole: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con le seguenti: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

al comma 189, sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, *con le seguenti:* 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

al comma 190, sostituire le parole: 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, *con le seguenti:* 3,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

al comma 194, sostituire le parole: con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, *con le seguenti:* con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

sopprimere i commi 486, 487, 511, 512, 551 e 552.

1.320. Braga, Francesco Silvestri, Richetti, Zanella, Faraone, Magi, Appendino, Ascari, Bonelli, Bonetti, Boschi, Carfagna, D'Orso, Evi, Ferrari, Forattini, Fraiolianni, Ghio, Ghirra, Grimaldi, Guerra, Morfino, Ubaldo Pagano, Piccolotti, Roggiani, Schlein.

Dopo il comma 187, inserire i seguenti:

187-bis. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

187-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 187-bis, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di *handicap* grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i

presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale, ovvero il giudice da lui delegato, non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

187-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 187-bis e 187-ter, con particolare riguardo alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 187-bis delle somme recuperate ai sensi del comma 187-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 187-bis, 187-ter e 187-quater, valutati nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.321. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Giuliano.

Dopo il comma 187, inserire i seguenti:

187-bis. Al fine di promuovere l'attività sportiva dei minori come strumento di in-

clusione, per il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e al fine di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

187-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 187-bis sono ripartite mediante assegnazione di *voucher* del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno.

187-quater. Con decreto del Ministro dello sport e giovani, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei *voucher*.

187-quinquies. Agli oneri di cui al comma 187-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.322. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 187, inserire il seguente:

187-bis. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.323. Ascari, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

Dopo il comma 188, inserire il seguente:

188-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 188-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.324. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 189, inserire i seguenti:

189-*bis*. All'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con decreto ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

189-*ter*. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 189-*bis*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 189-*bis* e 189-*ter*, valutati nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.325. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 194, inserire il seguente:

194-*bis*. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità già fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71. ».

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'ar-

articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro.

1.326. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 194, inserire i seguenti:

194-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: « massimo di tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di sei mesi ».

194-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: « il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un periodo della durata di sei mesi ».

194-*quater*. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « massima di tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « almeno sei mesi ».

194-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 193-*bis*, 193-*ter* e 193-*quater*, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.183. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 197, aggiungere i seguenti:

197-*bis*. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di

euro annui riservati ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

197-*ter*. Il Fondo di cui al comma 197-*bis* è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

197-*quater*. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 197-*bis* tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

197-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 197-*bis*, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

* **1.327.** Sottanelli, Benzoni, Ruffino, Rosato.

* **1.905.** Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 197, aggiungere i seguenti:

197-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze un fondo denominato fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di cani e gatti legalmente detenuti non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

197-ter. Agli oneri di cui al comma 197-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

197-quater. Il Fondo di cui al comma 197-bis è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per i cani e gatti legalmente detenuti a scopo di compagnia.

197-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 197-bis.

1.329. Dori, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 197, aggiungere i seguenti:

197-bis. Al fine di incentivare il consumo di prodotti biologici certificati da parte di nuclei familiari che includano donne in gravidanza e/o bambini fino ai 3 anni di età, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2024, un fondo denominato « Fondo dieta biologica » con una dotazione pari a 25 milioni di euro destinato al finanziamento di una carta acquisti utilizzabile, ai fini del presente comma, presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

197-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della salute, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge sono determinate le modalità di assegnazione, consegna ed utilizzo della carta-acquisti di cui al comma precedente.

197-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 197-bis, pari a 25 milioni di euro limitatamente all'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.328. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

204-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

204-ter. Ai fini di cui al comma 204-bis, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o

del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2024 l'impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l'erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell'energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20 per cento.

204-*quater*. Il contributo del fondo di cui al comma 204-*bis* è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 204-*bis*;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 204-*ter*, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella

provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

204-*quinquies*. Il possesso dei requisiti di cui al comma 204-*quater* del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 204-*bis*; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-*ter* e 640-*bis* del codice penale.

204-*sexies*. Ai fini della concessione del contributo del fondo di cui al comma 204-*bis* costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

204-*septies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del fondo di cui al comma 204-*bis*, l'importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato fondo.

204-*octies*. Il contributo del fondo di cui al comma 204-*bis* è erogato dall'Agenzia

delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 204-septies. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 204-sexies e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

204-novies. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

204-decies. Le risorse allocate presso il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ove non ancora trasferite alle regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel nuovo fondo istituito ai sensi del comma 204-bis. Il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso a far data dal 1° gennaio 2024, fatta salva la gestione delle risorse già impegnate.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 204-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

1.330. D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

204-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo unico politiche sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

204-ter. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo unico politiche sociali sono di-

rettamente trasferite agli ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.

204-quater. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

204-quinquies. Sulla base dei decreti di cui al comma 204-quater, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025.

204-sexies. Dall'attuazione dei commi da 204-bis a 204-quinquies non devono derivare nuovi oneri a carico dello Stato.

1.332. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

204-bis. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000 per ogni bambino adottato a valere sul « Fondo per le adozioni internazionali », istituito dall'articolo 1, comma 411, legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

204-ter. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 204-bis è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

204-quater. L'erogazione del contributo di cui al comma 204-bis preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

204-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 204-bis e 204-ter, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.334. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

204-bis. Ai fini della compiuta determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ed in particolare della comprovata necessità di individuare e definire nello specifico i costi e i fabbisogni *standard*, nonché, per ciascuna regione, accertare l'attuale livello di realizzazione delle funzioni fondamentali a cui si riferiscono e quantificare l'allocazione efficiente e sostenibile della spesa pubblica in relazione all'attuazione di ciascuno di essi, la cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e il Comitato tecnico scientifico (CLEP), ciascuno per le proprie competenze, proseguono i lavori sino al 31 dicembre 2024.

204-ter. In riferimento all'operatività del Comitato tecnico scientifico (CLEP), nonché della segreteria tecnica, istituiti in supporto alla Cabina di regia, è stanziato, per l'anno 2024, l'importo di 1.000.000 di euro.

204-quater. Agli oneri di cui al comma 204-ter, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.333. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

204-bis. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole: « ai sensi del comma 11 » sono aggiunte le se-

guenti: « anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9 »;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025. »;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: « con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS; ».

204-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, pari 55 milioni per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.331. Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

204-bis. Il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

204-ter. Agli oneri di cui al comma 204-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.335. Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

204-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024. ».

204-ter. All'onere derivante dal comma 204-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.336. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 204, aggiungere i seguenti:

204-bis. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole: « di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

204-ter. Agli oneri di cui al comma *204-bis*, pari a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.337. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Sopprimere i commi da 210 a 216.

1.338. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 210, sostituire le parole: 552.177.454 per l'anno 2024 con le seguenti: 632.177.454 per l'anno 2024.

Conseguentemente:

al comma 216 sopprimere le parole: è ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024;

dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 210 e 216, pari a 400.369.969 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) per 300 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

b) per 100.369.969 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.339. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

210-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo pari a 50 milioni per ogni annualità a favore dei comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica a bambine e bambini/ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado rispetto ai quali il comune è tenuto a provvedere ad assicurare il servizio.

210-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, vengono stabiliti:

a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1) almeno il 75 per cento dell'erogazione avviene in proporzione alla popolazione di età compresa tra 3 mesi e 14 anni residente nel comune;

2) il riparto deve interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito per l'intero triennio.

210-quater. Agli oneri di cui al comma *210-bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.340. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Roggiani, Ascani.

Al comma 212, sopprimere le parole: il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Conseguentemente:

al comma 213, sopprimere la lettera f);

dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Il fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50.807,485 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.341. Bonetti, Grippo, Sottanelli, Benzioni, Rosato.

Al comma 213, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali;

1.342. Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzioni, Rosato.

Al comma 213, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) iniziative e progetti a supporto della vita indipendente;

Conseguentemente:

dopo il medesimo comma, aggiungere i seguenti:

213-bis. Per le finalità di cui alla al comma 213, lettera *h-bis*), la dotazione del

Fondo di cui al comma 210 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 213-ter le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

213-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 213-bis è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

213-quater. Per le finalità di cui ai commi 213-bis e 213-ter è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.;

dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la pari-

ficazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.345. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 213, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) trasporto scolastico per alunni con disabilità.

Conseguentemente:

dopo il comma 213, inserire il seguente:

213-bis. Per le finalità di cui al comma 213, lettera *h-bis)*, la dotazione del Fondo di cui al comma 210 è incrementato a decorrere dall’anno 2024 di 100 milioni di euro. I requisiti per l’accesso alle predette risorse da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 515-*bis*.

dopo il comma 515, inserire il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta –, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la pari-

ficazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.346. Sportiello, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Al comma 213, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) completamento e adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all’educazione fisica degli alunni con disabilità.

1.343. Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Al comma 213, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) attività e progetti di orientamento nel mondo del lavoro successivi al percorso di studi.

1.344. Piccolotti, Mari, Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:

213-bis. A decorrere dall’anno 2024, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati nel Fondo di cui al comma 210 per essere impiegate nell’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione e per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di competenza dei comuni e delle province. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma pari a 80

milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026.

1.347. Sportiello, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il comma 216 con i seguenti:

216. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

216-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.348. Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l’anno 2024 di 1 miliardo di euro, per l’anno 2025 di 2 miliardi di euro e, a decorrere dall’anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all’anno.

216-ter. Il Fondo in oggetto, indicato dall’articolo 8 della legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all’attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli essenziali per la non autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi previsti per l’attuazione della legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

216-quater. In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi la legge n. 33 del 23 marzo 2023, il Fondo di cui al comma 216-bis resta assegnato per il finanziamento del Piano nazionale per la non autosufficienza.

216-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 216-bis, 216-ter e 216-quater, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2024, 2 miliardi di euro per l’anno 2025 e, a decorrere dall’anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all’anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall’anno 2024, dall’annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.351. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. Ai fini della concreta attuazione dei principi di cui alla legge 23 marzo 2023 n. 33, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con specifico riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 8, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 216-ter e 216-quater.

216-ter. Al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L’imposta di cui al

precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

216-quater. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: « ricavi » sono inserite le seguenti: « derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12, 48 per cento ».

216-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 216-quater si applicano a decorrere dall'anno 2025.

1.352. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per il supporto alla vita indipendente con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili. Alle risorse del fondo di cui al primo periodo possono accedere, secondo i criteri di cui al comma 216-ter, le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

216-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 216-bis con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con

il Ministro per le disabilità e con il Ministro della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

216-quater. Agli oneri derivanti dai commi 216-bis e 216-ter, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.350. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il supporto alla vita indipendente, con una dotazione di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 216-ter le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

216-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 216-bis con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le disabilità e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Conseguentemente, dopo il comma 515, inserire il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.353. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

216-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quanto previsto al comma 216-*quater*.

216-*quater*. Entro il 1° dicembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1.354. Grimaldi, Zanella, Dori.

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. Al fine di dare parziale attuazione alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, è istituito un nuovo Fondo per le non autosufficienze, con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

216-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 216-bis, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propen-

sione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.349. Zanella, Braga, Francesco Silvestri, Magi.

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente: « Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro. ».

216-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dan-

nosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.355. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 83.345.400 euro per l'anno 2024.

216-ter. Agli oneri derivanti dal comma 216-bis, si provvede:

a) quanto a 50.924.500 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzate per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della medesima legge;

b) quanto a 32.420.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzate per l'anno 2018 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della medesima legge.

1.356. Ciani, Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. All'articolo 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Per i fini e con le modalità di cui al comma precedente, sono stanziati 5 mi-

lioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. ».

216-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.357. Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

216-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.358. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2024.

216-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 216-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.359. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, sopprimere il comma 183.

1.366. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Allo scopo di sostenere concretamente le attività educative e sociali svolte dai centri di *pet therapy* e di ippoterapia per disabili, ai centri di *pet therapy* e di ippoterapia per disabili è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2024. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse di cui al comma 208 corrispondentemente incrementate.

Conseguentemente, sopprimere il comma 183.

1.360. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di *équipe* integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

* **1.361.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

* **1.888.** Zanella, Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Per promuovere l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, delle persone con disabilità a valere sulle risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui al comma 210, sono destinati:

a) 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni per l'anno 2025 e 20 milioni a decorrere dal 1° gennaio 2026 per la costruzione, il completamento e l'adattamento di infrastrutture sportive scolastiche

destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità;

b) 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali per persone con disabilità motoria.

1.362. Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Dopo comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il termine del 31 dicembre 2023 stabilito al comma 1 è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente alla realizzazione degli interventi presso gli edifici condominiali, già previsti nelle progettazioni approvate dalle relative assemblee e direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. ».

1.363. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A –

Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.364. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.365. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:

216-bis. All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole:

« del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « del 50 per cento ».

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere, dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro.

1.367. Mari, Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:

216-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone con sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione di disabilità unica, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « specifica unica » sono aggiunte le seguenti: « , distinta dalla somma delle disabilità auditiva e visiva »;

b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione. »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle disabilità »

e, all'ultimo periodo, dopo le parole: « cecità civile », sono inserite le seguenti: « , di invalidità civile »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili »;

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: « possono individuare » sono sostituite dalla seguente: « individuano ».

216-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 216-bis, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1026. Ruffino, Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Sostituire il comma 217, primo periodo, con il seguente:

217. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.500 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

Conseguentemente:

dopo il comma 217, inserire i seguenti:

217-bis. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, *screening* e di ricovero ospedaliero e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, per l'anno 2024 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

217-ter. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 217-bis, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione. L'attuazione e il rispetto del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.

217-quater. Le regioni acquisiscono, tramite flusso informativo, i dati relativi alle tempistiche delle liste di attesa e a eventuali scostamenti dai limiti prescritti nel piano nazionale di Governo delle liste di attesa, effettuando un attento monitoraggio del valore degli indicatori. Il Direttore generale delle strutture sanitarie è responsabile della corretta gestione e del rispetto dei tempi previsti nelle stesse.

217-quinquies. Nel caso di persistenti criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono un elemento prioritario nella valutazione dell'operato dei direttori generali, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il direttore generale è soggetto alle misure di penalizzazione previste dalla normativa, fino alla revoca dall'incarico e alla cancellazione dal registro nazionale nel caso di mancato rispetto protratto per oltre un trimestre, ferme restando le responsabilità patrimo-

niali da danno eventualmente conseguenti a contenzioni in sede civilistica.;

al comma 44, sopprimere le lettera a) e b);

al comma 277, sostituire le parole: 210.265.400 con le seguenti: 160.265.400 e all'allegato V, sopprimere le parole: Incremento dotazione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

sopprimere il comma 183.

1.376. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.500 milioni di euro per l'anno 2024, 4.500 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

Conseguentemente, dopo il comma 232, inserire il seguente:

232-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale. I piani di cui al presente comma sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato

LEA). Agli oneri derivanti dal comma 217 e finalizzati all'attuazione del presente comma, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

1.369. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.300 milioni di euro per l'anno 2024, 4.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

Conseguentemente:

dopo il comma 217, inserire i seguenti:

217-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di eliminare le prestazioni sanitarie obsolete.

217-ter. A decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 300 milioni di euro annui.

217-quater. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 217-bis si provvede alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 515-bis.

217-quinquies. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.

217-sexies. All'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25.;

dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la pari-

ficazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.377. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2024, 4.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-*bis* a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

Conseguentemente:

dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

217-*bis*. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022-2024 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 200 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al presente comma sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

217-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 217-*bis*, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla contrattazione col-

lettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.;

al comma 44 sopprimere la lettera b);

dopo il comma 51 inserire il seguente:

51-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.;

sopprimere il comma 183.

1.373. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2024, 4.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-*bis* a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

Conseguentemente:

dopo il comma 217 aggiungere il seguente:

217-*bis*. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza in tutte le regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nonché in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2024 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'aggiornamento, l'attuazione e

il monitoraggio del Piano nazionale della cronicità nelle regioni. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 515-bis.;

dopo il comma 515, inserire il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.375. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2024, 4.350 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

Conseguentemente:

al comma 235 sostituire le parole: sono vincolate una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 *con le seguenti:* sono destinate una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

al comma 44, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.371. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.090 milioni di euro per l'anno 2024, 4.090 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

Conseguentemente:

al comma 245, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 90 milioni;

dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.370. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Sostituire il primo periodo del comma 217 con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.010 milioni di euro per l'anno 2024, 4.010 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 217-bis a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

Conseguentemente:

dopo il comma 217 aggiungere il seguente:

217-bis. Per l'anno 2024, una quota dell'incremento di cui al comma 217, pari a 10 milioni di euro, è destinata ad assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, attraverso il conseguente incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.;

sopprimere il comma 183.

1.374. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 217 sostituire le parole: 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* 3.150 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente:

al comma 235, sostituire le parole: 50 milioni di euro *con le seguenti:* 200 milioni di euro;

dopo il comma 235, inserire il seguente:

235-bis. Agli oneri derivanti dal comma 217, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fi-

scale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 150 milioni di euro per l'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

1.368. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 217 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo il comma 515, inserire il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.372. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 217 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ordine all'incremento di cui al periodo precedente si precisa che almeno una percentuale del 10 per cento è destinata a interventi afferenti la salute mentale anche nella sua dimensione socio-sanitaria.

1.378. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

217-bis. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, per l'anno 2024 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 4.000 milioni di euro.

217-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 217-bis, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'eva-

sione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024.

217-quater. Una quota pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui ai commi 1-bis e 1-ter è destinata alle finalità di cui al comma 217-quinquies.

217-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, le regioni sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale indicano, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale.

217-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 217-quinquies, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività

di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.379. Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Magi.

Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

217-*bis*. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato,

definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, per l'anno 2024 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 4.000 milioni di euro.

217-*ter*. Una quota pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui ai commi 217-*bis* è destinata alle finalità di cui al comma 217-*quater*.

217-*quater*. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, le regioni sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale indicano, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale.

217-*quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 217-*bis*, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed elimi-

nazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024;

b) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024.

1.380. Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Magi.

Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

217-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il « Fondo per la salute mentale giovanile », di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, alle cui risorse è possibile accedere secondo i criteri di cui al comma 217-ter.

217-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al 217-bis con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle atti-

vità svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

217-quater. Agli oneri derivanti dal comma 217-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **1.381.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

* **1.796.** Di Biase, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:

217-bis. Le risorse destinate all'individuazione dei donatori di midollo osseo di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 52, sono incrementate di 3 milioni di euro a decorrere dal 2024.

217-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 217-bis, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.382. Bonetti, Grippo, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

217-bis. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: « 8 milioni di euro » con le seguenti: « 25 milioni di euro ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato che viene corrispondentemente incrementato.

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal comma 217-bis, valutati nel limite massimo di 17 milioni di

euro a decorrere dal 2024, dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.386. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

217-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 2024 le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, sopprimere il comma 183.

1.387. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

217-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, come incrementato ai sensi del comma 217, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

ambientali, socioeconomici e culturali; inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie ».

1.383. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

217-bis. Al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, a decorrere dall'anno 2024 la quota percentuale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è raddoppiata. L'incremento di cui al precedente periodo è destinato esclusivamente al finanziamento delle attività di ricerca e alle iniziative di cui alle lettere a) e b), comma 2, del medesimo articolo 12.

Conseguentemente, le restanti voci di spesa finanziate a valere sul Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ridotte in misura proporzionale.

1.384. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:

217-bis. Al comma 822 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « In sede di approvazione del rendiconto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di approvazione del rendiconto 2023 »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi».

1.385. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Al comma 222, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la finalità di cui al presente comma, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale *intra moenia*»;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «di cui all'articolo 15» è sostituita con la seguente: «di cui all'articolo 14».

1.388. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 222, aggiungere i seguenti:

222-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi 218 e 219, la struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti.

222-ter. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata

dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.

222-quater. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

222-sexies. Il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

1.389. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 222, aggiungere i seguenti:

222-bis. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri e dalle infermiere pediatriche dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'inden-

nità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento.

222-ter. Agli oneri derivanti dal comma *222-bis*, pari a 100,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.390. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzioni, Rosato.

Dopo il comma 231, aggiungere i seguenti:

231-bis. Al fine di garantire l'iter della sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di un milione di euro per il triennio 2024-2026.

231-ter. All'onere derivante dal comma *231-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.391. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 231, inserire il seguente:

231-bis. Per il perseguimento della finalità della salute pubblica e la garanzia della disponibilità di farmaci altrimenti difficilmente reperibili, è istituita, in connessione con i servizi e gli enti pubblici di ricerca e produzione di farmaci civili e militari esistenti, un'Azienda farmaceutica di Stato in grado di produrre e commercializzare, in raccordo con l'Aifa, e nel rispetto della normativa relativa alla tutela brevettuale, secondo tempistiche competitive ed a prezzi stabiliti attraverso decretazione di settore,

farmaci di difficile reperibilità, farmaci generici ed altri farmaci ritenuti necessari dal Servizio sanitario nazionale per uso ospedaliero e per prescrizione territoriale, prevalentemente destinati alle patologie croniche. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, al fine di fornire copertura finanziaria agli oneri derivanti dal comma 231-bis, valutati complessivamente in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.392. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Sostituire il comma 232 con i seguenti:

232. Nelle more dell'aggiornamento del Piano operativo nazionale per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire la piena e completa attuazione dei rispettivi Piani operativi e corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli

ospedali di comunità adottano le seguenti misure:

a) in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, indicano, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale;

b) istituiscono, al fine di favorire una migliore programmazione e trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un sistema di prenotazione unico regionale o per aree territorialmente omogenee *intra* regionali da un punto di vista demografico e per numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate delle agende delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti sul proprio territorio;

c) garantiscono fino al 31 dicembre 2024, verificata l'impossibilità di assicurare l'erogazione della prestazione prevista entro i tempi stabiliti dall'ultimo Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, l'erogazione della prestazione tramite l'attività libero-professionale intramuraria mantenendo a proprio carico la differenza tra il costo della prestazione in attività libero-professionale intramuraria e quella a carico del servizio pubblico nazionale;

d) pubblicizzano al fine di rendere trasparente il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e aggiornano in tempo reale sul proprio sito *web* istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione prevista nel

piano nazionale di Governo delle liste di attesa;

e) al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale subordinato al rinnovo dei contratti.

232-bis. Al fine di garantire ad Agenas di compito di coadiuvare ed indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa così come definite dal comma 232, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità rispetto alle quali le regioni inviano ad Agenas in tempo reale i dati relativi alla situazione delle proprie liste di attesa.

232-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 232, valutati nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare,

anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, sopprimere il comma 233.

1.393. Francesco Silvestri, Braga, Zanella, Magi.

Sostituire il comma 232 con il seguente:

232. A decorrere dall'anno 2024, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di cui all'articolo 40 della presente legge e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente al livello regionale di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sani-

tario regionale rispetto all'esercizio precedente.

1.394. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 232, dopo le parole: e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate aggiungere le seguenti: per un finanziamento non superiore all'anno 2019.

1.395. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

232-bis. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2024, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

232-ter. Ai fini di cui al comma 232-bis, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

232-quater. Ai fini di cui al comma 232-bis e 232-ter, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal decreto del Ministero della salute del 23 giugno 2023 recante « Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica ».

232-quinquies. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna regione e provincia autonoma individua altresì, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate all'interno del quale opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP, ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi, anche al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma *232-quater*.

232-sexies. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma *232-bis*, entro il termine di cui al comma precedente, le regioni e le province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.

232-septies. L'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autoriz-

zate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma *232-octies* da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

232-octies. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dai commi precedenti e consentire alle aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate sulla base degli accordi di cui al comma *232-quater*, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna regione e provincia autonoma forniti dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

232-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *232-bis* a *232-octies*, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2024 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.397. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

232-bis. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2024, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per

una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

232-ter. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro unico di prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

232-quater. Ai fini di cui al comma 232-bis e 232-ter, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal decreto del Ministero della salute del 23 giugno 2023 recante « Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica ».

232-quinquies. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna regione e provincia autonoma individua altresì, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate all'interno del quale opera un solo Centro unico di prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee guida nazionali per il Sistema CUP, ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi, anche al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 232-quater.

232-sexies. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 232-bis, entro il termine di cui al comma 232-quinquies, le regioni e le province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.

232-septies. L'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 232-octies da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

232-octies. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dai commi precedenti e consentire alle aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate sulla base degli accordi di cui al comma 232-quater, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna regione e provincia autonoma forniti dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

232-novies. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 1 commi da 520 a 544 della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 232-bis a 232-octies, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette

misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.396. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzioni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo il comma 232, inserire i seguenti:

232-bis. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato « Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale » con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

232-ter. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 232 nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

232-quater. Agli oneri derivanti dal comma 232-bis, si provvede mediante le

maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

1.398. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

232-bis. Ai fini della definizione di modelli sperimentali di *screening* del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione e la messa in atto di modelli sperimentali di *screening* di cui al periodo precedente.

232-ter. Agli oneri derivanti dal comma 232-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.399. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

232-bis. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, sono abrogati i vincoli di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1.400. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 233, dopo le parole: all'ordinata, aggiungere le seguenti: , e riequilibrata, e sostituire le parole: incrementata di 1 punto con le seguenti: ridotta di 1 punto.

1.401. Zanella, Grimaldi.

Al comma 233 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fermo restando quanto previsto ai successivi commi 233-bis e 233-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 233 aggiungere i seguenti:

233-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e per accedere alle risorse conseguenti all'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati di cui al comma 233, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

233-ter. Il decreto adottato ai sensi del comma 233-bis in particolare definisce:

a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive

attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del *budget* e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

e) i requisiti specifici per l'accredimento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accredimento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

1.403. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. Nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie com-

prese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

233-ter. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

233-quater. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.

233-quinquies. È nulla qualunque patuituzione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

233-sexies. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un pro-

fessionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

233-septies. Le disposizioni di cui ai commi 233-quinquies e 233-sexies si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.404. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Al comma 235, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 200 milioni per il 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

235-bis. Agli oneri derivanti dal comma 235, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.405. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 235, aggiungere i seguenti:

235-bis. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici sanitari dipendenti di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medica stabilita dalla contrattazione collettiva per

la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle province autonome di Trento e Bolzano.

235-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: « la spesa sanitaria » aggiungere le seguenti: « deve essere effettuata con mezzi di pagamento tracciabile e quella ».

235-quater. Agli oneri derivanti dal precedente comma 235-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 523-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua pari a 150 milioni di euro.

1.406. Zanella, Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

235-bis. Alle funzioni tecnico-amministrative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale non sono applicabili i criteri del Comitato LEA per l'individuazione delle strutture complesse e semplici.

1.407. Zanella, Grimaldi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:

236-bis. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende sanitarie, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15 per cento.

236-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma precedente è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 253.480.630 milioni di euro a valere dal 1° gennaio 2024.

236-quater. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

236-quinquies. Per le finalità di cui al comma 236-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si dispone un finanziamento aggiuntivo per l'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica pari a 33.874.620 euro annui lordi; a decorrere dallo stesso anno il Fondo sanitario nazionale è incrementato per pari importo.

236-sexies. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15 per cento. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 del precedente articolo, è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 6.154.796 euro a valere dal 1° gennaio 2024.

236-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 236-bis a 236-sexies, pari a 259.635.426 di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse reinventanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 59-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

59-ter. Ai fini di cui al precedente comma 59-bis, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-bis.

59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la

revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e *post*-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo Articolo 3 » a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma **59-bis**.

59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

1.408. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:

236-bis. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende sanitarie, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15 per cento.

236-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi

274.023.373 milioni di euro a valere dal 1° gennaio 2024.

236-quater. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef nazionale del 15 per cento. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 5.670.496 euro a valere dal 1° gennaio 2024.

236-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da **236-bis** a **236-quater**, pari a 279.693.869 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma **59-bis**.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

59-ter. Ai fini di cui al precedente comma **59-bis**, le persone fisiche e giuridiche resi-

denti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

59-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma *59-bis*.

59-quinquies. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

59-sexies. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e *post*-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo Articolo 3 » a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma *59-bis*.

59-septies. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni par-

lamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

1.409. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:

236-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale – SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.

236-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 176, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma precedente.

236-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *236-bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.410. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.

Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:

236-bis. Al fine di tutelare i lavoratori privati affetti da malattie oncologiche per i quali la legge e i rispettivi contratti collettivi nazionali non prevedono un trattamento equiparato ai lavoratori pubblici per ciò che concerne la durata del periodo di comporto, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 destinato ai datori di lavoro, finalizzato a sostenere l'equiparazione della durata del periodo di comporto dei lavoratori privati a quella dei lavoratori pubblici.

236-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse, nei limiti della disponibilità del fondo.

236-quater. Agli oneri derivanti dal comma **236-bis**, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.411. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:

236-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 2.293.546 a partire dall'anno 2024, si

provvede a carico del bilancio dell'Agenzia, che viene a tal fine corrispondentemente integrato. ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.293.546;
2025: -2.293.546;
2026: -2.293.546.

1.412. Zanella, Grimaldi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sopprimere i commi dal 237 al 243.

1.414. Toni Ricciardi, Braga, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano, Fornaro.

Sopprimere i commi da 237 a 241.

1.413. Manes.

Dopo il comma 237, aggiungere il seguente:

237-bis. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta dagli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), residenti nei Paesi esteri non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea o ai Paesi EFTA. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

1.415. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè, Ubaldo Pagano.

Sopprimere i commi 240 e 241.

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalla soppressione dei citati commi 240 e 241, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.418. Grimaldi, Zanella.

Sopprimere i commi 240 e 241.

1.416. Grimaldi, Zanella, Fratoianni.

Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

243-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, e per quello convenzionato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale il quale è conseguentemente incrementato.

243-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al comma 243-bis sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 243-bis, valutati nel limite

massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:

a) *al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);*

b) *dopo il comma 46, inserire il seguente:*

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.419. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 244, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni per l'anno 2025 e 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 244 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.421. Zanella, Grimaldi.

Al comma 244, dopo le parole: è incrementata aggiungere le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2024,.

Conseguentemente, dopo il comma 244, aggiungere il seguente:

244-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 244, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

1.420. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle « scienze della vita » una quota pari al 50 per cento del Fondo di cui al precedente comma è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di *Replacement*.

246-ter. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle « scienze della vita » una quota pari al 5 per cento dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo *Replacement* all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50 per cento.

246-quater. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera *c-bis*) inserire la seguente:

« *c-ter*) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione ».

246-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da *246-bis* a *246-quater*, pari a euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.426. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle « scienze della vita » una quota pari al 50 per cento del Fondo di cui al precedente comma è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di *Replacement*.

246-ter. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle « scienze della vita » una quota pari al 5 per cento dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo *Replacement* all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50 per cento.

246-quater. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera *c-bis*) inserire la seguente:

« *c-ter*) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato con un importo an-

nuale pari ad euro 10.000.000 da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione ».

246-quinquies. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a euro 10.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

1.425. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, estende al suddetto personale tutti gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

246-ter. Al personale medico di cui al comma 1 è riconosciuta l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli aumenti di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

246-quater. Al fine di garantire l'efficace assolvimento dei compiti dell'ente e di far fronte alla crisi degli organici, i dirigenti medici dell'INAIL possono presentare, su base volontaria, domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

246-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da *246-bis* a *246-quater*, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 12.439.000 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.

1.424. Zanella, Grimaldi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 246 è individuata la tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica. A tal fine, per garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.

246-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i compiti e i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con il medesimo decreto è definita la figura professionale dello psicologo delle cure primarie ed i requisiti per conseguire la qualifica.

246-quater. Per l'attuazione dei commi 246-bis e 246-ter è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue e non impegnate per la predetta finalità, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la medesima finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui ai commi 246-bis e 246-ter, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà av-

venga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.422. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Presso ciascun istituto comprensivo pubblico e paritario è istituito un presidio socio-sanitario con modalità tali da garantire la presenza di un'equipe multidisciplinare comprensiva oltre che del personale medico ed infermieristico anche dello psicologo e dell'assistente sociale volto a fornire un adeguato supporto agli studenti e al personale scolastico finalizzato a:

a) contrastare l'evasione scolastica;

b) prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo in tutte le sue forme;

c) educare alla legalità, all'inclusione, al rispetto e contro la violenza di genere;

d) facilitare un corretto rapporto scuola-famiglie.

246-ter. Per le finalità di cui al comma 246-bis, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

246-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 246-ter, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

1.427. Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della predetta legge n. 167 del 2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di *screening* neonatali di cui alla citata legge.

246-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma *246-bis*.

246-quater. Nell'ambito dei criteri di cui al comma *246-ter* l'Istituto superiore di sanità (ISS), in collaborazione con il Centro di coordinamento degli *screening* neonatali, ha il compito di monitorare e raccogliere i dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di *screening* neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma *246-bis*. L'Istituto superiore di sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.

1.428. Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di *screening* relativa alla diagnosi del cancro al polmone, il fondo di cui

all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato anche per l'anno 2024.

246-ter. La spesa autorizzata per il fondo di cui al comma *246-bis* è incrementata di un milione di euro per l'anno 2024. Tali risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-*septies* dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana *Screening* Polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

246-quater. Agli oneri derivanti dal comma *246-ter*, pari a un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.429. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Per i cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.

246-ter. Ai fini del comma *246-bis* è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trat-

tamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.434. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Al fine di garantire la gestione e il funzionamento della rete dei Rifugi permanenti (cosiddetti « santuari ») per il ricovero di animali anche in considerazione della funzione sociale, educativa, culturale che dette strutture svolgono su base completamente volontaria, nonché per garantire la gestione e il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, di cui all'allegato I del decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2023, n. 113, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.

246-ter. Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 246-bis.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -3.000.000
2025: -3.000.000
2026: -3.000.000.

1.431. Evi, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino materiali di ricerca e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro. »;

c) al comma 3 le parole: « le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, » sono soppresse.

246-ter. Agli oneri derivanti dal comma 246-bis, pari a 11 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.423. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento 1.3.2 – Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. per la sanità funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste, e che non sono già stati oggetto di incremento, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo.

246-ter. Per le finalità di cui al comma 246-bis, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute nel caso degli enti territoriali.

1.430. Bonetti, Grippo, Sottanelli, Benzioni, Rosato.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: « 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 », e le parole: « 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro annui ».

246-ter. Agli oneri derivanti dal comma 246-bis, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.432. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.

Dopo il comma 246, aggiungere i seguenti:

246-bis. Al fine di proseguire lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato con 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

246-ter. Agli oneri derivanti dal comma 246-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.433. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 246 è individuata la protezione e il sostegno alla genitorialità dopo il parto, anche in attuazione delle raccomandazioni dell'OMS. A tal fine, per garantire che i genitori possano accedere ai servizi di sostegno al *post-partum* per i primi sei mesi dopo il parto o l'adozione, anche attraverso visite domiciliari, sono stanziati 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la costituzione di *equipe* interprofessionali coordinate dall'ostetrico. Per l'attuazione del presente comma e per il riparto delle risorse alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede ad emanare un proprio decreto.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 246-bis, valutati nel limite complessivo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) *al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);*

b) *dopo il comma 59, inserire il seguente:*

59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.438. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 246 del presente articolo è individuata la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno. A tal fine, per garantire che tutte le madri possano accedere ai servizi di sostegno per l'allattamento al seno, compresa l'assistenza fornita dalle ostetriche e dai consulenti in allattamento adeguatamente qualificati, il Ministero della salute avvia un piano straordinario per il potenziamento del personale dei consultori affinché dopo le dimissioni ospedaliere, sia garantito il sostegno alle mamme e ai loro bambini, anche tramite visite domiciliari del personale sanitario dei consultori familiari, visite di altre mamme con esperienza e idonea formazione sull'allattamento nonché tramite la partecipazione a gruppi di sostegno. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, dopo il comma 51 inserire il seguente:

51-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanzia-

rio 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.437. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 246 è individuata la tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica. A tale fine, per supportare il personale scolastico e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2025, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni per l'anno 2025. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40 euro, incluso degli oneri riflessi, nell'ambito degli uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno. Il Ministero dell'istruzione e del merito ripartisce il finanziamento previsto per il triennio 2022-2024 tra gli uffici scolastici provinciali.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 246-bis, valutati nel

limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.435. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-bis. Ai soggetti emofilici, talassemici, affetti da depreanocitosi, politrasfusi o trasfusi occasionali, coniugi contagiati, danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di sacche di sangue ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno *una tantum* di euro 200.000, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma *246-bis*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.440. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-bis. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma *246-bis*, valutati nel limite massimo di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.441. Sergio Costa, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello, Cherchi.

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-bis. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 è sostituito dai seguenti:

687. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni relative ai disturbi dell'area della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) attualmente inserite nell'area della salute mentale sono individuate in una specifica area dei Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017 con uno specifico *budget* pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

687-bis. Con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono

definite le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie inerenti i disturbi della nutrizione e della alimentazione da inserire nella specifica area dei livelli essenziali così come modificati.

1.436. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani, Guerra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-bis. Al fine di garantire la continuità dei modelli adottati in conformità con l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante « Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio » del 23 marzo 2011, evitare la perdita degli investimenti in tecnologia e personale sostenuti dai soggetti privati a tal fine e non compromettere la rete sanitaria territoriale presente in molti territori, all'articolo 8-*quater*, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « delle singole strutture sanitarie », sono inserite le seguenti: « ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia ».

1.439. Stefanazzi, Lacarra, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:

246-bis. All'articolo 45, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la parola: « non » è soppressa.

1.442. Zanella, Grimaldi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 247, aggiungere i seguenti:

247-bis. Per il periodo di imposta 2024 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

247-ter. Il credito di cui al comma 247-*bis*, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

247-quater. Il credito di cui al comma 247-*bis* è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

247-quinquies. Il credito di cui al comma 247-*bis* è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

247-sexies. Lo sconto di cui al comma 247-*quinquies* è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a

terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 247-*quinquies* e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

247-*septies*. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 247-*quinquies* è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.

247-*octies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 247-*bis* a 247-*quinquies*.

247-*novies*. Agli oneri derivanti dai commi da 247-*bis* a 247-*octies*, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.443. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 247, aggiungere i seguenti:

247-*bis*. Al fine di istituire un servizio di assistenza e supporto psicologico presso le scuole di ogni ordine e grado, allo stato di

previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, la *Missione 22 Istruzione scolastica, Programma 22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica*, diritto allo studio ed edilizia scolastica, è rifinanziata con ulteriori 80 milioni per l'anno 2024 e di 75 milioni per gli anni 2025 e 2026. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione e del merito vengono disciplinati i criteri di riparto delle risorse e individuate linee guida uniformi a livello nazionale.

247-*ter*. Al fine di istituire un servizio di assistenza e supporto psicologico presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 45 milioni per gli anni 2025 e 2026. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo per il Funzionamento Amministrativo e per le Attività Didattiche delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali è incrementato, per ogni anno del triennio 2024-2025, di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Nazionale Universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, la Conferenza dei Rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale.

247-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 247-*bis* e 247-*ter*, pari a 133 milioni di euro nel 2024 e 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.444. Scarpa.

Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:

248-*bis*. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, fa-

vorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il *Voucher Italia digitale*. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2027.

248-ter. Il *Voucher* di cui al comma 248-*bis* è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 248-*quater* come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del *voucher* è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

248-quater. Ai fini della concessione del *Voucher* di cui al comma 248-*bis*, è istituita, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la piattaforma nazionale denominata « Catalogo digitale » nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

248-quinquies. Ai fini dell'utilizzo del *Voucher*, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

248-sexies. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su *internet*, del commercio elettronico, della gestione dei *social network*, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della *business intelligence* e dell'*analytics*, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fattu-

razione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

248-septies. Per usufruire del *Voucher* di cui al comma 248-*bis*, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del *voucher*, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

248-octies. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del *voucher* di cui al comma 248-*bis*, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.

248-novies. Ai maggiori oneri di cui al comma 248-*bis*, pari a di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

1.445. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:

248-*bis*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

248-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 248-*bis*, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

248-*quater*. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni *target* di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di *open innovation*, in linea con gli obiettivi europei.

248-*quinquies*. In relazione agli investimenti di cui ai commi da 248-*bis* a 248-*quater*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di *open innovation*.

248-*sexies*. Il credito d'imposta di cui al comma 248-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

248-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 248-*bis* e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 248-*quater*.

248-*octies*. Per le finalità di cui ai commi da 248-*bis* a 248-*septies* è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

248-*novies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 248-*bis* a 248-*septies*, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.448. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:

248-*bis*. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, il Fondo Intelligenza naturale, con dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

248-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 248-bis sono interamente destinate all'Agenda Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

248-quater. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 248-ter possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

248-quinquies. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 248-ter possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

248-sexies. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita ANPAL, e aggiornato con cadenza semestrale.

248-septies. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 248-sexies e che vogliono utilizzare il Fondo Intelligenza Naturale devono presentare ad ANPAL la loro offerta tramite

una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 248-bis, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

248-octies. Ai maggiori oneri di cui al comma 248-bis, pari a di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.449. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:

248-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

« 1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenti agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di *audit* energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e

l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ».

248-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare en-

tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

248-*quater*. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 248-*bis* a 248-*quater* è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

248-*quinquies*. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

248-*sexies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 248-*quater*, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.446. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 248, aggiungere i seguenti:

248-*bis*. Al fine di alleviare i costi socio-economici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (*Hard to Abate*) e dell'*automotive*, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale

nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Italia 2035, con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

248-ter. Il Fondo di cui al comma 248-*bis* è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

248-quater. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 248-*bis*, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento

nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

248-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 248-*bis*, valutati per la dotazione di parte corrente in 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e per la dotazione in conto capitale in 500 milioni di euro per l'anno 2024, 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e 232 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari, per la dotazione di parte corrente a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e per la dotazione in conto capitale a 500 milioni di euro per l'anno 2024, 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e 232 milioni di euro per l'anno 2032.

1.447. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Sostituire il comma 249 con i seguenti:

249. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,

n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024, 2025 e 2026 »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite »;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4:

1) al primo periodo le parole: « 15 novembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 14 novembre 2026 »;

2) al secondo periodo le parole: « 200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro »;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 10.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo »;

e) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« *6-bis.* Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma

173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge ».

249-bis. Agli oneri derivanti dal comma 249, valutati nel limite massimo di 10.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dal comma 59-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

59-ter. I soggetti di cui al comma 59-*bis*, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

c) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

59-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 59-*bis*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai

fini di cui ai commi 59-*bis* e 59-*ter*, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

59-*quinquies*. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-*quater*.

59-*sexies*. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-*ter* e 59-*quater*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-*ter*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

59-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-*bis*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

59-*octies*. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-*bis*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 59-*quater*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

59-*novies*. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-*bis* e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

1.455. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sostituire il comma 249 con i seguenti:

249. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024, 2025 e 2026 »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo ».

249-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 249, valutati nel limite massimo di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dal comma 59-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità,

un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: « 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso.

1.456. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 249, sostituire l'alinea con il seguente:

« all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "agli investimenti" sono aggiunte le seguenti: "anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e ade-

guamento di immobili strettamente funzionale all'attività produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: ».

1.457. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 249, sostituire l'alinea con il seguente:

« all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: ».

1.461. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 249, sostituire l'alinea con il seguente:

« all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026" e al comma 4, terzo periodo, le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: ».

1.458. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 249, sostituire l'alinea con il seguente:

« all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, terzo periodo, le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: ».

1.459. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 249, sostituire l'alinea con il seguente:

« all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, terzo periodo, le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: ».

1.460. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

Al comma 249, capoverso comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, di cui quota parte pari a 300 milioni di euro destinata alla regione Sardegna e quota parte pari a 300 milioni di euro alla Regione Siciliana, al fine di dare attuazione al principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma della Costituzione.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 249, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2024, si

provvede mediante soppressione del comma 44, lettere a) e b).

1.462. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 249, capoverso comma 6 sostituire le parole: 1800 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 2500 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

Conseguentemente dopo il medesimo comma aggiungere il seguente:

249-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 1, la parola: « 2024 » è sostituita dalle seguenti: « per gli anni 2024, 2025 e 2026 ».

1.466. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 249, capoverso comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro con le seguenti: 10.000 milioni di euro.

Conseguentemente:

dopo il comma 249 aggiungere il seguente:

249-bis. Agli oneri di cui al comma 249, valutati nel limite massimo di 10.000 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dai commi da 59-bis a 59-novies.

dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

59-ter. I soggetti di cui al comma 59-bis, sono tenuti a versare all’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell’utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell’utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

c) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell’utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

59-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 59-bis, trasmettono all’Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 59-bis e 59-ter, includendo un prospetto dell’eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

59-quinquies. Con circolare dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 59-quater.

59-sexies. L’Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l’adempimento delle disposizioni di cui ai commi 59-ter e 59-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l’Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 59-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

59-septies. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell’articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

59-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 59-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 59-quater, la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

59-novies. L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

1.463. Scerra, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 249, capoverso comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro *con le seguenti:* 3.300 milioni di euro

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: – 1.500.000.000;

CS: – 1.500.000.000.

1.465. Fenu, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Al comma 249, capoverso comma 6, sostituire le parole: 1.800 milioni di euro *con le seguenti:* 3.000 milioni di euro.

Conseguentemente:

dopo il medesimo comma aggiungere il seguente:

249-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 249 pari a 1,2 miliardi di euro

per l'anno 2024, si provvede secondo quanto disposto dai commi da 513-*bis* a 513-*septies*;

dopo il comma 513 inserire i seguenti:

513-*bis*. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

513-*ter*. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

513-*quater*. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

513-*quinquies*. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

513-*sexies*. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

513-*septies*. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.464. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-*bis*. Al fine di garantire continuità allo strumento della ZES, entro 6 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR emana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

1.485. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-*bis*. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »

b) al comma 108, primo periodo, le parole: « e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e in 1.467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.5 – Pianificazione generale

delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, *apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: – 1.500.000.000;

CS: – 1.500.000.000.

1.483. Fenu, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-*bis*. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »

b) al comma 108, primo periodo, le parole: « e in 1.467 milioni di euro per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e in 1.467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

249-*ter*. Agli oneri aggiuntivi pari a 1,467 milioni per l’anno 2024, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dai commi da 513-*bis* a 513-*octies*.

Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

513-*bis*. In considerazione del protrarsi degli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all’anno 2024.

513-*ter*. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi

dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

513-*quater*. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall’attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

513-*quinquies*. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall’attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

513-*sexies*. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 513-*bis*, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

513-*septies*. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

513-*octies*. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.482. Lovecchio, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-bis. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

249-ter. L'articolo 22, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è soppresso.

249-quater. Agli oneri derivanti dai commi *249-bis* e *249-ter*, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dai commi da *59-bis* a *59-novies*.

Conseguentemente, dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

59-ter. I soggetti di cui al comma *59-bis*, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media del-

l'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

c) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

59-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma *59-bis*, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi *59-bis* e *59-ter*, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

59-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *59-quater*.

59-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi *59-ter* e *59-quater*, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma *59-ter*, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

59-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma *59-bis*, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

59-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma *59-bis*, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma *59-quater*, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

59-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di

rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 59-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

1.478. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 249, aggiungere, in fine, i seguenti:

249-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge.

249-ter. Per le finalità di cui al comma 249-bis, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 513-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 513 inserire il seguente:

513-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le

seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, »;

1.477. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

« Art. 16-bis.

(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)

1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-

zionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura ».

249-ter. Agli oneri derivanti dal comma 249-bis, pari a 200 milioni annui per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.467. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarra-cino.

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

249-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: « 50 per cento » è sostituita dalla seguente: « 70 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'am-

pliamento di immobili strumentali agli investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità »;

c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

249-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 249-bis e 249-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1.468. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10.

(Cabina di regia ZES)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici

locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico ».

1.450. De Luca, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12.

(Portale web delle ZES)

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informa-

zioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 ».

1.452. De Luca, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione e per estraneità di materia)

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta ».

1.453. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione com-

plementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna provincia ».

1.451. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: « Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 2.000 euro ».

1.454. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione

del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

249-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità »;

c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

249-quater. Agli oneri derivanti dai commi 249-bis e 249-ter, pari a 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.470. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio

anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

249-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità »;

c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

1.472. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

249-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 2 le parole: « all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero

alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità ».

* **1.473.** De Luca, Ubaldo Pagano.

* **1.474.** Carfagna, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

(Inammissibili per carenza di compensazione)

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

« Art. 16-bis.

(Finanziamento "Resto al Sud")

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziata, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 ».

249-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 249-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015,

n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

1.469. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

« Art. 16-bis.

(Finanziamento "Resto al Sud")

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziare, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 ».

249-ter. Agli oneri derivanti dal comma 249-bis, pari a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.471. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e Marche. ».

249-ter. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, dopo le parole: « della regione Abruzzo » sono aggiunte le seguenti: « e della regione Marche. ».

249-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 249-bis e 249-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1.475. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 249, aggiungere i seguenti:

249-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è attribuito fino al 31 dicembre 2026.

249-ter. Agli oneri derivanti dal comma 249-bis, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dal comma 59-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della *cannabis* e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della *cannabis*)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III. »

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.476. Borrelli, Grimaldi, Evi.

Dopo il comma 249, inserire il seguente:

249-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 161:

1) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive »;

2) alla lettera c), le parole: « gli anni 2028 e 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive »;

b) al comma 165, le parole: « Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 » sono soppresse;

c) al comma 167, dopo le parole: « per l'anno 2030 » sono aggiunte le seguenti: « e per gli anni successivi ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.

1.479. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza e inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'artic

olo 11, comma 2, dopo le parole: « comuni italiani » aggiungere le seguenti: « e i rappresentanti del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014. »;

b) all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 75 per cento ».

1.484. De Luca, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera a))

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « comuni italiani » aggiungere le seguenti: « e i rappresentanti del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014. »

b) all'articolo 16, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « Non sono agevolabili i progetti d'investimento inferiori a 200.000 euro » con le seguenti: « Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese ».

1.480. De Luca, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera a))

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, quinto periodo, le parole: « entro il quinto » sono sostituite con le seguenti: « entro il settimo »;

b) al comma 5, terzo periodo, le parole: « per almeno cinque anni » sono sostituite con le seguenti: « per almeno sette anni » e sono aggiunte le parole: « e devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella Zes unica per almeno sette anni ».

1.481. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:

249-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese. ».

1.486. Carfagna, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 250, aggiungere i seguenti:

250-bis. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

250-ter. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

1.487. Benzoni, Sottanelli, Bonetti, Rosato.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

251-bis. All'articolo 1, comma 242, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, si applicano con riferimento a tutti

i carichi definiti le vigenti modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. ».

1.488. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 252, aggiungere i seguenti:

252-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

252-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 252-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 252-*bis*, valutati nel

limite massimo di 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.489. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 252, inserire i seguenti:

252-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

252-ter. Agli oneri di cui al comma 252-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.490. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

Dopo il comma 252, inserire il seguente:

252-bis. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammmodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 252-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.491. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:

252-bis. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 252-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.492. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 253, sostituire le parole: è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 310 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, *con le seguenti:* è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per

l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 255;

allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono apportate le seguenti variazioni:

Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese

Programma 7 – Incentivazione del sistema produttivo:

2024:

CP: 0;

CS: 0.

2025:

CP: 50.000.000;

CS: 50.000.000.

2026:

CP: 50.000.000;

CS: 50.000.000.

fino all'anno 2030;

Programma 15 – Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie:

2024:

CP: 0;

CS: 0.

2025:

CP: 50.000.000;

CS: 50.000.000.

2026:

CP: 50.000.000;

CS: 50.000.000.

fino all'anno 2030;

il comma 272 è sostituito dal seguente:

272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni di euro per l'anno 2024, 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.780 milioni di euro per l'anno 2027, 1.885 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta una informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

sopprimere i commi da 273 a 275;

al comma 279, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa complessiva di 350 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025;

sopprimere i commi da 282 a 298.

1.493. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Al comma 253, sostituire le parole: 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 310

milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e di 340 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, sostituire il comma 518, con il seguente:

518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 41,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1.494. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 253, sostituire le parole: 190 con le seguenti: 189,500.

Conseguentemente, dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. Al fine di ristorare le imprese del settore della pesca nell'isola di Lampedusa, colpite a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2024 un contributo di 500.000 euro.

257-ter. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 257-bis.

1.495. Soumahoro.

Al comma 253, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo

industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, nel limite di complessivi 700 milioni di euro, sono riassegnate per le finalità di cui al presente comma. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

1.496. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 253, aggiungere i seguenti:

253-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i suddetti soggetti.

253-ter. Agli oneri di cui al comma 253-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.497. Scarpa, Fassino.

Al comma 256, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, al comma 518, dopo le parole: è ridotto inserire le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024,.

1.498. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:

256-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e *made in Italy*, di cui all'articolo 92 della presente legge, è istituito il Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, e per i successivi esercizi fiscali sino al 2030 incluso, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione di cui alla presente legge.

256-ter. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «Transizione ecosostenibile nella moda»: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori *performance* ambientali;

b) «Materiali sostenibili di nuova generazione»: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclati. Materiali sostenibili possono essere:

i) materiali *plant-based*: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;

ii) materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;

iii) materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale;

iv) colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);

c) «Materiali sintetici»: materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

256-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

256-quinquies. Con il decreto di cui al comma precedente, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo.

256-sexies. Il decreto di cui ai commi precedenti regola altresì il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

a) fascia A: contenente il 100 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

b) fascia B: contenente dal 49 per cento al 99 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

c) fascia C: contenente dal 30 per cento al 48 per cento di componente *plant-*

based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

d) fascia D: contenente il 100 per cento di componente da colture di cellule animali;

non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.

256-septies. Delle disposizioni della presente legge sono beneficiarie le imprese italiane rientranti nella lista delle attività economiche di cui alla Tabella allegata.

ALLEGATI

TABELLA 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.

Dopo gli allegati alla sezione 1 aggiungere:

Tabella di cui al comma 10 dell'articolo 54 « Misure in favore delle imprese »;

Attività economiche beneficiarie del Fondo per la Transizione ecosostenibile nella moda.

ATECO Descrizione delle attività economiche beneficiarie Limitatamente alla ricerca industriale, sviluppo sperimentale o produzione di materiali sostenibili di nuova generazione come definiti al comma 6 dell'articolo 54, destinati alla realizzazione dei qui elencati specifici prodotti appartenenti alle relative classi merceologiche (Classificazione di Nizza).

AGRICOLTURA

Classe 12:

Fodere di selle per biciclette o per motociclette; fodere per sedili di veicoli; fodere per volantini di veicoli; foderine per veicoli; selle di biciclette; selle per biciclette o per motociclette.

Classe 18:

Borse porta documenti; borse riutilizzabili per la spesa; custodie in imitazioni di cuoio, vale a dire, porta passaporti in imitazioni di cuoio; borse per tutti gli usi; borse sportive per tutti gli usi; borse a tracolla; *trousses* vendute vuote; valigette; portafogli; portamonete; *trolley*; borse per utensili vendute vuote; cartelle scolastiche; portachiavi in imitazioni in cuoio; porta biglietti da visita in imitazioni di cuoio; porta carte di credito in imitazioni di cuoio; bauli; ventiquattrore; borse da viaggio; zaini; zainetti; borse porta-abiti da viaggio; marsupi; *pochettes*; cartelle.

Classe 22:

Fibre tessili grezze e succedanei; prodotti in tessuto e fibre tessili in particolare cinghie e fasce; materiale di imbottitura.

Classe 24:

Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copritavolo; stoffe, tessuti e sostituti per i prodotti tessili; articoli tessili per la casa, per il bagno; articoli in tessuto non tessuto, biancheria da letto, biancheria per il bagno, copertura per mobili; copri letto e coperte da letto; copritavolo e tovaglie; etichette in tessuto.

Classe 25:

Calzature; scarpini da calcio; scarpe; scarpe in similpelle; scarpe di gomma; scarpe da pioggia; scarpe da ginnastica; stivaletti; imitazione di scarpe di vernice; stivali; sandali; pantofole; zoccoli; cappelleria, vale a dire berretti, parasole, cappelleria con visiera, berretti da sport, cappelli, cappelli per la pioggia; abiti da uomo; *tailleurs* da donna; abiti da sposa; *pullover*; *cardigan*; felpe; maglioni; giacche; *parka*; *kaftani*; camicette; maglie felpate; magliette; polo; pantaloni; *jeans*; *gilets*; gonne; soprabiti; cappotti; impermeabili; giacche a vento; piუმini; abbigliamento sportivo; biancheria intima; accappatoi; lingerie; reggiseni; mutande; costumi da bagno da donna; *slip*; bustini; corsetti; sottovesti; camicie da notte; pigiama; costumi da bagno; calzetteria; col-

lants; calzamaglie; calzini; scaldamuscoli; *foulards*; mantelli; fasce per abbigliamento; scialli; sciarpe; guanti; cinture; cravatte; bretelle.

Classe 20:

culle; cuscini; divani; fasce, non in materiali tessili, per trattenere tende; guanciali; materassi; poltrone; sacchi a pelo per il campeggio; sofà.

01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili

INDUSTRIE TESSILI

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;

13.91.90 Fabbricazione di imitazioni di pelliccia mediante tessitura a maglia;

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);

13.96 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali;

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE

72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie;

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria.

1.499. Zanella, Grimaldi, Evi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:

256-*bis*. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-*bis*, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

256-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 256-*bis*, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

1.500. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 256, inserire il seguente:

256-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Re-

pubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

a) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;

b) nella misura massima del 70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;

c) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.

Fissa a 5 milioni di euro il massimo garantito dal Fondo di garanzia per impresa dal 1° gennaio 2024, senza valutazione precedente, con garanzie dell'80 per cento per microimprese, 70 per cento per piccole e 50 per cento per medie.

1.501. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 257, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025 *con le seguenti:* 140 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 518, sostituire le parole: è ridotto di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 *con le seguenti:* è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 41,6 milioni di euro per l'anno 2025.

1.502. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1054 è sostituito dal seguente:

« 1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A

annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è pari al 15 per cento. »;

b) il comma 1057-bis è sostituito dai seguenti:

« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi com-

plessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro ».

257-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 20 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. »;

b) al comma 210, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

257-quater. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui ai commi da 520 a 544, agli oneri derivanti

dai commi 257-bis e 257-ter, pari a 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 980 milioni di euro per il 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 980 milioni di euro per il 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.505. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1054 è sostituito dal seguente:

« 1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite mas-

simo di costi ammissibili pari a 10 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*), del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è pari al 15 per cento. »;

b) il comma 1057-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 1057-*bis*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

1057-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in*

Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro ».

257-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 20 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. ».

257-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 257-*bis* e 257-*ter*, pari a 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 980 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue non assegnate relative alle Missioni 1 e 2 del PNRR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.507. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-*bis*. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie, anche in chiave 5.0, e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057-*bis*:

1) le parole: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 »;

2) dopo il comma 1057-*bis* è inserito il seguente:

« 1057-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al

limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. »;

b) al comma 1058-*bis* le parole: « e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 » e le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »;

c) il comma 1058-*ter* è soppresso.

257-*ter*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con apposito decreto del Ministro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione pubblica non vincolante delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, è autorizzato all'aggiornamento dell'elenco dei beni agevolati di cui gli allegati A e B di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di adeguarli, ove necessario, alle nuove e più evolute tecnologie.

257-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi 1057-*ter* e 1058-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione del presente comma.

257-*quinquies*. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 203-*bis*:

1) le parole: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2023 »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nella misura del 20 per cento dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031. »;

b) al comma 203-*ter*, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

c) al comma 203-*quater*, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

d) al comma 203-*sexies*, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

257-*sexies*. Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale

di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».

257-*septies*. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo, di seguito denominato « Fondo per la formazione in nuove tecnologie – *Tech Training* », con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l’anno 2024, finalizzato all’erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla partecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d’imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

257-octies. Al fine di sostenere progetti di investimento in innovazione e applicazione delle nuove tecnologie 5.0, in particolare per l'efficientamento energetico, una maggiore sostenibilità ambientale e resilienza dei processi produttivi, e la formazione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un fondo denominato « Fondo Industria 5.0 ». Al fondo possono essere riassegnate le risorse di cui al Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023 nonché le ulteriori risorse già programmate nell'ambito del PNRR e del piano *REPowerUE*. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse compatibilmente con le forme di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651 del

2014 e dei progetti autorizzati nell'ambito del PNRR e del piano *REPowerUE*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

257-novies. Per le finalità di cui ai commi da *257-bis* a *257-septies* è autorizzata la spesa di 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, di 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, di 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui dal comma 257-bis a 257-novies, valutati nel limite massimo di 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, si provvede:

allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2024:
CP: -1.500.000.000;
CS: -1.500.000.000.

2025:
CP: -1.500.000.000;
CS: -1.500.000.000.

2026:
CP: -1.500.000.000;
CS: -1.500.000.000.

sopprimere i commi 272, 273, 274 e 275;

dopo il comma 513, inserire il seguente:

513-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *257-bis*, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

dopo il comma 518, inserire i seguenti:

518-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

519-*ter*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

519-*quater*. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: « dalle imprese di assicurazione » sono inserite le seguenti: « dagli intermediari finanziari ».

1.503. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-*bis*. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie, anche in chiave 5.0, e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'ar-

ticolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057-*bis*:

1) le parole: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 »;

2) dopo il comma 1057-*bis* è inserito il seguente:

« 1057-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. »;

b) al comma 1058-*bis* le parole: « e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 » e le parole: « 15 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »;

c) il comma 1058-ter è soppresso.

257-ter. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con apposito decreto del Ministro da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione pubblica non vincolante delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, è autorizzato all'aggiornamento dell'elenco dei beni agevolati di cui gli allegati A e B di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di adeguarli, ove necessario, alle nuove e più evolute tecnologie.

257-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi 1057-ter e 1058-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.

257-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 203-bis:

1) le parole: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2023 »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nella misura del 20 per cento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031. »;

b) al comma 203-ter, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

c) al comma 203-quater, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

d) al comma 203-sexies, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

257-sexies. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commis-

sione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».

257-septies. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo, di seguito denominato « Fondo per la formazione in nuove tecnologie – *Tech Training* », con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla partecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

257-octies. Al fine di sostenere progetti di investimento in innovazione e applicazione delle nuove tecnologie 5.0, in particolare per l'efficientamento energetico, una maggiore sostenibilità ambientale e resilienza dei processi produttivi, e la formazione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un fondo denominato « Fondo Industria 5.0 ». Al fondo possono essere riassegnate le risorse di cui al Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023 nonché le ulteriori risorse già programmate nell'ambito del PNRR e del piano *REPowerUE*. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse compatibilmente con le forme di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651 del 2014 e dei progetti autorizzati nell'ambito del PNRR e del piano *REPowerUE*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è

autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

257-novies. Per le finalità di cui ai commi da *257-bis* a *257-septies* è autorizzata la spesa di 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, di 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, di 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui dal comma 257-bis a 257-novies, valutati nel limite massimo di 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, dopo il comma 513, inserire i seguenti:

513-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

513-ter. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

513-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

513-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

513-sexies. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

513-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

513-octies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma *5-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 30 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2025, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

513-novies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: « dalle imprese di assicurazione » sono inserite le seguenti: « dagli intermediari finanziari ».

513-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

513-undecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), al comma 491 le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento » e le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.504. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative, si applicano, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

257-ter. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma *8-quater* sono aggiunti i seguenti:

« *8-quinquies.* Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui

all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma *8-ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai

fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

257-*quater*. Le modifiche di cui al comma 257-*bis* hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

257-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 257-*bis* e 257-*ter*, valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

1.506. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e *made in Italy*, è istituito il Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione di cui alla presente legge.

257-*ter*. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) transizione ecosostenibile nella moda: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori *performance* ambientali;

b) materiali sostenibili di nuova generazione: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere: materiali *plant-based*: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;

c) materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;

d) materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come *input* principale;

e) colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio.

rio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);

f) materiali sintetici: materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

257-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi *257-bis* e *257-ter*. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo. Il decreto di cui al presente comma regola, altresì, il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

a) fascia A: contenente il 100 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

b) fascia B: contenente dal 49 per cento al 99 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

c) fascia C: contenente dal 30 per cento al 48 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

d) fascia D: contenente il 100 per cento di componente da colture di cellule animali.

257-quinquies. Non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30 per cento di componente *plant-based* o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.

257-sexies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da *257-bis* a *257-quinquies*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.508. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, con dotazione pari a 40 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026.

257-ter. Il Fondo di cui al comma *257-bis* finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per *startup* e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive;

257-*quater*. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti *hardware* e *software* funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation Hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest* per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di *startup* e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation Hub*;

h) spese generali.

257-*quinquies*. Ai soggetti beneficiari delle iniziative di cui ai commi 257-*ter* e 257-*quater* possono essere concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo annuo di 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 257-*bis*, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

257-*sexies*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo di cui al comma 257-*quinquies*.

257-*septies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 257-*bis* a 257-*sexies*, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.509. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-*bis*. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del fondo sono destinate ai consorzi di bonifica e alle autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idro-

geologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

257-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 257-bis.

257-quater. Agli oneri derivanti dal comma 257-bis, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026.

1.510. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 chilowatt. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

257-ter. Agli oneri derivanti dal comma 257-bis, pari a 300 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della medesima legge n. 221 del 2015, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.511. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il « Fondo Rinnovabili PMI ». Il fondo ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

257-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma *257-bis* sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 della Commissione europea, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 chilowatt. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

257-quater. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651 del 2014, del 17 giugno 2014, della Commissione europea.

257-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

257-sexies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

258-septies. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

258-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *257-bis*, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 225 milioni per l'anno 2024, 300 milioni per il 2025 e 300 milioni per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 75 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.514. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2020, 2021, 2022 e

2023, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il « Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica », di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

257-ter. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al comma 257-bis, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 257-bis in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

257-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 257-bis e 257-quater, pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.512. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole: « e guasti dei dispositivi *on-field* », sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: « migrazione in *Cloud* dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali *software* per archiviazione ed elaborazione dati, *software* per fornitura dati a macchine e/o *software*, *software* per fornitura funzionalità anche avanzate (ad esempio virtualizzazione, *backup*, *disaster recovery*) ad altre macchine e/o *software*, licenze per utilizzo *web software* e *web app* per la progettazione, gestione ed esecuzione di *software*, applicazioni e *mobile app* in *Cloud*, *software* per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati »; « sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (*Enterprise Resource Planning*) per la digitalizzazione dei processi aziendali e per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS), *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (ad esempio soluzioni di *Supply Chain Management*, *e-Procurement*, digitalizzazione albo fornitori, CRM, ...) e della gestione e il coordinamento della logistica (ad esempio WMS), *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di *e-commerce*, *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM,

e-learning, e-recruiting) software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO₂, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile».

257-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 257-bis, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.513. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 203-bis, della medesima legge n. 160 del 2019, è elevata al 20 per cento.

257-ter. Per le finalità di cui al comma 257-bis è autorizzata una spesa pari a 249,9 milioni di euro per l'anno 2024, 499,7 milioni di euro per l'anno 2025, 749,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

257-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre

2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

257-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 257-bis e 257-ter, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro per l'anno 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

1.515. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, nelle modalità di cui ai commi 257-ter e 257-quater e nei limiti del fondo di cui al comma 257-quinquies.

257-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 257-bis è riconosciuto:

a) nei confronti delle piccole imprese, in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

b) nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 400.000 euro;

c) nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro.

257-quater. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

257-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 275-bis a 275-quater, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione della dotazione del fondo, in proporzione alle diverse dimensioni imprenditoriali.

257-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 257-quinquies, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 85 milioni annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, e quanto a 215 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.516. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Rosato.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

257-ter. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle parole: « 60 per cento » e le parole: « 300.000 euro » sono sostituite dalle parole: « 350.000 euro »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle parole: « 50 per cento » e le parole: « 250.000 euro » sono sostituite dalle parole: « 400.000 euro »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle parole: « 40 per cento » e le parole: « 250.000 euro » sono sostituite dalle parole: « 750.000 euro ».

257-*quater*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 257-*bis* e 257-*ter*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi daninosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.520. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-*bis*. Per l'anno 2024, agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2023 e nel primo e secondo trimestre del 2024, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas

naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, nonché nel primo e secondo trimestre 2024 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

257-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 257-*bis*, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.517. Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 257-*ter*.

257-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei

beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

257-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma *257-bis*, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

1.518. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. All'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma *5-ter* è inserito il seguente:

« *5-quater.* Le società finanziarie, oltre alle attività di cui all'articolo 1 comma 259 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, assicurano in via continuativa il monitoraggio ed il controllo dell'andamento della gestione delle società cooperative partecipate in conformità ai commi 5 e *5-bis*. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. »;

b) dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *6-bis.* Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma *5-quater* sono

definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

257-ter. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, nonché al fine di sostenere le imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2022, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui al comma 257 è ulteriormente incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

257-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi *257-bis* e *257-ter*, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.519. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. Al fine di rimborsare parte della spesa indiretta per energia delle aziende manifatturiere, il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 è incrementato di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026.

257-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'e-

nergia e lo sviluppo economico sostenibili, sono definite le modalità e i criteri di attuazione delle finalità del comma 257-*bis*, nonché le condizioni di accesso al Fondo.

257-*quater*. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui ai commi da 520 a 544, agli oneri derivanti dai commi 257-*bis* e 257-*ter*, pari a 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.521. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-*bis*. La dotazione del Fondo di cui al comma 257 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

257-*ter*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 257-*bis*.

257-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 257-*bis*, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.522. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-*bis*. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), dopo le parole « Pubblica Amministrazione », sono inserite le seguenti: « anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC) »;

2) alla lettera e), dopo le parole: « dei servizi », sono inserite le seguenti: « anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC) »;

b) dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto, il seguente:

« 4-*ter*. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente

utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche in collaborazione con Invitalia Spa, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato ».

257-ter. Per le finalità di cui al comma *257-bis*, le risorse del « Fondo nazionale per l'efficienza energetica », di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

257-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi *257-bis* e *257-ter*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.523. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. Al Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

257-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'asse-

gnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

257-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi *257-bis* e *257-ter*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.524. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. Al fine di sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito delle misure del Piano Transizione 4.0, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, 178, è rifinanziato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma *257-ter*.

257-ter. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma *5-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità ».

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

1.525. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. Per l'anno 2024, una quota fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al presente comma nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le garanzie di cui al presente comma sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al primo periodo.

257-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 257-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.526. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare con-

tinuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

257-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 257-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.527. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 257 aggiungere i seguenti:

257-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

257-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 257-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.528. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1058-bis le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »;

2) al comma 1058-ter le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

257-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 257-bis pari a 103,6 milioni di euro per l'anno 2024, 207,1 milioni di euro per l'anno 2025, 278,3 milioni di euro per l'anno 2026, 187,7 milioni di euro per l'anno 2027, 84,1 milioni di euro per l'anno 2028, 12,9 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 44 e 51.

Conseguentemente:

al comma 44, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.529. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 203-quater è sostituito dal seguente:

« 203-quater. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202,

il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ».

257-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 257-bis, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.530. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Rosato.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

257-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 257-bis.

257-quater. Agli oneri derivanti dai commi 257-bis e 257-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.531. Evi, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. All'articolo 1, commi 203-*sexies*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

257-ter. Per le finalità di cui al comma 257-*bis* è autorizzata una spesa pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2024, 108 milioni di euro per l'anno 2025, 144,2 milioni di euro per l'anno 2026, 72,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 36,2 milioni di euro per l'anno 2028.

257-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 257-*bis* e 257-*ter*, valutati nel limite massimo di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024, 108 milioni di euro per l'anno 2025, 144,2 milioni di euro per l'anno 2026, 72,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 36,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.532. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257 inserire i seguenti:

257-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: « ovvero entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 1057, le parole: « ovvero entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2023 ».

257-ter. Agli oneri derivanti dal comma 257-*bis*, pari a 100 milioni di euro per

l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.533. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 257, inserire i seguenti:

257-bis. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

257-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 257-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.534. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

257-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 257-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.535. Evi, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

257-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

257-ter. Agli oneri derivanti dal comma *257-bis*, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.536. Evi, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

257-bis. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale.

1.537. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Rosato.

Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

257-bis. In considerazione del perdurare dello stato di criticità del settore della ristorazione collettiva, è autorizzata per l'anno 2024 l'erogazione di contributi a fondo perduto di cui all'articolo *43-bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel limite di spesa delle risorse residue disponibili, alle imprese del settore che abbiano registrato una riduzione del fatturato negli anni 2021 e 2022 rispetto a quello del 2019.

1.538. Rosato, Sottanelli, Benzoni, Bonetti.

Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

257-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei *voucher* per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concessi per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.539. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, inserire il seguente:

257-bis. Alle attività di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma *257-bis*, valutato nel limite massimo di 20 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.540. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

257-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro.

1.541. Evi, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 258, aggiungere i seguenti:

258-*bis*. Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuova costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impieghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

258-*ter*. Il contributo di cui al comma 258-*bis* è erogato nell'esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d'imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d'imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro.

258-*quater*. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente la società soggette alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l'ulteriore fusione, dell'impresa bene-

ficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi.

258-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione dei commi da 258-*bis* a 258-*quater*.

258-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 258-*bis* a 258-*quinquies*, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.542. Marattin, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Dopo il comma 258, aggiungere i seguenti:

258-*bis*. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane nella sezione speciale del Registro delle Imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali,

costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50 per cento delle spese indicate di seguito:

a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

258-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 258-bis.

258-quater. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 258-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.543. Baldino, Aiello, Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 259, dopo le parole: un'economia pulita, aggiungere le seguenti: , a carbonio zero.

Conseguentemente, al medesimo comma 259, dopo le parole: e la mitigazione dei loro effetti, aggiungere le seguenti: preve-

dendo l'abbattimento di tutte le emissioni di gas a effetto serra,.

* **1.545.** Evi, Grimaldi, Zanella.

* **1.546.** Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Al comma 259, dopo le parole: transizione verso un'economia pulita e circolare aggiungere le seguenti: inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano.

Conseguentemente, dopo le parole: mitigazione dei loro effetti aggiungere le seguenti: il benessere degli animali nelle filiere produttive,.

1.544. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:

259-bis. Sono esclusi dalle garanzie, di cui al comma 259, gli investimenti riguardanti direttamente o indirettamente la produzione di energia da fonte di energia nucleare, da fonte di energia fossile e tutte le tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.

1.547. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 269, aggiungere i seguenti:

269-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono altresì adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della so-

cietà di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

269-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al comma 269-bis è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

269-*quater*. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui ai commi 269-bis e 269-ter a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nei limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

1.548. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 270, inserire i seguenti:

270-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze della Missione 13, Programma 13.6 « Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

270-ter. Agli oneri derivanti dal comma 270-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.549. Gianassi, Fossi, Ubaldo Pagano.

Al comma 271, primo periodo, dopo le parole: ivi comprese le reti di fognatura e depurazione aggiungere le seguenti: nonché le infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua depurata.

1.550. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

271-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 271-ter, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione europea;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

271-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 271-bis è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

271-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 271-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

271-quinquies. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

271-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma 271-bis è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

271-septies. Il credito d'imposta di cui al comma 271-bis deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

271-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni attuative dei commi da 271-bis a 271-septies, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 271-novies.

271-novies. Agli oneri derivanti dai commi da 271-bis a 271-octies, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.551. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 271 aggiungere i seguenti:

271-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali », di seguito Fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

271-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti e iniziative finalizzate allo sviluppo di fonti rinnovabili e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra. Nell'ambito delle attività e dei progetti da selezionarsi, è data precedenza agli interventi a sostegno di imprese impegnate nella riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione energetica e nella ricollocazione e formazione di lavoratori da inserire nei processi produttivi legati alla transizione energetica, nonché agli enti locali che intendano partecipare alla costituzione di CER (comunità energetiche rinnovabili) che abbiano finalità solidali, per la tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica, garantendo la messa a disposizione di tetti pubblici inutilizzati. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento del Fondo investimenti nel nucleare, nella CCS, cattura e lo stoccaggio del carbonio, in tecnologie legate all'uso dei combustibili fossili, incluso il gas naturale.

271-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse di cui al comma *271-bis*, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

271-quinquies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi da *271-bis* a *271-quater* si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti da quanto previsto al comma *59-bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-*quater*.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III; »;

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.552. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Evi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 271 aggiungere i seguenti:

271-*bis*. All'articolo 13, comma 12-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino al 30 giugno 2022 » sono soppresse;

b) le parole: « fino a un importo di euro 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un importo di euro 150 milioni ».

271-*ter*. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 59-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-*bis*. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-*quater*.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati,

ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III. »;

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.556. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

271-bis. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma.

271-ter. Agli oneri derivanti dal comma 271-bis, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed elimi-

nazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.553. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

271-bis. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

271-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 271-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.554. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

271-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « Fino al 30 giugno 2022, » sono soppresse;

b) le parole: « fino a un importo di euro 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un importo di euro 150 milioni. ».

271-ter. Agli oneri derivanti dal comma 271-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.555. Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

271-bis. Al fine di consentire l'ammmodernamento e la realizzazione delle infrastrutture stradali siciliane e precisamente della strada statale 284 nel tratto tra Paternò e Adrano, della Palermo-Agrigento nel tratto Villabate e lo svincolo di Bolognetta, della Nord-Sud nel tratto tra Nicosia e lo svincolo dell'A19, della strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara e per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Scicli e Gela, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro in ragione di 403 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 900 milioni di euro per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027, 1157 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029 e 400 milioni di euro per l'anno 2030. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Regione siciliana, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

al comma 272 sostituire le parole da: spesa complessiva di 9.312 milioni di euro

fino a: per l'anno 2030 con le seguenti: spesa complessiva di 5.912 milioni di euro, in ragione di 307 milioni di euro per l'anno 2024, 585 milioni di euro per l'anno 2025, 350 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 580 milioni di euro per l'anno 2028, 900 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030 milioni di euro per l'anno 2030;

al comma 273 sopprimere la lettera b).

1.557. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

271-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima » sono sostituite dalle seguenti: « secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 gennaio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima » sono sostituite dalle seguenti: « da convertire, entro il 31 gennaio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima ».

1.558. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

271-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 – metropolitana di Roma, della Mis-

sione 13, Programma 13.6 « Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 sul cap. 1344 relativo alla linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente, al comma 272: sostituire le parole:

607 milioni con le seguenti: 566.600.000;

885 milioni con le seguenti: 884.600.000;

1.150 milioni con le seguenti: 1.149.600.000.

1.559. Barbagallo, Gianassi, Bakkali, Casu, Fossi, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

271-bis. Per meglio garantire le attività delle Aree marine protette di cui all'atto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica « Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità », trasmesso il 5 ottobre 2022 e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti del PNRR relativi alle Aree marine protette (digitalizzazione delle aree marine protette, monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico, ripristino e tutela dei fondali e degli *habitat* marini), si stanziava la somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le Aree marine protette istituite.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.000.000;

2025: -2.000.000;

2026: -2.000.000.

1.560. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Sopprimere i commi 272, 273, 274 e 275.

1.561. Morfino, Cantone, Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Sostituire il comma 272 con i seguenti:

272. Ai presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.

272-bis. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:

a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzio-

nali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette « infrastrutture verdi », quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

272-ter. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 272, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

272-quater. Per le finalità di cui ai commi 272, 272-bis e 272-ter, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 600 milioni di euro dal 2024 al 2031.

Conseguentemente, sopprimere i commi 273, 274 e 275.

1.563. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Sostituire il comma 272 con i seguenti:

272. Allo scopo di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa e autorizzata la spesa di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607

milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. A tal fine, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il « Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica », di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climateranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

272-bis. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residen-

ziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

272-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma *272-bis* sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rap-

portati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 273, 274 e 275.

1.562. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Sostituire il comma 272 con il seguente:

272. Nelle more dell'adozione di ulteriori interventi volti ad assicurare la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il collegamento dinamico di servizio pubblico tra la Sicilia e la Calabria. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo ha una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, sopprimere i commi 273, 274 e 275.

1.565. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

Sostituire il comma 272 con i seguenti:

272. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'ammodernamento e il poten-

ziamento delle infrastrutture esistenti, in particolare al Sud, nonché gli investimenti sulle ferrovie al servizio dei pendolari, sulla rete stradale Anas e provinciale, sull'infrastrutturazione elettrica, sulle tramvie e le metropolitane nelle aree urbane, sulle infrastrutture per la mobilità dolce e sulla realizzazione della logistica per favorire l'interscambio modale, presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, è istituito un fondo denominato « Fondo per l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti, nonché per la realizzazione di ecodotti per la connettività ecologica territoriale » con una dotazione complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con la Conferenza delle Regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

272-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.564. Ghirra, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il comma 272 con il seguente:

272. Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con particolare riguardo alla trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario in tratte a doppio binario, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo denominato « Fondo per il potenziamento della rete ferroviaria » con una dotazione complessiva di 11.630 milioni di euro, in ra-

gione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con la Conferenza delle Regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.566. Ghirra, Bonelli, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il comma 272 con il seguente:

272. All'articolo 1, legge 29 dicembre 2022 n. 197, i commi da 487 a 493 sono abrogati.

Conseguentemente, l'articolo 14 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono abrogati.

1.567. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Al comma 272, sostituire le parole da: Al fine di consentire *fino a:* bilancio dello Stato *con le seguenti:* Al fine di progettare e realizzare i collegamenti ferroviari diretti tra Crotone e Cosenza, Siracusa e Trapani, Palermo e Trapani, Taranto e Lecce, Agrigento e Catania, Agrigento e Siracusa, Taranto e Cosenza, Potenza e Matera, il raddoppio della linea Albairate e Mortara, la riapertura della linea Dogato-Portomaggiore e per l'acquisto di nuovi treni sulle

linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna.

Conseguentemente, sopprimere il comma 275.

1.568. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Ghirra, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 272, aggiungere i seguenti:

272-bis. Al fine di garantire lo sviluppo e l'efficientamento della mobilità intermodale connessa alle sedi aeroportuali, è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'intermodalità. Fatte salve diverse indicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo è destinato alle regioni sul cui territorio hanno sede aeroporti di interesse nazionale, come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica individuati dal suddetto decreto. Il Fondo è finanziato per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per un importo annuo non inferiore a 70 milioni di euro.

272-ter. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al Fondo di cui al comma 272-bis.

272-quater. Agli oneri derivanti dal comma 272-bis, pari a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.569. Scarpa, Fassino.

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

272-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, il comma 4 è abrogato.

1.570. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Sopprimere i commi 273 e 274.

Conseguentemente, al comma 275, primo periodo, dopo le parole: reperimento di ulteriori risorse aggiungere le seguenti: a carico del bilancio dello Stato.

1.571. Castiglione, Carfagna, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.

Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

273-bis. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

273-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 273-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.572. Scarpa, Fassino.

Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

273-bis. Al fine di sostenere la mobilità ciclistica il Fondo di cui all'articolo 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dei quali 500 mila euro da destinare alla manifestazione cicloturistica « l'Eroica » al fine di promuovere la storia del ciclismo, il benessere psicofisico e la tutela del paesaggio.

273-ter. Agli oneri di cui al comma 273-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.573. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

273-bis. Allo scopo di favorire interventi di smantellamento e riforestazione del tracciato per bob, slittino e skeleton, della località Pariol sita nel territorio appartenente al comune di Cesana Torinese, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo straordinario con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

273-ter. Agli oneri di cui al comma 273-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.574. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

273-bis. Per l'attuazione di interventi di progettazione e attuazione di interventi di rigenerazione urbana nella città di Mestre, sono stanziati risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

273-ter. Agli oneri di cui al comma 273-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.575. Scarpa, Fassino.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:

273-bis. Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza da incendi delle cupole lignee della Pontificia Basilica Minore di Sant'Antonio di Padova, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.

273-ter. Agli oneri di cui al comma 273-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.576. Scarpa, Fassino.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 277, aggiungere i seguenti:

277-bis. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 100 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno. ».

277-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente:

« 408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno. ».

277-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente:

« 411. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori

di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno. ».

277-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 277-bis pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.577. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 277, aggiungere i seguenti:

277-bis. Al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione dell'Interporto di Termini Imerese è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

277-ter. Agli oneri derivanti dal comma 277-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni per ciascun anno 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.578. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 277, aggiungere i seguenti:

277-bis. All'articolo 8, comma 12-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: « 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5,4 milioni di euro »;

277-ter. Agli oneri derivanti dal comma 277-bis pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.579. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 277, aggiungere i seguenti:

277-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

277-ter. Agli oneri derivanti dal comma *277-bis* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.580. Morassut, Casu, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

279-bis. Per lo sviluppo dell'intermodalità nei trasporti delle merci, è autorizzato un finanziamento pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024.

279-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *279-bis*, si provvede quanto a 225 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.581. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

279-bis. Per la realizzazione del lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto e lotto 1A Raddoppio Valle Aurelia-Vigna Clara è autorizzata la spesa complessiva di 175 milioni di euro, di cui 100 milioni per l'anno 2024 e 75 milioni per l'anno 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono recepite nel prossimo aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa.

279-ter. Agli oneri derivanti dal comma *279-bis* pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 75 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.582. Casu, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Zingaretti.

Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

279-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

279-ter. Agli oneri derivanti dal comma *279-bis* pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.583. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

279-bis. Al fine di mettere in sicurezza i ponti ferroviari nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 è autorizzato un finan-

ziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per consentire ad R.F.I. di predisporre i necessari interventi di verifica strutturale e la cantierizzazione di opere di adeguamento, messa in sicurezza o di sostituzione dei ponti.

279-ter. Agli oneri derivanti dal comma *279-bis* pari a 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.584. Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

279-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

279-ter. Agli oneri derivanti dal comma *279-bis* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.585. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

279-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024.

279-ter. Agli oneri derivanti dal comma *279-bis* pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.586. Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:

279-bis. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è associato il « biglietto unico giovani » che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale. Allo scopo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.

279-ter. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 279-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione » sono soppresse.

1.587. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:

280-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il fondo finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del fondo di cui al presente comma.

280-ter. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma **280-bis**, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

280-quater. Agli oneri derivanti dal comma **280-bis** pari a 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.588. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Roggiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:

280-bis. Al fine di completare gli interventi infrastrutturali per la riapertura del traforo storico del Colle di Tenda, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per l'anno 2024, 20 milioni per l'anno 2025 e 15 milioni per l'anno 2026, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione *ex ante* e altri oneri tecnici.

280-ter. Agli oneri derivanti dal comma **280-bis** pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

1.589. Gribaudo.

Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:

281-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato alla progettazione e realizzazione entro l'anno 2035 di 60 nuovi chilometri di metropolitane, 140 chilometri di tramvie, all'acquisto di 4500 autobus elettrici ed all'emissione di un biglietto climatico sull'intero territorio urbano e regionale al costo di 9 euro mese, al quale confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da **59-bis** a **59-septies** e **281-ter**.

281-ter. Al fondo di cui al precedente comma **281-bis** confluiscono le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai fini di cui al precedente periodo entro il 28 febbraio 2024 con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Conseguentemente, dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:

59-bis. Stante il perdurante rialzo dei prezzi dei prodotti energetici è istituito, per l'anno 2024, un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

59-ter. La base imponibile del contributo di cui al comma 59-bis è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, riferito al periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

59-quater. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 59-ter si applica quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

59-quinquies. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell'accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

59-sexies. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno

2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è soppresso.

59-septies. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con legge 20 maggio 2022, n. 51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

1.590. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Ghirra, Evi, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 284, aggiungere il seguente:

284-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.592. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 284, aggiungere il seguente:

284-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole:

« 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Conseguentemente al relativo onere, pari a 1,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze.

1.593. Manes.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 284, aggiungere il seguente:

284-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

1.594. Manes.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 286, aggiungere i seguenti:

286-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

286-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 286-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede quanto a 225 milioni per il 2024 e 300 milioni per il 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-

ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.595. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Sopprimere il comma 291.

1.597. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

292-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 350 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

292-ter. Al fine di assicurare e semplificare i necessari trasferimenti verso la capitale d'Italia, garantendo quelli previsti per la Regione Lazio, al Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « a statuto ordinario » sono inserite le seguenti: « e a Roma capitale »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: « regioni a statuto ordinario » sono inserite le seguenti: « e Roma capitale »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « regioni a statuto ordinario » sono

inserite le seguenti: « e con Roma capitale ».

292-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, è aggiornato il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante alla città di Roma, ai sensi dei commi 1 e 2.

Conseguentemente, agli oneri di cui ai commi da 292-bis a 292-quater, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2024, 250 milioni di euro per il 2025, 300 milioni di euro per il 2026, 350 milioni di euro per il 2027 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) *al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);*

b) *dopo il comma 51 aggiungere il seguente:*

51-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.599. Iaria, Francesco Silvestri, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

292-bis. Al fine di favorire la transizione energetica del settore della nautica da diporto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo di cui al primo periodo, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate,

e fino a un massimo di 2.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma.

292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutato nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.598. Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

292-bis. Al fine di migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, per l'attuazione di progetti riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti in arrivo e in partenza da porti situati in Italia e che collegano i porti situati in Italia con quelli situati negli Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.600. Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

292-bis. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, nel rispetto della dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.601. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

292-bis. Per il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di tra-

sporto ferroviario nazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2024.

292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.602. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

292-bis. Al fondo di cui al comma 494 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, è destinata una dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutato nel limite massimo di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.603. Cantone, Todde, Fenu, Cherchi, Fede, Iaria, Traversi.

Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:

292-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per

l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.604. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

Dopo il comma 292, inserire i seguenti:

292-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

292-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 292-bis, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.605. Santillo, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

Dopo il comma 293, aggiungere i seguenti:

293-bis. Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia – Pescia Romana, in ragione di 35 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché la spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana – Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

293-ter. Agli oneri di cui al comma 293-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.606. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

295-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

295-ter. Il fondo di cui al comma 295-bis è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni di cui al medesimo comma delle 762 unità di personale reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dal-

l'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

295-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 295-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

295-quinquies. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui ai commi 295-ter e 295-quater e assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 295-bis, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

295-sexies. Agli oneri di cui al comma 295-bis, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.

1.607. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

295-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a euro 4 milioni per l'anno 2024, 6 milioni per l'anno 2025, 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

295-ter. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni di cui al comma 295-bis delle unità di personale reclutate dai comuni capoluogo di città metropolitane per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/2221 e dal regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 3 marzo 2021, integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (*Gazzetta Ufficiale* legge n. 437 del 28 dicembre 2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa *Next Generation EU*, secondo le modalità di reclutamento indicate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

295-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifesta-

zioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato dai comuni capoluogo di città metropolitane di cui al comma 1 nell'ambito del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

295-quinquies. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui ai commi 295-ter e 295-quater e assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 295-bis, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

295-sexies. Agli oneri di cui al comma 295-bis si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.

1.608. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

295-bis. Al comma 1 dell'articolo 19, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « duemila- duecento unità, di cui settantuno » sono sostituite dalle seguenti: « duemilaottocento unità, di cui seicentoseventantuno »;

b) al comma 3, lettera *a)*, le parole: « euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro

5.262.307 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 20.631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 »;

c) al comma 8:

1) all'alinea, le parole: « euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000 »;

2) alla lettera *a)*, le parole: « euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000 »;

3) alla lettera *b)*, le parole: « euro 5.262.307 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50.000.000 »;

295-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 295-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.609. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarra- cino.

Dopo il comma 295, aggiungere i se- guenti:

295-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le unità di personale di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono elevate a duemilaottocento.

295-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 295-bis, pari a 20 milioni per l'anno 2024, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.610. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 295, aggiungere il seguente:

295-bis. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo e per valorizzare al contempo le professionalità già presenti e già oggi impegnate in attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione. ».

1.611. De Luca, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

298-bis. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'*Einstein Telescope*, nello stato di previsione del Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il « Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'*Einstein Telescope* » con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

298-ter. Agli oneri derivanti dal comma 298-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.612. Ghirra, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

298-bis. Al fine di potenziare i servizi previsti dal « Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017-2026 » di cui all'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, le risorse previste dallo stesso sono incrementate complessivamente di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari.

298-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 298-bis, valutati nel limite massimo di 90 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.613. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

298-bis. Al fine di mettere in sicurezza il Tunnel del Gran San Bernardo, è istituito

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 27 milioni di euro, dal quale la società Sitrasb attinge le risorse per garantire i lavori di messa in sicurezza del Tunnel.

298-ter. Agli oneri di cui al comma *298-bis*, valutati in 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.614. Grimaldi, Zanella, Ghirra.

Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

298-bis. Al fine di aumentare l'offerta del servizio del trasporto regionale nell'area metropolitana di Bologna, dimezzando i tempi medi di attesa per i pendolari e garantendo almeno il passaggio di un treno ogni 30 minuti negli orari di punta, è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2024, 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna.

298-ter. All'onere derivante dal comma *298-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.615. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:

298-bis. Per la riapertura della rete ferroviaria della linea Aosta – Pré-Saint-Didier, alla regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2024.

298-ter. Agli oneri di cui al comma *298-bis*, pari a 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione

del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.616. Grimaldi, Zanella, Mari.

Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:

302-bis. Al fine di consentire la celere attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, l'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

« 511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2023, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 950 milioni di euro per l'anno 2026. ».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: -1.500.000.000;

CS: -1.500.000.000.

2025:

CP: -1.500.000.000;

CS: -1.500.000.000.

2026:

CP: -1.500.000.000;

CS: -1.500.000.000.

1.618. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 303, aggiungere i seguenti:

303-bis. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « e 100 milioni di euro per l'anno 2023 » sono

sostituite dalle seguenti: « , 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno ».

303-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente:

« 408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno. ».

303-quater. All'articolo 1, comma 411, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: « entro il 30 settembre 2022 » fino a: « all'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno ».

303-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *303-bis* a *303-quater*, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.619. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 303, aggiungere i seguenti:

303-bis. Per il proseguimento della produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la

sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 2025 e 2026.

303-ter. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma *303-bis* sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma *303-bis*.

303-quater. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma *303-bis* può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività necessarie per la produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.

Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi *303-bis*, *303-ter* e *303-quater*, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.620. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 303, aggiungere i seguenti:

303-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

303-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 303-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di spesa per gli anni 2024 e 2025.

1.621. De Luca, Ubaldo Pagano, Madia.

Dopo il comma 303, aggiungere i seguenti:

303-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

303-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 303-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per

l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e per 300 milioni di euro per il 2025 e 800 milioni di euro per il 2026 a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026. Entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 800 milioni di euro per l'anno 2026.

1.622. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

303-bis. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli *habitat*, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con il flusso veicolare. Per le finalità del fondo di cui al presente comma è stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-*bis*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 303-*bis*, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.623. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cherchi, Di Lauro, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Al comma 304, lettera c), sostituire le parole: , 700 per l'anno 2024 e di 100 per l'anno 2025, con le seguenti: 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 304, valutati nel limite massimo di 300 milioni per il 2024 e 900 per il 2025, dopo il comma 304 aggiungere i seguenti:

304-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

304-*ter*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

1.624. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

304-*bis*. Nei contratti pubblici di servizi e forniture, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

304-*ter*. Per i contratti di cui al comma 304-*bis*, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si ha riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

304-*quater*. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

304-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di

affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevidenti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

304-sexies. Per le finalità di cui ai commi da **304-bis** a **304-quinquies** è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai maggiori oneri pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.625. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

304-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente ».

304-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma **304-bis**, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.626. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

304-bis. Al fine di sostenere interventi di ridisegno del paesaggio urbano volti a individuare aree verdi da affidare a titolo gratuito, mediante convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e di parametri per l'individuazione dei soggetti affidatari, in via preferenziale alle società, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle fondazioni del terzo settore iscritte al registro Unico nazionale (RUNTS), al fine di svolgere attività di promozione della cultura del movimento quale strumento di prevenzione o controllo di patologie è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione del fondo e la destinazione delle risorse ai comuni.

304-ter. Agli oneri di cui al comma **304-bis**, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.627. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

304-bis. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

304-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma **304-bis**, valutato nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.628. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto.

Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

304-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

518-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma **304-bis**, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.630. Morfino, Iaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

304-bis. Il fondo di cui al comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentano carenze strutturali di sicurezza esistenti nel bacino del Po, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 220 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.

1.629. Barzotti, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

Al comma 309, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fra i quali e per quanto di competenza quelli relativi alla transizione ecologica dei sistemi agricoli e agroalimentari nazionali in coerenza con le norme unionali e nazionali di produzione biologica certificata.

1.631. Piccolotti, Borrelli, Grimaldi, Zannella.

Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:

309-bis. I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al

personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

309-ter. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale. ».

1.632. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 311, aggiungere i seguenti:

311-bis. Al fine di riconoscere al maggior numero di soggetti l'esonero, totale o parziale, dai costi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 180 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività

e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014.

311-ter. All'articolo 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014. ».

311-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 311-bis, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.637. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 311, aggiungere i seguenti:

311-bis. Il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

311-ter. Agli oneri derivanti dal comma 311-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, si prov-

vede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale, allo scopo di conseguire, a decorrere dall'anno 2024, un incremento di almeno 150 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

1.633. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 311, aggiungere i seguenti:

311-bis. Il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, per la copertura degli oneri derivanti dal comma 311-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, dopo il comma 311-bis aggiungere il seguente:

311-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.634. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 312, dopo le parole: finalizzato all'erogazione aggiungere le seguenti: e al potenziamento.

Conseguentemente:

dopo il comma 314, aggiungere i seguenti:

314-bis. Il 50 per cento delle somme erogate ai sensi del comma 312 è destinato a:

a) studenti fuori sede, in regola con gli esami e che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età;

b) studenti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.000 euro, fino alla prima sessione di esami;

c) studentesse madri in regola con gli esami e che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

314-ter. In coerenza con i principi di autonomia finanziaria delle regioni, di cui decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per garantire i livelli essenziali di prestazioni finalizzate ad assicurare gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità definiti dalla normativa, il fondo

integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.

314-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 314-*ter*, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede, quanto a 85 milioni annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 215 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.635. Pastorella, Grippo, Bonetti, Richetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:

312-*bis*. Alla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. »;

2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono riconosciute nella misura del 100 per cento. »;

3) al secondo comma, dopo le parole « e regionali » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, »;

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, dopo le parole: « e comunali » sono aggiunte le seguenti: « , nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« 2. Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, sono riconosciute agli elettori le medesime facilitazioni di cui al primo comma, sempre nella misura del 100 per cento del costo del biglietto, per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. ».

312-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 312-*bis*, stimati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.636. Sottanelli, Grippo, Pastorella, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:

312-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

312-*ter*. Agli oneri di cui al comma 312-*bis*, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate

pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.638. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Ascani.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione emotiva e sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra i generi.

314-ter. La scuola, anche attraverso l'educazione emotiva e sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

314-quater. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.

314-quinquies. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

314-sexies. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo di istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

314-septies. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

314-octies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il soggetto istituzionale delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione emotiva e sentimentale.

314-novies. Le linee guida di cui al comma 314-octies forniscono indicazioni per inserire nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

314-decies. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, compreso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

314-undecies. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, possono essere adottati in ambito scolastico esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati di un'autodichiarazione delle case editrici che attesta il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE – Pari opportunità nei libri di testo, redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.

314-duodecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori

entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.639. Ghirra, Grimaldi, Zanella, Piccolotti, Evi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

314-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

314-quater. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 314-quinquies.

314-quinquies. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale tra dirigenti

scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

314-sexies. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 314-quater e 314-quinquies il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 314-bis, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

314-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 314-bis a 314-sexies si provvede mediante quanto previsto al comma 314-octies.

314-octies. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1.640. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui dall'anno 2024 all'anno 2031, per il finanziamento:

a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2020-2022;

b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

314-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 314-bis, pari a complessivi euro 300 milioni per gli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'un per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.641. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. Per incentivare la frequenza di corsi universitari e il conseguimento dei relativi titoli, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'importo *standard* annuale delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è stabilito in euro 9.600 per gli studenti fuori sede, 7.200 per quelli pendolari e 4.800 per quelli in sede, è corrisposto ai beneficiari in rate mensili ed è gradualmente ridotto fino ai limiti massimi dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e dell'indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) previsti dalle disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio.

314-ter. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, si stabiliscono le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 314-bis e il loro coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio.

314-quater. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 1 commi da 520 a 544 della presente legge, agli oneri derivanti dai commi 314-bis e 314-ter, pari a 1.300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita,

del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.642. Pastorella, Grippo, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Cargagna, Castiglione, Enrico Costa, Rosato, Ruffino.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il « Fondo per contrasto ai discorsi d'odio ».

314-ter. Il fondo di cui al comma 314-bis, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le università.

314-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

314-quinquies. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 314-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1 a 3.

314-sexies. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la pre-

senza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

314-septies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 314-ter, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

1.643. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. Al fine di garantire un capillare rispetto del diritto allo studio universitario, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 150 milioni a decorrere dal 2027, volta ad incrementare il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 1 della legge n. 338 del 2000.

314-ter. Fatte salve diverse disposizioni del Ministero dell'università e della ricerca, una quota parte della spesa di cui al comma 314-bis, pari a 50 milioni di euro per il triennio 2024-2026 e a 30 milioni a decorrere dal 2027, sia destinata alla realizzazione di alloggi e residenze presso i comuni con sedi distaccate dell'ateneo di riferimento, dunque diversi dal comune nel quale è registrata la sede centrale.

314-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 314-bis e 314-ter, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 150 milioni a decorrere dal 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 150 milioni a decorrere dal 2027.

1.644. Scarpa, Fassino.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

314-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.

314-quater. Per gli oneri derivanti dai commi 314-bis e 314-ter è autorizzata la spesa aggiuntiva di 180 milioni di euro per l'anno 2024, di 535 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro a regime.

314-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 314-quater si provvede mediante quanto previsto al comma 314-sexies.

314-sexies. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1.645. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

314-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

314-quater. Agli oneri derivanti dai commi 314-bis e 314-ter, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.646. Baldino, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alfonso Colucci.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, a decorrere dal 1° aprile 2024 ciascuna università statale vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo, ivi comprese le risorse necessarie a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di iscrizione ai predetti corsi secondo criteri di proporzionalità rispetto al reddito. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definiti, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, i criteri di riparto delle risorse tra le università, nonché i criteri per la copertura dei costi di iscrizione in proporzione al reddito del partecipante ».

314-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 314-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

314-quater. Agli oneri di cui al comma 314-ter, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.647. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, l'importo delle borse di studio, di cui

al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è erogato in rate mensili.

314-ter. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come definita dall'articolo 316 del codice civile.

314-quater. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

314-quinquies. Ai fini di cui ai commi da 314-bis a 314-quater, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.

314-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 314-bis a 314-quater, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede, quanto a 85 milioni annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, e quanto a 215 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.648. Grippo, Pastorella, Bonetti, Ricchetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un *bonus* per un importo non superiore a 300 euro annui, nel limite massimo complessivo di 180 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o uni-

versitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.

314-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

314-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 314-bis e 314-ter, pari a complessivi 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura dell'1 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.649. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

314-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede, con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

314-quater. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, come previsto all'articolo 144, comma 18, della legge

23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 314-bis, 314-ter e 314-quater, valutati nel limite di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.650. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per gli anni 2024 e 2025, di 1 milione di euro.

314-ter. Possono accedere al contributo di cui al comma 314-bis solo gli enti che erogano borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il

rispetto dei requisiti di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

314-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 314-*bis* e 314-*ter*, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

1.651. Grippo, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-*bis*. Al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

314-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 314-*bis* si provvede mediante quanto previsto al comma 314-*quater*.

314-*quater*. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1.652. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-*bis*. Nell'ambito delle finalità di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011 che prevede la presenza di un *tutor* coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un *tutor* organizzatore ogni 150 corsisti o fra-

zione all'interno dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, il numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i *tutor* organizzatori e di quelli al cinquanta per cento dell'orario di insegnamento per i *tutor* coordinatori è incrementato dall'anno scolastico 2024/2025 nella misura non inferiore del venti per cento rispetto a quello dell'anno scolastico 2023/2024.

314-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 314-*bis*, nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.653. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-*bis*. All'articolo 50, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;

314-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 314-*bis*, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.654. Baldino, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-*bis*. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: « non superiori a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a 25.000 euro ».

314-*ter*. All'articolo 1, comma 580 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 314-bis e 314-ter, valutati nel limite massimo di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalla seguente modificazione:

dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.655. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 314, inserire i seguenti:

314-*bis*. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.

314-*ter*. È istituito altresì il tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato

sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai colleghi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un « Progetto formativo » condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il 40 per cento restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al « Progetto formativo » prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo « Progetto formativo ».

314-*quater*. Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.

314-*quinquies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 314-*bis*, 314-*ter* e 314-*quater*, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci

per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.656. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 314, inserire il seguente:

314-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2024, una quota pari ad euro 500 mila euro è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari e AFAM come *tutor* accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.657. Torto, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 314, inserire il seguente:

314-bis. All'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«*7-bis.* Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2024 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università ».

1.658. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 314, inserire il seguente:

314-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 a 2038, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 314-bis, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalla seguente modificazione:

dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la pari-

ficazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.659. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 314, inserire il seguente:

314-bis. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

dopo il comma 51 inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.660. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 314, inserire il seguente:

314-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il secondo e il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono soppressi.

1.661. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 314, inserire il seguente:

314-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 314-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalla seguente modificazione:

dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.662. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 315, inserire i seguenti:

315-bis. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.

315-ter. Agli oneri di cui al comma 315-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.663. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 315, inserire i seguenti:

315-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l'anno 2024.

315-ter. Agli oneri di cui al comma 315-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.

1.664. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 315, inserire i seguenti:

315-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato « Fondo ».

315-ter. Il Fondo di cui al comma 315-bis, istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

315-quater. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

315-quinquies. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 315-ter coinvolte nella realizzazione del progetto.

315-sexies. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

315-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 315-ter.

315-*octies*. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 315-*septies* il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 315-*ter*.

315-*novies*. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 315-*ter* e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 315-*quinquies* al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

315-*decies*. Agli oneri di cui ai commi 315-*bis* e 315-*ter*, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.665. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Ascani.

Dopo il comma 317, inserire i seguenti:

317-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso.

317-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 317-*bis*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse

rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 59-*bis* e seguenti.

Conseguentemente, dopo il comma 59 aggiungere i seguenti:

59-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

59-*ter*. Ai fini di cui al comma 59-*bis*, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

59-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 59-*bis*.

59-*quinquies*. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

59-*sexies*. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, *welfare*, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo Articolo 3 » a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 59-*bis*.

59-*septies*. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma 59-*sexies*, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

1.666. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 320, inserire i seguenti:

320-*bis*. Al comma 375 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

320-*ter*. Al comma 376 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione » sono sostituite dalle seguenti: « a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli

ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione nonché a sostenere, con interventi finanziati in misura non inferiore a 15 milioni di euro annui, la rete di vendita della stampa quotidiana e periodica ».

320-*quater*. Al comma 377 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: « del biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « del quinquennio 2022-2026 ».

320-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 320-*bis*, pari a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.667. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 320, inserire i seguenti:

320-*bis*. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

320-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 320-*bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.668. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 322, inserire i seguenti:

322-*bis*. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età com-

presa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

322-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 322-*bis*.

322-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 322-*bis*, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1.669. De Luca, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 322 inserire i seguenti:

322-bis. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

322-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 322-*bis*.

322-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 322-*bis*, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.672. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Roggiani, De Luca, Ascani.

Dopo il comma 322, inserire i seguenti:

322-bis. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

322-ter. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* da completare entro il 31 dicembre 2024, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 intendendosi ampliato dal 60 per cento al 70 per cento le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.

322-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 322-*bis*, pari

a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sopprimere i commi 554 e 555.

1.670. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 322, aggiungere i seguenti:

322-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « nonché per sostenere i costi relativi a » sono aggiunte le seguenti: « viaggi di istruzione ».

322-ter. Agli oneri derivanti dal comma 322-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.671. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 325, inserire i seguenti:

325-bis. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali dell'economia italiana, nonché favorire la contaminazione tra competenze e *know-how* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, in forma di *bonus*, per agevolare l'acquisizione di consulenze di « *manager culturali* », ovvero esperti e professionisti nel campo del *design*, delle arti creative e performative.

325-ter. Il *bonus*, di cui al comma 325-bis, è di un valore pari a 50 mila euro

annui, utilizzabile fino a un massimo di tre anni per singola azienda.

325-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 325-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 325-bis, 325-ter e 325-quater, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.673. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 326, capoverso comma 4-bis.2, sostituire le parole: 15 aprile 2024 con le seguenti: 30 giugno 2024.

Conseguentemente:

al comma 327, sostituire le parole: 50,33 milioni con le seguenti: 86,28 milioni.

dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 326 valutati nel limite massimo di 35,95 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.674. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 330, inserire il seguente:

330-*bis*. Le risorse di cui alla programmazione 2021/27 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) da destinare a spese di investimento, determinate in 32,4 miliardi di euro dal Cipess su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR con delibera del 3 agosto 2023, sono erogate immediatamente a seguito del perfezionamento dei relativi accordi tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna regione o provincia autonoma. Il Cipess e la Corte dei conti provvedono successivamente alle ulteriori verifiche di conferma.

1.675. Scutellà, Bruno, Carmina, Dell’Olio, Donno, Scerra, Torto.

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-*bis*. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall’anno scolastico 2024-2025, la « Dote educativa », quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica.

332-*ter*. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 332-*novies*, su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata « Carta », dell’importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra-scolastiche, espressamente indicate al comma 332-*septies*.

332-*quater*. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del

computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

332-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili.

332-*sexies*. La dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.

332-*septies*. La Carta è assegnata entro l’inizio dell’anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra-scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;

b) materiale di cancelleria scolastica;

c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell’attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;

e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

332-*octies*. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un’ap-

posita sezione digitale, denominata «La mia dote educativa», alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'app IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 332-septies. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.

332-novies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 332-bis a 332-octies è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

332-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 332-bis a 332-novies, valutati nel limite massimo di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

b) dopo il comma 51, inserire i seguenti:

«51-bis. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:

“3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “21 per cento”. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

51-ter. All'articolo 26, comma 5-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.”;

b) al quinto periodo, dopo le parole: “al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,” sono aggiunte le seguenti: “dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,”;

51-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “0,2 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “0,4 per cento”;

b) le parole: “L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.” sono soppresse;

c) le parole: “L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.” sono soppresse;

51-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: “26 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “28 per cento”;

51-sexies. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29

dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

51-*septies*. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

51-*octies*. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

51-*novies*. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-*septies*, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

51-*decies*. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

51-*undecies*. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. »;

c) dopo il comma 46, inserire il seguente:

« 46-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. »;

d) sopprimere i commi 183, 184 e 185;

e) al comma 277, sostituire la parola: « 210.265.400 » con la seguente: « 160.265.400 » e all'allegato V, sopprimere le parole: « Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289 ».

1.676. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 332, inserire il seguente:

332-*bis*. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato « Fondo per la dote educativa », con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, della « Dote educativa », quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il

percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 332-bis, valutati nel limite massimo di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;

dopo il comma 59, inserire i seguenti:

59-bis. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

59-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 51-bis, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari

al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

59-quater. Non concorrono alla determinazione del reddito di cui al comma 51-ter, i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

59-quinquies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

59-sexies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 51-ter, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

59-septies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui ai commi da 51-bis a 51-sexies, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi;

59-octies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto se-

condo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso.

59-novies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

59-decies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

1.687. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-bis. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2026/2027. Al fine di conseguire, nel triennio 2024-2027, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

332-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2023-2026;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20.

332-quater. Agli oneri di cui ai commi *332-bis* e *332-ter*, valutati nel limite mas-

simo di 2,2 miliardi di euro per il 2024, 3,4 miliardi di euro per il 2025 e 4,2 miliardi dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da *332-quinquies* a *332-quinquiesdecies* e dal comma *332-sexiesdecies*.

332-quinquies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 21 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

332-sexies. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma *5-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

332-septies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: « dalle imprese di assicurazione » sono inserite le seguenti: « dagli intermediari finanziari »;

332-octies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà av-

venza per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

332-novies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

332-decies. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

332-undecies. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

332-duodecies. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

332-terdecies. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 332-undecies, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'eserci-

zio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

332-quaterdecies. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

332-quinquiesdecies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

332-sexiesdecies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.677. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-bis. Ai fini dell'incremento dell'offerta di servizi a tempo pieno nella scuola primaria e secondaria di primo grado per il miglioramento delle competenze e dei risultati di apprendimento, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, è avviata una sperimentazione nazionale volta al prolungamento a 40 ore settimanali dell'orario scolastico nelle aree di crisi sociale complessa individuate sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) che preveda attività inte-

grative di approfondimento, anche in collaborazione con il Terzo settore.

332-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'interno da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle aree territoriali e degli Istituti scolastici nonché le modalità e le tempistiche di realizzazione della sperimentazione e di attuazione degli interventi necessari, ivi inclusi quelli di adeguamento infrastrutturale a valere sulle risorse di cui al comma **332-quinquies**.

332-quater. Al fine di coprire i maggiori oneri a carico dei comuni coinvolti nella sperimentazione, le risorse da destinare al pagamento delle mense scolastiche per i cicli di istruzione primaria e secondaria di primo grado sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno per la durata della sperimentazione, provvede al riparto tra i comuni delle relative risorse.

332-quinquies. Al fine di consentire agli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione l'assunzione a tempo determinato di personale per le attività educative e del terzo settore e di personale ausiliario, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il « Fondo per la sperimentazione dell'estensione del tempo pieno », con dotazione di 100 milioni di euro per il 2024 e di 500 milioni per gli anni 2025, 2026, e 2027. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2024 e fino al termine della sperimentazione provvede al riparto tra i comuni delle relative risorse secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma **332-ter**.

332-sexies. Alla realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, previsti dalla sperimentazione di cui al comma **332-bis**, concorrono le risorse disponibili nel PNRR di cui alla Missione 4 C1, Investimento 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure

previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.

332-septies. Agli oneri di cui ai commi da **332-bis** a **332-quinquies**, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 1 commi da 520 a 544 della presente legge, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.678. Grippo, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

332-ter. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) l'inserimento nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

332-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per lo

sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

332-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *332-bis* a *332-quater*, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 332-bis a 332-quinquies, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

al comma 44, sopprimere la lettera a);

dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-bis. All'articolo 1, comma 491 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e si-

stemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

1.679. Ascari, Caso, Orrico, Amato, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-bis. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

332-ter. Il fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 2026, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

332-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

332-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 332-bis e 332-ter, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.680. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche »;

b) al capoverso comma 5-quinquies:

1) al primo periodo, le parole: « , non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, » sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al capoverso comma 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi.

332-ter. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « I risparmi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli eventuali risparmi ».

332-*quater*. Agli oneri di cui al comma 332-*bis*, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 332-*quinquies* e dal comma 332-*sexies*.

332-*quinquies*. All'articolo 1, comma 491 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

332-*sexies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.681. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-*bis*. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1 comma 316 della legge 197 del 2022, all'articolo 3 comma 11 e all'articolo 12 comma 9 del decreto-legge 4 maggio

2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024-2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026-2027. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

332-*ter*. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 332-*bis* sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

332-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 332-*bis* e 332-*ter* si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 13 comma 14 lettera b) del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

1.682. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-*bis*. Ai fini della riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico e del potenziamento dell'occupabilità degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado nelle aree di crisi complessa con il più alto indice di vulnerabilità sociale e materiale, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 è avviata una sperimentazione nazionale volta all'attivazione di nuovi percorsi quadriennali all'interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

332-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 332-*quater* tra le regioni e le province autonome che tengano conto dell'incremento del numero di iscritti registrato rispetto all'anno scolastico precedente.

332-*quater*. Ai fini di cui ai commi 332-*bis* e 332-*ter* è istituito un fondo denominato «Sperimentazione per il potenziamento del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)» con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2024.

332-*quinquies*. Agli oneri di cui al comma 332-*quater*, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.683. Grippo, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-*bis*. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.

332-*ter*. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 332-*bis*, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla *Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo, con

una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

332-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 332-*ter*.

*Conseguentemente, agli oneri di cui ai commi da 332-*bis* a 332-*quater*, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);*

b) *dopo il comma 51 inserire il seguente:*

51-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;

c) *sopprimere i commi 183, 184, 185;*

d) *al comma 277, sostituire le parole: 210.265.400 con le seguenti: 160.265.400 e all'allegato V, sopprimere le parole: Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289;*

e) *dopo il comma 46, inserire il seguente:*

46-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con

l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.684. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-bis. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

332-ter. A tutti gli alunni che frequentano fino all'ultimo anno della scuola dell'obbligo, e per le medesime finalità di cui al comma 332-bis, è riconosciuto un bonus scolastico pari a 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 332-bis e 332-ter, valutati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) *al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);*

b) *dopo il comma 51, inserire i seguenti:*

51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,

al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dall'anno 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, »;

51-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.685. Morfino, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 332, inserire i seguenti:

332-bis. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dall'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012 n. 200, le attività didattiche si intendono esercitate con modalità non commerciali qualora il corrispettivo medio percepito per studente sia inferiore al costo medio per studente sostenuto dal sistema dell'istruzione pubblica e reso noto dal Ministero dell'istruzione e del merito.

332-ter. Agli oneri derivanti dal comma 332-bis, pari a 25 milioni di euro per gli

anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

1.686. Ruffino, Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Al comma 335, dopo le parole: la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, inserire le seguenti: a eccezione delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali.

1.688. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 338, inserire il seguente:

338-bis. Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle loro prestazioni, eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non utilizzate nel 2023 sono riversate a titolo di rifinanziamento del « Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET » per l'anno 2024, in aggiunta alle risorse già previste.

1.689. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-bis. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2024 e 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026. Il

credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera *a)* sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

341-ter. Agli oneri di cui al comma 341-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, og-

getto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

1.690. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:

341-bis. L'Agenzia del demanio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della acquisizione al patrimonio mediante espropriazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, stima il valore venale dell'isola di Vivara, situata nel comune di Procida, provincia di Napoli, anche tenendo conto della sua totale inedificabilità conseguente ai vincoli ambientali e archeologici e dello stato di fatiscenza degli immobili ivi esistenti.

341-ter. L'Agenzia del demanio comunica il valore risultante dalle operazioni di stima di cui al comma precedente al Comitato di gestione della Riserva naturale statale dell'isola di Vivara, che, entro i successivi sessanta giorni, comunica ai proprietari dell'isola la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza finalizzata alla acquisizione mediante espropriazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

341-quater. Agli oneri derivanti dall'acquisizione in proprietà dell'isola il Comitato di cui al comma 341-ter provvede a carico del proprio bilancio utilizzando fondi propri, somme trasferite a tale scopo dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e, proporzionalmente all'area sottoposta a vincolo archeologico, dal Ministero della cultura nonché gli eventuali contributi ricevuti ai sensi dei successivi commi 341-quinquies e 341-sexies.

341-quinquies. La regione Campania, la provincia di Napoli e il comune di Procida possono destinare al Comitato di gestione di cui al comma 341-ter contributi finanziari per il fine previsto dal comma 341-ter.

341-sexies. Il Comitato di gestione della Riserva naturale statale dell'isola di Vivara, al fine di finanziare l'acquisizione dell'isola

di Vivara, è autorizzato a promuovere, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura, una campagna di raccolta pubblica di fondi, avvalendosi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

341-septies. Alle erogazioni liberali effettuate da soggetti privati nell'ambito della campagna di cui al comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 100, comma 2, lettera n), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1.692. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione e per estraneità di materia)

Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-bis. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e

le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

341-ter. All'onere derivante dal comma **341-bis**, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.693. Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-bis. Al fine di supportare il rilancio delle sale cinematografiche quali presidi sociali e culturali, rendendo le imprese del settore veri operatori culturali sui territori, in particolare nelle periferie e nelle aree marginali del Paese, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in favore delle aziende dell'esercizio cinematografico, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di *bonus*, per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche culturali, ovvero di professionisti, in particolare giovani, finalizzate a sostenere l'esercente nella programmazione di attività culturali, eventi, iniziative per incrementare la polifunzionalità delle sale cinematografiche, nell'ottica di ampliare l'attrattività sociale dei cinema, migliorarne la comunicazione sui nuovi media e innovandone i servizi. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo .

341-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma **341-bis**, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.694. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di 1 milione di euro all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera *a*) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso altresì un contributo annuo di 1 milione di euro all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera *b*) e comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

341-ter. Agli oneri di cui al comma **341-bis**, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.696. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:

341-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

« 357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimo-

nio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta. »;

b) i commi 357-*bis* e 357-*ter* sono abrogati.

341-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 341-*bis*, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.691. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:

341-*bis*. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.

341-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 341-*bis*, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.697. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-*bis*. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pen-

sioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2024, distinto in apposito capitolo.

341-ter. Le risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel medesimo capitolo di cui al comma 1.

341-quater. Agli oneri di cui al comma 341-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.695. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-bis. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2024, distinto in apposito capitolo.

341-ter. Agli oneri di cui al comma 341-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.698. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-bis. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo

speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al presente comma.

341-ter. All'onere derivante dal comma 341-bis, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.699. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-bis. Al fine di svolgere le necessarie indagini, volte a verificare la presenza di ulteriori sussistenze archeologiche nell'area centrale del comune di Castellammare di Stabia, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli a tutela e valorizzazione dell'area citata.

341-ter. All'onere derivante dal comma 341-bis, valutato nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.700. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

341-ter. All'onere derivante dal comma **341-bis**, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.701. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 341, aggiungere i seguenti:

341-bis. All'articolo 119, comma **3-bis**, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

341-ter. Agli oneri derivanti dal comma **341-bis**, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.703. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 341, inserire il seguente:

341-bis. Le risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e destinate ai trattamenti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

1.706. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 341, inserire i seguenti:

341-bis. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecu-

zione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

341-ter. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il predetto finanziamento è destinato a finanziare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il servizio di assistenza, psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

341-quater. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma **341-ter** è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma **341-sexies**, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al successivo comma **341-septies**.

341-quinquies. Il *team* multidisciplinare di cui al comma **341-quater** opera alle

dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 341-*septies*, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

341-*sexies*. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche

problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

341-*septies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo *stress*, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

341-*octies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 341-*bis* a 341-*septies*, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale.

341-*novies*. Qualora dalla misura prevista dal precedente comma 341-*octies* non dovessero derivare le maggiori entrate attese o dovessero derivare per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, vengono individuati, ai fini della loro annuale e progressiva eliminazione, i sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, co-

stituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.704. Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

Dopo il comma 341, inserire il seguente:

341-*bis*. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.

1.705. Zanella, Grimaldi.

Al comma 346, dopo le parole: protezione individuale, attrezzature e infrastrutture aggiungere le seguenti: anche per il soccorso e il trasporto degli animali.

1.707. Dori, Grimaldi, Zanella.

Al comma 346, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: della Polizia di Stato inserire le seguenti: , anche ai fini dell'adeguatezza degli alloggi di servizio;*

b) *sostituire le parole: pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 con le seguenti: pari a euro 40 milioni nel 2024, euro 60 milioni nel 2025, euro 70 milioni nel 2026, euro 80 milioni nel 2027, euro 80 milioni nel 2028 e euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.*

Conseguentemente, dopo il comma 346 aggiungere il seguente:

346-ter. Agli oneri derivanti dal comma 346-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.708. Penza, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

346-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento del 30 per cento delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

346-ter. Agli oneri derivanti dal comma 346-bis si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.709. Penza, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

346-bis. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 e 10-ter comma 1-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

346-ter. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 346-bis sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: – 5.000.000;

2025: – 5.000.000;

2026: – 5.000.000.

1.710. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

346-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite massimo di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

346-ter. Per le finalità di cui al comma 346-bis, è autorizzata la spesa di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. a valere sulle risorse di cui al comma 46-bis

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.711. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

346-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura.

346-ter. All'onere derivante dal comma 346-bis, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.718. Francesco Silvestri, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

346-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle

spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.

346-ter. Agli oneri derivanti dal comma 346-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.712. Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci, Auriemma.

Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

346-bis. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.

346-ter. All'onere derivante dal comma 346-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro gli anni 2025, 2026 e 2027 e 17 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.713. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

346-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

346-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 346-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.714. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

346-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024».

346-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 37 milioni di euro nel 2024 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.715. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 346, inserire i seguenti:

346-bis. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

346-ter. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

346-quater. Agli oneri derivanti dai commi *346-bis* e *346-ter*, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.716. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

Dopo il comma 347, inserire i seguenti:

347-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella « A » dell'allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella « A » annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

347-ter. Agli oneri derivanti dal comma *347-bis*, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.719. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 358 aggiungere i seguenti:

358-bis. All'articolo 357 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Le annotazioni e i verbali previsti dai commi 1 e 2 sono redatti dalla polizia giudiziaria in modo da evitare, in riferimento alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l'impiego di aggettivi che non siano strettamente necessari per la descrizione dell'attività compiuta e di espressioni comunque lesive della presunzione di innocenza ».

358-ter. All'articolo 16 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 possono essere applicate altresì nei casi più gravi di inosservanza dell'art. 357, comma *5-bis*, del codice di procedura penale. ».

1.720. D'Alfonso.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

358-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'anno 2024 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

358-ter. Per far fronte agli oneri di cui al comma 358-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.724. Tucci, Sergio Costa, Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

358-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

358-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 358-bis, pari a 3 milioni per l'anno 2024, 3,8 milioni per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi corpi forestali, ai relativi oneri derivanti dal precedente comma 358-bis.

1.722. Grimaldi, Zanella, Mari.

Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

358-bis. All'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « per l'anno 2021 », sono inserite le seguenti: « e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, ».

358-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 358-bis, valutato nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.728. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

358-bis. Al fine di garantire un'organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psicoemotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

358-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 358-bis.

358-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 358-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.721. Pellegrini, Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

358-bis. Il personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è

collocato a riposo al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applicano i requisiti e i benefici previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza e per la determinazione della relativa misura riconosciuti al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

358-ter. L'eventuale eccedenza tra il trattamento di quiescenza spettante al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quello corrisposto dagli istituti di previdenza nazionali resta a carico della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

1.723. Grimaldi, Zanella, Mari.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

358-bis. Per le attività e gli strumenti funzionali a mantenere e rafforzare i livelli di formazione specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

358-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 358-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.725. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

358-bis. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

358-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 358-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.726. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 358, inserire i seguenti:

358-bis. Al fine di garantire le attività di supporto allo strumento militare, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 25 del contratto collettivo nazionale integrativo, triennio 2023-2025, relativo al Ministero della difesa, è rifinanziato di 21 milioni di euro per l'anno 2024.

358-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 358-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.727. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 361, inserire i seguenti:

361-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato a decorrere dall'anno 2024, di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 di euro annui per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

361-ter. Agli oneri derivanti dal comma 361-bis, pari a 213,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 213,5 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

1.729. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 361, inserire i seguenti:

361-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, per ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2024 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria.

361-ter. All'onere derivante dal comma 361-bis, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.730. Carmina, Auriemma, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

Dopo il comma 361, inserire i seguenti:

361-bis. Al fine di potenziare l'attività di esame delle domande di asilo e di disbrigo delle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno, la dotazione organica del personale civile del ministero dell'interno è incrementata di duecento unità.

361-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 361-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014.

1.731. Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Zannella, Ghirra.

Dopo il comma 365, inserire i seguenti:

365-bis. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico

nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.

365-ter. Le assunzioni di cui al comma 365-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

365-quater. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;

b) l'articolo 7-ter è abrogato.

365-quinquies. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 365-bis, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.732. Fratoianni, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione e per estraneità di materia limitatamente al capoverso 365-quater, lettera b))

Dopo il comma 365, inserire i seguenti:

365-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene avviata la definitiva chiusura dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo

n. 286 del 1998, come ridenominati dall'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, da concludersi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

365-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 gennaio 2024 sono stabiliti modalità e tempi di conclusione della procedura di dismissione che dovrà comunque concludersi entro e non oltre il termine di cui al comma 365-bis.

365-quater. I maggiori risparmi rinvenienti nel 2024 dalla procedura di cui ai commi 365-bis e 365-ter, pari a circa 85 milioni di euro, confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'interno denominato « Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti ». Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri delle finanze e dell'economia e dell'istruzione e del merito sono stabiliti i criteri di funzionamento e di ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma.

1.733. Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Zarratti, Ghirra.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 365, inserire il seguente:

365-bis. Al fine di potenziare le attività connesse all'esame delle domande di visto di ingresso per l'Italia, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari è incrementato di 100 unità l'organico del personale amministrativo sia inviato dall'Italia che assunto con contratto locale. A tal fine è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: – 11.000.000;

2025: – 11.000.000;

2026: – 11.000.000.

1.735. Soumahoro.

Dopo il comma 365, inserire il seguente:

365-bis. Ai concorsi per dirigenti, banditi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì ammessi i dipendenti pubblici in possesso del dottorato di ricerca.

1.734. D'Alfonso, Toni Ricciardi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni e istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro par-

tecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione e ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena *ex* articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il

Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026.

1.736. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.

373-ter. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali, e di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

373-quater. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'autorità giudiziaria minorile.

373-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da **373-bis** a **373-quater**, pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.740. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma **373-bis**, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.751. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti ed enti desti-

natari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico, a cui è destinata una dotazione pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la gestione del fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati. I progetti di cui al presente comma tra i requisiti necessari per accedere al fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. I finanziamenti non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al presente comma per accedere ai finanziamenti.

373-ter. Agli oneri di cui al comma *373-bis*, pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.737. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei comuni fino a 5 mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai comuni con popolazione superiore.

373-ter. Il fondo di cui al comma *373-bis* è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

373-quater. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma *373-bis* tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In

caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

373-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *373-bis* pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.739. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra, Roggiani.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *373-bis*, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.752. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Anche al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il

triennio 2023-2025, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

373-ter. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

373-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi *373-bis* e *373-ter*, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.741. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di

personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distortivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

373-ter. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

373-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.750. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di in-

dennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

373-ter. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

373-quater. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le modalità di attuazione di cui al comma 373-bis.

373-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 373-bis e 373-ter, valutati in 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.742. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.753. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di euro di 15.400.237 euro per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

373-ter. Agli oneri derivanti dal comma 373-bis pari a euro 15.400.237 per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.754. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di distinguere, anche a livello contrattuale, le diverse mansioni che gli addetti all'ufficio per il processo svolgono rispetto ai funzionari giudiziari, all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 2, le parole: « posizione economica F1 » sono sostituite dalle seguenti: « posizione economica F2 »;

c) al comma 3, lettera a), le parole: « posizione economica F1 » sono sostituite dalle seguenti: « posizione economica F2 ».

373-ter. Per le finalità di cui al comma 373-bis è autorizzata una spesa di euro 127.274.634 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

373-quater. Agli oneri derivanti dal comma 373-bis valutati nel limite massimo di 127.274.634 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dalla

disposizione di cui al comma 373-quinquies.

373-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.744. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole « non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e », ovunque ricorrano, sono soppresse.

373-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

373-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

373-quinquies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 373-bis a 373-quater valutati nel limite mas-

simo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.743. Dori, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate « Ufficio per il processo », costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 ago-

sto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-*bis*, valutati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.738. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari, di conseguire gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato giudiziario previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia e la Giustizia amministrativa possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale ad essi assegnato, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi nella qualifica ricoperta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

373-ter. Per le finalità di cui al comma 373-bis è autorizzata una spesa di euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024.

373-quater. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 513, inserire i seguenti:

513-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata entro il 30 giugno 2024. »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

513-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

1.749. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari, di conseguire

gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato giudiziario previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia e la Giustizia amministrativa possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale ad essi assegnato, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi nella qualifica ricoperta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

373-ter. Per le finalità di cui al comma 373-bis è autorizzata una spesa di euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024.

373-quater. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 513, inserire il seguente:

513-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

1.748. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di adeguare l'organico della magistratura alle esigenze dettate dal carico giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, di duecentocinquanta unità da destinare alle funzioni giudicanti e requisiti di merito di primo grado.

373-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 373-bis, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

373-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 373-bis e 373-ter, valutati nel limite massimo di 1.291.000 per l'anno 2024 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.745. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione

penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 373-bis, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.746. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016,

n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per le finalità di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante « Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici ».

373-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma **373-bis**, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

1.747. Ferrari, Ghio, Forattini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. Il Fondo di cui all'articolo 67 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è rifinanziato per l'anno 2024 con 10 milioni di euro.

373-ter. Agli oneri derivanti dal comma **373-bis**, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.755. Dori, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 373, inserire i seguenti:

373-bis. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*,

del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da destinare agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

373-ter. Agli oneri di cui al comma **373-bis**, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

1.1027. Ferrari, Ghio, Forattini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 377, inserire i seguenti:

377-bis. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi e qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento del sistema giudiziario, nonché dei livelli di efficienza del medesimo sistema per l'attuazione del PNRR, e garantire altresì il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione nonché di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della

giustizia, un fondo con dotazione annua di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.

377-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.

377-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 377-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

1.756. Scutellà.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 378, inserire i seguenti:

378-bis. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

378-ter. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enun-

ciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

378-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 378-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 378-bis a 378-quater, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.757. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 378, inserire i seguenti:

378-bis. È istituita, presso il Ministero della giustizia, una banca di dati nella quale sono registrati i soggetti condannati per il delitto di cui all’articolo 316-ter del codice penale. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2024.

378-ter. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 378-bis secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 378-*quater*.

378-*quater*. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della banca di dati di cui al comma 378-bis, con particolare riguardo all’acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati.

378-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 378-bis, pari a 500.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.758. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 378, inserire il seguente:

378-bis. Il fondo di cui all’articolo 12, della legge 11 agosto 2003, n. 228 è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 378-bis, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.759. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

383-bis. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo *status* di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della legge 21 febbraio 2018, n. 6.

383-ter. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati

di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

383-*quater*. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'autorità giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

383-*quinquies*. Il fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:

a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

c) ove il minorenni sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;

d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

e) assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

383-*sexies*. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 383-*ter*, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

383-*septies*. L'attuazione degli interventi di cui al comma 383-*quinquies* è demandata agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle aziende sanitarie locali, dei servizi sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

383-*octies*. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 383-*ter* del presente articolo, sentito il procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risiede unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 383-*novies*, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenni nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.

383-*novies*. Presso il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è istituita una Com-

missione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma 383-*octies* e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della commissione. Della commissione tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.

383-*decies*. Per le finalità di cui ai commi da 383-*bis* a 383-*novies* è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 383-*bis* a 383-*decies*, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.760. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

383-*bis*. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito « Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari », con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promo-

zione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

383-*ter*. Il Fondo di cui al comma precedente è volto a realizzare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e le associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di corsi di informazione, di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi per la realizzazione delle attività teatrali, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

383-*quater*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 383-*bis*, con particolare riguardo:

a) alla realizzazione di attività teatrali;

b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;

e) alla realizzazione di *reportage* fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;

f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;

g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 383-bis e 383-ter, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento ». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.761. Bruno, D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Scerra, Scutellà, Torto.

Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

383-bis. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, proce-

dure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 350 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

383-ter. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

383-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 383-bis è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

383-quinquies. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.

383-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 383-bis a 383-quinquies, valutati nel limite massimo di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.762. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

383-bis. Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è autorizzata una spesa di 50 mi-

lioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2024.

383-ter. Fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell'articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 383-*bis* e 383-*ter*, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.763. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

383-bis. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

383-ter. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

383-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 383-*bis* è autoriz-

zata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

383-quinquies. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 383-*bis* a 383-*quinquies*, valutati nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali e di 20 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.764. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

383-bis. Al fine di procedere al superamento del precariato, rafforzando la capacità organizzativa delle pubbliche amministrazioni attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite dal personale, all'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

383-ter. Ai fini di cui al comma 383-*bis* è autorizzata la spesa nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

383-quater. Agli oneri derivanti dal comma 383-*bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.765. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

383-bis. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

383-ter. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.

383-quater. Per le finalità di cui al comma 383-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 373-bis a 373-quater, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.766. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

383-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

383-ter. Per le finalità di cui al comma 383-bis è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 383-bis e 383-ter, valutati nel limite massimo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.767. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 383, inserire i seguenti:

383-bis. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **4-quinquies.** Al di fuori dei casi previsti dal comma 4-quater, i genitori della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra

parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. ».

383-ter. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 383-bis e 383-ter, valutati nel limite massimo di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.768. Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, D'Orso.

Dopo il comma 383, inserire il seguente:

383-bis. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 383-bis, valutati nel

limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.769. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 383, inserire il seguente:

383-bis. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle « Comunità educanti per i detenuti », avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200 mila euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 383-bis, valutati nel limite massimo di 200 mila euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.770. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 384, inserire il seguente:

384-bis. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

518-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 384-*bis*, valutati nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.773. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Bruno, Scerra.

Dopo il comma 384, inserire il seguente:

384-*bis*. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518 inserire il seguente:

518-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 384-*bis*, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.772. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Scutellà, Bruno.

Dopo il comma 384, inserire il seguente:

384-*bis*. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 384-*bis*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede me-*

diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.771. Bruno, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Scerra, Scutellà.

Dopo il comma 385, aggiungere il seguente:

385-*bis*. Al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da sviluppare in Paesi *partner*, in conformità alla *roadmap* presentata a COP27, la dotazione del Fondo Italiano per il clima è incrementata di 80 milioni di euro per il 2024 e di 280 milioni di euro per il 2025 e 2026.

385-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 385-*bis* pari a 80 milioni per l'anno 2024, 280 milioni per ciascuno degli anni 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.774. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Al comma 387, sostituire le parole: è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027., con le seguenti: è incrementato di 103.000.000 euro per l'anno 2024, di 158.889.134 euro per l'anno 2025, di 165.680.411 euro per l'anno 2026 e di 173.980.862 euro per l'anno 2027.;

1.775. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 388.

1.776. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 396, inserire il seguente:

396-bis. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal perdurare della crisi in Ucraina, e sostenere il lavoro delle questure e delle prefetture all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2024 ». Per gli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.777. Ascari, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Alfonso Colucci.

Dopo il comma 397, inserire il seguente:

397-bis. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

397-ter. Per le finalità di cui al comma 397-bis sono autorizzate le immissioni nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui

all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

397-quater. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

397-quinquies. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 397-bis, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

397-sexies. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 397-bis è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

397-septies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 397-bis a 397-sexies, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2024 e 2025 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.778. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 397, inserire il seguente:

397-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: – 2.000.000;
2025: – 2.000.000;
2026: – 2.000.000.

1.779. Carè, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 398, inserire i seguenti:

398-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, di seguito denominato « Portale ».

398-ter. Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la loro residenza all'estero. Il Portale contiene tutte le informazioni utili per i soggetti indicati al primo periodo, compresa la disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché le informazioni concernenti i servizi consolari disponibili online.

398-quater. Il decreto di cui al comma 398-bis disciplina i servizi offerti dal Portale, il suo funzionamento e le modalità di accesso ad esso, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte dei soggetti indicati al comma 398-ter.

398-quinquies. Gli oneri derivanti dai commi 398-bis a 398-quater sono pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 46 inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.780. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 398, inserire i seguenti:

398-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano, nel limite massimo di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2024, altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis. ».

Conseguentemente, dopo il comma 46 inserire il seguente:

46-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agri-

coli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.781. Onori, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 398, aggiungere i seguenti:

398-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, comma 5, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) all’articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* L’Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi *partner*, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall’Agenzia sono stabiliti dal Comitato Congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei principi della normativa in materia di contratti pubblici. ».

398-ter. Al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell’articolo 1, comma 381, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 2, lettera *c*), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2024, di 76 milioni di euro per l’anno 2025, di 299 milioni di euro per l’anno 2026.

398-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi *398-bis* e *398-ter*, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si

provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

1.782. Boldrini, Provenzano, Amendola, Guerini, Quartapelle Procopio, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 398, aggiungere il seguente:

398-bis. All’articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei

ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025. »

* **1.783.** Provenzano, Amendola, Guerini, Quartapelle Procopio, Boldrini, Ubaldo Pagano.

* **1.1020.** Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 398, inserire il seguente:

398-bis. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: – 1.000.000;

2025: – 1.000.000;

2026: – 1.000.000.

1.784. Quartapelle Procopio, Provenzano, Amendola, Guerini, Boldrini, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 399, inserire il seguente:

399-bis. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano, nell'ottica di un piano strategico Italia-Africa, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero

delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.785. Amendola, Provenzano, Guerini, Quartapelle Procopio, Boldrini, Ubaldo Pagano.

Al comma 400, dopo le parole: vulnerabilità sismica degli edifici pubblici aggiungere le seguenti: e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali;

Conseguentemente:

al comma 401, dopo le parole: vulnerabilità sismica degli edifici pubblici aggiungere le seguenti: e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali;

al comma 402 dopo le parole: vulnerabilità sismica degli edifici pubblici aggiungere le seguenti: e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali.

1.786. Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Zannela.

Dopo il comma 401, aggiungere i seguenti:

401-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « La detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “*in house providing*” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica ».

401-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 401-bis, valutati in 400 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate valutati in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

1.787. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrarini, Scarpa.

Dopo il comma 401, aggiungere i seguenti:

401-bis. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 marzo 2024.

401-ter. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma *401-ter*, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero del-

l'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro dal 2024 al 2026.

1.788. Ferrari, Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Scarpa.

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

403-bis. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2024.

403-ter. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2024 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

403-quater. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma *403-ter*, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, « Testi unici delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di man-

cata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

« 2-bis. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».

403-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 403-bis e 403-ter pari a 130 milioni per l'anno 2024, 120 milioni per ciascuno degli anni 2025-2026 e di 100 milioni a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.789. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 403-*quater*)

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

403-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire

lo sviluppo delle infrastrutture idriche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, per affrontare situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad avviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi connessi.

403-ter. Per le finalità di cui al comma 403-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con poteri di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo, anche in ordine alle funzioni di programmazione, degli interventi di cui alle presenti disposizioni.

403-quater. Agli oneri derivanti dal comma 403-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da

adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.790. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Dopo il comma 403, inserire i seguenti:

403-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « La detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “*in house providing*” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica ».

403-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 403-bis, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate valutati in 200

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

1.791. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

403-bis. Al fine di contrastare fenomeni di dissesto idrogeologico per gli interventi pubblici relativi alla difesa del suolo e la messa in sicurezza di abitati, di difesa idraulica, di manutenzione del territorio e la regimazione idraulica, di ripristino dei terreni colpiti da incendi, di miglioramento forestale e di prevenzione degli incendi, nonché per la fruizione di aree naturali è applicata l'aliquota Iva del 10 per cento.

403-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 403-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.

1.792. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

403-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « La detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali

dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “*in house providing*” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica ».

403-ter. Agli oneri derivanti dal comma 403-bis, nel limite di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui maggiori risparmi assicurati dal successivo comma 523.

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 403-ter, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

1.793. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 403, inserire i seguenti:

403-bis. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato « Fondo case *green* » con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.

403-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli in-

terventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario del Fondo di cui al comma 403-bis.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 403-bis, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede attraverso la seguente modificazione:

dopo il comma 51, inserire il seguente:

51-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo, ».

1.794. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

403-bis. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il « Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia », con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

403-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.795. Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 425, aggiungere i seguenti:

425-bis. All'articolo 3 comma 2-bis del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati complessivamente in 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.797. Curti, Manzi, Ascani, D'Alfonso, Simiani, Ubaldo Pagano, Scarpa.

Dopo il comma 425, aggiungere i seguenti:

425-bis. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Marche a partire dal 9 novembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, in aggiunta alle risorse stanziata è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 991 del 3 maggio 2023. Tali risorse sono trasferite sulla contabilità speciale delegato di cui al comma 2 della predetta Ordinanza e intestata al Commissario delegato.

425-ter. Agli oneri derivanti dal comma 425-bis valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.798. Curti, Manzi, Simiani, Ubaldo Pagano, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 430, aggiungere i seguenti:

430-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

430-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

430-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse e di ripartizione delle medesime.

430-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 430-bis pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.799. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 432, inserire i seguenti:

432-bis. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

432-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.

432-quater. Per gli oneri previsti dai commi 432-bis e 432-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

1.91. Carfagna, D'Alessio, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

434-bis. Le disposizioni di cui ai successivi commi da 435 a 441 si applicano, in quanto compatibili, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

434-ter. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 434-bis, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;

b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;

c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;

d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;

e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente comma, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).

434-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 434-bis e 434-ter, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.800. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa, Fossi, Furfaro, Bonafè, Di Sanzo, Boldrini, Gianassi, Scotto.

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

434-bis. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e

vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

434-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 434-bis, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

434-quater. Per soddisfare le finalità del comma 434-bis, a decorrere dall'anno 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è incrementato degli oneri derivanti dal comma 434-ter.

434-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 434-bis a 434-quater, valutati nel limite massimo di 300 mila euro per il 2024 e di 250 mila euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 434-sexies.

434-sexies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.801. Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 434, aggiungere i seguenti:

434-bis. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai soggetti che,

alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 Agosto 2016. Relativamente ai soggetti di cui al primo periodo sono riaperti i termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dal comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

434-ter. Per effetto di quanto disposto dal comma 434-bis, il termine del 30 giugno 2022 previsto dal comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della medesima legge n. 197 del 2022 sono prorogati di dodici mesi.

434-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 434-bis e 434-ter valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.802. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano, Ferrari, Scarpa.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 434, aggiungere i seguenti:

434-bis Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzioni dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

434-ter. Agli oneri derivanti dal comma 434-bis, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.803. Ascani, Roggiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 435, primo periodo, sostituire la parola: 20.000 con la seguente: 50.000.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 435, primo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 500.000;*

b) *al comma 436, dopo le parole: possono essere erogati inserire le seguenti: su istanza del richiedente, tramite apposita procedura semplificata;*

c) *al comma 437, sostituire le parole: possono contrarre con le seguenti: contrarranno e le parole: nel limite massimo di 700 milioni di euro con le seguenti: fino a copertura del 100 per cento degli importi richiesti;*

d) *al comma 438, secondo periodo, dopo le parole: degli interessi e di ogni altro onere dovuto aggiungere le seguenti: senza che ciò comporti la perdita del diritto al credito d'imposta maturato e al terzo periodo dopo le parole: ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 inserire le seguenti: senza che ciò comporti segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d'Italia;*

e) *al comma 439, primo periodo, dopo le parole: fruibile esclusivamente in compensazione aggiungere le seguenti: , senza limiti di tempo e anche dei contributi previdenziali e assistenziali, e sopprimere il terzo periodo;*

f) *al comma 442, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 140 milioni;*

g) *dopo il comma 442, aggiungere il seguente:*

442-bis Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 435 a 442, valutati in 90 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2048, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla

rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2048.

1.804. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 435, aggiungere i seguenti:

435-bis. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali.

435-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 435-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.805. Scarpa, Fassino.

Dopo il comma 435, inserire il seguente:

435-bis. I contributi di cui al comma 435 destinati alla filiera agricola e zootec-

nica sono vincolati all'impegno di riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.

1.806. Evi, Grimaldi, Zanella.

Al comma 437, primo periodo, sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 3.300 milioni.

Conseguentemente:

a) al comma 442, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 236 milioni;

b) dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-bis. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali » sono inserite le seguenti: « e atmosferici »;

b) al comma 2, dopo le parole: « e gli eventi alluvionali » sono inserite le seguenti: « e atmosferici ».

442-ter. All'articolo 20-*quinqües* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025 »;

b) al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025 ».

442-quater. Agli oneri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 442-*ter*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'au-

torizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

442-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

442-sexies. All'articolo 20-*septies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 3, le parole: « trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche » sono sostituite dalle seguenti: « conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021 »;*

b) al comma 4, le parole: « conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio

2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « provvede all'erogazione del contributo concesso »;

c) al comma 8-*bis*, primo periodo, le parole: « Gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali ».

442-*septies*. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « edifici municipali » sono sostituite dalle seguenti: « edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità » e le parole: « di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, » sono soppresse;

2) alla lettera c), dopo le parole: « e delle biblioteche » sono inserite le seguenti: « di proprietà di privati »;

b) il comma 8 è soppresso.

442-*octies*. All'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « le regioni » sono aggiunte le seguenti: « , i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali »;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 5, le parole da: « si osservano le procedure » fino a: « costo del progetto » sono sostituite dalle seguenti:

« questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. ».

442-*novies*. Dopo l'articolo 20-*duodecies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è inserito il seguente:

« Art. 20-*terdecies*. – (*Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali*) – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. ».

442-*decies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 437 a 442-*novies*, pari a 450 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dal-

l'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

1.808. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa, Bakkali, Gnassi.

Dopo il comma 439, inserire i seguenti:

439-bis. Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.

439-ter. Agli oneri di cui al comma 439-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.809. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-bis. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-*quinquies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025 »;

2) al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025 »;

b) All'articolo 20-*sexies*, comma 3, dopo la lettera *i*), sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

c) all'articolo 20-*septies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: « trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche » sono sostituite dalle seguenti: « conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021 »;

2) al comma 4, le parole: « conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « provvede all'erogazione del contributo concesso »;

3) al comma 8-*bis*, primo periodo, le parole: « Gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali. ».

d) all'articolo 20-*octies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole: « edifici municipali » sono sostituite dalle seguenti: « edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità » e le parole: « di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, » sono soppresse;

1.2) alla lettera c), dopo le parole: « e delle biblioteche » sono inserite le seguenti: « di proprietà di privati ».

e) all'articolo 20-*novies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « le regioni » sono aggiunte le seguenti: « , i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali »;

2) il comma 2 è soppresso;

3) al comma 5, le parole da: « si osservano le procedure » fino a: « costo del progetto » sono sostituite dalle seguenti: « questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. »;

f) dopo l'articolo 20-*duodecies* è inserito il seguente:

« Art. 20-*terdecies*. – (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali) – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a

carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. ».

442-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 442-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.811. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa, Bakkali.

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-*bis*. Le disposizioni del presente comma sono volte a disciplinare gli inter-

venti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Ai fini della presente disposizione, il Presidente della regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

442-ter. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 442-bis considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 442-quinquies.

442-quater. Il Presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali

competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

442-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche della regione Toscana, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dalla presente legge. La dotazione del Fondo è pari a 1.500 milioni per l'anno 2024.

442-sexies Agli oneri di cui al comma 442-quinquies pari a 1500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per il 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

442-octies. Al Presidente della regione Toscana, sono intestate apposite contabilità

speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 442-*quinquies* destinate al finanziamento degli interventi previsti dal comma 442-*bis*. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

442-*novies*. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti *de minimis*. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e

sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 442-*bis*;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 442-*bis*, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 442-*bis*, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento

degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

442-decies. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

442-undecies. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma *442-bis* che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma *442-bis*. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

442-duodecies. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle

normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al comune territorialmente competente. I comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

442-terdecies. La certificazione di agibilità di cui al comma *442-duodecies* è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisoriali. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1.810. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-bis. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al presente comma, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria

a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al presente comma, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

442-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *442-bis* valutati in 750 milioni per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024.

1.812. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-bis. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

442-ter. Ai fini di cui al comma *442-bis*, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024.

442-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *442-bis* e *442-ter* pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.813. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-bis. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale delle regioni nei cui territori, nell'anno 2023, si sono verificati eventi calamitosi di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legisla-

tivo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

442-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma **442-bis**.

442-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma **442-bis** pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

1.814. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa, Bakkali.

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-bis. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nei territori delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nel 2023 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

442-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma **442-bis**, pari a 1.000 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.816. Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa.

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-bis. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 1° giugno 2024, per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici nel limite massimo di 20 mila euro.

442-ter. L'ammontare del contributo di cui al comma **442-bis** è erogato in unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma **442-quater**.

442-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma **442-bis** e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

442-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma **442-bis**, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si prov-

vede a valere sui maggiori risparmi derivanti dal comma 523-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, nell'anno 2024, una minore spesa complessiva annua pari a 1.000 milioni di euro.

1.817. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-*bis*. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

442-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 442-*bis* pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 59-*bis* al comma 59-*quinquies*.

Conseguentemente dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

59-*bis*. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-*quater*.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*.

(Licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III. »;

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati. ».

1.818. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 442, inserire i seguenti:

442-*bis*. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

442-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 442-*bis*, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui maggiori risparmi di cui al comma 523-*bis*.

Conseguentemente dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.819. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 442, inserire i seguenti:

442-*bis*. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tu-

tela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

442-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.815. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-bis. Al fine di limitare i danni ambientali ed economici conseguente all'emergenza della diffusione epidemica dell'insetto Bostrico Tipografo (*Ips typographus*), che sta infestando i territori montani della regione Veneto e della provincia Autonoma di Trento già colpiti dalla tempesta *Vaia* nel 2018, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

442-ter. Agli oneri derivanti dal comma **442-bis**, pari a 3 milioni di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.820. Scarpa, Fassino.

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-bis. Al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in 12 rate mensili a partire dal 15 gennaio 2024».

442-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **442-bis**, valutati in 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.821. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano, Ferrari, Scarpa.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 442, aggiungere il seguente:

442-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018», sono aggiunte le seguenti: «ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,»;

b) al comma 494, dopo le parole: « alla data del provvedimento di messa in liquidazione », sono aggiunte le seguenti: « ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ».

1.822. Lacarra, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 442, aggiungere il seguente:

442-bis. Al comma 730 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla regione, alle province, ai comuni ed alle Unioni dei comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze. ».

1.823. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

442-bis. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziare dal comma 730 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed

e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

442-ter. Al comma 730 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziare dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno ».

442-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 442-bis e 442-ter, valutati in 250 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.824. Curti, Simiani, Ubaldo Pagano, Ferrarini, Scarpa.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 443, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Almeno il 25 per cento delle risorse del fondo è destinato alle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022, n. 23.

1.825. Evi, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta,

pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

443-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 443-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

443-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 443-bis è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'arti-

colo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

443-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 443-bis a 443-quater si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

443-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 443-bis, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.826. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 giugno 2024 sia sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

443-ter. La richiesta prevista al comma 443-bis è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 443-bis.

443-quater. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 443-ter, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 443-bis. Per ciascuna ope-

razione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 per cento dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

443-quinquies. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 443-bis, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di *leasing* sospesi ai sensi del comma 443-bis. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 443-bis, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

443-sexies. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 443-ter e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

443-septies. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro centottanta giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

443-octies. La sezione speciale di cui al comma 443-ter viene finanziata con risorse pari a 200 milioni per l'anno 2024.

443-novies. Agli oneri derivanti dai commi da 443-bis a 443-octies, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.827. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con una dotazione di 5 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

443-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 443-bis definiscono:

a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupocane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza; nell'ambito di questa azione sarà elaborato, da ISPRA con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'IZSLT, il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza.

c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

443-quater L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli Enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupocane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.

443-quinquies Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 443-bis.

443-sexies Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.828. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il « Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti » sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

443-ter. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 443-bis e le modalità per garantire indennizzi rapidi tali che le procedure amministrative per la loro corresponsione devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.

443-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.832. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il « Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi », da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

443-*ter* Tra le misure di prevenzione previste dal comma 443-bis rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.

443-*quater* Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 443-bis.

443-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.834. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al primo comma, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribu-

zione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma. ».

443-ter. Agli oneri derivanti dal comma 443-bis, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.829. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie.

443-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 443-bis, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della

pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al medesimo comma 443-bis.

443-quater. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.

443-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.830. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare alla pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione

delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.

443-ter. I comuni nel cui territorio sono situati i luoghi della produzione enologica e olivicola italiana come parte fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e che aderiscono alle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio assumono la denominazione di città del vino e dell'olio e sono iscritti nel Registro di cui al comma **443-bis**.

443-quater Con il decreto di cui al comma **443-ter** sono altresì definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma **443-bis**.

443-quinquies Per l'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma **443-bis** è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: – 200.000.

1.831. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della

pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

443-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del comma **443-bis**.

443-quater. Agli oneri di cui al comma **443-bis**, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1.833. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e nel primo trimestre solare dell'anno 2024 »;

b) al comma 46, dopo le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e nel primo trimestre solare dell'anno 2024 »;

c) al comma 47, dopo le parole: « entro la data del 31 dicembre 2023 » sono aggiunte le seguenti: « ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa

per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024 »;

d) al comma 48, primo periodo, dopo le parole: « entro la medesima data del 31 dicembre 2023 » sono inserite le seguenti: « relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024 ».

443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 40 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.835. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

443-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole: « sostegno delle filiere agricole » sono aggiunte le seguenti: « e delle filiere della pesca e acquacoltura ».

443-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del

made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.836. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

443-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole: « sostegno delle filiere agricole » sono aggiunte le seguenti: « e delle filiere della pesca e acquacoltura ».

443-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.844. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti 4 abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento pri-

vato di progetti approvati nell'ambito di bandi statali ed europei.

443-ter. All'attuazione del comma 443-*bis* si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

1.837. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con, modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- a) fertilizzanti;
- b) fitosanitari;
- c) mangimi;
- d) sementi e piantine.

443-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 443-*bis* è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

443-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-*bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.838. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

443-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 443-*bis*, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

443-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-*bis*, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.839. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità di dare attuazione alla programmazione già prevista per il medesimo anno.

443-ter. Agli oneri derivanti dal comma 443-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.840. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.841. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.842. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella per-

centuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in agricoltura per l'anno 2023, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 per l'anno 2024 è incrementata di 200 milioni di euro.

443-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 443-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.843. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2024 » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023. ».

443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.845. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

443-ter. Agli oneri derivanti dal comma 443-bis, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024, 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 15,7 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.846. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.848. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.847. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

443-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: « per l'anno 2023 » con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

443-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 443-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.849. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 443, aggiungere il seguente:

443-bis. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il contributo di cui al comma 31 del medesimo articolo 2 non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'articolo 343, primo comma, punto 5), del codice della navigazione.

1.850. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 443, aggiungere il seguente:

443-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: – 5.000.000.

1.851. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

445-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « erogazione di contributi ai comuni » sono aggiunte le seguenti: « alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna *ex* articoli 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. ».

445-ter. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

445-quater. All'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « mettere a disposizione l'importo massimo di » sostituire le parole: « 50 milioni » con le seguenti: « 100 milioni »;

b) dopo le parole: « anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020

n. 120, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali *ex* articoli 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. ».

445-quinquies. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna *ex* articoli 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

445-sexies. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e sicurezza energetica e dell'economia, con proprio decreto definisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

445-septies. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024

e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1.858. Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

445-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5 per cento del fondo di cui al comma 443 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

445-ter. Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma *445-bis*.

445-quater. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il « Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica », con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso

l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea;

445-quinquies. Nel fondo confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

Quota del contributo per la transizione alimentare:

Mucche ed altri bovidi, 0,50;

Cavalli ed altri equidi 0,50;

Maiali ed altri suidi 0,40;

Pecore, capre ed altri caprini 0,30;

Pollame da carne 0,05;

Galline ovaiole 0,05;

Altri uccelli 0,05;

Conigli ed altri lagomorfi 0,05;

Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01.

Tali importi sono adeguati con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

445-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *445-quater*, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma *59-bis* della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Conseguentemente, alla legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della *cannabis* e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della *cannabis*)

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati)

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III; ».

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.852. Evi, Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

445-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), strumento conoscitivo di base per la valutazione della pericolosità da frana e, quindi, per progettare ed eseguire interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico in relazione al contenimento dei danni causati dai fenomeni franosi, è assegnato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-

bientale (ISPRA) un contributo di 7 milioni di euro per il 2024.

445-ter. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 445-bis sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera g) della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 445-bis.

445-quater. Una quota del 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 445-bis è destinata al coordinamento tecnico-scientifico, indirizzo e controllo delle attività, gestione e manutenzione della banca dati nazionale e della piattaforma di pubblicazione.

445-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 445-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.854. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 445, aggiungere i seguenti:

445-bis. Per favorire la partecipazione organizzata degli operatori volontari del servizio civile universale, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 all'attività di ricostruzione delle aree colpite nel 2023 dagli eventi alluvionali in Emilia-Romagna e Toscana, è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile un fondo con una dotazione di 24 milioni di euro per l'anno 2024.

445-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di partecipazione degli enti di Servizio civile

universale e degli operatori volontari alle attività finanziate ai sensi del comma precedente.

445-quater. Agli oneri di cui al comma 445-bis, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge.

1.855. Richetti, Sottanelli, Bonetti, Benzon, Rosato.

Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

445-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

445-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 445-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.853. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 445, aggiungere i seguenti:

445-bis. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, a protezione della fauna e della biodiversità, nonché al fine del superamento della frammentazione degli *habitat* e per favorire la dispersione degli animali, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici ed al recupero di corridoi faunistici, che permettano l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. Ai fini di cui al presente articolo è stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

445-ter. All'onere derivante dal comma 445-bis, pari a 12 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.856. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

445-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: « 35 milioni di euro per l'anno 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. »

445-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 445-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

1.857. Castiglione, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

445-bis. La dotazione finanziaria per l'anno 2024 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-

2024 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aumentata di 8 milioni di euro, sulla base delle necessità della programmazione.

445-ter. Agli oneri derivanti dal comma 445-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1029. Castiglione, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 445, inserire il seguente:

445-bis. Per il periodo antecedente al 30 giugno 2022, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte sesta-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono assegnati agli Organi tecnici di vigilanza appartenenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci.

1.859. Borrelli, Dori, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza e inidoneità della compensazione e per estraneità di materia)

Dopo il comma 445, inserire i seguenti:

445-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: « 35 milioni di euro per l'anno 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. ».

445-ter. Agli oneri derivanti dal comma 445-bis si provvede mediante la riduzione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.860. Gadda, Faraone, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Dopo il comma 445, inserire il seguente:

445-bis. L'articolo 1, comma 447 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogato.

1.861. Bonelli, Evi, Borrelli, Grimaldi, Zannela.

Dopo il comma 446, inserire i seguenti:

446-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:

a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della regione Lombardia, in ragione dei danni subiti in ragione degli eventi meteorologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

446-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma precedente.

446-quater. Agli oneri derivanti dal comma *446-bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti

regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.862. De Monte, Faraone, Gadda, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

Dopo il comma 446, aggiungere i seguenti:

446-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e 15 milioni di euro per l'anno 2024 »;

b) le parole: « che provvedono alla cattura ed allo smaltimento » sono sostituite dalle seguenti: « colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura »;

446-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *446-bis*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero

delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.

1.863. Scarpa, Fassino.

Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

447-bis. A favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni dalla diffusione della peste suina africana (PSA) è autorizzata l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

447-ter. I contributi di cui al comma 447-bis non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

447-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 447-bis.

447-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 447-bis a 447-quater, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.865. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

447-bis. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », sono aggiunte le seguenti: « e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« **2-bis.** Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Al personale assunto ai sensi del presente comma con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella fase di prima applicazione del presente comma, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeter-

minato con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro. Fino al termine della procedura di cui al presente comma è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati. ».

447-ter. Per gli scopi di cui al comma *447-bis* l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

447-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi *447-bis* e *447-ter*, valutati nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.864. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

447-bis. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura dei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, colpite dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi dei mesi di luglio e agosto 2023 e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicultura nelle zone distrutte dai predetti incendi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sici-

lia, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

447-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma *447-bis* e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

447-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi *447-bis* e *447-ter*, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.866. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

447-bis. Al fine di dare piena attuazione al divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, in linea con quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera *d*), della legge 4 agosto 2022, n. 127, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei settori di riferimento con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

447-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 447-*bis*.

447-*quater*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 447-*bis* e 447-*ter*, valutati nel limite massimo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.867. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 447, aggiungere i seguenti:

447-*bis*. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

447-*ter*. All'articolo 23-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027 ».

447-*quater*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 447-*bis* e 447-*ter*, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.868. Donno, Caramiello, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Torto, Cherchi.

Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

447-*bis*. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

447-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 447-*bis* e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

447-*quater*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 447-*bis*, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.869. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

447-*bis*. In conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno colpito il territorio delle province di Treviso e di Belluno, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali.

447-ter. Agli oneri di cui al comma *447-bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.870. Scarpa, Fassino.

Dopo il comma 447, aggiungere i seguenti:

447-bis. In applicazione della legge n. 157 del 1992, il fondo destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, relativamente al soccorso e all'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, viene rifinanziato per il triennio 2024-2026 con due milioni di euro per ciascun anno.

447-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma *447-bis* pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.871. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Evi, Dori, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 447, inserire i seguenti:

447-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.

447-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma *447-bis*, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.872. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cherchi, Di Lauro, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 449, aggiungere il seguente:

449-bis. Al fine di dare applicazione all'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, recante il principio di insularità, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la regione Sardegna e la Regione Siciliana possono derogare alla normativa in materia di dimensionamento della rete scolastica, di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fino a un ulteriore 30 per cento.

1.873. Barbagallo.

Dopo il comma 450, inserire i seguenti:

450-bis. Per l'anno 2024, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle regioni e alle province autonome un contributo straordinario di 192 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le regioni e le province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

450-ter. Agli oneri derivanti dal comma *450-bis*, pari a 192 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.874. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

469-*bis*. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-octies*) sono aggiunte le seguenti:

«*ee-novies*) Golfo di Capo Zafferano;
ee-decies) Golfo di Napoli ».

469-*ter*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2024, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione delle aree di cui al comma 469-*bis*.

469-*quater*. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 469-*bis* è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

469-*quinquies*. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 1 milione di euro nell'anno 2024.

469-*sexies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 469-*bis* a 469-*quinquies*, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.878. Morfino, Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

469-*bis*. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richie-

dano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

469-*ter*. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

469-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 469-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 469-*quinquies*.

469-*quinquies*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità. ».

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono aggiunte le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo ».

1.876. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

469-*bis*. I progetti di opere e di infrastrutture connesse relative all'incremento

della capacità di rigassificazione nazionale mediante realizzazione di impianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nonché di ricollocazione degli impianti esistenti, sono sottoposti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b-bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

469-ter. All'articolo 5, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché » sono soppresse.

469-quater. Per lo svolgimento delle attività di valutazione di cui al comma 469-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.

469-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 469-quater, pari 500 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.879. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione e per estraneità di materia)

Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

469-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzio-

nale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

469-ter. Il Tavolo di cui al comma 469-bis è finalizzato alla stesura, entro trenta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

l) misure di sostegno socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il Porto di Taranto;

n) l'istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

i) l'istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

469-*quater*. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui al comma 469-*ter* è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma.

1.875. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

469-*bis*. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

469-*ter*. Il Fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.

469-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente,

con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a partire dall'anno 2024 una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro.

1.877. Ghirra, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

469-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti non conformi alle normative, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

469-ter. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

469-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 469-bis e 469-ter, valutati nel limite massimo di 5 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.880. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 469, inserire i seguenti:

469-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato « Fondo Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia », con una dotazione di 500 mila euro dall'anno 2024, finalizzato alla creazione del Parco delle acque e terme di Castellammare di Stabia con lo scopo di tutelare e salvaguardare un inestimabile patrimonio naturale dalle sorgenti del Monte Faito ai due stabilimenti termali. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 marzo 2024, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione del Parco.

469-ter. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dell'istituendo Parco di cui al comma 469-bis, è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2025.

1.881. Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 469, inserire il seguente:

469-bis. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di si-

stemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro per l'anno 2024.

1.882. Ghirra, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Al comma 470, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

* **1.883.** Stefanazzi.

* **1.884.** Fornaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 470, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 474, inserire i seguenti:

474-bis. Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2033 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso

del 2022 al percorso di definizione degli accordi di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.

474-ter. Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.

474-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.

474-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dei commi da **474-bis** a **474-quater** si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma **5-bis** dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022:

a) le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;

b) il termine di centoventi giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;

c) il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024.

474-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 470, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.885. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 474, inserire i seguenti:

474-bis. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

474-ter. Gli enti locali di cui al comma 474-bis possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

474-quater. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

474-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 474-*bis*, 474-*ter* e 474-*quater*, valutati in 225 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.886. Ascani, Bonafè, Roggiani, Guerra.

Dopo il comma 474, inserire i seguenti:

474-bis. All'articolo 1, comma 17, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: « non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni » con le seguenti: « non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini

di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

474-ter. Agli oneri derivanti dal comma 474-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.889. Bonafè, Guerra, Roggiani.

Dopo il comma 474, aggiungere i seguenti:

474-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

a) al miglioramento della sicurezza stradale;

b) alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;

c) all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;

d) alla redazione dei piani di cui all'articolo 36;

e) a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

f) allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;

g) a misure di assistenza e di prevenzione per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

h) alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo;

i) a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica;

l) alla rimozione dei rifiuti stradali;

m) alla cura e prevenzione del randagismo;

n) all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

4-bis. La quota di cui al comma 4 è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione. ».

474-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « di cui alla lettera c) » sono soppresse.

1.887. Ghirra, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 474, aggiungere i seguenti:

474-bis. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « all'anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « agli anni 2023 e 2024, »;

b) le parole: « accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023 ».

474-ter. In deroga ai limiti di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte in ogni caso salve le finalità di cui alle lettere a) e b), per la copertura degli oneri connessi a provvedimenti di revisione della spesa degli enti

locali è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione.

1.890. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 474, inserire il seguente:

474-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024. »;

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024 ».

1.891. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 474, inserire il seguente:

474-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti. »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 » sono sostituite con le seguenti: « entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. ».

1.892. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 474, inserire il seguente:

474-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* del PNRR-M5-C2-I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.

1.893. Zaratti, Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 474, inserire il seguente:

474-bis. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Dalla data di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, agli interessi relativi ai debiti insoluti provenienti dal rendiconto stesso si intende applicabile il tasso legale *pro tempore* vigente. ».

1.894. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 474, inserire il seguente:

474-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle province per 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 294 milioni di euro a partire dall'anno 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 155 milioni di euro per l'anno 2024,

240 milioni di euro per l'anno 2025 e 294 milioni di euro a partire dall'anno 2026.

1.895. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 474, inserire il seguente:

474-bis. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

1.896. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 474, inserire il seguente:

474-bis. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

1.897. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 474, inserire il seguente:

474-bis. All'articolo 1 comma 759, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: « compiti istituzionali » sono aggiunte le seguenti: « ovvero a destinazione scolastica ».

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una

minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.

1.898. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 474, inserire il seguente:

474-bis. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso.

1.899. Zanella, Grimaldi, Mari.

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-bis. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.

478-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

478-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 478-bis e 478-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.900. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

478-bis. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del Fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.

478-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restitui-

zione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

478-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 523-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal comma 523, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, nell'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 125 milioni di euro e, in ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 100 milioni di euro.

1.901. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-bis. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da

parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito il « Fondo nazionale per la sicurezza urbana », con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

478-ter. Per le finalità di cui al comma 478-bis, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-quinquies, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

478-quater. Nel Fondo di cui al comma 478-bis confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

478-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-ter.

478-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 478-bis a 478-quinquies si applicano anche ai comuni che esercitano in

forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

478-*septies*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 478-*bis*, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.902. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

478-*bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 e 851 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

478-*ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli im-

porti previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

478-*quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

478-*quinquies*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1.903. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-*bis*. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

478-*ter*. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia

di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi, provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-bis.

478-quater. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai comuni e ai prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

478-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 478-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.904. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 487-ter e 487-quater)

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-bis. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito, presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

478-ter. Entro il 30 giugno 2024 il direttore del dipartimento delle finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali.

478-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 478-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.906. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

478-bis. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito, presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

478-ter. Entro il 30 giugno 2024, il direttore del dipartimento delle finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali.

478-quater. Agli oneri derivanti dal comma 478-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.907. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

478-bis. Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali calamitosi per

cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

478-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 478-bis, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.909. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-bis. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in corso presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.

478-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del direttore del dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.

478-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 478-bis e 478-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.908. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

478-bis. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in corso presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.

478-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del direttore del dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato,

fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.

478-quater. Agli oneri derivanti dai commi 478-bis e 478-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.910. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è soppresso.

478-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 478-bis, pari a 346 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero

delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 246 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

1.911. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-bis. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « all'anno 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « agli anni 2023 e 2024, »;

b) le parole: « accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023. ».

478-ter. In deroga ai limiti di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte in ogni caso salve le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, per la copertura degli oneri connessi a provvedimenti di revisione della spesa degli enti locali è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione.

1.912. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle province per 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

478-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma **478-bis**, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 294 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.913. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « le province e le città metropolitane » e le parole: « e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane » sono soppresse.

478-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma **478-bis**, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.914. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo il comma 478, inserire i seguenti:

478-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma **2-bis**, è inserito il seguente:

« **2-ter.** Per le medesime finalità di cui al comma **2-bis** è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 ».

478-ter. Agli oneri derivanti dal comma **478-bis**, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.915. Zaratti, Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

478-bis. Per il Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino

minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024.

1.916. Roggiani, Casu, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

478-bis. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dalla data di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, agli interessi relativi ai debiti insoluti provenienti dal rendiconto stesso si intende applicabile il tasso legale *pro tempore* vigente. ».

1.917. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

478-bis. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027 ».

1.918. Merola, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:

478-bis. Al comma 420, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono soppresse.

1.919. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo il comma 479, inserire il seguente:

479-*bis*. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2026. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.920. Todde, Fenu, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 479, inserire il seguente:

479-*bis*. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, il fondo per il contrasto al consumo di suolo, l'articolo 1, comma 695, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-*bis*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 479-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.921. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

I commi 480 e 481 sono sostituiti dai seguenti:

480. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6 per cento rispetto al 2011.

481. Il riparto del fondo di cui al comma 480 è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio *pro capite* inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio *pro capite* comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso;

c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente;

481-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 480, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.922. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 483, dopo le parole: possono proporre *inserire le seguenti*: , entro 120 giorni dalla comunicazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,.

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 483, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o la definizione transattiva di cui al primo periodo.

1.923. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

483-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti.

483-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 483-bis possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

483-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse del fondo di cui al comma 483-bis, anche sulla base della popolazione residente, della consi-

stenza del parco veicoli circolante, mediato su base provinciale, e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

483-quinquies. Con il decreto di cui al comma 483-quater, sono altresì individuati gli *standard* minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

483-sexies. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 483-bis.

483-septies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

1.924. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

483-bis. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per

l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

483-ter. Il riparto del fondo di cui al comma **483-bis** è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 con decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma **483-bis**. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

483-quater. I decreti di cui al comma **483-ter** sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

483-quinquies. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

483-sexies. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 ».

483-septies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma **483-bis**, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.925. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

483-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d-quater*), le parole: « e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029 » e dopo le parole: « esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale, » sono inserite le seguenti: « tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi, ».

483-ter. La dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 150 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026, di 550 milioni di euro per il 2027, di 650 milioni di euro per il 2028 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

483-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma **483-bis**, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno

2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

1.926. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

483-*bis*. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d-quater*), le parole: « e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1.010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029 » e dopo le parole: « esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale, » sono inserite le seguenti: « tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi, ».

483-*ter*. La dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 150 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026, di 550 milioni di euro per il 2027, di 650 milioni di euro per il 2028 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

483-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 483-*bis* e 486-*ter*, valutati nel limite massimo di spesa pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.927. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

483-*bis*. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2026 ».

483-*ter*. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole: « nell'anno 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 ».

483-*quater*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 483-*bis* e 483-*ter*, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.928. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

483-*bis*. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri

relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2026 »;

483-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole: « nell'anno 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 ».

1.934. Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:

483-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.

483-ter. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

1.929. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

483-bis. Nelle more di un'organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: “alla data del 30 giugno 2022” sono soppresse, le parole: “rendiconto 2023” sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto 2024” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al comma 6-quater, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

c) al comma 6-quinquies, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”, le parole: “dall'esercizio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dall'esercizio 2025” e le parole: “alla data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2024”;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024”. ».

* **1.930.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

* **1.931.** Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

483-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investi-

menti nelle province non interessate dalle previsioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 365 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.932. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

483-bis. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) le parole da: « che hanno approvato » fino a: « 18 agosto 2000, n. 267, possono » sono sostituite dalle seguenti: « possono, anche in caso di esercizio provvisorio, »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le incentivazioni di cui al precedente periodo non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. »;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario ».

1.933. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 483, inserire il seguente:

483-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire il seguente:

46-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.935. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

483-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite

massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2024.

1.936. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

483-bis. Limitatamente all'anno 2023, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano efficaci le delibere tariffarie e i regolamenti inviati al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023.

1.937. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:

483-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole: « esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, » sono sostituite dalle seguenti: « fino a concorrenza della massa passiva censita tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, ».

1.938. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 483, inserire il seguente:

483-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « , effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » sono soppresse.

1.939. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 484, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.940. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 484, aggiungere i seguenti:

484-bis. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

484-ter. Gli enti locali di cui al comma 484-bis possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2,

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

484-*quater*. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

484-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi da 484-*bis* a 484-*quater*, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 59-*bis*.

Conseguentemente dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-*bis*. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della

cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-*quater*.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III; ».

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.941. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 484, inserire i seguenti:

484-bis. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono definire, ai sensi dell'articolo 259, comma 10, del richiamato TUEL, che

dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del medesimo decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.

484-ter. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 484-bis restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

484-quater. All'articolo 259, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento ai posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

484-quinquies. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 484-bis, all'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

484-sexies. All'articolo 20, comma 1, aliena del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e alla medesimo comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

1.942. Barbagallo, Iacono.

Dopo il comma 484, inserire i seguenti:

484-bis. Per garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative e gli interventi di manutenzione straordinaria, ai comuni della Regione Siciliana che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2023, è assegnato un contributo di natura corrente, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT.

484-ter. Per le finalità di cui al comma 484-bis, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

484-ter. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 484-bis e 484-ter, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) *al comma 44, sopprimere la lettera a);*

b) *dopo il comma 59, inserire il seguente:*

59-bis. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e si-

stemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.943. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 484, inserire il seguente:

484-bis. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, edifici pubblici e strade di competenza comunale.

484-ter. Per l'anno 2024, le risorse del fondo di cui al comma 484-bis sono destinate ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023.

484-quater. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione del fondo di cui al comma 484-bis sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 484-bis e 484-ter, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) *al comma 44, sopprimere la lettera a);*

b) *dopo il comma 59, inserire il seguente:*

59-bis. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.944. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 484, inserire il seguente:

484-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 484-bis e 484-ter, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 59, inserire il seguente:

59-bis. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,4 per cento »;

b) le parole: « L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. » sono soppresse;

c) le parole: « L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. » sono soppresse.

1.945. Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 485, aggiungere i seguenti:

485-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo di 10 milioni di euro per ciascuna annualità a favore dei comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento delle progettualità di prevenzione della dispersione scolastica da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino.

485-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, vengono stabiliti:

a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1) almeno il 60 per cento dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 6 e 16 anni residente nel comune;

2) il riparto dovrà interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito per l'intero triennio.

485-quater. Agli oneri di cui al comma 485-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.946. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani, Roggiani.

Dopo il comma 485, inserire i seguenti:

485-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle Province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 365 funzionari altamente specializzati, attraverso una proce-

dura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

485-ter. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.947. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 485, inserire i seguenti:

485-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Al fine del raggiungimento del *Target* connesso alla *Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1* », inserire le seguenti: « nonché del *target* connesso alla *Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3* »;

b) dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » aggiungere le seguenti: « e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

485-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 485-bis, quantificate in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.948. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 485, aggiungere i seguenti:

485-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » inserire le seguenti: « e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

485-ter. Agli oneri derivanti dal comma 485-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.952. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 485, inserire il seguente:

485-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2024-2026 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: – 2.000.000;
2025: – 2.000.000;
2026: – 2.000.000.

1.949. Giuliano, Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 485, inserire i seguenti:

485-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Per la medesima finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata a coprire l'incremento dei costi per la costruzione delle scuole secondarie di secondo grado. ».

485-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 485-*bis*, quantificate in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.950. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 485, inserire i seguenti

485-*bis*. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

485-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 485-*bis*, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.951. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 485, aggiungere il seguente:

485-*bis*. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono soppresse le parole: « , laddove ancora disponibili ».

* **1.953.** Zaratti, Grimaldi, Zanella.

* **1.955.** De Luca, Ubaldo Pagano, Madia.

Dopo il comma 485, aggiungere il seguente:

485-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024 ».

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024 ».

1.954. De Luca, Ubaldo Pagano, Madia.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 487, aggiungere i seguenti:

487-*bis*. Il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.

487-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 487-*bis*, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.956. Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 488, inserire i seguenti:

488-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, limitatamente ai comuni montani di cui all'Allegato 1 del Bando del 28 giugno 2019 del Capo del Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 11 luglio 2019, n. 97, e con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo la ripartizione stabilita dal decreto di cui al comma 488-ter ed entro i limiti di spesa di cui al comma 488-quater.

488-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi annualmente entro il 31 gennaio di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stabilita la quantificazione della parte di quota di cui al comma 488-bis, calcolata in maniera proporzionale al gettito IMU totale di ogni comune e fermo restando i limiti di spesa di cui al comma 488-quater.

488-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 488-bis e 488-ter, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.957. Richetti, Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato.

Dopo il comma 488, aggiungere i seguenti:

488-bis. A decorrere dal 2024, nei soli comuni montani identificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ubicati all'interno dei comprensori sciistici, la parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di cui al comma 488-quater.

488-ter. I comuni destinano le maggiori dotazioni finanziarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 488-bis esclusivamente al finanziamento di investimenti e interventi di manutenzione sugli impianti di risalita, impianti a fune e impianti di innevamento situati all'interno dei medesimi comuni, nonché per la gestione degli stessi impianti.

488-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 488-bis e 488-ter, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.958. Ruffino, Laus, Berruto, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 488, inserire il seguente:

488-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 308 sono inseriti i seguenti commi:

« 308-bis. Dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui al comma precedente sono esclusi i comuni delle zone montane e delle aree interne con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2023;

308-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante la rideeterminazione della quota corrisposta dai comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2023;

308-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2024 per l'anno 2024, è stabilita la rideeterminazione degli oneri del Fondo di solidarietà comunale, fino alla concorrenza della sua dotazione annuale ».

1.959. Richetti, Ruffino, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 493 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 1-bis del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « capoluoghi di provincia » sono soppresse.

1.960. Benzoni, Ruffino, Grippo, Bonetti, Sottanelli, Rosato.

Dopo il comma 493, inserire il seguente:

493-bis. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi e delle opere funzionali alla mobilità ferroviaria all'interno della città di Roma, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per l'anno 2024 per la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, Tratta Vigna Clara-Tor di Quinto. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.961. Francesco Silvestri, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto.

Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:

493-bis. L'articolo 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è soppeso.

1.962. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Al comma 495, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) alla lettera c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, e 100 per cento annuo a decorrere dall'anno 2024. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modifiche introdotte al comma 495, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, sopprimere la lettera a);

b) dopo il comma 59, aggiungere il seguente: 59-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: <<0,2 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<0,4 per cento>>;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

1.963. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 495, lettera d-duodecies, aggiungere in fine seguenti periodi:

Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, per le manifestazioni d'interesse previste dall'articolo 19, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e i comuni, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali, tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.

1.964. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 496, lettera a), al termine del primo periodo, dopo le parole: a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono aggiunte le seguenti: tengono

conto anche del possesso da parte dell'utenza di animali da compagnia e.

1.965. Zaratti, Evi, Grimaldi, Zanella.

Al comma 496, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sopprimere le parole: « , inclusivo del servizio privato »;

b) al quinto periodo, sopprimere le parole: « anche attraverso il servizio privato ».

1.966. Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 496, inserire i seguenti:

496-bis. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fornire ai comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il fondo di cui all'articolo 12 del suddetto decreto legislativo è integrato, per le annualità 2024 e 2025 130 milioni di euro.

496-ter. In relazione all'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, la quota di incremento di cui al comma 496-bis potrà essere utilizzata per finanziare i maggiori oneri derivanti dalla gestione diretta da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.

496-quater. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 496-bis avverrà tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste dall'intesa raggiunta in data 21 settembre 2023 in sede di Conferenza unificata, attuativa dell'articolo 4, commi 3 e 4, del Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato 0-6, relativa al riparto delle risorse per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.

496-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 496-bis, pari a 130 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sus-

sidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 130 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

1.967. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 496 inserire i seguenti:

496-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la gratuità degli asili nido », con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

496-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 496-*bis*, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

496-quater. Agli oneri di cui al comma 496-*bis*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodu-

lazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.968. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 496, inserire i seguenti:

496-bis. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato « Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola », di seguito denominato Fondo, destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provate tramite presentazione dell'ISEE corrente.

496-ter. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

496-quater. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.

496-quinquies. Agli oneri di cui al comma 496-*ter*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.969. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 501, inserire i seguenti:

501-bis. È istituito, nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali un fondo denominato « Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola », destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. La condizione sopravvenuta di svantaggio è provata tramite presentazione dell'ISEE corrente. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

501-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.

501-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 501-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.970. Piccolotti, Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 501, inserire i seguenti:

501-bis. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato « Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola », destinato ai comuni per finanziare l'accesso gratuito ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari con ISEE inferiore ai 10.000 euro. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

501-ter. I criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

501-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 501-bis e 501-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

1.971. Grippo, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 501, aggiungere i seguenti:

501-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, è sostituito dal seguente: "Art. 41 (L). (*Demolizione di opere abusive*) – 1. In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.

3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore." »

501-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: – 5.000.000;

2025: – 5.000.000;

2026: – 5.000.000.

1.972. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 501-bis)

Dopo il comma 501, aggiungere il seguente:

501-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma

il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 350 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 515, inserire il seguente:

515-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

1.973. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 501, aggiungere il seguente:

501-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1.974. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 502, inserire i seguenti:

502-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » sono inserite le seguenti: « , e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti. ».

502-ter. Agli oneri di cui al comma **502-bis**, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.975. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Dopo il comma 503, inserire i seguenti:

503-bis. All'articolo 56-*quater*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « fino a 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 5.000 ».

503-ter. Il fondo di cui all'articolo 56-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al contributo alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518, inserire il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi **503-bis** e **503-ter**, valutati nel limite massimo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.976. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: « riferita » è inserita la seguente: « anche ».

505-ter. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa per il personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

505-quater. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono soppresse.

505-quinquies. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024 non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.

505-*sexies*. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall'anno 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

505-*septies*. L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

505-*octies*. All'articolo 28-*ter*, comma 1, lettera c), quinto periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: « e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti » sono inserite le seguenti: « e per i concorsi pubblici banditi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, afferenti ai profili professionali di istruttore di vigilanza e istruttore direttivo di vigilanza, ».

505-*novies*. Nei limiti e nelle misure previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, svolti dalla polizia locale.

* **1.977.** Zaratti, Grimaldi, Zanella.

* **1.996.** Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-*bis*. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

505-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

505-*quater*. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.

1.980. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-*bis*. Al fine di sostenere il sistema neve italiano è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2024, di 30 milioni di euro. Il fondo è finalizzato a sostenere:

a) una riconversione dell'offerta turistica invernale per le località sciistiche situate a quote medio-basse non più in grado di garantire la sostenibilità di un'offerta economica basata esclusivamente sul turismo invernale;

b) un aggiornamento tecnologico degli impianti di risalita, di innevamento e dell'infrastruttura idrica per le località situate ad alta quota e a maggior afflusso turistico.

505-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 505-bis, con decreto del Ministro dell'economia sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 505-bis ai comuni montani ubicati all'interno dei comprensori sciistici.

505-quater. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 505-bis e 505-ter, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, è ridotto del corrispondente importo.

1.982. Ruffino, Laus, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

505-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

505-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 505-bis e 505-ter, quantificate in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.983. Ghirra, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. Per le *start-up* di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, aventi sede in un comune delle aree interne del Paese con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o che intraprendono una nuova iniziativa nelle predette aree, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in cui maturano i requisiti per l'applicazione della presente disposizione e per i cinque periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma è subordinato, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione beneficiata, al mantenimento della loro attività nel comune dell'area interna per tutto il periodo di durata dell'agevolazione. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Le disposizioni di cui al presente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 400 milioni a decorrere dall'anno 2025.

505-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.978. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli

svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

505-ter. Agli oneri derivanti dal comma 505-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.984. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. Con riferimento alle rotte aeree nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di particolare congestione stagionale del traffico. Con il medesimo decreto sono definite le ulteriori risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma, con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, opportunamente incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

505-ter. Agli oneri derivanti dal comma 505-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.981. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 17, lettera *b*), le parole: « non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione ».

505-ter. Ai fini di cui al comma 505-*bis*, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.979. Ruffino, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

505-bis. All'articolo 33, comma 3-*bis*, della legge del 28 dicembre 2015, n. 221,

penultimo periodo, le parole: «I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico » sono sostituite dalle seguenti: «I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone, individuate dal regolamento comunale, di particolare pregio ambientale o in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Nelle suddette aree, il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico ». Per le finalità di cui al presente comma, l'onere quantificato è pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

518-*bis*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 505-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.985. Amato, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

505-*bis*. Al comma 813 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) svolge indagini conoscitive, avvalendosi anche di esperti in materia di contrasto agli svantaggi da insularità ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: – 120.000;

2025: – 120.000;

2026: – 120.000.

1.987. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

505-*bis*. Al comma 807 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « sono utilizzate, » aggiungere le seguenti: « previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. ».

1.986. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

505-*bis*. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la parola: « 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e 2024 ».

1.988. Ruffino, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 510, aggiungere i seguenti:

510-*bis*. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

510-*ter*. Il beneficio di cui al comma 510-*bis* è destinato ad interventi di incen-

tivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma.

510-quater. Per le finalità di cui ai commi *510-bis* e *510-ter*, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

518-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *510-bis* a *510-quater*, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.989. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

510-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma *5-ter* è aggiunto il seguente:

«*5-quater.* Le disposizioni di cui al comma *5-bis* si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021. ».

1.990. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:

512-bis. Nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, le amministrazioni pubbliche titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di interventi di riparazione, di ricostruzione o di adeguamento sismico, nonché di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico che, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, e dell'articolo *20-bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, hanno un indice di rischio sismico inferiore a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e inferiore a 0,8 in zone a rischio sismico 1, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività scolastiche presso immobili pubblici che abbiano un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1.

512-ter. Gli immobili di cui al comma *512-bis* sono censiti nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

512-quater. Gli interventi di cui al comma *512-bis* sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e sono finanziati a valere sulle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo *58-octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

512-quinquies. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi previsti dal comma *512-bis*.

512-sexies. Qualora nel territorio comunale (in caso di sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) o provinciale (in caso di sedi di scuole secondarie di secondo grado) non siano presenti immobili pubblici con un indice di rischio

sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1 da adibire all'attività scolastica ai sensi del comma 512-*bis*, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico con indice di rischio sismico inferiore al valore consentito ne dà notizia al Ministero dell'istruzione e del merito, che provvede a finanziare la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisori, che il soggetto attuatore realizza in aree identificate dai comuni anche attraverso procedure di esproprio per pubblica utilità. Le attività scolastiche sono svolte presso i moduli ad uso scolastico provvisori fino al termine degli interventi di miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico, o di nuova costruzione di un edificio scolastico. Le aree identificate dai comuni e i moduli ad uso scolastico provvisori in esse realizzati sono acquisiti al patrimonio dei medesimi comuni, sono inseriti nel piano comunale di emergenza e sono individuati quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, compresi gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 come rifinanziato dal presente articolo.

512-*septies*. I comuni sono tenuti a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa vigente.

512-*octies*. Al comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mancata pubblica-

zione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel sito *internet* istituzionale del comune e nel sito *internet* dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l'esecuzione, ai sensi della normativa vigente, della verifica di vulnerabilità sismica sospende l'efficacia del certificato di agibilità dell'edificio ».

512-*novies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo.

512-*decies*. Il Fondo di cui al comma 512-*quater* è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:

518-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 512-*bis* a 512-*decies*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.991. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli.

Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:

512-*bis*. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di *welfare* integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo

11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

512-*ter*. In aggiunta a quanto disposto al comma 512-*bis*, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.

512-*quater*. Il contributo di cui al comma 512-*ter* è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

512-*quinquies*. Ai fini di cui ai commi da 512-*bis* a 512-*quater*, nello stato di pre-

visione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2024;

512-*sexies*. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

512-*septies*. Qualora il contributo di cui al comma 512-*ter* non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5.

512-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi da 512-*bis* a 512-*septies*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.992. Lacarra.

Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:

512-*bis*. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.

512-*ter*. Il contributo di cui al comma 512-*bis* spetta ai dipendenti del comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la

decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.

512-quater. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 512-bis e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 512-ter, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.

512-quinquies. Erogati i contributi di solidarietà di cui ai commi 512-bis e 512-ter, la Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza tra i dipendenti del comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

512-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 512-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.993. Lacarra.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

512-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 è trasferito all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità di attuazione del trasferimento sono definite all'adozione di un apposito regolamento, da adottarsi

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1.994. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

512-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 1, lettera *c)*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

1.995. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

513-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 30 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

513-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 419 è sostituito dal seguente:

« 419. Le risorse di cui al comma 418 previste per gli anni dal 2022 al 2026 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2024. Le risorse previste per gli anni successivi all'anno 2024 sono ripartite con le medesime modalità di cui al periodo precedente con cadenza triennale entro il 30 settembre del primo anno di ciascun triennio. Agli interventi finanziati con le

risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021. ».

513-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 513-*bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.997. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

513-*bis*. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno.

513-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 513-*bis*, 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.998. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

515-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno

2024 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026.

Conseguentemente, all'Allegato alla Tabella n. 10, Parte I – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, programma 2.3 « Autotrasporto e intermodalità (13.2) », apportare le seguenti modificazioni:

legge n. 208 del 2015 articolo 1, c. 648 – Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali – Ferrobonus (Cap. 1246): -1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026;

legge n. 208 del 2015 articolo 1, c. 647 – Marebonus (Cap. 1245): -1 milione di euro per ciascun anno 204, 2025 e 2026;

« Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica » (Cap. 7309): -10 milioni per il 2024.

1.999. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:

516-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 585 è inserito il seguente:

585-*bis*. Nei casi previsti dall'articolo 53, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al vicesindaco delle città metropolitane è riconosciuta la medesima indennità del sindaco di cui esercita le funzioni, come incrementata per effetto di quanto stabilito dai commi 583 e 584.

1.1000. Ruffino, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Rosato.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 43-septies)

Dopo il comma 517, aggiungere i seguenti:

517-*bis*. Con riferimento al disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge 6 dicem-

bre 1991, n. 394, al fine di sostenere e tutelare il patrimonio paesaggistico nazionale, sono destinati 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai parchi regionali, così come definiti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed elencati nel EUAP del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

517-ter. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse di cui al comma 517-bis.

517-quater. Agli oneri derivanti dal comma 517-bis, pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1001. Scarpa, Fassino.

Dopo il comma 517, aggiungere i seguenti:

517-bis. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2024 in favore del comune di Borca di Cadore (BL) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI), la progettazione e il conseguente intervento di recupero del complesso architettonico di pregio dell'ex Villaggio Eni di Borca di Cadore (BL) come struttura dedicata ad edilizia convenzionata, foresteria, sede culturale, formativa, anche attraverso l'accordo di programma tra la proprietà del sito e il comune di Borca di Cadore, beneficiario del presente provvedimento.

517-ter. Agli oneri derivanti dal comma 517-bis, pari a 1.000.000 di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1002. Scarpa, Fassino.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 518, aggiungere i seguenti:

518-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia di contratti di fiume, è istituito un apposito fondo, col fine di promuovere iniziative a tutela e promozione dei corsi fluviali. Il fondo è finanziato con 7 milioni di euro a decorrere dal 2024 e si intende a beneficio di progetti promossi da reti di enti locali o di organizzazioni della società civile.

518-ter. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 518-bis nonché eventuali forme di integrazione con ulteriori finanziamenti.

518-quater. Agli oneri derivanti dal comma 518-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1003. Scarpa, Fassino.

Dopo il comma 519, aggiungere i seguenti:

519-bis. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della stessa legge è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

519-ter. Agli oneri di cui al comma 519-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1004. Enrico Costa, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Dopo il comma 519, aggiungere il seguente:

519-bis. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma

1015, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della stessa legge è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

519-ter. Agli oneri di cui al comma 519-bis si provvede tramite corrispondente riduzione delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni a decorrere dal 2024.

1.1005. Enrico Costa, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Sopprimere i commi da 520 a 544.

Conseguentemente, dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

59-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater.

(Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero

massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in

violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*.

(*Disciplina applicabile*).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III; »

b) al titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati ».

1.1006. Grimaldi, Zanella.

(*Inammissibile per carenza di compensazione*)

Sopprimere il comma 520.

1.1007. Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 520, primo periodo, sopprimere le parole: anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL).

1.1008. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Al comma 523, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.3 Autotrasporto e intermodalità (2).

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2.182.000 euro per l'anno 2024, 3.197.000 euro per l'anno 2025 e 3.563.000 euro per l'anno 2026.

1.1009. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Al comma 523, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)

Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere il seguente:

523-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 646.000 euro per l'anno 2024, 5.646.000 euro per l'anno 2025 e 16.370.000 di euro per l'anno 2026.

1.1011. Morassut, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ubaldo Pagano.

Al comma 523, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)

Conseguentemente, dopo il comma 523 aggiungere il seguente:

523-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1.824.000 euro per l'anno 2024, 1.958.000 euro per l'anno 2025 e 5.958.000 euro per l'anno 2026.

1.1010. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Ubaldo Pagano.

Sopprimere i commi 533, 534 e 535.

Conseguentemente, dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

561-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

è ridotto di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

1.1013. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sopprimere i commi 533, 534 e 535.

Conseguentemente, dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

561-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 225 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2024.

1.1014. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Sopprimere il comma 533.

Conseguentemente:

a) al comma 44, sopprimere le lettere a) e b);

b) dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

1.1012. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

Al comma 533, primo periodo:

sopprimere le parole: le province e le città metropolitane;

sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni;

sopprimere le parole da: di cui 200 milioni *fino a:* delle province e delle città metropolitane.

Conseguentemente:

a) al comma 535, primo periodo, sopprimere le parole: , e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) al comma 535, secondo periodo, sopprimere le parole: , e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,;

c) dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

561-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 523, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire negli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro.

1.1015. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 533, primo periodo, sostituire le parole: dal 2024 al 2028 *con le seguenti:* dal 2025 al 2028.

Conseguentemente, dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

561-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla presente legge, è ridotto di 85 milioni di euro per l'anno 2024 e il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 165 milioni di euro per l'anno 2024.

1.1016. Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Rosato.

Sopprimere il comma 542.

1.1017. Grimaldi, Zanella.

Sopprimere il comma 543.

1.1018. Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 543, aggiungere i seguenti:

543-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

543-ter. Agli oneri derivanti dal comma 543-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1019. Onori, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2024 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi isti-

tuito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

544-ter. Le risorse di cui al comma 544-bis relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da *diesel* a quella elettrica;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

544-*quater*. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo, di cui al comma 544-*ter*, sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

1.1021. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 544, aggiungere il seguente:

544-*bis*. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.

1.1022. Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

544-*bis*. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « le province e le città metropolitane » sono soppresse e le parole: « e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane » sono soppresse.

1.1023. Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 556, sostituire le parole: « 1 milione di euro per l'anno 2024. » con le seguenti: « 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. »;

Conseguentemente:

al comma 558, sostituire le parole: a 1 milione di euro per l'anno 2024. con le seguenti: a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

561-*bis*. Gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotti di 19 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

1.1024. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.

Dopo il comma 558, aggiungere i seguenti:

558-*bis*. All'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 5 milioni di euro », sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro »;

b) le parole: « 2024 e 2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025 e 2026 ».

558-*ter*. Agli oneri di cui al comma 558-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della presente legge.

1.1025. Dori, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

561-*bis*. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 2 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano alla prima tornata elettorale disponibile, compatibilmente con la situazione internazionale e i rischi legati alla cyber-sicurezza.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.000.000
2025: -2.000.000
2026: -2.000.000

1.1030. Baldino, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

TAB. 3.

Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.7 – Riconversione industriale e grandi filiere produttive, apportare le seguenti variazioni:

2024
CP: -1.250.000.000;
CS: -1.250.000.000.
2025
CP: -1.250.000.000;
CS: -1.250.000.000.
2026
CP: -1.250.000.000;
CS: -1.250.000.000.

Tab.3.1. Evi, Grimaldi, Zanella.

TAB. 12.

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.5 – Pianifica-

zione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2024:
CP: -2.500.000.000;
CS: -2.500.000.000.
2025:
CP: -2.500.000.000;
CS: -2.500.000.000.
2026:
CP: -2.500.000.000;
CS: -2.500.000.000.

Tab.12.1. Grimaldi, Zanella.

TAB. A.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -1.500.000;
2025: -1.500.000;
2026: -1.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 – Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2024:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
2025:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
2026:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.

Tab.A.1. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Ubaldo Pagano.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

20.12.2023


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

APPUNTO PER COMMISSIONE 5 BILANCIO

Oggetto: A.G. 99 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. – Dossier del Servizio Bilancio e Scheda istruttoria della Commissione Bilancio.

Con riferimento all'oggetto, si riscontrano le richieste di chiarimenti del Servizio Bilancio relative all'Atto di Governo n. 99.

In primo luogo, si chiedono elementi informativi forniti dalla RT in materia di processo tributario telematico, "diretti ad assicurare che non si prevedono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e che agli ulteriori adempimenti ed agli indispensabili potenziamenti delle infrastrutture informatiche rispetto alla dotazione già esistente, si provvederà con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente a disposizione per la gestione del contenzioso".

A. rispetto al primo rilievo: "le modifiche al processo tributario apportate dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), l), m), n), q) e dd) del comma 1 dell'articolo in esame sembrano prefigurare per l'Amministrazione della giustizia tributaria la necessità di dotarsi di strumentazioni digitali per la gestione informatizzata delle procedure di raccolta, elaborazione, comunicazione e archiviazione degli atti e delle testimonianze nell'ambito dei procedimenti

del giudizio tributario può essere utile soffermarsi su alcune delle disposizioni che appaiono innovare sensibilmente le procedure e le modalità di notifica nell'ambito della giurisdizione tributaria, in quanto suscettibili di produrre effetti finanziari", si rappresenta quanto segue.

Il processo tributario telematico è obbligatorio dal 1° luglio 2019, come previsto dall'art. 16 decreto-legge del 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e, pertanto, i relativi oneri connessi all'implementazione dei sistemi informativi e di sicurezza sono stati già sostenuti nell'ambito dei piani triennali di automazione del Dipartimento delle Finanze concordati con il partner tecnologico Sogei. A decorrere dall'istituzione del Dipartimento della Giustizia tributaria, avvenuta con l'art. 20, comma 2-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il nuovo piano operativo 2024-2026 sarà governato dal nuovo Dipartimento nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente avvalendosi della citata società in house.

In particolare, è necessario precisare che lo schema di decreto in oggetto si limita a innovare parzialmente il quadro giuridico del processo tributario telematico, già attuato dal 2019 con le risorse sopra indicate. Contenendo, pertanto, solo alcune modifiche a particolari istituti, occorrerà prevedere un'ulteriore implementazione degli applicativi, a cui si farà fronte con le risorse finanziarie stanziata nel suddetto piano operativo di automazione del Dipartimento della Giustizia tributaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con l'utilizzo delle risorse umane già presenti nel citato Dipartimento.

Quanto alla **lett. a)**, relativa alla previsione di un modulo per la deposizione testimoniale scritta, si fa presente che trattasi di mera predisposizione di un *template* (modulo PDF compilabile), da approvarsi con apposito decreto del Ministro dell'Economia e della Finanze, i cui costi troveranno copertura sugli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

Quanto alla **lett. b)**, relativa alla disciplina della procura alle liti digitale, la disposizione non richiede modifiche agli applicativi, in quanto di tipo procedurale e a carico dei difensori.

Quanto alle **lett. c) e d)**, rispettivamente in tema di litisconsorzio necessario e spese di giudizio, trattasi di modifiche di tipo procedurale e non richiedono adeguamenti degli applicativi informatici.

Quanto alla **lett. e)**, relativa all'introduzione, per le comunicazioni processuali relative ai contenziosi instaurati con modalità analogiche, di una raccomandata con avviso di ricevimento in luogo di un avviso in plico senza busta, si fa presente che la disposizione è di tipo procedurale e non richiede adattamenti degli applicativi né comporta maggiori costi a carico del bilancio dello Stato, come evidenziato dalla RT sul punto. Si precisa, infatti, che il decreto legislativo in esame comporta l'obbligo anche per i contribuenti che si difendono personalmente, per valore della controversia fino a 3.000 euro, di effettuare i depositi degli atti processuali in via telematica e di essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata. Solo in casi eccezionali, il

Presidente può autorizzare i depositi degli atti processuali e le relative comunicazioni con modalità analogiche; in tale ultimo caso, i costi della raccomandata con avviso di ricevimento troveranno copertura negli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

Quanto alla **lett. f)**, relativa alle notificazioni, comunicazioni e depositi telematici, la stessa riguarda:

- comunicazioni a mezzo PEC e indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del difensore;
- notificazioni e depositi telematici obbligatori;
- previsione che la violazione delle norme tecniche del processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Trattasi di norme di tipo procedurale e processuale, prive di impatto sugli applicativi informatici, tenuto conto della obbligatorietà telematica delle procedure delle comunicazioni, notificazioni e deposito degli atti processuali, già avvenuta a decorrere dal 1° luglio 2019.

Quanto alla **lett. g)**, relativa alla forma degli atti, la norma prevede l'obbligo di redazione e deposito dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte del giudice tributario. Al riguardo, si fa presente che la disposizione non richiede implementazioni di tipo informatico, in quanto la sentenza digitale è in uso presso tutte le corti di giustizia e l'attuale tasso di adesione alle modalità digitali è superiore al 90%, come da RT sul punto. Per eventuali integrazioni dei format dei provvedimenti giurisdizionali, si precisa che i relativi costi troveranno copertura sugli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

Quanto alle **lett. m) ed n)**, esse introducono la sentenza semplificata ed il nuovo regime per l'udienza a distanza. Con riguardo alla sentenza semplificata, sarà necessario semplicemente predisporre un nuovo *template*, i cui costi troveranno copertura sugli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026. Quanto alla modifica dell'istituto dell'udienza a distanza, trattasi di norma esclusivamente procedurale senza alcun impatto sul relativo applicativo informativo già in uso.

Quanto alla **lett. q)**, relativa al deposito della sentenza digitale, la disposizione è meramente procedurale e i relativi applicativi risultano già allineati al dettato normativo.

Quanto alla **lett. dd)**, la stessa rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e della Finanze la definizione degli atti processuali standardizzati e delle sentenze digitali, oltre al riordino di tutte le disposizioni in materia di processo tributario telematico. A tale riguardo, si precisa che i relativi costi di implementazione dei format troveranno copertura sugli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

B. rispetto al secondo rilievo: *“sarà altresì necessaria la presenza di professionalità informatiche e di sistemi di sicurezza nell'utilizzo dei dispositivi informatici nelle sedi della giurisdizione tributaria. A tale proposito andrebbero pertanto forniti elementi e dati utili per valutare le conseguenti ricadute in termini di fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Amministrazione della giustizia tributaria”*, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente è opportuno precisare che il sistema informativo della giustizia tributaria - nel quale confluiscono le funzionalità messe a disposizione delle parti processuali (PTT), dei giudici (scrivania del giudice) e del personale amministrativo (SIGIT e SIGIT-WEB) - si configura quale sistema di tipo centralizzato. Ne consegue che la corretta funzionalità dei sistemi di gestione e di sicurezza degli applicativi informatici è assicurata a livello centrale da parte di Sogei, previo coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria. Pertanto, non sussistono ricadute nei confronti degli uffici delle Corti di giustizia.

In ordine agli impatti sulle risorse umane e strumentali, si fa presente che le modifiche agli applicativi informatici in uso al personale amministrativo delle Corti saranno oggetto di apposita attività formativa a cura del Dipartimento della giustizia tributaria; per gli impatti sull'attività dei giudici tributari, sarà il competente Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria a garantire la necessaria formazione. Gli oneri correlati alla suddetta attività formativa troveranno copertura negli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

Da ultimo, si ricorda che è sempre attiva l'assistenza del partner tecnologico SOGEI, con appositi numeri verdi, dedicati ai giudici, al personale amministrativo e alle parti processuali.

C. rispetto al terzo rilievo: *“per talune delle disposizioni in esame il successivo articolo 4 prevede espressamente che queste si applichino ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al primo settembre 2024: sul punto sarebbe utile acquisire informazioni, per i possibili riflessi finanziari, riguardo ai motivi di carattere procedurale e/o organizzativo che impongono il differimento dell'entrata in vigore di tali norme”*, si rappresenta quanto segue.

Tutte le disposizioni introdotte dallo schema in esame si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in oggetto, eccetto le disposizioni di cui alle lett. a), b), f), g), e dd) dell'art. 1, comma 1, le quali entreranno in vigore

il 1° settembre 2024. Detta eccezione è stata prevista per due ordini di motivazioni: in primo luogo, in considerazione della necessità di disporre di un tempo utile per l'adeguamento degli applicativi informatici; in secondo luogo, al fine di concedere a tutti gli utenti del processo tributario, ovvero a giudici, enti impositori, contribuenti e loro difensori, uffici di segreteria, un tempo sufficiente a conoscere e ad approfondire gli istituti innovativi aventi un forte impatto processuale, quali, ad esempio, la norma di regolarizzazione digitale a carico delle parti degli atti depositati con modalità difformi a quanto previsto dalle regole tecniche e la previsione della nullità della sentenza priva di firma digitale.

D. Con riferimento, invece, alla richiesta di chiarificazioni relativamente agli elementi informativi forniti dalla RT in materia di procedure di conciliazione giudiziale in Cassazione:

- a) quanto al primo rilievo: *“riguardo ai dati concernenti il numero dei procedimenti contenziosi tributari definiti nel corso del 2022, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità, dei dati riportati dalla RT, nonché rassicurazioni riguardo ai dati dei contenziosi definiti, presso le commissioni di I e II grado nel medesimo anno, atteso che questi sembrerebbero ad un primo esame non coincidenti con quelli riportati nella Relazione annuale sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario”*, si conferma la correttezza dei dati, come da tabelle sotto riportate e rinvenibili nella Relazione sul monitoraggio del contenzioso tributario e sulle attività delle Corti di giustizia, anno 2022 (Cfr. dati contenuti nelle tabelle a pag. 111), pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria. In particolare, rispetto a quanto rappresentato nella nota n. 5 a pag. 11 del dossier in oggetto, si specifica che il dato della RT è corretto, atteso che il numero delle decisioni da parte delle Commissioni di 1° e 2° grado, pari a **190.441** è riferito alle controversie di tutti gli enti impositori; di contro il numero delle decisioni presenti nella RT, pari a **115.539**, riguarda esclusivamente le controversie in cui sono parte in causa l'Agenzia delle Entrate e l' Agenzia delle Entrate-Riscossione.

TAB. A.4.1.e – CGT 1° gr. – Andamento dei definiti distinti per ente impositore

	2020		2021		2022	
	n.	%	n.	%	n.	%
Agenzia Entrate	39.873	39,3	50.336	37,5	48.248	35,7
Agenzia Entrate - Riscossione	26.716	26,4	30.031	22,3	26.713	19,7
Agenzia Dogane e Monopoli	1.200	1,2	2.024	1,5	2.354	1,7

Enti Territoriali	23.401	23,1	38.899	28,9	44.332	32,8
Altri Enti	10.188	10,0	13.095	9,7	13.655	10,1
Totale	101.378	100,0	134.385	100,0	135.302	100,0

TAB. A.4.1.f – CGT 2° gr. – Andamento dei definiti distinti per ente impositore

	2020		2021		2022	
	n.	%	n.	%	n.	%
Agenzia Entrate	25.247	63,0	38.320	65,5	33.078	60,0
Agenzia Entrate - Riscossione	5.884	14,7	7.929	13,5	7.742	14,0
Agenzia Dogane e Monopoli	767	1,9	1.106	1,9	1.418	2,6
Enti Territoriali	5.321	13,3	7.644	13,1	9.158	16,6
Altri Enti	2.839	7,1	3.544	6,1	3.743	6,8
Totale	40.058	100,0	58.543	100,0	55.139	100,0

b) quanto al secondo rilievo “...andrebbero pertanto fornite le fonti dei dati considerati dalla RT anche in merito:

- 1) “al valore delle trattazioni complessive in I e II grado da parte delle commissioni tributarie, sempre per le annualità del triennio 2021/2023” – trattasi di dati acquisiti in via istruttoria dall’Agenzia delle Entrate.
- 2) “ai tempi medi di incasso di quanto dovuto all’erario rispetto a quanto definito in sede di conciliazione o sentenza delle commissioni tributarie” – trattasi di dati forniti dall’Agenzia delle Entrate;
- 3) “alla percentuale media (indicata in ordine al 50%) che si chiuderebbe con il pagamento in un’unica soluzione nei procedimenti Il grado, al valore (pari ad 1/3) della porzione tra importo conciliato e importo contestato nel giudizio di secondo grado”; - trattasi di dati forniti dall’Agenzia delle Entrate;
- 4) “all’indice di “vittoria” medio (pari a circa il 70%) nelle controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate dinanzi alla Corte di cassazione”; - trattasi di dati forniti dall’Agenzia delle Entrate;

5) *“all’indice di effettiva riscossione delle entrate derivanti dai ruoli, come risultante dalle serie storiche registrate dall’Agenzia delle entrate (pari all’8% del definito)”* - trattati di dati acquisiti dalla Relazione sulla performance 2022 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul relativo sito istituzionale.

c) Quanto al terzo rilievo: *“sarebbe comunque utile acquisire elementi di valutazione in merito ai possibili effetti in termini di gettito, atteso che le misure in esame sono espressamente finalizzate alla diminuzione del contenzioso dei contribuenti con le Amministrazioni dell’erario”*, si ribadisce che, come da RT, non c’è perdita di gettito. In ordine ai possibili effetti positivi sul gettito, si fa presente che al momento gli stessi non sono quantificabili; trattasi, infatti, di un istituto completamente nuovo in sede di legittimità, i cui effetti deflativi e finanziari potranno essere rilevati puntualmente a consuntivo, in sede di monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento della Giustizia tributaria.

Con riferimento alla raccomandazione contenuta nei rilievi di cui all’art. 3 del decreto in oggetto, riguardanti la clausola di invarianza finanziaria, circa la necessità della presenza nella RT di una *“puntuale illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a comprovare l’effettiva sostenibilità”*, si ribadisce che le modifiche apportate dal decreto legislativo in esame soddisfano la clausola di invarianza finanziaria sulla base di quanto già rappresentato nella RT e confermato dai dati e dagli elementi sopra illustrati.

Con riguardo alla scheda istruttoria della Commissione Bilancio del Senato, si rappresenta quanto segue, in merito alla seguente osservazione: *“Occorre valutare altresì eventuali effetti sui comportamenti dei contribuenti, ad esempio sulla propensione ad accedere alla conciliazione in primo e secondo grado, dal momento che l’istituto della conciliazione viene esteso anche al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione”*.

Sul punto, si specifica che:

- A) Il regime fiscale premiale per le conciliazioni nei gradi di merito è stabilito dall’art. 48 - ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:
- le sanzioni si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio;
 - le sanzioni si applicano nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio;

- l'attuale schema di decreto introduce un periodo all'art. 48-ter, comma 1, in base al quale è previsto che le sanzioni si applicano nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Tanto premesso, visto l'incremento delle sanzioni dal giudizio di merito a quello di legittimità, risulta evidente la convenienza economica ad aderire alla conciliazione nel grado di merito. Ne consegue che l'introduzione della conciliazione in sede di legittimità non dovrebbe limitare la propensione del contribuente ad aderire alla conciliazione in primo o in secondo grado;

B) Inoltre, al fine di valutare la propensione del contribuente alla conciliazione in sede di merito, occorre anche tenere conto dei costi diretti ed indiretti connessi alla prosecuzione del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, giudizio che richiede la difesa da parte di un Cassazionista con la relativa alea dell'esito di un giudizio fondato esclusivamente su questioni di diritto. Anche tale osservazione porta ad escludere che il nuovo istituto possa condizionare il comportamento del contribuente in ordine alla scelta di non aderire alla conciliazione in primo o in secondo grado;

Da ultimo, si ritiene che il comportamento del contribuente a conciliare risulti comunque condizionato da fattori contingenti che variano caso per caso, come: la natura della controversia, la misura del tributo già riscosso in pendenza di causa, anche tenuto conto dell'esito delle eventuali cautelari richieste/accolte, nonché i precedenti giurisprudenziali sulla fattispecie oggetto della lite. Anche per tali considerazioni, si ritiene che l'introduzione della conciliazione in Cassazione non incida sulla propensione a utilizzare detto istituto in sede di merito.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	580
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato e C. 1627/1 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	580
ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione)	587

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 17.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato e C. 1627/1 Governo.

(Relazione alla V Commissione)

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La seduta comincia alle 17.40.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Evidenzia che saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle 1 e 2 relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze contenute nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.

Ricorda, altresì, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 20 dicembre, si è convenuto di non procedere alla fissazione di un termine per la presentazione delle proposte emendative presso la VI Commissione.

Invita quindi il relatore, onorevole De Palma, a illustrare i contenuti del provvedimento, rammentando che il testo della relazione è già disponibile per i colleghi sulla piattaforma *Geocomm*.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, illustra le disposizioni di competenza e di interesse della Commissione Finanze.

Anzitutto, richiama il comma 7 dell'articolo 1, che interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

I commi da 9 a 13, inseriti nel corso dell'esame in Senato, prevedono l'inclusione tra le categorie prioritarie appena richiamate di « famiglie numerose » che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni concernenti, tra l'altro, la misura massima della garanzia concedibile a valere sul Fondo e la misura dell'accantonamento di un coefficiente di rischio.

I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*).

Il comma 18 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni

nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

I commi da 21 a 25 prevedono, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. A fronte dell'erogazione di tale contributo è riconosciuto al datore di lavoro un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Il comma 44 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax*, istituite dalla legge di bilancio 2020.

Il comma 45 fissa al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti per l'igiene femminile (quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali) nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Il comma 46 assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22 per cento, la cessione dei *pellet* anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Il comma 47 fornisce un'interpretazione autentica sulla natura dei contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, conclusi dai distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri, in attuazione degli accordi e contratti con i co-

struttori automobilistici o importatori, sancendo che tali contratti non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia.

Il comma 48 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

I commi da 49 a 51 differiscono una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

I commi 52 e 53 estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli *asset* posseduti alla data del 1° gennaio 2024 – disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo – stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

Il comma 54 modifica la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema e ad ulteriori contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016.

Con i commi da 55 a 58 si autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo si designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e si prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

Il comma 59 estende la disciplina della cosiddetta *participation exemption*, – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

I commi da 60 a 62 dispongono che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

Il comma 63 modificato al Senato, stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve è applicabile il regime alternativo di tassazione mediante imposta operata nella forma della cedolare secca, con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime. Si prevede inoltre che l'aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21 per cento venga operata a titolo di acconto. Il comma modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Il comma 64 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*. Il comma 65 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 67, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio

dello Stato per essere destinate al « Fondo per la riduzione della pressione fiscale ».

I commi 68 e 69 ampliano la platea di enti pubblici per i quali le concessioni o le locazioni di beni immobili appartenenti alla PA possono avere una durata di 50 anni.

Il comma 71 detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.

Il comma 72 detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU. Il comma 73 detta la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l'IMU versata e quella effettivamente dovuta. Il comma 74 contiene una norma di coordinamento, valevole a regime, nelle ipotesi in cui alcuni termini scadano nei giorni di sabato o di domenica.

Il comma 77 converte da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.

I commi da 78 a 85 dispongono circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.

I commi 86 e 87 prevedono che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di even-

tuali effetti sulle rendite dell'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

I commi da 88 a 90 elevano, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estendono, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Il comma 91 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero – dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il comma 92 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi nonché plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

Il comma 93 estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

I commi da 94 a 98 introducono una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

Il comma 99 fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia auton-

mamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

Il comma 100 riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

I commi da 101 a 111 istituiscono l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

I commi da 113 a 122 istituiscono e disciplinano il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita.

Il comma 205 esclude – con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo – l'Agenzia del demanio dall'ambito di applicazione dei trattamenti ordinario e straordinario di integrazione salariale, mentre il comma 206 indica la copertura finanziaria dell'intervento.

Il comma 249 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno.

I commi 296 e 297 estendono alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l'applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci.

Il comma 305 intende incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

Il comma 356 incrementa di 15 milioni di euro annui il Fondo di assistenza per i

finanziari. Il comma 358 provvede alla copertura finanziaria dell'intervento.

I commi da 435 a 442 disciplinano l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il comma 528 prevede che, dal periodo d'imposta 2023, si applichino all'imposta locale immobiliare autonoma istituita nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le disposizioni inerenti l'imposta municipale propria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il comma 529 dispone l'abolizione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, dovuti dal viaggiatore – negli aeroporti per tutto il territorio della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, prevedendosi che la Regione autonoma compensi i comuni per la perdita di gettito.

Il comma 537 proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente, pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

I commi da 545 a 547 modificano le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023 che hanno disposto l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Dipartimento della giustizia tributaria.

I commi 548 e 549 modificano la disciplina della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, introdotta dal decreto-legge n. 75 del 2023.

Il comma 559 autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso Cooperfidi Trento, per il riscatto degli immobili ceduti al fondo di rotazione immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa.

Infine il comma 560 prevede una esenzione dall'IMU immobili per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.

Formula dunque una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato*).

Marco OSNATO, *presidente*, chiede se vi sono interventi in dichiarazione di voto. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) chiede di intervenire, ancorché la Commissione si sia già espressa, per motivare il suo voto contrario sulla proposta di relazione del relatore. Afferma di non essersi reso conto che il Presidente avesse chiesto ai deputati se intendessero intervenire, in quanto intento ad approfondire la documentazione predisposta degli uffici.

Marco OSNATO, *presidente*, sottolinea di avere tempestivamente posto i colleghi in condizioni di poter intervenire sul provvedimento prima dello svolgimento della votazione; nondimeno, dà la parola al collega D'Alfonso per illustrare le motivazioni del proprio voto.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene in particolare sull'articolo 1, comma 249, del provvedimento in esame. Esso modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, tra l'altro specificando il tetto di spesa autorizzato per l'agevolazione, pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.

Rammenta che tale norma rinvia inoltre a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa fissato; si tratta, a suo avviso, di disposizioni volte a ripristinare la funzionalità della ZES unica, disciplinata dal recente decreto-legge n. 124 del 2023.

Rammenta altresì che nella documentazione predisposta sul provvedimento si segnala l'opportunità di valutare la fissazione di un termine per l'emanazione del predetto decreto.

Nell'evidenziare come la norma citata intervenga su un istituto di recente disciplinato dal legislatore, intende rilevare i potenziali costi economici e normativi derivanti da interventi legislativi tra loro così ravvicinati nel tempo. Alla luce della propria esperienza di amministratore di enti territoriali, ma soprattutto della lunga tradizione dottrinale in materia di incentivi al Mezzogiorno, reputa necessario evitare una stratificazione normativa così complessa, in quanto essa è potenzialmente foriera di un contesto legislativo incerto e tale, dunque, da disincentivare l'attrazione degli investimenti stranieri sul territorio nazionale.

Sotto un diverso profilo rammenta che il medesimo disegno di legge di bilancio contiene, all'articolo 1, comma 70, una specifica disposizione che rende permanente la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione di opere pubbliche anche nel caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, incentivando così alla semplificazione. Alla luce di una lettura congiunta delle due disposizioni, ribadisce che la stabilità dell'assetto normativo – come, tra l'altro, chiarito anche da alcune pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti – è un fruttuoso incentivo all'investimento straniero nel territorio nazionale, dal momento che gli operatori economici ricercano, anche in ambito fiscale, un quadro normativo di riferimento caratterizzato da stabilità.

Evidenzia poi che l'istituzione di una ZES unica richiede che vi sia una tempistica certa per l'avvio della funzionalità dell'istituto.

Sotto un diverso profilo, evidenzia l'importanza delle ZES differenziate, come delineate dal legislatore *ante* riforma del 2023, adducendo come esempio le proficue esperienze di altri Paesi quali la Francia, la Spagna e la Polonia.

Rileva, a titolo esemplificativo, come anche l'istituto del cosiddetto *Superbonus* sia stato oggetto di una complessa stratificazione normativa in un arco di tempo molto breve, fattore che ha cagionato incertezze tra gli operatori economici ed effetti, a suo avviso, negativi. In linea generale, reputa necessario evitare la cosiddetta « amministrativizzazione » delle norme di legge, che per loro natura possiedono le caratteristiche di generalità e astrattezza e che non dovrebbero, dunque, provvedere in ordine a singole e concrete esigenze. Rammenta che il Comitato per la legislazione coadiuva il legislatore nel mantenere tali fondamentali caratteristiche delle disposizioni normative.

Esprime più in generale dissenso per l'istituzione della ZES unica del Mezzogiorno, alla luce della pregressa esperienza delle ZES *ante* riforma; ritiene al riguardo che il previgente assetto normativo fosse adeguato alle esigenze dei territori, e che l'istituzione della ZES unica presenti difficoltà di avviamento, motivo per cui sono già richieste delle modifiche normative. Si riferisce in particolare al comma 249 in commento, che – nel ridisciplinare il limite di spesa – reca a suo parere disposizioni proprie dell'attività amministrativa e non, invece, proprie del legislatore.

Rammenta infine come le ZES siano state un'intuizione legislativa avente radici profonde nella politica italiana e che, nel previgente assente, costituivano modalità efficaci per attrarre e veicolare risorse europee. Ritiene che il precedente quadro normativo fornisse già uno strumentario sufficiente, che tuttavia non è stato utilizzato adeguatamente. A fronte del mancato

funzionamento delle ZES, in luogo della modifica dell'intero istituto, avrebbe ritenuto più opportuna la sostituzione dei relativi Commissari.

Bruno TABACCI (PD-IDP) chiede anch'egli, al pari del collega D'Alfonso, di poter intervenire per esplicitare le ragioni del proprio orientamento contrario sul provvedimento in esame, che non ha potuto illustrare in precedenza considerata la rapidità con la quale la Presidenza ha posto in votazione la proposta di relazione.

Marco OSNATO, *presidente*, ribadisce di avere posto i colleghi in condizione di poter adeguatamente intervenire sul provvedimento prima dello svolgimento della votazione; nondimeno, dà la parola al collega Tabacci.

Bruno TABACCI (PD-IDP) esprime il proprio disappunto sulla circostanza per cui, per la prima volta, uno dei due rami del Parlamento si trova esaminare il disegno di legge di bilancio nei pochi giorni intercorrenti tra Natale e Capodanno.

Evidenzia inoltre come il provvedimento in esame presenti una struttura particolarmente complessa, in quanto costituito da ventuno articoli, il primo dei quali consta di 561 commi. Auspica che, in sede di pubblicazione, il provvedimento sia corredato da apposite note esplicative, affinché la relativa lettura risulti più agevole.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto dei rilievi da ultimo evidenziati dal collega Tabacci e nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni.
C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminati, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1627, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2024-2026 », limitatamente alle parti di competenza, e la relativa Nota di variazioni (C. 1627/I),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole)	588
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	599
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione)	600
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	596
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	606
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	598

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 17.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627 Governo, approvato dal Senato), e la relativa nota di variazioni (C. 1627/I Governo, approvato dal Senato).

Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda, altresì, che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare

gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Avverte quindi che saranno esaminate, oltre alle disposizioni di competenza della VII Commissione Cultura contenute nella prima sezione, anche le Tabelle – contenute nella seconda sezione – relative agli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (n. 7), del Ministero dell'università e della ricerca (n. 11), del Ministero della cultura (n. 14) e – limitatamente alle parti di competenza – del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 2) e del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (n. 3).

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Avverte, inoltre, che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di relazione alternativa, proponendo di riferire in senso contrario.

Al riguardo ricorda che in caso di approvazione della proposta di relazione del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di relazione, che sarà comunque trasmessa alla Commissione bilancio come relazione di minoranza.

Passando ai contenuti del provvedimento segnala che il disegno di legge di bilancio originario (A.S. 926) si componeva, nella sua prima sezione, di 89 articoli, seguiti da altri 20 articoli (da 90 a 109) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri.

A seguito dell'esame al Senato, all'esito del quale le norme di cui alla prima sezione sono state rinumerate nell'ambito di un unico articolo che si compone di 561 commi, mentre la seconda sezione si compone degli articoli da 2 a 21.

Data la complessità della manovra, darà quindi conto solo degli interventi di interesse della Commissione, mentre per il quadro completo e per un'analisi più dettagliata rinvia ai dossier predisposti dal Servizio Studi.

Con riferimento alla I sezione, come modificata durante l'esame presso il Senato segnala le seguenti disposizioni di interesse della VII Commissione.

In materia di cultura ed editoria:

in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 232 del 2016, limitatamente all'anno 2024, si riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, cioè il cosiddetto canone ordinario o canone RAI (articolo 1, comma 19);

si modifica la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il « Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo »), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva) (articolo 1, comma 54);

si prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno

all'editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate – con oneri quantificati in 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 negli stessi casi e modi previsti dalla disciplina istitutiva del Fondo stesso, cioè al fine di: incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione (articolo 1, comma 298, introdotto al Senato);

si interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva, cioè l'articolo 1 della legge n. 198 del 2016; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, individuati dal decreto legislativo n. 70 del 2017 (articolo 1, commi da 315 a 317 e 322);

si stabilisce poi che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (articolo 1, comma 318);

si introducono una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti:

un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: *a)*

un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti; *b)* la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma Pago PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura; *c)* un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali; *d)* un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata;

un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (articolo 1, commi 333-338);

si dispone che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente il titolo di « Capitale italiana dell'arte contemporanea » a una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Esso autorizza quindi una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024 (articolo 1, comma 339, introdotto al Senato);

viene poi rifinanziato il fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 (cioè il fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo) per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (articolo 1, comma 341, introdotto al Senato);

viene incrementato di 1,694 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale (articolo 1, comma 340);

sono assegnati 200.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (TP) da destinare a museo archeologico del comune (articolo 1, comma 486);

viene ridotto da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (articolo 1, comma 538).

Si ricorda poi – sempre in relazione alla Sezione I, che l'articolo 1, comma 523, prevede delle riduzioni di spesa per i diversi dicasteri (rispetto alla legislazione vigente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, riportate nel dettaglio nell'allegato VI del medesimo disegno di legge (pagg. 125 e seguenti del Tomo II dell'AS 926). Per quanto concerne, in particolare, il Ministero della cultura, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 23,4 milioni di euro per il 2024 e per circa 23,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per gli anni successivi.

Per quanto attiene agli interventi della Sezione II concernenti lo stato di previsione del Ministero della cultura (Tab. 14), il disegno di legge iniziale – che autorizza, per lo stato di previsione del MIC, spese

finali, in termini di competenza, pari a 3.536,3 milioni di euro nel 2024 (con una riduzione di 294,5 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 3.420,3 milioni di euro per il 2025 e a 3.254,1 milioni di euro per il 2026 – prevede rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di autorizzazioni di spesa, che determinano una diminuzione degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi 72,5 milioni di euro (si veda AS 926, Tomo III, pagg. 827 e 828). Nel corso dell'esame presso il Senato è stato disposto un incremento di 500.000 euro, per il 2025, sia in conto competenza sia in conto cassa, alla sezione II, stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1 « *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici* », programma 1.10 « *Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane* ».

Con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2), la Missione 15 Comunicazioni, è stata oggetto di variazioni con un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2024 del Programma « *Sostegno al pluralismo dell'informazione* » e una variazione per gli effetti di Sezione I per -10,4 milioni di euro.

In materia di sport segnala i seguenti interventi nella Sezione I:

viene elevata da 2 a 3 milioni di euro annui a partire dal 2024 la misura dell'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste (articolo 1, comma 197);

viene autorizzata la spesa di 210.265.400 euro per l'anno 2024, di 154 milioni di euro per l'anno 2025, di 176 milioni di euro per l'anno 2026, di 70 milioni di euro per l'anno 2027, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di

investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato: in materia di sport vengono in rilievo quelli relativi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e agli impianti sportivi (articolo 1, comma 277);

in favore di Sport e Salute s.p.a. è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per il 2024, al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Anti-doping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli anti-doping (articolo 1, comma 291, introdotto al Senato).

Segnala, altresì, le somme trasferite alla Presidenza del Consiglio:

per il contributo alla WADA pari a 1.149.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

per la garanzia sui finanziamenti erogati dall'istituto per il credito sportivo, pari a 50 milioni per l'anno 2024;

per il contributo in conto interessi sui finanziamenti dall'istituto per il credito sportivo per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, pari a 47, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

per le politiche dello sport, pari a 14.422.454 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Con riferimento agli interventi disposti nella Sezione II si segnala il rifinanziamento del Fondo sport e periferie per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

In materia di istruzione, università e ricerca:

viene previsto un incremento del buono per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bam-

bini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui (articolo 1, commi 177-178);

è autorizzata la spesa di 210.265.400 euro per l'anno 2024, di 154 milioni di euro per l'anno 2025, di 176 milioni di euro per l'anno 2026, di 70 milioni di euro per l'anno 2027, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture tra cui, in materia di università e ricerca, vengono in rilievo quelli relativi al Campus Università Milano e al Progetto Bandiera @Erzelli (articolo 1, comma 277);

si autorizza la spesa di 16 milioni di euro per il 2024, di 10 milioni di euro per il 2025 e di 19 milioni di euro per il 2026 per la rigenerazione dell'ambito Bovisa – Goccia e del nuovo « campus Nord » del Politecnico di Milano (articolo 1, comma 286);

si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il « Fondo per l'Erasmus italiano », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni (articolo 1, commi 312-314);

si generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Attualmente, l'articolo 1, comma 389, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) limita tale contributo all'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale è stato altresì riconosciuto, a decorrere dal 2020, alle sole scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi (articolo 1, comma 390, della legge di bilancio per il 2020 – legge n. 160 del 2019). Infine, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo in forma di *voucher*, associato alla Carta dello studente « Io studio », per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado (articolo 1, comma 391, della legge di bilancio per il 2020 – legge n. 160 del 2019) (articolo 1, commi 320-321);

si prorogano, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla

realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 75 del 2023) e per il contrasto della dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-*bis*.1, del decreto-legge n. 75 del 2023). Per tali finalità il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito viene rifinanziato per 50,33 milioni di euro per il 2024, per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud (articolo 1, commi 326-327);

si conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'anno scolastico 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud ». Viene poi autorizzata per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale (articolo 1, commi 328-329);

viene incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità e i

criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in un'apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di utilizzo viene data priorità alle attività svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano « Agenda Sud » sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI (articolo 1, comma 330);

viene autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in coerenza con gli obiettivi della M4C1 – riforma 2.2 del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico (articolo 1, comma 331, secondo una disposizione introdotta al Senato);

viene incrementato il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di 700.000 euro per il 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (articolo 1, comma 332, introdotto al Senato);

un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi infrastrutturali è assegnato al centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN) (articolo 1, comma 487, introdotto dal Senato);

è autorizzata la spesa di 300.000 euro per il 2024 in favore del comune di Vogogna (VB) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (VB) come

struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del contributo (articolo 1, comma 517, introdotto dal Senato).

Si ricorda poi – sempre in relazione alla Sezione I – che l'articolo 1, comma 523, prevede delle riduzioni di spesa per i diversi dicasteri (rispetto alla legislazione vigente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, riportate nel dettaglio nell'allegato VI del medesimo disegno di legge (pagg. 125 e seguenti del Tomo II dell'AS 926). Per quanto concerne, in particolare, il Ministero dell'istruzione e del merito, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 44 milioni di euro per il 2024, per circa 44,8 milioni di euro per il 2025 e per 11,9 milioni di euro per l'anno 2026 e per gli anni successivi. Per quanto concerne, poi, il Ministero dell'università e della ricerca, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 82 milioni di euro per il 2024, per 19,5 milioni di euro per il 2025 e per 27,5 milioni di euro per il 2026 e per gli anni successivi.

Per quanto concerne gli interventi operati nella Sezione II, si segnala quanto segue:

in relazione allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (Tab. 7), il disegno di legge iniziale – che autorizza, per lo stato di previsione del MIM, spese finali, in termini di competenza, pari a 52.248,6 milioni di euro nel 2024 (con un incremento di 224,9 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 49.894,2 milioni di euro per il 2025 e a 48.898,7 milioni di euro per il 2026 – prevede rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di autorizzazioni spesa, che determinano una diminuzione degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi

460,9 milioni di euro (si veda AS 926, Tomo III, pagg. 449 e 450);

in relazione allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (Tab.11), il disegno di legge iniziale – che autorizza, per lo stato di previsione del MUR, spese finali, in termini di competenza, pari a 14.044 milioni di euro per il 2024 (con un incremento di 359,6 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 14.175,1 milioni di euro per il 2025 e a 13.770,6 milioni per il 2026 – prevede rifinanziamenti e definanze di autorizzazioni di spesa, che determinano un aumento degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi 20,3 milioni di euro (si veda pag. 675 del Tomo III dell'A.S. 926). Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte, in particolare, le seguenti modifiche di sezione II allo stato di previsione del MUR:

Missione 1 « *Ricerca e innovazione* », Programma 1.1 « *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* »: -27.390.727 euro per il 2024; +500.000 euro per il 2025 e +500.000 euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa);

Missione 2 « *Istruzione universitaria e formazione post-universitaria* », programma 2.1 « *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore* »: +73.890.727 euro per il 2024; +20.000.000 di euro per il 2025 e +50.000.000 di euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa);

Missione 2 « *Istruzione universitaria e formazione post-universitaria* », programma 2.3 « *Sistema universitario e formazione post-universitaria* »: -10.000.000 di euro per il 2024; -20.000.000 di euro per il 2025 e -50.000.000 di euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa);

Missione 2 « *Istruzione universitaria e formazione post-universitaria* », programma 2.5 « *Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale* »: -16.000.000

di euro per il 2024 (sia in conto competenza sia in conto cassa).

Infine propone alla Commissione di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), illustra una proposta alternativa di relazione sottoscritta unitamente ai colleghi Manzi, Orfini e Zingaretti (*vedi allegato 2*). Preannuncia quindi il voto contrario, a nome del Partito democratico sulla proposta di relazione elaborata dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Berruto evidenzia l'importanza di un confronto costruttivo anche con i gruppi di opposizione al fine di poter individuare, nell'ambito di specifici futuri provvedimenti, gli interventi necessari a venire incontro alle esigenze e agli interessi generali dei settori della cultura, dell'università e della ricerca, dello sport e dell'editoria con interventi migliorativi.

Più in generale richiama l'attenzione sul delicato contesto economico-finanziario in cui il Governo ha presentato la manovra finanziaria in esame ritenendo che tutti i ministri abbiano fatto quanto possibile date le criticità relative agli equilibri di finanza pubblica, non ultimo il notevole peso dovuto al cosiddetto *Superbonus*.

Auspica pertanto che nelle prossime settimane vi sia uno spirito costruttivo fra tutti i gruppi parlamentari nell'affrontare i numerosi provvedimenti all'esame della Commissione.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), osserva anzitutto come alla luce dei contenuti della legge di bilancio in esame il richiamo del presidente all'unità e allo spirito di collaborazione non possa essere assolutamente accolto.

Nel condividere infatti le considerazioni svolte dal collega Berruto nell'illustrazione della proposta alternativa di relazione del gruppo del Partito democratico evidenzia come la gravità dei tagli presenti per tutti i settori di interesse della commissione

faccia emergere senza ombra di dubbio come manchi del tutto una politica di investimento per il settore dell'istruzione.

Si tratta, a suo giudizio di una politica miope che non ha ritenuto di individuare le risorse necessarie per l'istruzione e per l'università dimostrando di non avere come priorità né la cultura né l'istruzione anche con la scusa dell'onere relativo al cosiddetto *Superbonus*.

Più in generale rileva come a suo giudizio si tratti di una chiara volontà di ignorare le emergenze relative ai settori dell'istruzione e dell'Università nonostante i numerosi appelli delle associazioni di settore come ad esempio Save the Children, che hanno evidenziato le gravi disuguaglianze tra i territori del Nord e del sud del Paese in termini di apprendimento e di dispersione scolastica.

Evidenzia, in particolare, la gravità della questione del tema degli affitti per gli studenti fuori sede, la questione delle borse di studio, il problema delle gite d'istruzione nonché la grave questione del costo dei libri di testo.

Si tratta di enormi problemi che il Governo ha scelto evidentemente di non affrontare dal momento che nella manovra economica in esame non è possibile individuare alcun segnale della volontà di affrontare almeno in parte alcune delle criticità dei settori richiamati. Nell'esprimere apprezzamento per la relazione alternativa predisposta dai colleghi del Partito democratico preannuncia il voto decisamente contrario del suo gruppo ribadendo come al momento non vi siano le basi per nessuna collaborazione politica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge C. 1627, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (*vedi allegato 1*).

Nomina, quindi, il deputato Mollicone quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, ai fini della partecipazione alle sedute della Commissione Bilancio.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che deve quindi ritenersi preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dai deputati del gruppo del partito democratico Manzi, Berruto, Orfini e Zingaretti.

Avverte, infine, che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, alla Commissione Bilancio, unitamente alla relazione di minoranza.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge recante Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano, nel testo approvato dal Senato.

Segnala che il provvedimento si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, della durata di quattro anni, con la possibilità di aggiornarlo anche prima della scadenza. Con una modifica approvata dal Senato, si dispone che il Piano venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari da rendere entro 30 giorni, decorsi i quali il Piano è comunque approvato.

Esso costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione, di valutazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza. Si prevede, inoltre, la possibilità di elaborare strategie territoriali, ri-

ferite a specifiche aree del continente africano.

I settori individuati coprono i seguenti ambiti: cooperazione allo sviluppo; promozione delle esportazioni e degli investimenti; istruzione; formazione superiore e formazione professionale; ricerca e innovazione; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici; ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture, anche digitali; partenariato nell'aerospazio; valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico, anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo; sostegno all'imprenditoria, in particolare a quella giovanile e femminile; promozione dell'occupazione; turismo e cultura; prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.

L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del Piano, presieduta dal Presidente del Consiglio e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di Vice presidente), dal Viceministro degli esteri delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Viceministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo e dal Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile.

Della Cabina di regia fanno parte anche il presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore (l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, l'ICE, Cassa depositi e prestiti, SACE e Simest), come pure rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti della società civile e del terzo settore, individuati con decreto del Presidente del Consiglio.

L'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia, tra cui rilevano: coordinare le

attività di collaborazione tra Italia e Stati africani, svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche; promuovere gli incontri tra rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane, allo scopo di agevolare le collaborazioni a livello territoriale; «finalizzare» il Piano Mattei e monitorarne l'attuazione, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento; promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali.

L'articolo 4 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione con funzioni di supporto alle attività del Presidente del Consiglio e del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale.

Tale struttura comprende due unità dirigenziali di livello generale – tra cui viene scelto il coordinatore, individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica – due unità dirigenziali di livello non generale e quindici unità di personale, affiancati da un contingente di esperti che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, recante misure volte a migliorarne l'attuazione e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 e provvede alla relativa copertura: tali oneri ammontano a 235.077 euro per l'anno 2023 e 2.820.903 euro annui a partire dal 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per esigenze indifferibili istituito dalla legge di bilancio per il 2015.

L'articolo 7, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero il 16 novembre 2023.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.50 alle 18.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024, il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 1627/I Governo, approvato dal Senato)

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.**Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 1627/I Governo, approvato dal Senato);

premessi che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2024 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo (PIL) ha subito un rallentamento e, secondo le prime stime Istat, l'andamento nel terzo trimestre è rimasto stazionario. La crescita acquisita per il 2023 si stabilizza pertanto allo 0,7 per cento, ad un livello inferiore alle attese, mentre per il 2024 il paventato raggiungimento di una crescita del 1,2 per cento, come evidenziato dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) 2023, appare ottimistico e difficilmente raggiungibile. Le più recenti stime di organismi internazionali, infatti, collocano la crescita del PIL italiano per il prossimo anno tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento;

tale andamento prefigura, pertanto, il primo vero arresto della crescita per due trimestri consecutivi a partire dal gennaio 2021, evidenziando l'esaurimento della spinta economica ereditata dalla precedente legislatura e tutta l'inefficacia delle politiche attuate dall'esecutivo in carica, a partire dall'incerto apporto alla crescita da

parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a seguito del rallentamento degli interventi e della rimodulazione dei programmi;

alcune delle misure previste in questo provvedimento costituiscono un pericoloso passo indietro i cui effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2024 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;

l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo. Al contrario, questa manovra di bilancio, di ammontare pari a 25,5 miliardi di euro, non contiene vere e proprie misure espansive – che si riducono a pochi interventi – mentre le fonti di finanziamento a deficit che ammontano ad oltre 15 miliardi di euro 2024 sono affiancate da preoccupanti tagli di spesa e riduzioni di entrate. Il tutto in un contesto dove il debito pubblico non diminuisce e la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico risultano molto elevati;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, con posizioni spesso conflittuali sui più importanti argomenti di discussione in seno alle istituzioni europee, in particolare in merito al processo di revisione del quadro della *governance* economica europea, la

mancata decisione a tutt'oggi sulla ratifica dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, stanno determinando una situazione di scarsa credibilità anche nel contesto internazionale;

inoltre, a pochi mesi dalla disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, e con in corso il processo di revisione del quadro della *governance* economica europea, sul fronte delle politiche di bilancio sarebbe al contrario necessario intensificare i colloqui nelle sedi istituzionali europee per conseguire una riforma che favorisca una crescita sostenibile per il nostro Paese in un contesto di equilibrio di bilancio, di investimenti e riforme e di equilibrio macroeconomico;

tenuto conto che nell'ambito del Semestre europeo, il Consiglio ha approvato in luglio le sue raccomandazioni specifiche per Paese sui programmi nazionali di riforma 2023 e ha formulato pareri sui programmi di stabilità o convergenza aggiornati. Le raccomandazioni per l'Italia invitano, tra l'altro, il Paese ad assicurare una politica di bilancio prudente, limitando l'aumento della spesa primaria; utilizzare i risparmi dalla graduale riduzione delle misure di sostegno di emergenza connesse all'energia per ridurre il disavanzo pubblico, e qualora nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero richiedere nuove misure di sostegno o proseguire le esistenti, far sì che esse tutelino le famiglie e le imprese vulnerabili; preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e provvedere all'assorbimento efficace delle sovvenzioni del dispositivo e di altri fondi dell'Unione, in particolare per promuovere le transizioni verde e digitale; continuare a perseguire una strategia di bilancio a medio termine di risanamento graduale e sostenibile, combinata con investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile; ridurre le imposte sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità; accelerare

la produzione di energie rinnovabili aggiuntive; aumentare l'efficienza energetica, anche attraverso sistemi di incentivi mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori; promuovere la mobilità sostenibile; intensificare le iniziative a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde;

nel disegno di legge di bilancio in esame si ravvisano scelte incoerenti con i suddetti indirizzi, se non proprio controproducenti, sia sul fronte sociale e della crescita sostenibile sia con le scelte che stanno maturando in sede di Unione europea (UE); esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il Paese, molte delle raccomandazioni espresse a livello europeo sono disattese, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile, l'adeguato assorbimento delle risorse europee, l'accelerazione sulla transizione verde e digitale, la riduzione delle imposte sul lavoro e l'aumento dell'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità, tutti elementi fortemente manchevoli nel disegno di legge di bilancio;

considerato che:

per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione, con riferimento alla cultura e alla Tab 14:

il provvedimento in esame modifica la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema, prevede un aumento delle aliquote dei crediti di imposta; questa scelta, sicuramente positiva, appare tuttavia in palese contrasto con la ratio sottesa alla drastica riduzione riportata che porta da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo;

la scelta di ridurre il Fondo, ampiamente criticata già nelle passate settimane da tutto il settore, appare quantomeno contraddittoria rispetto alle suddette norme che dispongono l'incremento delle

aliquote e assolutamente insensata in quanto colpisce un settore strategico per il Paese, peraltro già in sofferenza da anni;

il taglio di 50 milioni è stato ridotto rispetto a quello precedentemente annunciato dal Ministro della cultura, Genaro Sangiuliano, che aveva paventato, in modo assolutamente improvido e inopportuno, una riduzione di 100 milioni di euro, a conferma della totale miopia e improvvisazione che contraddistinguono tali decisioni;

considerato che:

il provvedimento stabilisce che il Ministro della cultura possa disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere Generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;

non si comprende la ratio della suddetta a disposizione che non solo dà al Ministro il potere di stabilire con decreto la quota dei suddetti proventi in una sorta di incomprensibile « prelievo forzoso » da soggetti che non sono – evidentemente – sullo stesso piano, ma li destina a una generica « tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali »;

a seguito della decisione di sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, oggetto dello schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento, non soltanto nulla è previsto dal disegno di legge a tutela di questi lavora-

tori, ma è altresì prevista una riduzione della dotazione finanziaria prevista dal programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo »,

stigmatizzando:

con riferimento alla Tabella 14 (Stato di previsione del Ministero della cultura), che vengono operati tagli cospicui su diverse Missioni e Programmi;

la missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » è decurtata di 45.159.982 per il 2024, 44.190.064 per il 2025 e di 40.375.645 dal 2026;

visto che:

è penalizzato l'intero settore del sostegno allo spettacolo dal vivo: -4.011.173 (2024), -3.994.584 (2025) e -1.649.801 (2026);

considerato, inoltre che:

vengono tagliate sistematicamente in modo lineare, tutte le missioni.

Considerato, inoltre, che:

per quanto riguarda l'università e la ricerca e i capitoli di riferimento alla Tab 11:

le proteste degli studenti davanti le università, che si susseguono da molti mesi ormai, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di *welfare* e i fondi per il diritto allo studio;

il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che « discrimina » una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;

secondo il *report* « Universitari al verde », presentato il 7 novembre scorso da UDU e Federconsumatori alla Camera dei deputati, studiare è sempre di più un lusso riservato a pochi, specialmente se si decide

di farlo lontano dalla propria città di residenza e, mediamente, uno studente spende per tasse universitarie, alloggio, pasti, trasporti (urbani ed extraurbani per chi è pendolare o fuorisede), materiale didattico e digitale, cultura, attività sociali, ricreative, sport e salute somme pari a 9.379 euro annui se in sede, 10.293 euro annui se pendolare e ben 17.498 euro annui se fuori sede;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha previsto, a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, lo stanziamento di 230 milioni per l'anno 2022, poi aumentato di ulteriori 100 milioni per l'anno 2022 dall'articolo 37 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per un totale di 330 milioni di euro, mentre la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) non ha previsto alcun rifinanziamento del suddetto Fondo, così come il presente disegno di legge di bilancio 2024;

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) ha previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro per il 2024 per il rifinanziamento del Fondo affitti studenti fuori sede, decisamente inferiore rispetto allo stanziamento previsto nella legge di bilancio 2021 (15 milioni) e insufficiente, quindi, rispetto alle effettive necessità della popolazione studentesca; il presente disegno di legge di bilancio non prevede nulla per il Fondo affitti studenti fuori sede;

inoltre:

non è previsto inoltre alcun incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

l'unico intervento sull'università, limitatamente alla sfera del diritto allo studio lato sensu, presente nel disegno di legge di bilancio riguarda l'istituzione del Fondo per l'Erasmus italiano con una dotazione pari a 10 milioni di euro (suddivisi in 3 per il 2024 e 7 per il 2025): una misura lontana

dalle esigenze complessive del sistema universitario italiano (rapporto docenti/studenti/personale tra i più problematici d'Europa, basso numero di studenti e laureati, precariato, strutture insufficienti, Fondo di finanziamento ordinario limitato), ma anche da quelle dello stesso diritto allo studio (considerato il peso di 1,5 miliardi di euro a carico della contribuzione studentesca, l'assenza di servizi e alloggi);

considerato che:

il capitolo università e ricerca è il grande assente della manovra di bilancio, per il secondo anno consecutivo dall'inizio della legislatura;

il mancato adeguamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) in rapporto alla spinta inflattiva ha già comportato uno sbilanciamento della spesa in conto corrente a discapito degli investimenti infrastrutturali per la ricerca e per il personale;

il diritto allo studio e le politiche per il *welfare* studentesco che dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro sono i « grandi assenti » di questa manovra miope e poco lungimirante;

con riferimento alla Tabella 11 (Stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca), sono diversi i tagli lineari registrati: Ricerca e innovazione: -13.866.317 (2024); -10.500.000 (2025); -14.700.000 (2026); Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata: -13.866.317 (2024); -10.500.000 (2025); -14.700.000 (2026);

al Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio: -27.890.727 (per il 2024);

considerato che:

risultano tagli anche per il settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM);

stigmatizzato che, risulta ridotto il Fondo per il finanziamento ordinario delle

università (FFO), principale strumento devoluto al funzionamento stesso delle istituzioni accademiche: -29.737.500 (2024); -9.000.000 (2025); -12.800.000 (2026);

considerato che:

con riferimento alle misure di competenza della Commissione riferite al settore della scuola e presenti nella tabella allegata 7, sono previste pochissime misure e, inoltre, assolutamente insufficienti a far fronte ai gravi problemi che affliggono il comparto;

il Governo prosegue nella politica dissenata, iniziata con la scorsa legge di bilancio – che ha operato importanti tagli che hanno pesantemente inciso sul settore dell'istruzione – di non dare alcun tipo di risposta concreta alle tante criticità che affliggono detto settore, a conferma di una chiara e incomprensibile volontà politica per la quale l'Istruzione non rappresenta una priorità del Paese;

la manovra non restituisce centralità all'istruzione pubblica poiché non stanziava risorse adeguate per innalzare le retribuzioni dei docenti, portandole al livello europeo, nonché per definire incarichi e progressione di carriera del personale scolastico, attraverso un incremento stabile, congruo e duraturo delle risorse stanziato per il rinnovo contrattuale;

visto che:

nulla è previsto per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;

inoltre:

nulla è previsto per garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, anche attraverso l'istitu-

zione di un fondo specifico finalizzato diretto a coprire i costi da essi sostenuti, sia per il trasporto scolastico erogato dagli enti locali sia per il trasporto pubblico locale;

nulla è previsto: *a)* per proseguire il lavoro avviato dai precedenti Governi per la ristrutturazione, il riammodernamento e la messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici; *b)* per rimodulare i parametri relativi al numero di alunni per classe, riducendone il numero, in modo che le eventuali risorse risultanti dalla riduzione della spesa per istruzione, conseguente al calo demografico, siano reinvestite nel medesimo settore a beneficio dei giovani e delle future generazioni; *c)* per riconsiderare le disposizioni relative al dimensionamento scolastico, al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici e di evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, così da non penalizzare, inevitabilmente, le aree interne e il Mezzogiorno;

considerato, inoltre, che:

non risultano risorse strutturali per il contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa;

a causa di difficili condizioni economiche molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori: dai dati Istat più recenti emerge che oggi, complice anche il post pandemia, più di 1,2 milioni di minori nel nostro Paese, pari al 15,5 per cento del totale dei bambini e delle bambine, vive in condizioni di povertà assoluta, ovvero di grave indigenza, condizione che determina un aumento della dispersione scolastica e della povertà educativa;

i recentissimi dati forniti da *Save the children* ci raccontano la necessità di sostenere interventi progressivi che arrivino al riconoscimento della mensa come un servizio pubblico essenziale da garantire uniformemente su scala nazionale;

considerato che:

non è stato preso in considerazione un emendamento che il gruppo del Partito

democratico, anche in prima lettura al Senato, ha presentato per costituire un fondo a contrasto della povertà alimentare a scuola da destinare ai Comuni, a favore di quelle famiglie che nel corso dell'anno scolastico non riescono a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica ai propri bambini e alle proprie bambine;

visto che:

la mensa è un'occasione di socialità per i bambini e la garanzia di un pasto equilibrato e sano al giorno, è un'opportunità anche per implementare quello che è il servizio del tempo pieno a scuola;

considerato che:

oltre ai mancati interventi e finanziamenti, la manovra prevede il definanziamento del Fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e del Piano nazionale di formazione e realizzazione delle attività formative dei docenti;

con riferimento alla Tabella 7 (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e

del merito) sono diverse le missioni che subiscono tagli significativi: il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione; il Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività (-50.000 euro per il biennio); il Fondo (Buona Scuola) per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (-6.500.000 (2025) -5.000.000 (2026)); il Fondo per l'attivazione di corsi extracurricolari a indirizzo jazzistico nei licei musicali (-50.000 euro per il biennio); il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (-2.330.249 (2024), -34.650.000 (2025), -4.791.000 (2026));

considerati, inoltre, gravi i tagli rispettivamente operati al sostegno alle famiglie per il diritto allo studio (più di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) e al Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio (circa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025);

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti

ALLEGATO 3

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1624 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) . 607

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 106 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 612

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 615

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 618

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di relazione*) 620

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 617

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 624

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 617

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627 Governo, approvato dal Senato), e la relativa nota di variazioni (C. 1627/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Segnala che saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione nella seconda sezione e relative, per le parti di competenza, agli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del disegno di legge, comunica che darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della VIII Commissione, partendo da quelle della prima sezione in materia ambientale e infrastrutturale, secondo l'ordine progressivo degli articoli, riservando alla fine l'esposizione degli interventi di interesse della Commissione disposti nella sezione seconda del disegno di legge.

Partendo dalle misure in materia di ambiente e territorio di competenza o comunque di interesse della Commissione, ai commi 101-111, si prevede l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel

relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione complessiva di 13,5 milioni di euro per il periodo 2024-2026, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile, e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, per i quali sono previsti altresì complessivi 600.000 euro per il periodo 2024-2026 (commi 123-124).

Il comma 269 dispone una proroga al 2024 dell'operatività della garanzia SACE per progetti economicamente sostenibili (cd. Garanzia green SACE).

Il comma 303 reca misure in materia di utilizzo, per il finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali, delle risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione e degli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015).

I commi da 308 a 310 istituiscono un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore, tra l'altro, di ISPRA, ENEA e ISIN. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

Il comma 325 autorizza un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore della Fondazione Istituto di Ricer-

che Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile.

I commi da 400 a 403 prevedono l'istituzione di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e di una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Le medesime disposizioni prevedono poi l'impiego di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia).

I commi da 404 a 434 recano varie misure concernenti la ricostruzione delle zone colpite da eventi calamitosi, tra cui gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, del 2016-2017 in Centro-Italia, nonché gli eventi sismici e calamitosi presso l'Isola di Ischia, prevedendo altresì diverse proroghe temporali. In tale ambito, richiama brevemente in questa sede le misure volte tra l'altro, a: prorogare al 31 dicembre del 2024 lo stato di emergenza per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (comma 408), stanziando 12,2 milioni di euro in favore dell'assistenza alle popolazioni colpite da tali eventi (comma 409); prorogare anche lo stato di emergenza per gli eventi sismici del 2016 nelle regioni del Centro Italia al 31 dicembre 2024, nel contempo incrementando di 130 milioni di euro il Fondo per le emergenze (comma 412); incrementare di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2024, il Fondo destinato ad assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, nell'area dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 (comma 426); prorogare al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017 (comma 431) e degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei

territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (comma 432).

I commi 435-442 disciplinano l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. In particolare, per talune finalità, viene prevista dal comma 435 l'erogazione diretta da parte del Commissario straordinario per importi inferiori ai limiti previsti dal comma medesimo. Per importi superiori viene prevista e disciplinata l'erogazione mediante finanziamenti agevolati. Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione. Per l'erogazione dei citati finanziamenti viene autorizzata (dal comma 442) la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

I commi da 452 a 454 recano la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA.

Il comma 542 dispone l'abrogazione della norma, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

Passando alle misure in materia di infrastrutture e lavori pubblici, il comma 70, novellando l'art. 1, comma 4, del DL 32/2019, rende permanente la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione di opere pubbliche anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Il comma 271 prevede la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina

dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per il potenziamento delle infrastrutture idriche.

I commi da 272 a 275, al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 9,31 miliardi di euro per il periodo 2024-2032. Rispetto alla formulazione originaria della disposizione, che contemplava un'autorizzazione di spesa di 11,63 miliardi, il nuovo testo approvato dal Senato prevede che 2,32 miliardi di euro vengano imputati a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per 718 milioni di euro sulla quota afferente alle amministrazioni centrali e per 1,6 miliardi di euro sulle risorse indicate per la Regione Siciliana e la Regione Calabria dalla delibera CIPESS del 3 agosto 2023. I futuri accordi per la coesione da definire tra la Regioni Sicilia e Calabria e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dovranno dare evidenza degli importi annuali del FSC destinati alla realizzazione dell'opera. Con apposite delibere del CIPESS sarà attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.

Il comma 276 è volto a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.

I commi da 282 a 284 istituiscono un fondo per il contrasto al disagio abitativo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028.

Il comma 288 autorizza una spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per il ripristino della viabilità tra le province di Chieti e Isernia.

I commi 289 e 290 dettano disposizioni per il supporto tecnico dei commissari straordinari per le opere relative alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, alla realizzazione del collegamento stradale Cisterna Valmontone e alla realizzazione del Collegamento intermo-

dale Roma Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave).

Il comma 292 dispone il rifinanziamento del Piano invasi per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 292 rifinanzia inoltre il contratto di programma ANAS 2021-2025 per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028, e prevede altresì il rifinanziamento per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028 dei programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale.

Il comma 293 prevede un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade della provincia di Vibo Valentia.

Il comma 294 reca misure per il polo siderurgico di Piombino, al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali.

Il comma 302 istituisce nello stato di previsione del MIT un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, al fine di favorire il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori, demandando ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle categorie di beneficiari, dei criteri e delle modalità di riparto delle somme e il monitoraggio degli interventi.

Il comma 304 proroga fino al 31 dicembre 2024 l'operatività del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, che viene rifinanziato per 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni per l'anno 2025.

Si autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata ad alcune attività connesse all'esposizione EXPO 2025 di Osaka (comma 311).

Il comma 485 dispone che i contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per la messa in sicurezza del territorio riguardano le attività di progettazione in generale.

I commi da 488 a 493 intervengono in materia di Giubileo 2025 istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. Viene altresì autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Sono inoltre dettate misure relative all'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile delle altre regioni e delle province autonome per il supporto alle attività delle analoghe organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Si prevede, infine, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni, nonché per i comuni delle isole minori, nonché specificamente per Roma Capitale e per il comune di Venezia, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno.

Il comma 515 riduce di 7,27 milioni di euro per il 2024 l'autorizzazione di spesa — pari a 25 milioni per il medesimo anno — relativa al contributo in favore dell'ANAS a compensazione della diminuzione degli introiti da pedaggi delle concessionarie autostradali, a seguito della riduzione della circolazione stradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19.

Sul fronte delle misure fiscali di interesse della Commissione, segnala che il comma 7 interviene sulla disciplina del

Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 assegna al Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024. I commi da 9 a 13 prevedono, inoltre, l'inclusione, tra le categorie prioritarie, di «famiglie numerose» che rispettino determinate condizioni anagrafiche reddituali. Il comma 44 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* istituita dalla legge di bilancio 2020.

Segnala che il comma 514 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame, tra cui quelli riguardanti i Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, le cui finalizzazioni sono indicate nella relazione illustrativa annessa al disegno di legge.

Prima di passare all'illustrazione di alcuni dei contenuti più significativi della seconda sezione, ricorda che tale parte del disegno di legge ha un contenuto sostanziale, in quanto può incidere direttamente — attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni — sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la spesa del Ministero, per la parte di competenza della VIII Commissione, è allocata nella missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente».

Lo stanziamento di competenza della missione 18, di importo pari a circa 2,5 miliardi di euro, fa segnare, per l'anno 2024, una variazione abbastanza contenuta rispetto al dato a legislazione vigente: l'effetto delle modifiche operate dalle sezioni I e II determina, infatti, una riprogrammazione di 330 milioni di euro, risultante dalle modifiche operate dalla sezione II sulle voci relative alla difesa del suolo e al

fondo rotativo italiano per il clima (che fanno registrare un posticipo agli anni successivi al 2026 di somme già autorizzate sul triennio di riferimento della manovra), e di un definanziamento di 6,8 milioni di euro effettuato dalla sezione I, il quale deriva dalle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri.

Nel corso dell'esame al Senato è stato, inoltre, introdotto un rifinanziamento a regime di 4 milioni per la tutela delle risorse idriche e la prevenzione del rischio idrogeologico, quale finanziamento delle Autorità di bacino distrettuali.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), segnala che lo stanziamento totale di competenza della missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) è di circa 7,3 miliardi di euro per il 2024, mentre la missione 19 (Casa e assetto urbanistico) reca, a bilancio a legislazione vigente 2024, uno stanziamento di competenza pari a 510,9 milioni di euro, allocati nell'unico programma 19.2, che, considerando gli effetti della manovra, presenta un dato sostanzialmente invariato in termini di spese finali per il 2024.

Passando, infine, allo stato di previsione del MEF per le parti di interesse della VIII Commissione, la missione « Soccorso civile » reca, a legislazione vigente, uno stanziamento di competenza pari a 2.304,3 milioni di euro. In virtù del combinato disposto della Sezione II (-138,0 milioni) e della Sezione I (+607,5 milioni) la missione in esame presenta spese finali pari a 2.773,8 milioni per il 2024.

Nello specifico, le variazioni presenti nella Sezione II riguardano, tra l'altro, una diminuzione (-150 milioni) che insiste sul programma Interventi per pubbliche calamità, per effetto di una riprogrammazione (-200 milioni) e di un rifinanziamento (+50 milioni) a carico delle risorse previste per la concessione di contributi per la ricostruzione pubblica per il sisma del 2016.

Per quanto riguarda l'incremento registrato nella Sezione I, nel programma Interventi per pubbliche calamità (+124,1 milioni) rilevano le disposizioni recate per i territori colpiti da vari eventi sismici.

Quanto alla missione « Casa e assetto urbanistico », che si compone dell'unico Programma Politiche abitative e riqualificazione periferie, in virtù del rifinanziamento operato dalla Sezione I (+282 milioni), le spese finali della missione sono pari a 352 milioni di euro per il 2024.

In conclusione, nel segnalare l'importanza delle disposizioni precedentemente illustrate nei vari settori e ambiti di intervento, si riserva di presentare una relazione favorevole sul disegno di legge in esame.

Il Viceministro Vannia GAVA si riserva di intervenire nella successiva seduta.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 16.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

Atto n. 106.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il 23 gennaio 2024 e che l'atto è stato assegnato con riserva in

quanto non corredato del previsto parere della Conferenza unificata. Segnala che il Presidente della Camera ha pertanto rappresentato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in applicazione dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53/2021), reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 197 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883. Tali modifiche sono volte – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – a garantire una maggiore aderenza delle disposizioni normative ivi contenute alle competenze effettivamente assegnate ai soggetti coinvolti nelle attività afferenti la gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché ad apportare correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi. Al fine di favorire il raggiungimento dei più ampi obiettivi di tutela dell'ambiente, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

Con riguardo a queste ultime, segnala preliminarmente che nel corso della applicazione operativa delle disposizioni del decreto, sono emerse criticità, soprattutto con riferimento all'attribuzione delle competenze tra le Autorità di sistema portuale, le Autorità marittime, gli enti locali e le regioni. Al fine di mantenere la coerenza delle disposizioni correttive e integrative con gli indirizzi europei, è stato garantito quindi un equilibrio tra le attività svolte dalle autorità competenti nei porti, per come attribuite nella prassi operativa, in considerazione delle capacità tecniche e logistiche degli operatori coinvolti, anche al

fine di garantire la massima efficienza nello svolgimento delle loro funzioni.

Nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, passa quindi a dare conto in sintesi del contenuto dello schema di decreto legislativo, che consta di 5 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, interviene sul decreto legislativo n. 197 integrando le definizioni di « rifiuti delle navi », includendo i sedimenti, e quella di « sufficiente capacità di stoccaggio », inserendo il riferimento al metodo di calcolo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/89.

Il comma 2 alla lettera *a*) esclude le navi in uso alle Forze di polizia ad ordinamento civile dall'ambito di applicazione del provvedimento e alla lettera *b*) introduce, per le navi militari, da guerra e ausiliarie, una soglia – 660 tonnellate a pieno carico – al di sotto della quale i mezzi sono esclusi da alcuni oneri amministrativi. La relazione illustrativa precisa che tali navi minori effettuano tragitti di breve durata con una ridotta produzione di rifiuti e sono pertanto esonerate da alcuni oneri gravosi come l'obbligo di notifica di conferimento dei rifiuti, fermo restando l'obbligo di conferimento agli impianti portuali di raccolta esistenti e secondo le modalità di cui ai Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti dei porti. La lettera *c*) abroga la disposizione che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si conformino alla disciplina del decreto legislativo. La relazione illustrativa motiva tale abrogazione con le contenute dimensioni del naviglio in uso alla Polizia di Stato e la vetustà progettuale delle imbarcazioni, che non consente di dotare le stesse di sistemi di captazione e di stoccaggio dei rifiuti.

L'articolo 2 interviene sugli impianti portuali di raccolta e sul Piano di raccolta e gestione dei rifiuti.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), consente ai gestori degli impianti portuali di raccolta di sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi collettivi – ovvero i consorzi imballaggi – e con i sistemi autonomi di cui ai titoli II e III della

parte quarta del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) per la gestione di specifiche categorie di rifiuti. La relazione di accompagnamento ricorda al riguardo la positiva esperienza del passato, che ha visto accordi sottoscritti in via sperimentale, contribuendo ad assicurare il corretto conferimento dei rifiuti raccolti a bordo delle navi. Gli accordi consentono infatti la restituzione dei rifiuti raccolti separatamente a bordo delle navi ai sistemi di responsabilità estesa del produttore, collettivi e individuali, che hanno l'obbligo di occuparsi della gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato, e conseguentemente una migliore qualità del recupero dei materiali costituenti il prodotto da cui origina il rifiuto. La lettera *b*) precisa che gli impianti devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione degli incendi e di ogni altro rischio connesso all'attività svolta.

Il comma 2, alla lettera *a*) sottopone il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale. La lettera *b*) è volta a correggere un riferimento normativo, al fine di chiarire che nei porti in cui l'autorità competente è l'Autorità marittima, è onere della regione svolgere tutte le attività previste relative alla procedura di valutazione ambientale strategica. La lettera *c*) è volta ad assicurare che le informazioni relative al Piano di raccolta e gestione dei rifiuti vadano ad alimentare l'archivio GISIS (*Global Integrated Shipping Information System*) dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) e il sistema *SafeSeaNet*, piattaforma di monitoraggio e di informazione dedicata al traffico marittimo mercantile, organizzata e gestita a livello europeo dall'EMSA (*European Maritime Safety Agency*).

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, modifica gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 197 del 2021, attribuendo specificamente all'Autorità marittima gli adempimenti connessi alla notifica anticipata dei rifiuti ai porti di destinazione e al conferimento dei rifiuti della nave prima della partenza, nel caso in

cui questi non possano essere conferiti adeguatamente in successivi impianti portuali.

Il comma 3 interviene sul sistema di recupero dei costi, precisando che laddove non è presente l'Autorità portuale (circa 300 porti), la determinazione delle tariffe è in capo all'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti delle navi, sentita l'Autorità marittima. Come segnalato nella relazione di accompagnamento, l'ente risulta maggiormente strutturato rispetto agli uffici minori dell'Autorità marittima, le cui peculiari caratteristiche organizzative sono volte ad assolvere funzioni di controllo territoriale, soccorso e polizia, piuttosto che incombenze amministrative; la relazione evidenzia inoltre come il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti in ambito portuale trova un precedente in quello che gli enti locali già redigono per la raccolta dei rifiuti urbani. La lettera *c*) inoltre prevede che vengano applicati adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli scali di destinazione delle navi che fanno scalo in più porti ma possono conferire in unico porto. Come riportato dalla relazione illustrativa, ciò contribuisce, per il principio di equità e mutualità, al mantenimento dell'impianto portuale e del servizio nel porto, indipendentemente dall'utilizzo o meno dello stesso per il conferimento dei rifiuti.

Il comma 4 chiarisce che il certificato di esenzione dagli obblighi di conferimento dei rifiuti è una competenza dell'Autorità marittima in cui è situato il porto di conferimento, così come vengono attribuiti all'Autorità marittima gli obblighi di monitoraggio e la corretta applicazione degli accordi relativi alle navi soggette ad esenzioni.

L'articolo 4, al comma 1, precisa che le risorse utilizzabili per assicurare la copertura finanziaria delle attività ispettive sono quelle già stanziare per i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. La relazione illustrativa precisa che tale chiarimento si rende necessario in quanto la formulazione vigente del decreto legislativo n. 197 non avrebbe garantito lo svolgimento delle attività ispet-

tive riguardanti le navi non soggette a « fermo ».

Il comma 2 precisa che l'Autorità marittima procede alle ispezioni di navi che fanno scalo nei porti nazionali (e non nei « propri porti » come attualmente previsto).

I commi 3 e 4 attribuiscono all'Autorità marittima le competenze in materia di comunicazione e registrazione delle ispezioni.

Il comma 5 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 197 del 2021, al fine di attribuire al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza per la trasmissione dei dati alla Commissione europea.

Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Il Viceministro Vannia GAVA si riserva di intervenire successivamente nel prosieguo dell'esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 16.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI) *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di relazione (*vedi allegato 2*). Comunica che sarà posta in votazione la proposta di relazione del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la relazione di minoranza.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere favorevole sulla relazione del relatore e parere contrario sulla relazione di minoranza.

Marco SIMIANI (PD-IDP) motiva la presentazione di una relazione di minoranza con il risultato di un'attenta analisi condotta sui contenuti della legge di bilancio, anche dopo il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento, che a suo giudizio evidenziano una scarsa capacità delle forze di maggioranza di valorizzare gli strumenti messi a disposizione dall'Europa ed ereditati dai governi precedenti, durante i quali si sono avuti effetti sul PIL decisamente più significativi di quelli attuali e tali da permettere al Paese di affrontare la crisi legata al rincaro dei prezzi dell'energia. Osserva che si tratta di strumenti che aprono ad una visione più ampia e a lungo raggio dell'azione economica, il cui mancato utilizzo ha fatto registrare un aumento del PIL pari allo 0,7 per cento, inferiore di gran lunga alle previsioni della NADEF che recavano un aumento dell'1,2 per cento. Anche le proiezioni per il prossimo anno, tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento, sono inferiori alle aspettative, facendo immaginare una stasi nel percorso di crescita economica del Paese.

Nell'osservare che nella legge di bilancio non viene definita alcuna misura per le categorie vulnerabili, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL scende al 6,2 per cento rispetto al 6,6 del passato con conseguenze

devastanti sui costi regionali, segnala le criticità concernenti le politiche sulla casa, non venendo rifinanziato il fondo per la morosità incolpevole, né il fondo per gli affitti. Al contrario vengono destinate ingenti risorse all'infrastruttura del Ponte sullo Stretto di Messina, attingendo per 2,3 dei 9,3 miliardi complessivi ai Fondi di sviluppo e coesione di Calabria e Sicilia, condannandole quindi all'azzeramento degli investimenti destinati al miglioramento dei servizi e allo sviluppo di quei territori.

Rileva che nella legge di bilancio non si rinviene nulla neanche per il contrasto al dissesto idrogeologico, malgrado le recenti alluvioni che hanno fatto registrare enormi danni. Osserva che anche il Fondo per il clima subisce una decurtazione nel triennio di riferimento, che è ristorata in parte solo per il 2024 nel decreto sulla sicurezza energetica in corso di esame parlamentare e che viene istituita una tassa sul diritto di superficie per l'installazione di impianti di energia rinnovabile che, nel combinato disposto con l'articolo 4 del citato decreto-legge in corso di esame parlamentare, che prevede una tassa di 10 euro al kilowattora per gli impianti di energia rinnovabile superiori a 20 kw/h, costituisce un limite forte allo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili.

La manovra è a suo giudizio imperniata sul presente, non reca misure volte a promuovere l'efficientamento energetico degli edifici e non delinea un percorso di uscita ordinata dal meccanismo del *superbonus* definito dal Presidente del Consiglio – a suo giudizio con superficialità, minando così la fiducia degli italiani, cittadini e imprese – « una truffa legalizzata ».

Infine quanto all'alluvione in Toscana, ritiene che, al netto dei 56 milioni che saranno inseriti nel decreto in materia di energia, rimangono solo 5 milioni del decreto sull'emergenza. Ritiene che, considerato che è stata predisposta una lista dettagliata degli interventi, sia necessario affrontare questa emergenza, con un decreto *ad hoc*, o anche nella discussione in Assemblea del disegno di legge di bilancio, sul quale il proprio gruppo ha presentato emen-

damenti e presenterà ordini del giorno aventi ad oggetto tale tema.

In conclusione, anticipa il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Agostino SANTILLO (M5S), facendo proprie le preoccupazioni del deputato Simiani e preannunciando il voto contrario sulla proposta di relazione del relatore e l'astensione sulla relazione di minoranza, osserva che la manovra fornisce risposte del tutto insufficienti per fronteggiare l'aumento del costo della vita e il rincaro dei carburanti e addirittura introduce nuovi aumenti dei prelievi fiscali. Osserva che destano preoccupazione le nuove regole del patto di stabilità che non tiene conto del fatto che, a fronte di una previsione di aumento del PIL dell'1,2 per cento si segnala un aumento del PIL dello 0,6 per cento, e si chiede come potrà essere sanato questo divario dovendo adempiere alle citate regole. Rileva che il tema di cui il Governo avrebbe dovuto primariamente occuparsi è quello del blocco dei crediti d'imposta derivanti dall'utilizzo di *bonus* edilizi, per il quale auspica l'inserimento di un'apposita disposizione nell'emanando decreto-legge recante proroga di termini legislativi, e non certo l'opera faraonica e non prioritaria del ponte sullo Stretto di Messina.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Benvenuto Gostoli quale relatore presso la V Commissione, per l'esame delle parti di competenza della VIII Commissione del disegno di legge di bilancio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione e la relazione di minoranza saranno trasmesse alla V Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2023.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni.
C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA

La VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, approvato dal Senato, per le parti di propria competenza;

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella n. 9) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10);

premesso che l'impostazione della politica di bilancio, pur nello scenario macroeconomico caratterizzato da tensioni geopolitiche e da una dinamica dei prezzi ancora sostenuta, è volta a coniugare il giusto equilibrio tra l'esigenza di fornire il sostegno necessario all'economia e l'obiettivo di assicurare sia il rientro del deficit al di sotto della soglia del 3 per cento del prodotto interno lordo sia un percorso di riduzione graduale e duraturo del rapporto debito/PIL;

apprezzato che il comma 7 proroga al 31 dicembre la possibilità di usufruire della garanzia massima a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa e che i commi da 282 a 284 recano misure e istituiscono un fondo per il contrasto al disagio abitativo;

valutate positivamente le misure del disegno di legge in materia di infrastrutture e lavori pubblici, volte tra l'altro a consentire – ai commi da 272 a 275 – l'approva-

zione del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, a rifinanziare – al comma 292 – il Piano invasi e il contratto di programma ANAS 2021-2025, a prorogare – al comma 304 – l'operatività del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, nonché a destinare ulteriori risorse per assicurare il finanziamento e la realizzazione di specifiche infrastrutture e di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture, anche al fine di favorire il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori;

considerato che il comma 303 reca misure per l'utilizzo di eventuali economie di gestione e residui per il finanziamento dei costi derivanti da aumenti dei prezzi dei progetti relativamente a lavori non appaltati e a nuovi bandi nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

valutate con favore le disposizioni del disegno di legge in favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici e calamitosi verificatisi negli ultimi anni, nonché per l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

condivisa l'esigenza di prevedere, ai commi da 400 a 403, l'istituzione di un fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e di una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici;

preso atto infine con favore delle risorse destinate dal comma 308 al personale in servizio presso l'Istituto superiore la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nonché

del rifinanziamento a regime, disposto nel corso dell'esame al Senato, di risorse per il potenziamento delle Autorità di bacino distrettuali,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE

La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

premessi che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2024 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel secondo trimestre dell'anno il PIL ha subito un rallentamento e, secondo le prime stime dell'Istat, l'andamento nel terzo trimestre è rimasto stazionario. La crescita acquisita per il 2023 si stabilizza pertanto allo 0,7 per cento, ad un livello inferiore alle attese, mentre per il 2024 il paventato raggiungimento di una crescita dell'1,2 per cento, come evidenziato dalla NADEF 2023, appare ottimistico e difficilmente raggiungibile. Le più recenti stime di organismi internazionali, infatti, collocano la crescita del PIL italiano per il prossimo anno tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento;

tale andamento prefigura, pertanto, il primo vero arresto della crescita per due trimestri consecutivi a partire dal gennaio 2021, evidenziando l'esaurimento della spinta economica ereditata dalla precedente legislatura e tutta l'inefficacia delle politiche attuate dall'esecutivo in carica, a partire dall'incerto apporto alla crescita da parte del PNRR a seguito del rallentamento degli interventi e della rimodulazione dei programmi;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro i cui effetti potreb-

bero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2024 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;

l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo. Al contrario, questa manovra di bilancio, di ammontare pari a 25,5 miliardi di euro, non contiene vere e proprie misure espansive – che si riducono a pochi interventi – mentre le fonti di finanziamento a deficit ammontano ad oltre 15 miliardi di euro 2024 e sono affiancate da preoccupanti tagli di spesa e riduzioni di entrate. Il tutto in un contesto dove il debito pubblico non diminuisce e la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico risultano molto elevati;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, con posizioni spesso conflittuali con i più importanti argomenti di discussione in seno alle istituzioni europee, in particolare in merito al processo di revisione del quadro della *governance* economica europea, la mancata decisione a tutt'oggi sulla ratifica dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, stanno determinando una situazione di scarsa credibilità anche nel contesto internazionale, a pochi mesi dalla

disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita;

tenuto conto che nell'ambito del Semestre europeo il Consiglio ha approvato in luglio le sue raccomandazioni specifiche per Paese sui programmi nazionali di riforma 2023 e ha formulato pareri sui programmi di stabilità o convergenza aggiornati. Le raccomandazioni per l'Italia invitano, tra l'altro, il nostro Paese a: assicurare una politica di bilancio prudente, limitando l'aumento della spesa primaria; utilizzare i risparmi dalla graduale riduzione delle misure di sostegno di emergenza connesse all'energia per ridurre il disavanzo pubblico, e qualora nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero richiedere nuove misure di sostegno o proseguire le esistenti, far sì che esse tutelino le famiglie e le imprese vulnerabili; preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e provvedere all'assorbimento efficace delle sovvenzioni del dispositivo e di altri fondi dell'Unione, in particolare per promuovere le transizioni verde e digitale; continuare a perseguire una strategia di bilancio a medio termine di risanamento graduale e sostenibile, combinata con investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile; ridurre le imposte sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità; accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive; aumentare l'efficienza energetica, anche attraverso sistemi di incentivi mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori; promuovere la mobilità sostenibile; intensificare le iniziative a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde;

nel disegno di legge di bilancio in esame si ravvisano scelte incoerenti con i suddetti indirizzi, se non proprio controproducenti, sia sul fronte sociale e della crescita sostenibile, sia con le scelte adottate in sede UE; esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il nostro Paese, molte delle raccomandazioni espresse a livello europeo sono disattese, in parti-

colare per quanto riguarda gli investimenti e le riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile, l'adeguato assorbimento delle risorse europee, l'accelerazione sulla transizione verde e digitale, la riduzione delle imposte sul lavoro e l'aumento dell'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità, tutti elementi fortemente manchevoli nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, il provvedimento in esame contiene una serie di scelte penalizzanti per le fasce più deboli della cittadinanza; preoccupano in questo senso le insufficienti misure per fronteggiare l'andamento dell'inflazione e i tagli alla spesa pubblica che colpiscono in particolare la sanità pubblica, in rapida decrescita con il rapporto spesa sanitaria/PIL che scende al 6,2 per cento nel 2024 rispetto al 6,6 per cento del 2023, e il personale sanitario, già carente in ragione della mancanza di oltre 15 mila medici – con riflessi devastanti sull'aumento delle liste d'attesa; scarse le risorse per l'istruzione e quelle per la disabilità, mentre nulla è previsto con riguardo al riconoscimento di un salario minimo a tutela dei lavoratori più fragili;

considerato che:

la manovra di bilancio appare illusoria, insostenibile e scarsamente credibile;

per quanto concerne le materie di competenza della Commissione, si sottolinea, tra l'altro, che:

considerate le disposizioni della Sezione I del disegno di legge, il comma 272 autorizza tra l'altro la spesa complessiva di 9,31 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina. Rispetto al testo originario, il nuovo testo approvato al Senato, prevede una riduzione di 2,32 miliardi di euro che sono posti a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ovvero vengono stornati dal Fondo quelle risorse delle regioni Sicilia e Calabria destinate ad investimenti e sviluppo del territorio;

complessivamente, l'onerosissimo progetto del ponte sullo Stretto, reso obso-

leto dagli avanzamenti sopravvenuti in campo tecnico e scientifico, irrispettoso di ogni vincolo paesaggistico ed ambientale, cui non corrisponde né una visione generale delle reali esigenze di mobilità delle regioni del Mezzogiorno, né una valutazione delle conseguenze della costruzione del ponte per la logistica e per l'economia dell'intero Paese, prelude a contenziosi di ogni genere ma soprattutto distrae un ingente ammontare di risorse che, anche considerando la più che probabile fine ingloriosa del progetto, potrebbero invece essere utilmente investite nell'ammmodernamento del sistema infrastrutturale del Sud d'Italia e di Calabria e Sicilia in particolare;

il comma 7 del disegno di legge interviene sul fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia a valere sul Fondo medesimo; manca tuttavia la predisposizione di una politica generale a sostegno del diritto all'abitare, non è previsto alcun rifinanziamento dei Fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole, non sono individuate misure di sostegno ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario, non sono previste risorse per un Piano di edilizia residenziale pubblica che possa far fronte alla grande richiesta di alloggi a canone sociale, soprattutto in un periodo di crisi come quello che viviamo; in questo senso, la manovra è largamente deficitaria;

nonostante le conseguenze della politica del governo sul *superbonus* si siano dimostrate in questi mesi disastrose, nella manovra non viene individuata alcuna misura che venga incontro alle problematiche con cui imprese e cittadini si stanno confrontando: nessuna proroga per i cantieri aperti, nessuna soluzione per la gravissima questione dei crediti incagliati, nessuna rimodulazione degli incentivi edilizi, col risultato di lasciare lavoratori, famiglie e imprese senza colpa in gravi difficoltà e di porre in pericolo uno dei comparti principali della nostra economia, a cui governo e maggioranza non intendono dare risposte; ciò si accompagna all'assenza di una strategia di lungo periodo riguardante l'edilizia

sostenibile che consenta da un lato la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio del Paese e dell'altro di poter programmare gli investimenti senza timori di incertezze normative;

preoccupa profondamente lo stato di attuazione del PNRR, che rappresenterebbe invece un fondamentale volano per la crescita del nostro Paese, in particolare sul fronte degli investimenti infrastrutturali e della tutela del territorio, dopo le rimodulazioni volute dal governo, il mancato raggiungimento di traguardi e obiettivi previsti, e i tagli ad interventi essenziali, in primo luogo alle risorse per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio geologico, che oltretutto si accompagnano all'insufficiente stanziamento di risorse nella manovra di bilancio in questi campi;

in questo senso, è da rimarcare la colpevole assenza di misure significative adeguate a gestire gli effetti delle catastrofi idrogeologiche che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi mesi: insufficienti risorse a sostegno dei territori investiti da eccezionali avversità atmosferiche, in primo luogo di Emilia Romagna, Marche e Toscana, alluvionati nel maggio scorso, poi della Lombardia e della Sardegna, e da ultimo della Toscana; l'insufficiente o mancato ristoro dei danni a favore delle popolazioni colpiti e del sistema delle imprese si accompagnerà così inevitabilmente, a causa delle scelte compiute dal governo e della maggioranza, alla inadeguata predisposizione di misure per la riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico, lasciando il nostro Paese ancora esposto in futuro;

un'ulteriore mancanza, anche all'esito della Cop28, riguarda la definizione di politiche e l'individuazione di risorse adeguate a garantire il rispetto degli impegni internazionali presi dall'Italia per il clima e il contrasto del cambiamento climatico, a partire dal mancato impegno ad eliminare i sussidi ambientalmente dannosi attraverso un percorso che porti il Paese ad aprire finalmente la stagione dei sussidi ambientalmente favorevoli nello spirito di una transizione ecologica che era già ne-

cessaria ma che ora è ancora più urgente, e dalla mancanza di interventi adeguati a favore della transizione ecologica che, anche in questo caso, si accompagna al finanziamento operato in sede di rimodulazione del PNRR di numerosi progetti della Missione 2 relativa alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, alle energie rin-

novabili e per la riduzione dell'inquinamento;

tutto ciò considerato,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.**

Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.

ALLEGATO 3

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1624 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano;

apprezzate le finalità del provvedimento volte a disciplinare il documento programmatico-strategico, denominato « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei », definendo un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari;

evidenziato che l'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che il piano è adottato con

decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali il piano è comunque approvato;

valutato favorevolmente che, tra i settori di particolare interesse del Piano, di cui al comma 2 dell'articolo 1, rientrano l'approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, la tutela dell'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'ammodernamento ed il potenziamento delle infrastrutture, nonché la valorizzazione e lo sviluppo del partenariato energetico, anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	625
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	625
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	636
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione</i>)	638
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	634
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	641
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	635

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 16.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, premette che con il disegno di legge di bilancio 2024 il Governo Meloni ha inteso tagliare il cuneo fiscale a una platea di 14 milioni di contribuenti, nonché tutelare i redditi medio-bassi e le imprese.

Riferisce quindi per le parti di competenza della IX Commissione Trasporti, Po-

ste e Telecomunicazioni. Al proposito, ricorda che – avendo l'altro ramo del Parlamento approvato il provvedimento con votazione fiduciaria il 22 dicembre scorso – le disposizioni della sezione I risultano accorpate in un unico articolo, l'articolo 1, composto di 561 commi.

La sezione II, costituita dagli articoli dal 2 al 21, reca invece l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione di spesa dei singoli Ministeri.

Le disposizioni di interesse della Commissione in effetti concernono plurimi aspetti, sui quali offre ragguagli di massima, per il resto rinviando alla documentazione degli uffici in cui si trovano elementi specifici e dettagliati su ciascuna misura.

Si sofferma inizialmente sugli interventi che sono di interesse per il settore dei trasporti.

Il comma 93 estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

Il comma 156 modifica l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro, prevedendo che essa sia pari al 60 per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità.

I commi 203 e 204, introdotti dal Senato, prorogano fino al 2026 l'operatività del Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali, fondo istituito per il 2023 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Viene poi al tema del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, stradale e ferroviario (cd. Ponte sullo Stretto).

Il comma 272 reca una disposizione finalizzata a consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina. A tal fine, nelle more dell'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di 9.312 milioni di euro, della quale è disciplinata l'articolazione temporale negli esercizi finanziari 2024-2032.

Rileva che il testo iniziale prevedeva un'autorizzazione di 11.630 milioni. La differenza tra i due importi (pari a 2.312 milioni di euro) viene imputata dal nuovo comma 273 a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Complessivamente quindi il nuovo testo approvato dal Senato conferma l'importo complessivo di 11.630 milioni destinato all'opera in questione. Il comma 274 dispone che gli accordi per la coesione da definire tra le Regioni Sicilia e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR devono dare evidenza alle risorse annuali del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alla realizzazione dell'opera.

Il comma 275 dispone infine che, con delibere del CIPESS, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 272.

Restando in materia di infrastrutture, il comma 276 introduce disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

Il comma 277 reca un'autorizzazione di spesa per il rifinanziamento di interventi in

materia di investimenti e infrastrutture, indicati nell'allegato V. Tra tali interventi segnala: *a)* l'autorizzazione di spesa di 265.400 euro per il 2024 per l'impianto funiviario di Savona; *b)* l'autorizzazione di spesa 10 milioni di euro per l'anno 2024 per l'adeguamento tecnologico degli operatori di rete mobile al sistema *IT-ALERT*; *c)* l'autorizzazione di spesa per complessivi 560 milioni di euro, per gli anni 2024 al 2038, per coprire gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5 di Milano.

I commi 278 e 279 recano ulteriori disposizioni per opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria. In particolare il comma 278 modifica l'articolo 18 del decreto-legge n. 104 del 2023 (cosiddetto decreto-legge *Asset*) relativo alla realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del MIT. Nello specifico, le modifiche apportate prevedono che le somme a titolo di maggiori oneri, come determinate ai sensi del citato articolo 18, siano corrisposte al contraente generale anche nei casi relativi alle varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante; tra queste rientrano anche le nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Da ultimo, si specifica, per garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, che il soggetto attuatore sia autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, delle modifiche contrattuali derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore e sorpresa geologica.

Ricorda in proposito che gli interventi interessati dal decreto-legge cd. *Asset* sono relativi ai seguenti: *a)* la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia-Verona, 1° lotto funzionale; *b)* la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza, 1° lotto funzionale; *c)* la già citata tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

Il comma 279 autorizza una spesa pari a complessivi 825 milioni di euro (di cui 250 milioni per il 2024, 300 milioni per il 2025, 100 milioni per il 2026 e 175 milioni per il 2027) per la realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato.

Il comma 280 inoltre, per accelerare la realizzazione degli interventi di potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria adriatica, dispone che con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sia nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi.

Il comma 285, introdotto dal Senato, assegna un finanziamento di complessivi 100 milioni di euro alla Ferrovia centrale umbra, scaglionati per metà sul 2025 e metà sul 2026 per interventi infrastrutturali e tecnologici.

Il comma 287, introdotto dal Senato, assegna un finanziamento di 35 milioni di euro per il 2024 per il porto di Civitavecchia per le seguenti finalità: potenziamento e sviluppo del porto; potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di viabilità per l'interconnessione del porto con il territorio; riqualificazione delle connesse aree industriali. La disposizione indica quale copertura finanziaria la riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), istituito nello stato di previsione del MIT dalla legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 461, legge n. 197 del 2022).

Il comma 292, introdotto dal Senato, incrementa la dotazione di diverse autorizzazioni di spesa, tra cui si segnalano il rifinanziamento per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028 del Fondo per le infrastrutture portuali, e il rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2027 dell'autorizzazione di spesa

per interventi in favore del settore dell'autotrasporto.

Il comma 294, introdotto dal Senato, consente di affidare in concessione agli operatori economici interessati, per un massimo di trent'anni e sulla base di un piano degli investimenti che sarà esaminato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico di Piombino, al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area.

I commi 296 e 297, introdotti dal Senato, estendono alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l'applicazione del credito d'imposta per gli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, nella misura massima del 12 per cento, a fronte della spesa sostenuta, per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 302, introdotto dal Senato, al fine di favorire il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche. Si demanda la definizione delle categorie di beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle somme, a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Il comma 304 proroga fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni introdotte dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costru-

zione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

Quanto al diverso settore del trasporto marittimo e subacqueo, il comma 323, introdotto dal Senato, estende l'accesso al fondo istituito per promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale del settore navale, ai progetti di rilevanza strategica nel settore subacqueo e alle imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di sistemi elettronici nel settore navale. Il comma 324, anch'esso introdotto dal Senato, dispone l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 659, legge 29 dicembre 2022, n. 197), per la valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina Militare, nonché per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche e per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale (articolo 1, comma 658 della legge di bilancio 2023).

Il comma 344 proroga per il 2024 l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tal fine il comma 345 autorizza, per il 2024, una spesa di 34 milioni di euro.

I commi da 464 a 469 dispongono l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Tra le opere che possono beneficiare delle suddette risorse rientrano interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale.

In materia di trasporto aereo, i commi 529 e 530, introdotti dal Senato, aboliscono l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nella regione ad autonomia speciale Friuli Venezia Giulia, prevedendo che la

regione compensi i comuni per la perdita di gettito.

Il comma 531, introdotto dal Senato, incrementa di 1.925.000 euro annui, a decorrere dal 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004; si tratta del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Il comma 532, introdotto dal Senato, dispone che, a decorrere dal 2024, 575 mila euro annui siano destinati al Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a cui sono riassegnate le risorse derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco, per le finalità da esso previste.

Per il rilievo che possono avere per il settore dei trasporti, ritiene di richiamare brevemente anche le disposizioni che intervengono in tema di infrastrutture stradali.

In particolare, il comma 288, introdotto dal Senato, autorizza una spesa pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le province di Chieti e Isernia. La disposizione è volta a finanziare gli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo.

I commi 289 e 290, introdotti al Senato, recano disposizioni per il supporto tecnico dei commissari straordinari per le opere relative alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, alla realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e alla realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave). Viene, in particolare, previsto che gli oneri per il supporto tecnico siano a carico dei rispettivi quadri economici delle opere nel limite massimo dello 0,7 per cento.

Il comma 292, introdotto dal Senato, rifinanzia il contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110

milioni di euro per l'anno 2028, e rifinanzia gli interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, di cui alla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 405, legge 30 dicembre 2021, n. 234) per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 293, introdotto dal Senato, prevede una serie di disposizioni volte a favorire il potenziamento delle prestazioni delle reti e dei servizi stradali nonché alla realizzazione di specifici interventi mirati a incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria per i lavori necessari al miglioramento strutturale e funzionale delle strade della provincia di Vibo Valentia.

Per concludere con le disposizioni della sezione I in materia di trasporti, richiama il comma 45, che, fra l'altro, ripristina l'aliquota IVA ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023, e il comma 47, introdotto dal Senato, che reca un'interpretazione autentica sulla natura dei contratti di finanziamento conclusi dai distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli.

Venendo ora al tema delle telecomunicazioni e dell'innovazione digitale, il disegno di legge di bilancio prevede i seguenti interventi nella sezione I della legge di bilancio.

In primo luogo, il comma 19 riduce da 90 a 70 euro, limitatamente all'anno 2024, l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (cosiddetto canone RAI). Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, la portata complessiva della riduzione è stimata in 430 milioni di euro.

Il comma 20 riconosce alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024, per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative – previste dal Contratto di servizio

nazionale tra la società e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* – di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali.

Il comma 42, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 270 mila euro per il 2024 per la prosecuzione delle attività di controllo delle apparecchiature radiomartime. Tale somma è destinata al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, addetto a tali attività.

Il comma 75, introdotto dal Senato, reca una disposizione relativa ai contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, riconoscendo a quest'ultima la facoltà di chiedere la congruità all'Agenzia del demanio, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Il comma 100 riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione, garantendo in ogni caso la protezione dei dati personali.

I commi 315, 316, 317 e 322 intervengono in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, autorizzando fra l'altro il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione.

I commi 554 e 555, introdotti dal Senato, autorizzano una spesa massima di 8 milioni di euro annui per l'anno 2024 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Nelle more dell'espletamento della procedura di

affidamento del servizio, è stata prevista la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.a., titolare dell'emittente Radio Radicale.

Passando all'esame delle tabelle allegate alla sezione I del disegno di legge di bilancio, il comma 514 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Per ciò che attiene ai Ministeri di riferimento della Commissione, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente sono pari a 23,1 milioni di euro per il 2024, 50,4 milioni di euro per il 2025 e 55,9 milioni di euro per il 2026 e gli accantonamenti del Fondo speciale di conto capitale sono pari a 22,8 milioni di euro per il 2024, 22,4 milioni di euro per il 2025 e 32,6 milioni di euro per il 2026.

Per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente sono pari a 34 milioni di euro per il 2024, 54,2 milioni di euro per il 2025 e 69,4 milioni di euro per il 2026 e gli accantonamenti del Fondo speciale di conto capitale sono pari a 24 milioni di euro per il 2024, a 30 milioni di euro per il 2025 e a 30 milioni di euro per il 2026.

I commi da 523 a 526 provvedono in ordine alla cosiddetta *spending review* dei Ministeri, riducendo le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa dei relativi stati di previsione, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le riduzioni sono in totale pari a 29,4 milioni di euro per il 2024, 40 milioni di euro per il 2025 e 57,6 milioni di euro per il 2026. Per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le riduzioni sono invece pari a 39 milioni di euro per il

2024, 65,7 milioni di euro per il 2025 e 92,3 milioni di euro per il 2026.

Passa dunque all'esame della sezione II della legge di bilancio, relativa agli stati di previsione dei singoli Ministeri.

Vi si autorizza l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del MIT (Tabella 10) per l'anno finanziario 2024, e reca inoltre disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto nonché sulla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.

Sono autorizzate spese finali del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), in termini di competenza, pari a circa: 20.727,7 milioni di euro per il 2024; 18.646,6 milioni di euro per il 2025; 18.180,6 milioni di euro per il 2026.

La missione 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», per la parte relativa al solo MIT, presentava uno stanziamento complessivo per il 2024 a legislazione vigente di circa 11.854 milioni di euro che viene aumentato, con la manovra, di 149,8 milioni di euro a seguito degli effetti delle variazioni legislative della Sezione I, mentre in Sezione II vengono operati defianziamenti per complessivi 125 milioni di euro, a cui si aggiunge un finanziamento di 1 milione di euro operato al Senato, per arrivare così a una previsione di spesa nel bilancio integrato 2024 di circa 11.870,1 milioni di euro. La riduzione delle dotazioni finanziarie del MIT (cosiddetta *spending review*), operata in base al comma 523 del disegno di legge di bilancio, vede una riduzione della spesa per la Missione 13 per complessivi 20,4 milioni di euro per il 2024, per 28,8 milioni di euro per il 2025 e per 48,8 milioni di euro per il 2026.

Le principali variazioni di spesa sui singoli programmi della Missione 13 del MIT, modificate al Senato, sono le seguenti: sul Programma 13.1 «Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale» viene operato, in Sezione II, un rifinanziamento di 1 milione di euro, introdotto al Senato (1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e oltre fino al 2028) sul comma 446 della legge di Bilancio del 2022 relativo agli

autodromi di Imola e Monza; sul Programma 13.5 «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario» in Sezione I, la Nota di variazioni propone sul programma un aumento di 100 milioni per il 2024 e di 150 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026; sul programma 13.9 «Sviluppo e sicurezza della navigazione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» in Sezione I, la Nota di variazioni propone un aumento di 90 milioni di euro per il 2024.

Il programma 7.7 «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste» affidato alle Capitanerie di porto, a seguito delle modifiche apportate al Senato in Sezione I, vede, a sua volta, una riduzione di 5,6 milioni di euro per il 2024.

Le principali variazioni di spesa di Sezione II sui singoli programmi della Missione 13 del MIT sono le seguenti. Sul Programma 13.5 «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario» si registra in Sezione II una riprogrammazione di risorse per 60 milioni di euro, che vengono spostate dal 2024 al 2027, sul cap. 7142 relativo all'implementazione del sistema ERTMS e gli effetti finanziari della Sezione I ammontano a più 150 milioni di euro per il 2024 (più 200 milioni per il 2025) sul cap. 7518 relativo alle somme da assegnare a RFI per la linea AV/AC Milano-Genova Terzo Valico dei Giovi. Sul Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale», lo stanziamento integrato ammonta per il 2024 complessivamente a circa 8.376,8 milioni di euro, di cui 5.179,5 milioni di euro costituiti dallo stanziamento per il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale (cosiddetto Fondo TPL); si registra in Sezione II una riprogrammazione di risorse per complessivi 40 milioni di euro, spostate dal 2024 al 2027, relativamente alla tramvia di Firenze (meno 30 milioni di euro sul cap. 7140) e alle linee della metropolitana di Roma anche per l'acquisto di materiale rotabile (meno 10 milioni di euro sul cap. 7416). Gli effetti di Sezione I sono di più 20 milioni di euro per il 2024 e 2025 e più 40 milioni per il 2026 per interventi a favore

delle nuove linee metropolitane M4 e M5 di Milano.

Nel corso dell'esame al Senato la Missione 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» del MIT è stata oggetto di variazioni, prevedendosi un incremento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (e oltre fino al 2028), del Programma 13.1 «Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale».

La missione 13 per la parte relativa al MEF (Tabella 2), nell'ambito del programma «Sostegno allo sviluppo del trasporto», vede, come effetti di Sezione I, un definanziamento per 150 milioni per il 2024 (200 milioni per il 2025) relativo all'Alta Velocità sulla linea Adriatica e, in Sezione II, un aumento dei finanziamenti per 850 milioni per il 2024, risultante da variazioni relative al Contratto di programma per il trasporto ferroviario.

Per quanto riguarda la Missione 15 «Comunicazioni», per la parte contenuta nello stato di previsione del MEF (Tabella 2), nel corso dell'esame al Senato essa è stata oggetto di variazioni, prevedendosi in Sezione II un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2024 del Programma «Sostegno al pluralismo dell'informazione» e una variazione per gli effetti di Sezione I per meno 10,4 milioni di euro.

La parte della Missione 15 «Comunicazioni» contenuta nello Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella 3) è stata anch'essa oggetto di variazioni al Senato, registrandosi effetti di Sezione I per più 8,27 milioni di euro, di cui 8 milioni sul Programma 15.8 «Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali».

Sempre per quel che concerne la Sezione II, la Missione «Comunicazioni» nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella 3) vede variazioni in aumento, di Sezione I, di 424,5 milioni di euro, relative principalmente all'incremento di 430 milioni di euro per il 2024, per il contratto di servizio per lo sviluppo della programmazione digitale della RAI (articolo 8, comma 2 del disegno di legge di bilancio) e alla riduzione di 5

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a seguito della *spending review* sulle spese dei ministeri sul cap. 3125, relativo alle somme da destinare al riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Formula quindi una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di relazione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario di Stato Tullio FER-RANTE esprime parere favorevole sulla proposta di relazione del relatore, contrario invece su quella presentata dal gruppo del Partito Democratico.

Antonino IARIA (M5S) manifesta insoddisfazione sulla manovra nel suo complesso, che a suo avviso costituisce motivo di delusione per gli stessi colleghi della maggioranza. Si tratta infatti di una manovra di stampo montiano e draghiano, dal carattere prettamente ragionieristico, che a suo avviso denota assenza di visione.

Per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione, ricorda che i fondi riservati alla costruzione sul ponte sullo Stretto pesano fortemente sulla legge di bilancio, la quale sottrae risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione che sarebbero state assai più utilmente impiegate per infrastrutture più concrete e rilevanti per le regioni Calabria e Sicilia. Risulta infatti inutile procedere alla realizzazione di un'infrastruttura di tali smisurate proporzioni quando poi non possono essere realizzate per assenza di risorse le opere di collegamento viario e ferroviario indispensabili per raggiungerla velocemente.

Vi sono poi ad esempio pochissimi fondi per il trasporto pubblico locale: in tale settore vengono bloccate opere di grande significato e già avviate, mentre invece sarebbe stato segno di lungimiranza migliorare il servizio offerto.

In conclusione, il Governo Meloni, che giudica coraggioso in campagna elettorale

ma assolutamente pavido e ragionieristico quando si tratta di governare, sta perseguendo politiche di austerità, che sortiscono l'unico effetto di portare il Paese in recessione.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) dichiara di voler esplicitare le motivazioni del voto contrario sulla proposta di relazione del relatore, che sono peraltro puntualmente elencate nella proposta alternativa di relazione del suo gruppo.

La valutazione complessiva del PD sulla manovra è assai negativa, a partire dal fatto che essa è costruita su stime di crescita sbagliate, difformi da quelle delle autorità europee e della Banca d'Italia (0,7 per cento contro 1,2 per cento). La legge non può dunque dare al Paese le risposte che esso si aspetta ed è una legge in gran parte di tagli, che incidono peraltro principalmente sulla parte della spesa sociale; il tanto sbandierato taglio del cuneo fiscale è ad esempio previsto per un anno soltanto.

Per quanto riguarda la materia dei trasporti, è a tutti noto che la legge riserva risorse enormi per un solo progetto, quello del ponte sullo Stretto, del tutto fumoso e indeterminato. Ciò è stato peraltro riconosciuto anche dalla Corte dei conti, che ha registrato uno sbilanciamento complessivo della manovra a favore di tale progetto rispetto a tutti gli altri interventi che il settore dei trasporti avrebbe richiesto. Lamenta ad esempio l'assenza di investimenti sul trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile.

Conclude ricordando che la NADEF ha previsto un introito pari a 20 miliardi derivante da dismissioni di *asset* pubblici. Rispetto a questo, appare del tutto poco soddisfacente la risposta del Ministro Giorgetti in merito alla possibilità che la dismissione sia quella di quote di Ferrovie dello Stato: in primo luogo perché non l'ha negata, e poi perché la vicenda del MES ha rivelato la poca affidabilità del Ministro. Si tratterebbe di una sterzata verso il carattere privatistico delle infrastrutture, come sta accadendo per i porti, gli interporti e le Autorità di sistema portuale. Questa legge – argomenta in modo polemico – è la legge

delle « tre i »: inadeguata, ingiusta e inefficiente.

Francesca GHIRRA (AVS) preannunzia il voto contrario alla proposta di relazione del relatore, mentre chiede di sottoscrivere la proposta alternativa di relazione del gruppo Partito Democratico.

Ricorda che, quanto al metodo, i tempi rocamboleschi della legge di bilancio per il 2023 erano stati presentati come conseguenza delle recentissime elezioni politiche, mentre quest'anno essi sono unicamente ascrivibili a un'incomprensibile volontà del Governo, che di fatto ha ridotto i parlamentari a meri passacarte.

Quanto al merito, la legge non dà risposte al Paese e non genera le condizioni per crescita e sviluppo. Afferma poi che, sia in via generale che rispetto all'ambito di competenza della Commissione, la manovra è sino in fondo montiana, fatta tutta di tagli alla spesa pubblica e alla spesa sociale.

Con riferimento alla parte trasportistica, sottolinea la parcellizzazione degli interventi e la mancanza di un progetto organico, di cui si avverte l'esigenza specialmente al Sud e nelle isole; a parte naturalmente l'enorme esborso finanziario per il ponte sullo Stretto, opera che definisce non solo inutile ma anche dannosa dal punto di vista trasportistico e ambientale. Lamenta infine l'assenza di interventi sul trasporto pubblico locale, nonché l'insufficienza del taglio del cuneo fiscale.

Elena MACCANTI (LEGA) preannunzia il voto favorevole della Lega sulla proposta di relazione favorevole del relatore, ringraziandolo per avere ricordato in essa i tre temi dell'EU ETS, del trasporto pubblico locale e del trasporto aereo e della continuità territoriale.

Manifesta poi apprezzamento quanto alla manovra di bilancio nel suo complesso, in particolare per la ripartenza di opere quali il ponte sullo Stretto; richiama altresì la realizzazione del Terzo Valico nonché della linea ferroviaria Torino-Lione, esprimendo compiacimento per la recente inaugurazione del cantiere italiano, alla quale ha preso parte.

Ricorda infine due misure di cui il gruppo della Lega è particolarmente orgoglioso: l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la sicurezza delle stazioni ferroviarie e la riduzione del canone RAI.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) e nomina il deputato Raimondo quale relatore presso la V Commissione Bilancio.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara preclusa la proposta alternativa di relazione del gruppo del Partito Democratico, sottoscritta anche dalla deputata Ghirra, che sarà trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza (*vedi allegato 2*).

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo RUSPANDINI (FDI), *relatore*, riferisce, per i profili di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Il decreto-legge si compone di sette articoli e il relativo disegno di legge di conversione è stato approvato dall'Assemblea del Senato il 19 dicembre.

L'articolo 1, in particolare, stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi afri-

cani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza. L'articolo statuisce inoltre che il Piano venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari (quest'ultima previsione è stata inserita nel corso dell'esame al Senato).

L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del Piano, i cui compiti sono definiti dal successivo articolo 3.

Al fine di supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'articolo 4 istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, un'apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone la composizione e le funzioni.

L'articolo 5 prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, mentre l'articolo 6 reca la norma di copertura finanziaria.

Si sofferma infine sui profili di competenza della Commissione, che appaiono assai limitati. All'articolo 1, comma 2, vengono infatti indicati i settori di particolare interesse del Piano; tra di essi, è anche ricompreso l'ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali.

Propone dunque l'espressione di un parere favorevole.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) lamenta che il decreto-legge sia unicamente incentrato sul « come » e non sul « cosa »: che manchino i contenuti effettivi del Piano Mattei, il quale si vuole rivolgere a un continente, come quello africano, che ricomprende realtà tanto diverse e così tanti Stati sovrani, con i quali bisognerà avviare interlocuzioni approfondite. Sottolinea l'assoluta inopportunità, visto il contesto, dell'impiego della parola « sfruttamento » all'articolo 1, comma 2, sia pure mitigata dal riferimento alla sostenibilità. Tale espressione non rende giustizia alla storia della cooperazione internazionale italiana: essa dovrà essere eli-

minata in sede emendativa. In definitiva, si aspetta che il Governo chiarisca quali saranno i tempi e gli obiettivi concreti del cosiddetto Piano Mattei.

Francesca GHIRRA (AVS) sottolinea la natura propagandistica del provvedimento in esame, che di fatto corrisponde poi a una scatola vuota. Le uniche misure previste, afferma, sono lo stanziamento di 3,8 milioni di euro e l'istituzione di una cabina di regia e di una struttura di missione, mentre non sono indicati né gli Stati in cui si intende operare né gli obiettivi.

Antonino IARIA (M5S) concorda con la critica che il provvedimento corrisponda a una cornice vuota, rispetto alla quale risulta inappropriato richiamarsi a una figura come quella di Enrico Mattei, che ha combattuto contro l'egemonia americana in ambito petrolifero, laddove Giorgia Meloni segue una linea ultra-atlantista. Dietro il Piano Mattei si intravedono l'ENI e i suoi interessi, non certo l'intenzione di sollevare le difficoltà del continente africano anche al fine di governare i flussi migratori. Si tratta, in definitiva, di un tentativo di far credere che il Governo Meloni goda di un credito internazionale che in realtà non ha, così denunciando anche con chiarezza una mentalità paternalistica e neocolonialista, assolutamente inadeguata a comprendere la complessità dell'Africa.

Giorgio FEDE (M5S) definisce il provvedimento in esame come una scatola vuota. Sottolinea che è cronaca di questi giorni la difficoltà in ambito internazionale del Governo Meloni, come testimoniato dalla vicenda che si sta producendo del Mar Rosso, con tutte le inevitabili conseguenze anche sull'economia italiana. Conclude affermando che occorre semmai scoraggiare le guerre in Africa, un continente che raddoppierà la sua popolazione di qui al 2050 e annullare

il debito degli Stati africani. Preannunzia il voto contrario della sua forza politica.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) stigmatizza l'atteggiamento dell'opposizione, che prima ha ipotizzato che il Piano Mattei non esistesse e, ora che c'è, lo critica con motivazioni pretestuose. Ricorda che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dovuto ricostruire con molto lavoro la credibilità del Governo italiano: a partire dalla Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni di Roma, in cui ha messo intorno a un tavolo tutti i capi di Stato del Mediterraneo. Così facendo ha inaugurato un nuovo paradigma di cooperazione internazionale, in cui ci si confronta tra pari, al di là di qualsiasi visione paternalista e colonialista e di qualsiasi sfruttamento predatorio.

Massimo RUSPANDINI (FDI), *relatore*, osserva polemicamente che lo sfruttamento delle popolazioni africane è stato perpetrato soprattutto dalle nazioni a cui le opposizioni di sinistra si ispirano, vale a dire le socialdemocrazie europee. Il Piano Mattei rappresenta il tentativo di un approccio nuovo, di una direzione completamente diversa, finalmente rispettosa del continente africano.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 17.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.30.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato e relativa Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (C. 1627 Governo, approvato dal Senato);

espresso apprezzamento per gli interventi di sostegno nel settore dei trasporti e le misure di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e, in particolare, per:

l'articolo 1, comma 19, che riduce da 90 a 70 euro per l'anno 2024 l'importo del canone RAI;

l'articolo 1, comma 20, che riconosce alla RAI un contributo di 430 milioni per il 2024, per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale;

l'articolo 1, commi 203 e 204, che prorogano fino al 2026 il Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori dei cantieri navali;

l'articolo 1, commi 272-275, che assicurano risorse per complessivi 11.630 milioni di euro per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina;

l'articolo 1, comma 276, che semplifica le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona;

l'articolo 1, comma 277, che, nell'Allegato V:

a) autorizza la spesa di complessivi 560 milioni di euro, per gli anni dal

2024 al 2038, in relazione alla realizzazione delle linee metropolitane M4 e M5 di Milano;

b) autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per l'adeguamento tecnologico degli operatori di rete mobile al sistema IT-ALERT;

c) autorizza la spesa di 265.400 euro per il 2024 per il già citato impianto funiviario di Savona;

l'articolo 1, comma 279, che autorizza una spesa pari a complessivi 825 milioni di euro negli anni 2024-2027 per la realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato;

l'articolo 1, comma 280, che reca disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi di potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria adriatica;

l'articolo 1, comma 285, che assegna un finanziamento di complessivi 100 milioni di euro alla Ferrovia centrale umbra;

l'articolo 1, comma 287, che reca un finanziamento di 35 milioni di euro per il 2024 per il porto di Civitavecchia;

l'articolo 1, comma 292, quarto periodo, che rfinanzia per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028 il Fondo per le infrastrutture portuali;

l'articolo 1, comma 292, ultimo periodo, che rfinanzia per 100 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di

spesa per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

l'articolo 1, commi 296 e 297, che estendono l'applicazione del credito d'imposta per gli autotrasportatori di merci per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 5 o superiore, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024;

l'articolo 1, comma 344, che proroga per il 2024 l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese;

l'articolo 1, commi da 464 a 469, che dispongono l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, da destinare, fra l'altro, ad interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico;

l'articolo 1, comma 531, che incrementa di 1.925.000 euro annui, a decorrere dal 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale;

considerato l'ampio lavoro svolto dalla Commissione sui temi del trasporto aereo e marittimo e del trasporto pubblico locale e rilevata l'esigenza di adottare le conseguenti iniziative;

in particolare:

con riferimento al trasporto marittimo, risulta necessario assumere ogni utile

iniziativa presso le competenti sedi europee per valutare gli effetti della direttiva (UE) 2023/959, che dispone, fra l'altro, l'estensione del sistema EU ETS al settore del trasporto marittimo; il nuovo sistema EU ETS infatti rischia di determinare una perdita di competitività dei porti europei, con il pericolo di una progressiva delocalizzazione verso gli altri porti del Mediterraneo, risultando fortemente penalizzante per il settore portuale nazionale;

con riferimento al trasporto pubblico locale, occorre pervenire finalmente ad una riforma del settore, che garantisca al sistema risorse adeguate in termini strutturali e preveda criteri di ripartizione delle risorse che tengano anche conto dei livelli essenziali dei servizi;

con riferimento al trasporto aereo e alla continuità territoriale aerea e marittima, occorre adottare iniziative volte a contrastare i fenomeni di aumenti indiscriminati dei prezzi, oramai sempre più frequenti soprattutto con riferimento alle tratte da e per le isole, nonché ogni opportuna azione per l'inserimento di Sardegna, Sicilia e isole minori nell'articolo 349 del TFUE e proporre le modifiche, all'uopo necessarie, della normativa dell'Unione europea in tema di trasporti aerei e marittimi al fine di stabilire e attuare politiche di coesione, volte alla mitigazione del divario economico-sociale che la condizione di insularità implica, in piena attuazione del principio di insularità di cui all'articolo 119 Cost. nonché della risoluzione Omarjee del Parlamento europeo,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato e relativa Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.C. 1627) e la Tabella 10;

premessi che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2024 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel secondo trimestre dell'anno il PIL ha subito un rallentamento e, secondo le prime stime Istat, l'andamento nel terzo trimestre è rimasto stazionario. La crescita acquisita per il 2023 si stabilizza pertanto allo 0,7 per cento, ad un livello inferiore alle attese, mentre per il 2024 il paventato raggiungimento di una crescita del 1,2 per cento, come evidenziato dalla NADEF 2023, appare ottimistico e difficilmente raggiungibile. Le più recenti stime di organismi internazionali, infatti, collocano la crescita del Pil italiano per il prossimo anno tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento;

tale andamento prefigura, pertanto, il primo vero arresto della crescita per due trimestri consecutivi a partire dal gennaio 2021, evidenziando l'esaurimento della spinta economica ereditata dalla precedente legislatura e tutta l'inefficacia delle politiche attuate dall'Esecutivo in carica, a partire dall'incerto apporto alla crescita da parte del PNRR a seguito del rallentamento degli interventi e della rimodulazione dei programmi;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un peri-

coloso passo indietro i cui effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2024 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;

l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo. Al contrario, questa manovra di bilancio, di ammontare pari a 25,5 miliardi di euro, non contiene vere e proprie misure espansive – che si riducono a pochi interventi – mentre le fonti di finanziamento a deficit ammontano ad oltre 15 miliardi di euro 2024 e sono affiancate da preoccupanti tagli di spesa e riduzioni di entrate. Il tutto in un contesto dove il debito pubblico non diminuisce, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico risultano molto elevati;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, con posizioni spesso conflittuali con i più importanti argomenti di discussione in seno alle istituzioni europee, in particolare in merito alla mancata decisione a tutt'oggi sulla ratifica dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, stanno determinando una situazione di scarsa credibilità anche nel contesto internazionale;

tenuto conto che nell'ambito del Semestre europeo il Consiglio ha approvato

in luglio le sue raccomandazioni specifiche per Paese sui programmi nazionali di riforma 2023 e ha formulato pareri sui programmi di stabilità o convergenza aggiornati. Le raccomandazioni per l'Italia invitano, tra l'altro, il nostro Paese ad assicurare una politica di bilancio prudente, limitando l'aumento della spesa primaria; a utilizzare i risparmi dalla graduale riduzione delle misure di sostegno di emergenza connesse all'energia per ridurre il disavanzo pubblico, e qualora nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero richiedere nuove misure di sostegno o di proseguire le esistenti, far sì che esse tutelino le famiglie e le imprese vulnerabili; a preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e a provvedere all'assorbimento efficace delle sovvenzioni del dispositivo e di altri fondi dell'Unione, in particolare per promuovere le transizioni verde e digitale; a continuare a perseguire una strategia di bilancio a medio termine di risanamento graduale e sostenibile, combinata con investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile; a ridurre le imposte sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità; ad accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive; ad aumentare l'efficienza energetica, anche attraverso sistemi di incentivi mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori; a promuovere la mobilità sostenibile; a intensificare le iniziative a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde;

nel disegno di legge di bilancio in esame si ravvisano scelte incoerenti con i suddetti indirizzi, se non proprio controproducenti, sia sul fronte sociale e della crescita sostenibile sia con le scelte che stanno maturando in sede UE; esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il nostro Paese, molte delle raccomandazioni espresse a livello europeo sono disattese, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare

la crescita sostenibile, l'adeguato assorbimento delle risorse europee, l'accelerazione sulla transizione verde e digitale, la riduzione delle imposte sul lavoro e l'aumento dell'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità, tutti elementi fortemente manchevoli nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, il provvedimento in esame contiene una serie di scelte penalizzanti per le fasce più deboli della cittadinanza; preoccupano in questo senso le insufficienti misure per fronteggiare l'andamento dell'inflazione e i tagli alla spesa pubblica che colpiscono in particolare la sanità pubblica, in rapido peggioramento con il rapporto spesa sanitaria/Pil che scende al 6,2 per cento nel 2024 rispetto al 6,6 per cento del 2023, e rispetto ai numeri del personale sanitario, già carente in ragione della mancanza di oltre 15 mila medici, con riflessi devastanti sull'aumento delle liste d'attesa; scarse le risorse per l'istruzione e quelle per la disabilità, mentre nulla è previsto con riguardo al riconoscimento di un salario minimo a tutela dei lavoratori più fragili;

considerato che:

la manovra di bilancio appare illusoria, insostenibile e scarsamente credibile;

per quanto concerne le materie di competenza della Commissione, si sottolinea, tra l'altro, che:

considerate le disposizioni della Sezione I del disegno di legge, l'articolo 1, commi 272-275, autorizza tra l'altro la spesa complessiva di 9,31 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina. Rispetto al testo originario, il nuovo testo approvato al Senato prevede una riduzione di 2,32 miliardi di euro che sono posti a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ovvero vengono stornati dal Fondo quelle risorse delle Regioni Sicilia e Calabria destinate a investimenti e sviluppo del territorio. Complessivamente, l'onerosissimo progetto del ponte sullo Stretto, reso obsoleto dagli avanzamenti sopravvenuti in campo tecnico e scien-

tifico, irrispettoso di ogni vincolo paesaggistico e ambientale, cui non corrisponde né una visione generale delle reali esigenze di mobilità delle regioni del Mezzogiorno, né una valutazione delle conseguenze della costruzione del ponte per la logistica e per l'economia dell'intero Paese, prelude a contenziosi di ogni genere ma soprattutto distrae un ingente ammontare di risorse che, anche considerando la più che probabile fine ingloriosa del progetto, potrebbero invece essere utilmente investite nell'ammmodernamento del sistema infrastrutturale del Sud Italia e di Calabria e Sicilia in particolare;

il rifinanziamento del trasporto pubblico locale nella manovra, tra decreto fiscale e legge di bilancio, risulta largamente insufficiente in relazione alle necessità del Paese; non sono previsti interventi adeguati sulla continuità territoriale e per la mobilità sostenibile, né le risorse necessarie per un sostegno strategico per porti e aeroporti;

preoccupa profondamente lo stato di attuazione del PNRR, che rappresenterebbe invece un fondamentale volano per la crescita del nostro Paese, in particolare sul fronte degli investimenti infrastrutturali e della tutela del territorio, dopo le rimodulazioni volute dal Governo; il differimento dei termini in diverse e significative misure del PNRR, non ultima quella relativa alle risorse da assegnare ai comuni, quelle relative alle agevolazioni sulle auto elettriche, sulle colonnine di ricarica, completamente assenti in alcune vaste aree del Paese, pone l'Italia in controtendenza rispetto ai più avanzati Paesi dell'Unione europea;

tutto ciò considerato,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.**

Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Ghirra.

ALLEGATO 3

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni

urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano (C. 1624 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	642
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	649
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	643
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	650
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	648

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 15.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*,
in sostituzione della relatrice, on. Ilaria

Cavo, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Emma PAVANELLI (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere in esame. Il provvedimento, a suo avviso, è una scatola vuota che non indica azioni concrete e non contiene le risorse necessarie per sostenere quello che non è altro che l'ennesimo slogan vuoto di questo Governo.

Eleonora EVI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, evidenziando che, come anticipato dalla collega Pavanelli, il contenuto del provvedimento non esiste a parte quanto annunciato nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'Esecutivo. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesima operazione neocoloniale predatoria verso le risorse di idrocarburi e fossili dei Paesi africani.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo

sulla proposta di parere in esame. Sottolinea che il piano si presenta come un guscio vuoto, povero nei contenuti e altisonante nel titolo, come già in altre occasioni ci ha abituato questo Governo. In questo caso, inoltre, attraverso la decretazione d'urgenza, il Parlamento non è stato messo nelle condizioni di discutere anche solo delle mancanze del testo, che è molto lontano dalle dichiarazioni del Ministro Tajani il quale aveva sbandierato lo sviluppo di vari settori, tra cui la sostenibilità ambientale. L'unico elemento di favore del provvedimento risiede nel suo titolo, tuttavia Mattei è stato un vero pioniere dell'industria italiana del gas, mentre nel piano in discussione manca del tutto una visione strategica che era la caratteristica principale dello steso Mattei.

Luca SQUERI (FI-PPE), intervenendo a titolo personale, desidera fare presente che lui è l'ultimo di otto figli, sette dei quali nati nella provincia di Parma, mentre è l'unico nato a Milano proprio perché Enrico Mattei, che sceglieva i suoi collaboratori tra i partigiani cattolici, chiamò suo padre come collaboratore, e la sua famiglia dovette quindi trasferirsi nel capoluogo lombardo. Condivide pertanto le parole importanti dell'onorevole Di Sanzo sulla figura di Enrico Mattei, il quale è stato assassinato proprio per la sua politica non coloniale portata avanti in Africa. Non si può infatti accostare il nome di Mattei a un irrealistico spirito colonialista volto a sfruttare i paesi africani che hanno invece ricevuto pari dignità, lavoro e sviluppo. Intitolare a Mattei questo piano deve essere inteso quindi come un segno di buon auspicio che ispiri il Governo a riempire di contenuti il provvedimento. Forza Italia fornirà il massimo sostegno all'Esecutivo in questo lavoro.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e la relativa nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Avverte altresì che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Fa quindi presente che la Commissione esaminerà, oltre che le disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione (Ministero dell'economia e delle finanze – Tabella 2, Ministero delle imprese e del *made in Italy* – Tabella 3, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale – Tabella 6, Ministero dell'istruzione e del merito – Tabella 7, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica- Tabella 9, Ministero dell'università e della ricerca – Tabella 11 e Ministero

del turismo – Tabella 16) contenute nella seconda sezione, limitatamente alle parti di competenza.

Ricorda inoltre che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Ricorda altresì che possono essere presentate relazioni di minoranza e che la relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge di Bilancio 2024 di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento. Ricorda, peraltro, che il disegno di legge di bilancio originario (A.S. 926) si componeva, nella sua prima sezione, di 89 articoli, seguiti da altri 20 articoli (da 90 a 109) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. A seguito dell'esame al Senato, all'esito del quale le norme di cui alla prima sezione sono state rinumerate all'interno di un articolo unico, quest'ultimo si compone di 561 commi, mentre la seconda sezione si compone degli articoli da 2 a 21.

Passando all'articolato di interesse della Commissione, in primo luogo segnala che l'articolo 1, al comma 14 stanziava 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

Ai commi 21-25, prevede, per il primo semestre del 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e al lavoro straordinario prestato nei giorni festivi.

Al comma 112, precisa che il trasferimento del novanta per cento degli attivi dal SACE al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, è calcolato

al netto dei costi sostenuti da SACE per gli impegni riassicurati dallo Stato (ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 23 del 2020), risultanti dalla contabilità della medesima SACE.

Al comma 248, interviene, per una ottimale gestione finanziaria del Fondo Legge 295/1973 sulla disciplina degli accantonamenti operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso.

Al comma 253, autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024, di 310 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale. Ai successivi commi 254-255, consente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, e provvede alla compensazione di quota parte dei conseguenti effetti finanziari.

Al comma 256, rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla « Nuova Sabatini ».

Al comma 257, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

Al comma 258, dispone che le cooperative esistenti, operanti nelle Province di Trento e Bolzano, che connettono clienti non soci, siano equiparate, ai fini della regolamentazione delle cooperative elettriche, alle cooperative storiche concessionarie fino al rilascio di tutte le concessioni di distribuzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Ai commi da 259 a 268, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Gli impegni derivanti dall'attività di garanzia sono assunti da SACE S.p.A.

per il 20 per cento e dallo Stato per l'80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno.

Al comma 269, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cd. Garanzie green SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Ai commi da 299 a 301, dispone l'applicazione nel Comune di Caivano del regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Per l'attuazione della misura demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Campania e il Comune di Caivano. Per tali finalità, sono destinate risorse per 15 milioni di euro.

Al comma 325 autorizza un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore della Fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile.

Al comma 509 riduce in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 ed a 17 milioni di euro nell'anno 2027 le risorse destinate al riconoscimento di contributi per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi ai sensi dell'articolo 30-ter del decreto-legge n. 34 del 2019.

Evidenzia poi che risultano di interesse per la Commissione anche le disposizioni seguenti.

L'articolo 1, al comma 18, riduce dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali applicabile ai premi e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa erogati nel 2024.

Ai commi 16-17, incrementa, per il periodo d'imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro, o a 2.000 euro in presenza di figli a carico, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore al lavoratore che può essere scomputato dal reddito imponibile del lavoratore. Il regime di esenzione si applica anche al pagamento delle utenze

domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese di locazione della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Al comma 44, posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. *plastic tax* e della c.d. *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

Al comma 45, riporta dal 5 al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia e ai pannolini per bambini. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Al comma 46, riduce dal 22 al 10 per cento l'aliquota IVA sulla cessione dei *pellet* anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Al comma 47, fornisce un'interpretazione autentica sulla natura dei contratti di finanziamento intercorsi tra alcuni distributori di veicoli commerciali e i costruttori automobilistici o importatori.

Al comma 48, aumenta le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Al comma 59, estende la disciplina della cosiddetta *participation exemption* – che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – ai soggetti non residenti, a specifiche condizioni e purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

Al comma 63, stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve è applicabile una cedolare secca, con aliquota al 26 per cento, o 21 per cento per i redditi relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente. Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21 per cento venga operata a titolo di acconto.

Ai commi da 101 a 111, istituisce l'obbligo per le imprese di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature causati da eventi calamitosi. L'inadempimento viene considerato ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni.

Ai commi da 168 a 176, proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Ai commi da 180 a 182, riconosce, fino al 31 dicembre 2026, sgravi contributivi a favore delle lavoratrici con più figli a carico.

Ai commi da 191 a 193, riconosce uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

Al comma 202, incrementa di 50 milioni di euro, per il 2024, le risorse per il finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Al comma 249, fissa un tetto di spesa pari a 1,800 milioni di euro nel 2024 per il riconoscimento del credito di imposta sugli investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno.

Al comma 294, reca misure per completare gli interventi di riqualificazione industriale e sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino.

Al comma 311 autorizza la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le attività connesse all'esposizione EXPO 2025 di Osaka.

Ai commi 323 e 324, estende l'accesso al fondo istituito con la legge di bilancio 2022 per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nel settore navale alle imprese di costruzione, trasformazione e revisione di sistemi elettronici.

Fa inoltre presente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 523-526 e Allegato VI, i due dicasteri di precipua competenza della

Commissione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e Ministero del turismo (MITUR) partecipano alla *spending review* dei Ministeri per il 2024-2026, registrando, il primo, una complessiva riduzione delle proprie dotazioni pari a 39 milioni per il 2024, a 65,7 milioni per il 2025 e a 92,3 milioni per il 2026; il secondo, una complessiva riduzione delle dotazioni di 5,6 milioni per il 2024, di 3,4 milioni per il 2025 e di 1,9 milioni per il 2026.

In particolare, secondo quanto prevede la Sezione II, per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la riduzione più consistente è registrata sul capitolo 7478, Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, cd. Fondo crisi d'impresa, che, in virtù della *spending review*, subisce una riduzione per circa 27,9 milioni di euro per il 2024, 54,1 milioni per il 2025 e 80,9 milioni per il 2026.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* registra poi un rifinanziamento del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, nonché del Fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano all'IPCEI, entrambi incrementati complessivamente di 20 milioni dal 2026 al 2030.

Il Ministero del turismo, invece, registra rifinanziamenti a favore: del Fondo unico per il turismo di conto capitale, per 35 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025-2028; del Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento, per 30 milioni per ciascuno degli anni 2024 e per il 2025, 50 milioni per il 2026 e ulteriori 80 milioni per il biennio 2027-2028; del rilancio e promozione turistica dei percorsi « cammini religiosi », per 5 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.

Infine, evidenzia che lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* prevede, per il 2024, spese complessive per 18.256,1 milioni di euro e che lo stato di previsione del Ministero del

turismo, invece, prevede, per il 2024, spese complessive per 365,9 milioni di euro.

Formula quindi una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Emma PAVANELLI (M5S) ritiene che il disegno legge di bilancio all'esame sia molto preoccupante anche per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione. Osserva infatti che non solo il disegno di legge all'esame reca decisi tagli alla sanità e all'ambiente ma non fornisce sostegni alle imprese per la transizione energetica che sono chiamate ad affrontare e in più apporta tagli all'imprenditoria femminile. Per quanto riguarda il sostegno alle donne, anzi, sottolinea che viene colpita l'imprenditoria femminile e sono lesi concreti interessi delle donne, ad esempio attraverso il riallineamento dell'aliquota Iva relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini, aliquota che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ricorda che tali ultime misure sono state prese dalla Presidente del Consiglio dei ministri sotto pretesto di un asserito loro malfunzionamento: personalmente non ha ben capito dove queste non avrebbero funzionato mentre rileva che è molto chiaro su chi si ripercuotono.

Evidenzia che uno degli aspetti più gravi del disegno di legge è che in esso non vi è nulla che vada nel senso di una crescita dell'economia del Paese. Rileva che sono introdotte tasse sotto le più diverse forme, imposte che certamente deprimeranno il ciclo economico. Ritiene che sia questo il caso degli oneri derivanti dai nuovi obblighi di assicurazione per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Fa presente che Confindustria quantifica un possibile esborso a carico del sistema delle imprese di circa

20 miliardi. Osserva che invece di agire sul lato delle tasse, anche se chiamate con un nome diverso, si poteva invece agire su altri elementi per recuperare risorse da impiegare virtuosamente per la crescita del Paese, ad esempio, in primo luogo, colpire gli extra profitti anche del sistema bancario, senza certamente fare il balletto che il Governo ha proposto solo pochi mesi fa, ovvero evitare di rinviare nuovamente la *Sugar tax*, i cui proventi avrebbero potuto sostenere altre azioni ed evitare quindi tagli anche a Transizione 4.0.

Rimarca poi che per il turismo il disegno di legge di bilancio riserva molto poco. In primo luogo ritiene che 5 milioni per i percorsi « cammini religiosi » sono assai esigui soprattutto se si considera che il 2025 sarà un anno giubilare. Inoltre evidenzia che destinare 30 milioni al Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento non sembra essere un impiego strategico considerato che in prospettiva nel volgere di un breve periodo la neve forse sparirà del tutto.

Ritiene inoltre che il bilancio proposto non risponda alle possibili sfide che si prospettano al Paese in conseguenza della riforma del Patto di stabilità che altri Paesi europei hanno, di fatto, imposto all'Italia, e contro il quale il nostro Governo non ha saputo difendere gli interessi nazionali, che potrebbe comportare tagli nell'ordine di 12 miliardi.

Ritiene infine di non doversi soffermare sulla questione relativa al *superbonus* se non ricordando che in campagna elettorale tutti i partiti della maggioranza hanno cavalcato l'argomento per poi alla fine creare il clima di pericolo che tante famiglie stanno vivendo e sul quale, comunque, qualche voce dissonante nella stessa maggioranza deve essere registrata.

Conclude quindi annunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), associandosi alle critiche espresse dalla collega Pavanelli, sottolinea che la manovra di bilancio del Governo è contraddistinta da un'ottica di breve periodo e sostanzial-

mente impostata sul ricorso al deficit, mancando del tutto di una strategia economico industriale che, ad esempio, agganci la ripresa attraverso la valorizzazione della transizione ecologica e limitandosi a tenersi agganciata alle tematiche e alle risorse del PNRR.

Evidenzia che in essa è assente una politica di sostegno agli investimenti privati in vista di una crescita economica e per una maggiore competitività del sistema delle imprese italiane. Rimarca che l'assenza di prospettive e di una visione industriale è tanto più grave in un momento in cui sono ormai la nota le questioni e i destini di Ilva, ITA, la cessione di parte di Tim e le probabili privatizzazioni, non propriamente virtuose, di MPS e Poste italiane.

Rimarca in particolare che non c'è nessuna chiarezza sulle finalità perseguite e sui mezzi di finanziamento delle dichiarate azioni di governo, stigmatizzando, peraltro, il fatto che si perde l'occasione per favorire una crescita decisiva anche per le piccole e medie imprese. Ritene infatti che la manovra di bilancio si caratterizza nell'ambito di un quadro piuttosto povero e ritiene grave altresì che la maggioranza non abbia colto l'occasione offerta dal suo gruppo in Senato ove non sono state accolte le molte proposte migliorative avanzate dal Partito democratico.

Sottolinea, infine, che la modalità seguita nel corso dell'esame parlamentare ha di fatto impedito lo sviluppo di un proficuo dibattito sulle politiche industriali e di bilancio e che nessuna misura è stata, altresì, intrapresa per attirare il cosiddetto « rientro dei cervelli » dall'estero ovvero per stimolare l'attrazione di capitale verso il nostro Paese.

Anche per tali motivi annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore.

Eleonora EVI (AVS) nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione in esame, concorda con i colleghi che l'hanno preceduta, evidenziando la mancanza di visione di una manovra che aumenta le diseguaglianze nel

Paese. Manca, a suo avviso, qualunque riferimento non solo alla sanità e all'istruzione, ma anche alla transizione ecologica e all'ambiente, che costituiscono materie di interesse della nostra Commissione. Ritene, inoltre, che il provvedimento contenga misure di dubbia utilità quando non dannose sui settori produttivi nazionali. Si riferisce, ad esempio, alle assicurazioni contro le calamità naturali. Fa presente che non è sufficiente appellarsi sempre alla mancanza di risorse per evitare di risolvere i problemi. A riguardo segnala che il suo gruppo ha proposto un piccolo prelievo sui patrimoni che superino i cinque milioni di euro. Giudica, inoltre, un errore il posticipo della *plastic tax*. Segnala, a riguardo, che stiamo già pagando a livello europeo un contributo in materia, ed evidenzia che lo stesso Governo, che dice di contrastare il regolamento europeo sugli imballaggi al fine di proteggere le aziende del riciclo, non introduce una misura come la *plastic tax* che sostiene proprio la filiera del riciclo medesimo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (*vedi allegato 2*). Delibera, altresì, di nominare il deputato Caramanna quale relatore presso la V Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione, sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.
C. 1624 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 recante Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano (C. 1624 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627 Governo, approvato dal Senato) per le parti di propria competenza;

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella 3), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), Ministero dell'istruzione e del merito – Tabella 7, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella 9), del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11), del Ministero del turismo (Tabella 16);

preso atto favorevolmente che:

l'articolo 1, comma 14, stanziava 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico;

l'articolo 1, comma 256, rfinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla « Nuova Sabatini »;

l'articolo 1, commi da 259 a 268, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e

l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese, e che, inoltre, il comma 269 dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro;

l'articolo 1, comma 294, reca misure per completare gli interventi di riqualificazione industriale e sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino;

considerati altresì favorevolmente i rifinanziamenti del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, nonché del Fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano all'IPCEI, entrambi incrementati complessivamente di 20 milioni dal 2026 al 2030 registrati sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, disposti nella Seconda Sezione del disegno di legge di bilancio;

valutati, inoltre, con favore i rifinanziamenti del Fondo unico per il turismo di conto capitale, del Fondo per l'ammmodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento nonché del rilancio e promozione turistica dei percorsi « cammini religiosi », registrati sullo stato di previsione del Ministero del turismo, disposti nella Seconda Sezione del disegno di legge di bilancio,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	651
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	661
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	658
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	665
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	658
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	666

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 16.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la Commissione è chiamata oggi a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le parti di propria competenza del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché della relativa Nota di variazioni, approvati dal Senato della Repubblica.

Ricorda che i gruppi, come concordato nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, hanno rinunciato a presentare emendamenti.

Fa presente, dunque, che la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi sul provvedimento nella giornata odierna, al

fine di consentire alla Commissione V (Bilancio) di concludere l'iter in tempi compatibili con l'avvio della discussione in Assemblea, previsto a partire dalla giornata di domani.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi a oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, mentre nella seconda sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, tenendo conto delle variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione.

Nello specifico saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le parti di competenza delle Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.

Avverte che la pubblicità dei lavori relativa al provvedimento in oggetto sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di bilancio si articola nella sezione prima, recante le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, e nella sezione seconda, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e recante variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative.

Preliminarmente, intende evidenziare che la manovra finanziaria in commento reca, nel suo complesso, una serie di misure volte a sostenere e promuovere la crescita

del Paese ed introduce interventi finalizzati a rafforzare e migliorare il tessuto socio-economico nazionale.

Vi sono misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in materia di riduzione della pressione fiscale, di pubblico impiego, di rinnovo dei contratti pubblici, di lotta all'evasione fiscale. Vi sono poi disposizioni in materia di lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali, misure per il potenziamento del sistema sanitario, misure in favore delle imprese, per il potenziamento degli investimenti e della ricerca, nonché interventi in materia di istruzione e di cultura, interventi in materia di difesa nazionale e sicurezza, in materia di immigrazione, di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché in favore dell'Ucraina, misure in materia di calamità naturali ed emergenze, e, in materia di enti territoriali.

Nella presente relazione, segnala che porrà l'attenzione sulle disposizioni del disegno di legge di bilancio riconducibili alle competenze della XI Commissione: saranno quindi illustrati i principali interventi recati dal provvedimento in materia di lavoro e di previdenza.

Venendo, quindi, agli specifici contenuti del provvedimento di interesse della Commissione, per quanto concerne le misure di sostegno al reddito, il disegno di legge di bilancio, all'articolo 1:

al comma 15, introduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;

ai commi 16 e 17, eleva, per il periodo d'imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro

per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa;

al comma 18, riduce, anche per il 2024, dal 10 al 5 per cento la tassazione agevolata per i premi di produttività;

ai commi da 21 a 25, riconosce – dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 – una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro;

ai commi da 180 a 182, prevede, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

In materia previdenziale, segnala che:

il comma 125, lettera *a*), riduce la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale: sarà sufficiente che l'importo di questa sia non inferiore a quello dell'assegno sociale;

il comma 125, lettera *b*), modifica per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata con 64 anni e 20 di contributi, finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale; tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l'assegno sociale

per gli uomini e le donne senza figli, 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo;

il comma 125, lettera *c*), dispone che il requisito di 20 anni di anzianità contributiva previsto per la suddetta forma di pensionamento anticipato sia adeguato alla speranza di vita;

i commi da 126 a 130 riconoscono la possibilità di riscattare i periodi non coperti da retribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, per i lavoratori rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi;

i commi da 131 a 133 dispongono che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto;

i commi 134 e 135 modificano la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024 riducendo la rivalutazione delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo dal 32 al 22 per cento;

i commi 136 e 137 prorogano l'istituto dell'APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 65 anni a 65 anni e 5 mesi;

il comma 138 estende l'istituto Opzione donna alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni;

i commi 139 e 140 estendono Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel

corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l'importo non può essere superiore a 4 volte il minimo e che le finestre siano di otto mesi per i soggetti privati e di nove mesi per i soggetti pubblici;

il comma 141 proroga anche per il 2024, una disciplina transitoria, già prevista per gli anni dal 2020 al 2023, che consente ai lavoratori poligrafici di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato previsto a regime per la possibilità di prepensionamento per la medesima categoria;

i commi da 157 a 161 modificano, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo limitatamente, come specificato al Senato, ai casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti lavoratori precoci), i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 (il testo originario faceva invece riferimento a tutti i trattamenti pensionistici, non solo a quelli anticipati, aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023). Tale modifica opera esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni;

i commi 162 e 163 modificano, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti precoci);

il comma 164 prevede la possibilità di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti per i dirigenti medici, gli altri diri-

genti sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale; la prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del settantesimo anno di età;

il comma 165 modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età;

il comma 318 stanziava ulteriori risorse per il prepensionamento dei giornalisti;

i commi 350 e 351 prevedono un incremento di 5 milioni per il 2024 e di 10 milioni per il 2025 della dotazione del Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'adozione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022;

il comma 520 istituisce una Commissione per la valutazione dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni previdenziali;

il comma 521 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al pensionamento anticipato, non è adeguato alla speranza di vita, portando il termine finale dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024.

In materia di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori:

i commi da 142 a 155 riconoscono a regime, per sei mensilità, l'indennità di

continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti;

i commi da 168 a 176 prorogano alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei *call center* e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, la CIGS per le imprese che cessano l'attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l'integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Inoltre stanziava ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale.

In materia di facoltà assunzionali, stabilizzazioni di personale ed incentivi alle assunzioni, il provvedimento in commento:

dispone, ai sensi del comma 38, che le amministrazioni centrali dello Stato, per il 2024, possono destinare determinate risorse, nel limite massimo del 50 per cento, al conferimento di incarichi ad esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione;

specifica, al comma 39, che a tutte le amministrazioni statali aventi sede nel territorio della regione Calabria e non solo a quelle comunali è riconosciuta la possibilità prevista dalla normativa vigente di inquadrare nelle relative piante organiche – previo espletamento di procedure concorsuali – i tirocinanti già utilizzati dalle medesime amministrazioni in possesso di determinati requisiti. Conseguentemente viene posticipato al 31 agosto 2024 il termine entro cui le amministrazioni interessate comunicano al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale relative alle suddette assunzioni;

riconosce, ai sensi dei commi da 191 a 193, uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

dispone, al comma 295, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, già autorizzate dalla normativa vigente, avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente alle assunzioni effettuate;

ai commi 326 e 327 si prorogano, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

al comma 330 incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento;

riconosce, ai sensi dei commi 475 e 476, la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previa procedura selettiva, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari di un determinato contributo, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo l'accordo per il ripiano del disavanzo.

Tra le ulteriori disposizioni di interesse presenti nel disegno di legge di bilancio si segnalano, in particolare:

i commi da 27 a 31, che dispongono l'incremento delle risorse per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2022-2024 e l'indennità di vacanza contrattuale;

il comma 43, ai sensi del quale si prevede che le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2022 per la formazione dei dipendenti pubblici siano utilizzate anche per finanziare la gestione e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica;

il comma 156, che provvede ad una ridefinizione dei criteri di calcolo dell'indennità di malattia per la gente di mare;

il comma 179, che modifica i criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino: in particolare, alla misura specifica già prevista per un solo mese, pari all'80 per cento della retribuzione, si aggiunge una misura specifica, pari al 60 per cento della retribuzione, per un altro mese, la quale è ulteriormente elevata all'80 per cento per il 2024;

il comma 202, che dispone l'incremento di 50 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-

lavoro) e all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

i commi 203 e 204, che prorogano fino al 2026 dell'operatività del Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali.

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il disegno di legge di bilancio 2024-2026 – aggiornato alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, come risultanti dalla Nota di variazioni – autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 202.948 milioni di euro per il 2024, a 194.913 milioni per il 2025 e a 185.231 per il 2026, con un incremento nel 2024 di circa il 13 per cento rispetto al 2023.

In particolare, le previsioni risultanti dopo la suddetta Nota determinano per il 2024, in termini di competenza, un incremento della Missione 25 Politiche previdenziali di 18,3 milioni di euro (da 123.687 a 123.705,3 milioni di euro) ed un decremento della Missione 26 Politiche per il lavoro di 6,9 milioni di euro (da 17.751,5 a 17.744,6 milioni di euro).

Nell'ambito di tale Missione 26, nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un incremento a regime di 500.000 euro delle somme per il funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la cui dotazione, peraltro, risulta ridotta annualmente di 95.000 euro per effetto delle disposizioni di *spending review* (articolo 1, comma 523); il Senato ha inoltre disposto un definanziamento a regime di 715.000 del Fondo per l'occupazione e la formazione.

Formula, infine, una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sia sulla

proposta di relazione della relatrice sia sul provvedimento, rilevando il fallimento politico di una maggioranza che, dopo aver sbandierato l'intenzione di procedere a tempi di esame rapidi e snelli, si riduce a concludere l'iter di esame del disegno di legge di bilancio solo in prossimità della fine dell'anno, peraltro evitando l'esercizio provvisorio esclusivamente grazie al senso di responsabilità dei gruppi di opposizione. Evidenzia come la manovra finanziaria in esame, come ammesso peraltro dallo stesso Ministro Giorgetti – che ha lanciato alcuni segnali di allarme probabilmente rivolti alla sua stessa maggioranza, anche a seguito della mancata ratifica del MES – appaia priva di una efficacia anticiclica e di promozione della crescita, contemplando come unico intervento rilevante la proroga di una misura di riduzione del cuneo fiscale, peraltro di natura non strutturale. In proposito, ritiene peraltro sia necessario intervenire a beneficio dei livelli salariali con altri strumenti, piuttosto che ricorrere alla fiscalità generale gravando sulla collettività.

Esprime forti perplessità sulle misure in materia previdenziale, laddove si restringono i requisiti per l'accesso a opzione donna, all'APE sociale e alla cosiddetta « quota 103 ». Stigmatizza poi l'assenza di qualsiasi intervento di sostegno al reddito, lamentando che, nonostante i dati statistici comunicati da Censis, Eurostat e OCSE, il Governo si rifiuta di prevedere un intervento sul salario minimo nonché qualsiasi meccanismo di indicizzazione automatica degli stipendi – ormai fermi da anni a livelli molto bassi – condannando le prossime generazioni alla povertà. Fa presente che il suo gruppo ha presentato su tali argomenti e su altri temi, come quello della prevenzione degli infortuni sul lavoro, specifiche proposte di modifica, sulle quali auspica possa esserci un sussulto di dignità da parte del Governo.

Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene che la manovra in esame sia misera e incapace di generare crescita, facendo notare che si continuano ad ignorare e a sminuire – come dimostrano le dichiarazioni rese dal Ministro Calderone – i dati drammatici

registrati e diffusi da diversi organismi, come la Banca d'Italia, secondo la quale le nuove regole introdotte dal Governo escluderebbero da qualsiasi forma di sostegno circa 900 mila famiglie. Fa notare che le misure sull'assegno di inclusione previste dal Governo in carica rappresentano un fallimento evidente, atteso che si determineranno ulteriori discriminazioni tra poveri, sulla base di criteri a suo avviso troppo rigidi – come quelli anagrafici, di occupabilità o che rendono difficoltoso l'accesso alla piattaforma – che non prendono in considerazione realmente la situazione drammatica di migliaia di lavoratori.

Lamenta l'assenza di misure di contrasto alla povertà, nonostante la stessa ISTAT abbia sottolineato la situazione allarmante di milioni famiglie in condizioni di povertà assoluta. Osserva che la stessa misura di riduzione del cuneo fiscale, prevista nel provvedimento in esame, non è altro che la proroga di un intervento già realizzato dagli Esecutivi precedenti, non rivestendo peraltro alcun carattere strutturale. Evidenzia, piuttosto, che misure di carattere strutturale, suscettibili di fronteggiare l'inflazione e sostenere il mercato del lavoro, potrebbero esser prese ricorrendo alla tassazione degli extraprofiti delle imprese operanti in alcuni settori, intervento che, a suo avviso, il Governo in carica non prende neanche in considerazione. Soffermandosi, infine, sulle disposizioni in materia previdenziale recate dal provvedimento in esame, osserva che il Governo, smentendo le promesse fatte in campagna elettorale, ha finito per irrigidire le forme di flessibilità in uscita, peraltro operando un peggioramento della condizione delle donne, alla luce di criteri di accesso vergognosi e discriminatori.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), soffermandosi sulle misure di carattere previdenziale contenute nella manovra – in particolare in tema di APE sociale, quota 103 e « opzione donna » – fa notare che il Governo si è limitato a prorogare misure già previste, peraltro inasprendo i requisiti e penalizzando in particolare le donne, rispetto alle quali si contemplano criteri discriminatori, come ad esempio quello che subordina

l'accesso alla presenza o meno di figli. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice, facendo notare che la manovra in questione mette in discussione le prospettive future di una società.

Francesco MARI (AVS) manifesta preoccupazione per una manovra economica che non incide sulla crescita e sul mercato del lavoro, ignorando qualsiasi sostegno ai lavoratori poveri. Fa notare che, piuttosto che limitarsi a sgravi contributivi finanziati dalla fiscalità generale – che, a suo avviso, sarebbero insufficienti anche laddove rivestissero in futuro una valenza strutturale – bisognerebbe agire su altri versanti per innalzare i livelli salariali dei lavoratori. Soffermandosi, infine, sulle norme in tema di previdenza, fa presente che il fatto di perseverare nelle proroghe di interventi riguardanti la flessibilità in uscita, ignorando riforme più ampie, non fa altro che confermare un'anomalia del sistema e una palese iniquità sociale che porta inevitabilmente ad avvantaggiare i più abbienti, ovvero coloro i quali possono permettersi di anticipare la propria uscita dal lavoro. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.

La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione della relatrice. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Schifone quale relatrice presso la V Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostru-

zione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Nisini, dopo aver svolto la relazione introduttiva, ha formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione III (Affari esteri) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1624, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

Rileva preliminarmente che il provvedimento, composto da 7 articoli, va a disciplinare il documento programmatico denominato « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei », finalizzato a potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, nonché a promuovere lo sviluppo negli Stati africani.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il Piano persegue la costruzione di

un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in particolare soffermandosi sulle parti di interesse della XI Commissione, rileva che l'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che tale piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali il piano è comunque approvato, indicando, al comma 2, i settori di particolare interesse del Piano, che coprono un gran numero di ambiti – dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale – tra i quali si segnalano, in particolare, la formazione superiore e la formazione professionale, il sostegno all'imprenditoria, in particolare a quella giovanile e femminile, e la promozione dell'occupazione.

Il comma 3 chiarisce che il Piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano. Il comma 4 fissa in quattro anni la durata del Piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della sua scadenza. Il comma 5, infine, stabilisce che il Piano Mattei costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza. L'ampiezza dei settori di collaborazione coinvolti nel Piano Mattei (e la sua rilevanza per l'agenda di Governo) è confermata dal fatto che il provvedimento, di iniziativa del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato presentato (circostanza assai poco frequente) con il concerto di tutti i ministri.

L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli

altri Ministri, dal Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Viceministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., un rappresentante della società SACE S.p.A. e un rappresentante della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del Terzo settore nonché rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 prevede che, su delega del Presidente del Consiglio, la Cabina di regia possa essere convocata e presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3 stabilisce che per la partecipazione alla Cabina di regia ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Il comma 4 stabilisce che il segretariato della cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione, disciplinata dal successivo articolo 4.

L'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento che spettano al Presidente del Consiglio, i compiti della Cabina di regia sono: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani,

svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche; promuovere le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo; «finalizzare» il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti; monitorare l'attuazione del piano, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento, di cui al successivo articolo 5; promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato; promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali; coordinare le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del piano.

L'articolo 4, al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Ai sensi del comma 2, la struttura, tra l'altro, assicura supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli esteri come vicepresidente della Cabina di regia. Ne cura il segretariato e predispone la relazione annuale al Parlamento.

Il comma 3 definisce la composizione della struttura, che comprende due unità dirigenziali di livello generale, due unità dirigenziali di livello non generale e quindici unità di personale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di per-

sonale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni.

Il comma 4 assegna alla struttura un contingente di esperti che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione.

Il comma 5 definisce la posizione giuridica del personale della struttura che non appartiene alla Presidenza del Consiglio, stabilendo che tale personale deve essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedendo che mantengano il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 6 prevede che, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che reca una disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno.

L'articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 e provvede alla relativa copertura.

L'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato e relativa Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge C. 1627, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché la relativa Nota di variazioni C. 1627/I, approvati dal Senato della Repubblica;

ricordato che il disegno di legge di bilancio si articola nella sezione prima, recante le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, e nella sezione seconda, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e recante variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative;

esaminati, per quanto di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, di cui, rispettivamente, alle Tabelle n. 2 e n. 4, annesse al disegno di legge;

osservato che, per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 – aggiornato alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, come risultanti dalla Nota di variazioni – autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 202.948 milioni di euro per il 2024, a 194.913 milioni per il 2025 e a 185.231 per il 2026, con un incremento nel 2024 di circa il 13 per cento rispetto al 2023;

evidenziato, nel merito, che la manovra finanziaria in oggetto reca, nel suo complesso, una serie di misure volte a sostenere e promuovere la crescita del Paese ed introduce interventi finalizzati a rafforzare e migliorare il tessuto socio-economico nazionale;

rilevato, infatti, come il provvedimento rechi misure volte a sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in materia di riduzione della pressione fiscale, di pubblico impiego, di rinnovo dei contratti pubblici, di lotta all'evasione fiscale, lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali, misure per il potenziamento del sistema sanitario, in favore delle imprese, per il potenziamento degli investimenti e della ricerca, nonché interventi in materia di istruzione e di cultura, in materia di difesa nazionale e sicurezza, di immigrazione, di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché in favore dell'Ucraina, misure in materia di calamità naturali ed emergenze e in materia di enti territoriali;

considerato, inoltre, che il provvedimento, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, nell'ambito della sezione I, all'articolo 1, reca numerosi interventi che incidono su materie rientranti nell'ambito delle competenze di questa Commissione;

rilevato, in particolare, che, per quanto concerne le misure di sgravi contributivi e sostegno al reddito, a favore dei lavoratori, il disegno di legge in esame prevede diversi interventi, tra cui:

al comma 15, introduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31

dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;

ai commi 16 e 17, eleva, per il periodo d'imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa;

al comma 18, riduce, anche per il 2024, dal 10 al 5 per cento la tassazione agevolata per i premi di produttività;

ai commi da 21 a 25, riconosce – dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 – una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro;

preso atto con favore che il provvedimento prevede diverse misure a favore dei lavoratori, anche in relazione ai livelli stipendiali e alla loro formazione, tra cui:

ai commi da 27 a 31, l'incremento delle risorse per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2022-2024 e l'indennità di vacanza contrattuale;

il comma 43, ai sensi del quale si prevede che le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2022 per la formazione dei dipendenti pubblici siano utilizzate anche per finanziare la gestione e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento funzione pubblica;

osservato quindi che, in materia previdenziale, il provvedimento:

al comma 125, interviene sulla misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale;

ai commi da 126 a 130, riconosce la possibilità di riscattare i periodi non coperti da retribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, per i lavoratori rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi;

ai commi 134 e 135, modifica la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024 riducendo la rivalutazione delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo dal 32 al 22 per cento;

ai commi 136 e 137, commi 1 e 2, proroga l'istituto dell'APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 65 anni a 65 anni e 5 mesi;

al comma 138, estende l'istituto « Opzione donna » alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni;

ai commi 139 e 140, estende Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale;

al comma 141, proroga anche per il 2024, una disciplina transitoria, già prevista per gli anni dal 2020 al 2023, che consente ai lavoratori poligrafici di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni;

osservato che in materia di sostegno al reddito, di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori, il provvedimento:

ai commi da 142 a 155, riconosce a regime, per sei mensilità, l'indennità di

continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti;

ai commi da 168 a 176, proroga alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei *call center* e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, prevedendo la proroga di trattamenti di integrazione salariale per diverse categorie di imprese, stanziando ulteriori risorse in tale ambito;

preso atto con favore di ulteriori interventi in materia di incentivi all'occupazione, in particolare femminile, pari opportunità e conciliazione tempi di vita e lavoro, nonché orientati allo sviluppo di competenze dei lavoratori, tra cui quelli:

al comma 179, che modifica in senso migliorativo i criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino;

ai commi da 180 a 182, che prevede, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo;

ai commi da 191 a 193, che prevedono uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà;

al comma 202, che dispone l'incremento di 50 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il cer-

tificato di specializzazione tecnica superiore;

ai commi 203 e 204, che prorogano fino al 2026 dell'operatività del Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali;

rilevato che, in materia di facoltà assunzionali e stabilizzazioni di personale, di valorizzazione del personale scolastico, nonché di ulteriori disposizioni in materia previdenziale:

al comma 295, si interviene in tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

ai commi 326 e 327 si prorogano, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

al comma 330 si incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento;

ai commi 350 e 351, si prevedono ulteriori risorse a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementando Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale;

ai commi 475 e 476, si interviene sulla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo

determinato in relazione ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari di un determinato contributo, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo;

al comma 520 si prevede l'istituzione, presso il MEF, di una Commissione composta da esperti nominati dal Mini-

stro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1606, di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 3, che, nel modificare e integrare la disciplina delle concessioni geotermoelettriche, al comma 1, lettera *b*), introduce nel decreto legislativo n. 22 del 2010 un nuovo articolo 16-*bis*, con il fine espresso di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, disponendo che l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di una concessione geotermoelettrica di presentare, entro un termine

stabilito dall'autorità, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un apposito piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto, tra l'altro, misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

osservato che l'articolo 14, nel prevedere disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica, al comma 4, prevede che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* prestati da soggetti terzi, con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1624, di conversione, con modificazioni, decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano;

rilevato che il provvedimento disciplina il documento programmatico strategico denominato « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei », finalizzato a potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, nonché a promuovere lo sviluppo negli Stati africani;

preso atto del contenuto dell'articolo 1, che, nel prevedere, al comma 1, che tale piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, indica, al comma 2, i settori di particolare interesse del Piano, che coprono un gran numero di ambiti, tra i quali, per i profili di interesse della Commissione, si segnalano la formazione superiore e la formazione professionale, il sostegno all'imprenditoria, in particolare a quella giova-

nile e femminile, e la promozione dell'occupazione;

rilevato che l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, per la definizione e l'attuazione del piano, stabilendo che ne facciano parte, altresì, rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del sistema dell'università e della ricerca, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

preso atto delle norme in tema di personale, dirigenziale e non, della struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dall'articolo 4, che definisce peraltro la posizione giuridica del personale della struttura che non appartiene alla Presidenza del Consiglio, prevenendo altresì l'assegnazione a tale struttura di un contingente di esperti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni (<i>per le parti di competenza</i>) C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	667
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	679
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione</i>)	680
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	677
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	685
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	678

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni (*per le parti di competenza*).

C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 1627/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legisla-

zione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sono, quindi, di competenza della XII Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero della salute (Tabella n. 15), contenute nella seconda sezione.

Fa presente che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio.

Ricorda, altresì, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 20 dicembre, si è convenuto di non procedere alla fissazione di un termine per la presentazione delle proposte emendative presso la XII Commissione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della relazione, in cui saranno evidenziate le disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio afferenti alle competenze della XII Commissione, e per l'illustrazione della proposta di relazione.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, osserva che il disegno di legge di bilancio, nel testo trasmesso dal Senato, nella prima sezione contiene diverse disposizioni volte a incidere su materie oggetto della competenza della XII Commissione.

Segnala, quindi, che i commi da 27 a 31 dell'articolo 1 incrementano di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale

statale in regime di diritto pubblico. Le disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN). Per il SSN, gli oneri in questione comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale, secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell'atto di indirizzo emanato dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale (ex articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il comma 44 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. *plastic tax* e della c.d. *sugar tax*, istituite dalla legge di bilancio 2020.

Il comma 48 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

I commi da 157 a 165 riguardano la tanto dibattuta questione dei tagli alle pensioni in sanità. Fa presente che, con un emendamento approvato presso la Commissione Bilancio al Senato, sono stati superati i tagli alle pensioni di vecchiaia di medici, operatori sanitari, dipendenti degli enti locali, ufficiali giudiziari e insegnanti, mentre – ad esclusione del settore della sanità – permangono i tagli alle pensioni anticipate così come previsto nel testo originario del disegno di legge di bilancio. Nel settore della sanità, invece, la decurtazione sarà più graduale e diminuirà man mano che si ritarderà l'anticipo del pensionamento. Per il personale medico e sanitario, la riduzione del trattamento pensionistico è « ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile per gli iscritti alla cassa per la pensione dei sanitari e per quelli alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri ». Questo per assicurare « un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli assistenziali di assistenza ».

È stata introdotta la possibilità di permanenza in servizio oltre il quarantesimo anno di servizio, fino al compimento del settantesimo anno di età, per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del SSN e per i medici dell'INPS e dell'INAIL.

I commi 177 e 178 prevedono, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

Il comma 179 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di un'indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione.

Il comma 186 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. L'importo suddetto è comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze, originariamente previste dall'articolo 127 del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e poi confluite nelle risorse complessive del Fondo nazionale per le politiche sociali, senza vincolo di destinazione in sede di riparto annuo di quest'ultimo Fondo. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali non subisce riduzioni in ragione della disposizione in esame.

Evidenzia come misure molto rilevanti siano quelle contenute nei commi da 187 a 194. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione

delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza viene incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Si prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni (comma 187). Si prevedono, inoltre, un incremento, nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere (comma 188), e un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne (comma 189).

Inoltre, si incrementa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e domestica (comma 190).

I commi da 191 a 193 prevedono il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi, se è a termine, e di 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. Infine, il comma 194 istituisce il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

I commi da 198 a 200, invece, operano una ridefinizione in termini uniformi degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione – da parte delle regioni – degli

interventi inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relative al settore della non autosufficienza nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie.

I commi da 207 a 209 istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024-2026, per il sostegno ai soggetti, aventi specifici requisiti anagrafici e reddituali, proprietari di animali d'affezione, a fronte delle spese per la cura di tali animali. Potranno accedere a questo fondo i proprietari di animali d'affezione con un Isee inferiore a 16.215 euro e un'età superiore ai 65 anni.

Il comma 210 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione pari a 552,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 231,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Esso ricomprende e unifica diversi fondi già esistenti. È, inoltre, incrementato di 85 milioni di euro, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Il comma 217 prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene incrementato di 3 miliardi per l'anno 2024, 4 miliardi per il 2025 e 4,2 miliardi annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità individuate ai seguenti commi del disegno di legge di bilancio: da 29 a 31, in tema di rifinanziamento del fondo CCNL Sanità per il personale pubblico nel triennio 2022-2024; da 218 a 222, riguardante l'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle aziende e negli enti del SSN; 223, per la rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica; da 224 a 231, sulle modifiche delle modalità di distribuzione dei medicinali; 232, in relazione alle misure per l'abbattimento delle liste d'attesa; 233, sull'aggiornamento del

tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati; 235, sul finanziamento per aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – LEA; da 244 a 246, per le ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale; 362 e 363, relativamente all'organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà.

Entrando nel merito, rileva che i commi da 218 a 222, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del SSN, di ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, estendono fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico prevista, per l'anno 2023, dall'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2023 (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Sono espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l'orario massimo di lavoro e i prescritti riposi.

Per le medesime finalità è prevista l'applicazione, fino al 31 dicembre 2026, delle disposizioni richiamate anche alle prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi (invece dei 50 attualmente previsti), al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Per le finalità sopra indicate è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto.

Il comma 223 interviene sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, che è rideterminato nella misura dell'8,5 per

cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). Inoltre, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.

I commi da 224 a 231 demandano all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col SSN di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere. Definiscono, inoltre, un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti.

Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico. È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, recata dalla legge di bilancio 2023. Si prevede, infine, che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali.

Il comma 232 autorizza regioni e province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste ai commi da 218 a 222 del disegno di legge in esame (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario), potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dal comma 233, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Il

limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato a una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

Il comma 233 aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026. La disposizione qualifica espressamente la rideterminazione del tetto quale misura concorrente all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza; ribadisce, inoltre, il necessario rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

Il comma 234 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente al 2024, viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.

Il comma 235 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei LEA, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 558 e 559 della legge n. 208 del 2015. La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dal comma 217.

Il comma 236 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell'autorizzazione alla Regione siciliana a incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT), in ragione dell'elevata specializzazione e del rilievo nazionale raggiunto.

I commi da 237 a 239 introducono una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il SSN; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale.

I commi 240 e 241 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN.

I commi da 244 a 246 recano distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale: un incremento di 250 milioni per il 2025 e di 350 milioni dal 2026 per il corrispondente potenziamento dell'assistenza territoriale riferito ai maggiori oneri di spesa per il personale dipendente – in deroga a limiti vigenti – e del personale convenzionato; un incremento di 10 milioni a decorrere dal 2024 delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione della finalità della legge che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore; un incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, pari a 240 milioni per il 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il comma 247 reca la dotazione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026, pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. In

proposito, ringrazia l'intergruppo parlamentare per le neuroscienze e l'Alzheimer per aver fatto propria la questione e il Governo per l'attenzione riservata al tema.

I commi 306 e 307 prevedono una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

I commi 362 e 363 autorizzano la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e socio-sanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il contributo viene destinato, tra l'altro, alle iniziative finalizzate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

I commi da 389 a 396 recano un'autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Con le ulteriori disposizioni introdotte al Senato, tale stato di emergenza viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024. Sono conseguentemente prorogate le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti, tra le quali rientra il contributo alle regioni per l'assistenza sanitaria. È altresì nuovamente autorizzata per il 2024, l'assegnazione di un contributo *una*

tantum, nel limite di 40 milioni, per rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea.

Il comma 448, in attuazione dell'accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione stessa in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

I commi da 556 a 558 sono volti a istituire il Fondo per il test di *Next Generation Sequencing* di profilazione genomica per la diagnosi delle malattie rare, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024. Viene inoltre rifinanziato con 1 milione di euro l'analogo Fondo per il test di *Next Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori, già istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute.

Rileva, quindi, che ulteriori disposizioni di interesse per la XII Commissione sono i commi da 2 a 6 dell'articolo 1, che prevedono rifinanziamenti, per l'anno 2024, di 600 milioni di euro relativi al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e di 50 milioni di euro per il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti.

Il comma 14, poi, stanziava 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal decreto-legge n. 34 del 2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è corrisposto in misura crescente con riferimento al numero di componenti del nucleo familiare.

Segnala, altresì, il comma 26, recante interventi per il personale della Croce Rossa

relativi al trattamento economico di alcune tipologie di personale ai fini della riorganizzazione dell'Associazione italiana CRI.

Il comma 37, quindi, è volto a prevedere, ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3, del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, e nei limiti delle stesse.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di relazione, che non sarà posta in votazione ove fosse approvata la proposta di relazione formulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che, date le circostanze, sia un imperativo categorico presentare una proposta di relazione alternativa a quella della relatrice.

Prova disagio nel fare considerazioni su un disegno di legge di bilancio che reputa recessivo e miope. Parla di «agonia del SSN», precisando che di essa non sono responsabili solo questa maggioranza e questo Governo, in quanto per almeno dieci anni (dal 2008 al 2018) si è assistito a un definanziamento di oltre 37 miliardi di euro. La sanità, quindi, ha maturato un credito inveterato nei confronti della legge di bilancio.

Fa presente come il definanziamento della sanità sia evidente se si considera il tasso di inflazione. Sottolinea la distanza tra il finanziamento del SSN e la spesa media *pro capite* dei Paesi dell'OCSE, soprattutto della Germania. Osserva che con i 3 miliardi di incremento del finanziamento della sanità si rischia di non mantenere nemmeno l'esistente.

Poiché 2 miliardi e 400 milioni sono destinati ai rinnovi contrattuali, il risultato finale è un definanziamento, contrariamente alla propaganda fatta dal Governo e dalla maggioranza fino ad oggi. È evidente, a suo avviso, che la situazione è al collasso, come attestato ad esempio dalla situazione del pronto soccorso e delle liste d'attesa chilometriche. Ricorda che da dati recenti per la sanità risulta una spesa *out of pocket* di 40 miliardi, pari al 25 per cento della spesa complessiva.

Stigmatizza il fatto che si incoraggino le convenzioni con i soggetti privati. Bisognerebbe, invece, procedere alla soppressione dei tetti di spesa per l'assunzione di personale, in quanto gli operatori sanitari non sono in grado di fare ulteriori straordinari, soluzione che, invece, si incoraggia nel disegno di legge di bilancio.

Stigmatizza altresì la scelta di fare cassa sulle pensioni del personale medico e sanitario, che ha mostrato spirito di abnegazione per difendere il SSN pubblico. Ricorda che, sul tema delle pensioni, ci sono state contestazioni da parte degli operatori sanitari i quali, secondo la *ratio* della legge di bilancio, dovrebbero lavorare fino a 70 anni di età, ricordando che era stata ipotizzata anche la permanenza in servizio fino a 72 anni. Evidenzia, quindi, quanto sia fondamentale assumere i giovani, che sono in grado, tra l'altro, di utilizzare l'intelligenza artificiale.

Reputa, inoltre, inaccettabile il fatto che per il 2024 non sia stanziato neanche un euro per potenziare la medicina territoriale; poche risorse sono previste a partire dal 2025. Al riguardo, osserva che, se funziona la medicina territoriale, si riesce anche a decongestionare il pronto soccorso.

Non condivide affatto che, oltre alle criticità richiamate, si vada avanti con l'autonomia differenziata. La ripartizione del Fondo sanitario nazionale a suo avviso dovrebbe essere effettuata sulla base degli indici di deprivazione dei territori e non della spesa storica. In tali condizioni, le regioni del sud continueranno a rimanere indietro.

Denuncia, come ulteriori elementi di debolezza, l'inadeguatezza delle misure per

l'abbattimento delle liste d'attesa e la totale mancanza di attenzione verso il tema della salute mentale.

Non sono previste nemmeno misure per fare fronte al disagio abitativo, che sarebbero state indispensabili dinanzi all'aumento del costo degli affitti e alla crescita dei tassi dei mutui.

Osserva, quindi, che in tal modo si proteggono le grandi *lobby* e non si tutelano le fasce più deboli della popolazione. L'attuale maggioranza parla tanto di denatalità ma poi non fornisce gli strumenti per sostenere effettivamente le famiglie.

Altre criticità riscontrate sono l'insufficienza delle misure per le disabilità; al riguardo, rileva come si sia proceduto all'unificazione di fondi preesistenti senza alcun criterio.

Osserva, poi, la mancata implementazione del fondo cosiddetto «Dopo di noi» e l'assenza di risorse per gli anziani non autosufficienti.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ritiene che sia in atto un vero e proprio smantellamento del Servizio sanitario nazionale e annuncia, pertanto, il voto nettamente contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione presentata dalla relatrice.

Luana ZANELLA (AVS) informa preliminarmente di aver partecipato, prima della seduta della Commissione, all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti in corso in Commissione Bilancio, e di averne tratto una impressione molto negativa sulle prospettive economiche di medio periodo, come del resto emerge anche dalla lettura della stampa specialistica di questi giorni.

Ritiene che il disegno di legge di bilancio in discussione debba essere letto in modo combinato con quanto avvenuto su due altri fronti: la riforma del patto di stabilità appena definita a livello europeo, e la mancata ratifica del MES da parte del Parlamento italiano. Il disegno complessivo di politica economica governativa che pare di poter intravedere in questo quadro ha, a suo avviso, una direzione chiara: lo smantellamento progressivo dello stato sociale italiano.

Ricorda, a questo proposito, come il Paese possa vantare di un *welfare state* assolutamente avanzato rispetto a molti altri paesi occidentali, ma sottolinea come, nella situazione economica e geopolitica oggettivamente complessa in cui ci troviamo, il Governo non sembri nemmeno tentare di salvaguardarne i tratti essenziali. Così facendo, la maggioranza palesa un intendimento preciso ed esplicito: quello della privatizzazione dei servizi. Si tratta di una visione che il suo gruppo di appartenenza contrasta in modo categorico, ritenendo che il settore privato, per motivi prettamente economici, non sia strutturalmente nelle condizioni di svolgere un servizio pubblico adeguato, che è per definizione un'attività in perdita. Nel sistema propugnato dalla maggioranza, le risorse mancanti dovranno dunque essere erogate dai cittadini. E la situazione, a suo avviso, non potrà che peggiorare nel prossimo futuro, se è vero che il nuovo patto di stabilità appena sottoscritto dal Governo in sede europea vincola l'Italia a ridurre il proprio debito di quote assai significative nei prossimi anni.

Per quanto riguarda in particolare il settore sanitario, evidenzia come il Governo e la maggioranza abbiano dimostrato di non essere in grado di mantenere le proprie promesse elettorali: cita, a titolo esemplificativo, il continuo ritardo nell'attuazione dei LEA e la scelta, poi parzialmente ritrattata, di tagliare le pensioni. Rimarca come a pagare per queste scelte politiche non potranno che essere le classi più in difficoltà dal punto di vista economico, e nota come forze politiche che avevano promesso, in campagna elettorale, di alzare gli stipendi e di aumentare le assunzioni, si trovano ora costrette a perseverare su politiche che spingeranno a puntare tutto sul settore privato e sui medici « gettonisti », mentre i giovani laureati italiani continueranno ad espatriare.

Per tutti questi motivi, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di relazione avanzata dalla relatrice.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) si concentra in primo luogo sulla politica economica complessiva che si evince dal contenuto del

disegno di legge di bilancio, evidenziando come essa riesca contemporaneamente a fallire sia nell'obiettivo di contrastare un ciclo economico negativo, sia nell'obiettivo di rispettare le raccomandazioni europee ed internazionali, che chiedono al Paese di concentrare i propri sforzi nelle riforme strutturali e nella spesa in investimenti produttivi. In un quadro di competitività stagnante e di iniquità crescente, il Paese perde così credibilità nei confronti dei propri *partner* strategici.

Venendo alle questioni di più stretta attinenza con le materie di competenza della Commissione, sottolinea l'assoluta inadeguatezza del disegno di legge di bilancio nel potenziare il Servizio sanitario nazionale, che viene rifinanziato di una quota appena sufficiente a compensare l'effetto dell'inflazione. Si concentra particolarmente sul significato morale di tale scelta politica, poiché il servizio sanitario universale, così come immaginato da chi lo ha istituito nel 1978, costituisce, ad avviso del suo gruppo, uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda la democrazia italiana. In materia di sanità, gli unici tetti di spesa che vengono ritoccati al rialzo sono quelli per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, e giudica questo particolarmente indicativo della linea politica perseguita dalla maggioranza.

Stigmatizza fortemente la mancanza di visione, a suo avviso, mostrata dal Governo sul versante delle condizioni di lavoro del personale sanitario, come del resto dimostra l'alto tasso di partecipazione agli scioperi recentemente indetti. Su questo fronte, per di più, non sono mancate misure che giudica punitive nei confronti del personale in servizio, come ad esempio quella delle pensioni, su cui la retromarcia del Governo è stata tardiva e comunque insufficiente. Sottolinea come investire risorse sulle indennità aggiuntive o sulla detassazione del lavoro straordinario o notturno non possa essere la risposta, in un quadro in cui il personale è già stremato da turni massacranti. Al contrario, si dovrebbe a suo avviso investire sulle nuove assunzioni e, ad esempio, stabilizzare rapidamente gli spe-

cializzandi coinvolti nei reparti in questi anni di emergenza.

Evidenzia con rammarico la mancanza di investimenti sul fronte dell'assistenza territoriale, sul quale non sono stanziati risorse per il 2024, in aperta contraddizione con quanto tutti gli osservatori sostengono da mesi, ovvero che investire sull'assistenza territoriale è l'unico modo per evitare la concentrazione ospedaliera che sta mettendo in crisi il sistema nel suo complesso. Constata come, in questo modo, vada perduto sia l'insegnamento costituito da quanto avvenuto in occasione della pandemia, sia gran parte delle risorse del PNRR destinate al settore sanitario. Ciò che servirebbe, sottolinea, sono risorse umane nuove e giovani ed investimenti in innovazione.

Passando alle tematiche sociali, sottolinea come rappresenti una sconfitta quanto disposto in tema di disabilità. L'istituzione di un Fondo unico, sulla quale il suo gruppo non ha una posizione contraria, maschera in realtà un insieme di norme nelle quali le risorse vengono ridotte: ricorda, in particolare, le risorse sottratte ai disabili gravi, da una parte, e quelle destinate ad incentivare l'inserimento lavorativo. E questo avviene in un quadro in cui il Governo sarebbe delegato ad attuare importanti leggi in materia di disabilità e non autosufficienza, che necessitano di risorse apposite per poter dare i risultati sperati.

Analogamente, non vengono stanziati adeguate risorse per contrastare un'altra piaga che affligge il Paese, quella degli infortuni sul lavoro.

Nel complesso, evidenzia come sia la tenuta del *welfare* ad essere messa a rischio, e come si delinei un sistema di privatizzazione massiccia che porterà alla spaccatura del paese sul fronte reddituale, tra chi potrà pagarsi le cure sanitarie e chi invece non potrà farlo.

Nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione avanzata dalla relatrice, rivendica la scelta fatta dalle opposizioni di suggerire lo stanziamento delle risorse loro accordate in favore di interventi contro la violenza sulle donne.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) osserva che, ascoltando gli interventi dei colleghi dell'opposizione, sembra di trovarsi di fronte a un disastro assoluto, cosa che certamente non corrisponde al vero. Rileva, quindi, l'opportunità di rendere alcune precisazioni a fronte di varie inesattezze che sono state dette.

Con riferimento al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, fa presente che l'aver unificato i fondi è una scelta politica sulla quale si può concordare o meno, ma il dato sostanziale è che vi sono 320 milioni in più per il 2024.

Per quanto concerne il tema delle pensioni del personale medico e sanitario, ribadisce, come già ricordato dalla relatrice, che al Senato è stata trovata una soluzione che ha consentito di contemperare le varie esigenze. Rispetto alle considerazioni critiche formulate negli interventi precedenti, ricorda che già allo stato attuale i medici possono andare in pensione a 70 anni: non si tratta, quindi, di un'innovazione introdotta dalla legge di bilancio. Osserva, peraltro, che i medici che vanno in pensione molto spesso non smettono di esercitare la propria attività ma vanno a lavorare presso soggetti privati accreditati, che dal 1978 sono considerati parte del sistema sanitario pubblico.

Ricorda, inoltre, le circostanze in cui è stato predisposto il disegno di legge di bilancio, che sconta la situazione internazionale, due guerre, nonché scelte scriteriate fatte in passato sul superbonus, con conseguenze che incidono per 20 miliardi di euro l'anno, e sulla gestione del reddito di cittadinanza. Nonostante la situazione contingente, l'obiettivo del Governo è quello di aiutare le fasce più deboli, come dimostrano le scelte fatte sul cuneo fiscale.

Con riferimento specifico alla sanità, precisa che non ci sono solo i 3 miliardi aggiuntivi, in quanto già con la precedente manovra di bilancio erano stati previsti oltre 2 miliardi di euro in più. Il Governo ha fatto delle scelte strategiche, tra cui un rinnovo serio del contratto per medici e personale sanitario e l'abbattimento delle liste di attesa. Per conseguire quest'ultimo risultato, è previsto il ricorso al privato

accreditato, che in ogni caso – ribadisce – non è fuori dall’ambito del SSN. Non comprende, quindi, le polemiche al riguardo.

Quanto al finanziamento per la sanità territoriale a decorrere dal 2025, rileva che il PNRR, approvato da una maggioranza diversa da quella attuale, prevede che le Case di comunità partano dal mese di aprile 2025.

Con riferimento a un’altra inesattezza emersa dalla discussione, precisa che i costi della sanità, per oltre il 50 per cento (spesa farmaceutica, spesa per il personale), non sono condizionati dall’inflazione.

Richiamando ulteriori misure presenti nella legge di bilancio, che incidono in maniera più diretta sulle competenze di altre Commissioni, come gli interventi strutturali che prevedono detrazioni per chi assume persone con disabilità, ribadisce come la legge di bilancio, pur in un contesto di difficoltà, sia portatrice di scelte importanti e significative, sulla base di una visione ben definita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice.

Delibera altresì di nominare la deputata Patriarca quale relatrice presso la V Commissione, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell’approvazione della proposta di relazione della relatrice, risulta preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle, che verrà comunque trasmessa alla V Commissione (Bilancio) insieme alla relazione approvata dalla Commissione.

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1624, di conversione in legge del decreto-legge n. 161 del 2023, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano, ai fini dell’espressione del parere alla III Commissione (Affari esteri). Il disegno di legge è stato approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta del 19 dicembre scorso.

Fa presente che il provvedimento, composto da sette articoli, affida al Governo il compito di adottare il cosiddetto Piano Mattei, documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani tramite la costruzione di un nuovo partenariato tra essi e l’Italia, che promuova uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Il Piano Mattei, di durata quadriennale, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Sullo stato di attuazione del Piano, il Governo è chiamato a trasmettere alle Camere una relazione, entro il 30 giugno di ciascun anno.

L’articolo 1, comma 2, elenca i molteplici settori nell’ambito dei quali il Piano individuerà interventi e priorità di azione. Tra questi, per quanto concerne le competenze della XII Commissione, rilevano, in particolare, la salute, la sicurezza agroalimentare, il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile.

L’articolo 1, comma 5, stabilisce che le diverse amministrazioni dello Stato conformano le proprie attività di programmazione, di valutazione d’impatto e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei.

Segnala altresì che la Cabina di regia per la definizione e l’attuazione del Piano Mattei, istituita ai sensi dell’articolo 2, sarà composta, oltreché dai Ministri e da talune altre specifiche figure direttamente indicate dal comma 1 del medesimo articolo,

anche da una serie di ulteriori soggetti, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, tra cui figurano anche rappresentanti della società civile e del Terzo settore.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nicola STUMPO (PD-IDP) osserva come, nonostante gli annunci fatti e le aspettative create dal Governo, il decreto sul Piano Mattei sia in realtà completamente vuoto di contenuti, limitandosi a istituire una Cabina di regia. Non comprende, quindi, perché sia stato fatto ricorso allo strumento del decreto-legge.

Andrea QUARTINI (M5S) condivide pienamente le considerazioni svolte dal collega Stumpo, definendo il decreto in esame una vera e propria « scatola vuota », mancando in esso misure concrete nonché un riferimento al contesto europeo.

Luana ZANELLA (AVS) si associa alle critiche formulate dai colleghi già intervenuti, non comprendendo le ragioni per cui sia stato « scomodato » il nome di Mattei per un provvedimento normativo dalla portata così modesta.

Paolo CIANI (PD-IDP) svolge delle considerazioni critiche sul provvedimento in oggetto, intorno al quale era sorta una certa attesa, riguardando esso un argomento molto importante come quello delle relazioni tra Italia e Africa. Osserva come, in realtà, il decreto accenna sommariamente ad alcuni ambiti di intervento, senza citare il nome di un solo Paese africano e senza spiegare in cosa consista il Piano Mattei.

Peraltro, la previsione della Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del Piano Mattei rischia di creare una sovrapposizione rispetto alle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che per definizione si occupa di cooperazione, anche con Stati africani.

Cita, infine, alcune parole di Enrico Mattei: « la soluzione è liberare l'Africa da certi europei ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 17.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.30.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per le parti di competenza C. 1627 Governo, approvato dal Senato e relativa Nota di variazioni C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627 Governo, approvato dal Senato);

evidenziato, in particolare, che:

il comma 217 dell'articolo 1 prevede un incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nella misura di 3 miliardi per l'anno 2024, di 4 miliardi per il 2025 e di 4,2 miliardi annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità individuate nei commi successivi, quali il rinnovo dei contratti per il personale sanitario, la rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica e le nuove modalità di distribuzione dei medicinali, l'abbattimento delle liste d'attesa, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), il potenziamento dell'assistenza territoriale;

la dotazione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze viene incrementata di 4,9 milioni per il 2024 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 247);

è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 (comma 186);

il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza viene incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 187);

si prevedono, inoltre, incrementi dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere (comma 188), delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne (comma 189) e del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica (comma 190);

il comma 210 istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione pari a 552,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 231,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2025;

si prevede un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche (commi 177-178) e si introducono nuove e più favorevoli misure in materia di congedi parentali (comma 179),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per le parti di competenza.
C. 1627 Governo, approvato dal Senato e relativa Nota di variazioni
C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge n. 1267, già approvato e modificato in Senato e recante il « Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 », per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute;

evidenziato il grave ritardo con il quale il disegno di legge di bilancio è stato presentato alla Camera dei deputati, che sta impedendo nei fatti un esame approfondito delle disposizioni, onde evitare l'esercizio provvisorio di Bilancio che recherebbe un grave danno all'economia del Paese;

esaminati, quanto alla spesa sanitari, i rilievi particolarmente critici della Corte dei conti, dell'Istat e dell'UpB proprio con specifico riferimento alla impostazione particolarmente recessiva della predetta spesa e comunque non risolutiva dei problemi conclamati del SSN;

premessi che:

quanto alle questioni in tema di salute:

il rinnovo del CCNL della dirigenza medica e sanitaria e comparto sanità, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale che viene incrementato di 3 miliardi di euro per il 2024, 4 miliardi di euro per il 2025 e 4,2 miliardi di euro per il

2026, è un atto senz'altro dovuto che tuttavia lascia ben poche risorse per le altre necessità del SSN; le risorse per il CCNL avrebbero dovuto essere, quindi, ulteriori rispetto alle necessità conclamate e insoddisfatte del SSN;

particolarmente esecrabile è l'intervento sulle pensioni di buona parte dei dipendenti pubblici e, tra di essi, anche dei medici e sanitari iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), l'intervento postumo e riparatore sulle predette pensioni, effettuato in sede referente al Senato e conseguente ad una clamorosa protesta del personale sanitario e delle opposizioni tutte, rimane non solo insoddisfacente nel merito e nelle soluzioni adottate ma è vieppiù sconcertante nella misura in cui, a copertura di esso, si drenano ulteriori risorse al SSN;

il predetto incremento del FSN è del tutto insufficiente a soddisfare le necessità di salute dell'intero territorio nazionale, tenuto conto, peraltro, che per circa l'80 per cento, l'incremento è destinato a coprire le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti del personale sanitario, non tiene il passo con l'inflazione e segna una netta diminuzione della spesa sanitaria in rapporto al Pil e, come da modifiche introdotte in Senato l'incremento è stato ulteriormente ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni per l'anno 2034, 293 milioni per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, per coprire la parziale « riparazione » della disposizione sulle pensioni dei sanitari;

al netto delle risorse necessarie al rinnovo del contratto di comparto, le ri-

manenti risorse sono di fatto destinate a foraggiare la sanità privata e la farmaceutica o comunque a finanziare misure non certamente strutturali ma di mero e temporaneo contenimento;

il piano del Governo per ridurre i tempi d'attesa rischia di essere drammaticamente fallimentare: l'incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive del personale medico e sanitario non solo non risolve il problema della carenza di personale ma anzi criticizza ulteriormente le condizioni lavorative del personale in servizio;

è evidente come, senza il superamento del tetto alla spesa per il personale, senza incentivi che rendano attrattivo il Servizio sanitario nazionale e senza un piano straordinario di assunzioni, si rischia di non ottenere alcun risultato, come peraltro confermato da un recente sondaggio della Federazione Cimo-Fesmed secondo cui il 58,5 per cento dei medici non è disponibile a lavorare di più per abbattere le liste d'attesa;

le misure per l'abbattimento delle liste d'attesa consentono alle regioni di avvalersi, oltre che delle prestazioni aggiuntive dei medici, anche delle strutture private accreditate, in deroga ai tetti di spesa per gli acquisti da privati come modificati dalla manovra all'esame;

l'apertura, dunque, a soluzioni privatistiche per abbattere le liste di attesa delle strutture pubbliche del SSN suggella le vere intenzioni di questo Governo a voler privatizzare la sanità e non fa altro che dare un ulteriore colpo di scure al nostro sistema sanitario pubblico e universalistico;

appaiono altresì anti-economiche le misure che modificano le modalità di distribuzione dei medicinali, laddove con la riduzione dell'incentivo di 28 centesimi a confezione per la vendita di farmaci generici equivalenti, anche per prodotti il cui brevetto è scaduto, la convenienza per chi vende sarà quella di piazzare il farmaco con il prezzo più alto;

il vincolo e non già l'aggiunta di risorse per l'aggiornamento dei LEA, oltre-

tutto per la quota irrisoria di 50 milioni di euro per l'anno 2024, confermano la miopia di questo Governo che nulla aggiunge alle necessità insoddisfatte delle persone;

appare altresì critico l'aumento a 2mila euro del contributo annuale richiesto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per chi non ha diritto all'assistenza pubblica;

le « residuali » misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale sono inadeguate e imbarazzanti, in primis poiché consentono il reclutamento di personale da parte delle regioni solo a partire dal 2025 e poi perché finanziate nell'ambito delle risorse del FSN già ritenute insufficienti; anche per le cure palliative non si aggiungono risorse ma si vincolano quelle esistenti; ugualmente, il vincolo delle risorse sugli obiettivi riguarda le risorse del FSN esistenti e comunque il loro impiego sarà consentito solo dall'anno 2025;

quanto alle questioni in tema di politiche sociali:

le misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità, attraverso un incremento della dotazione del Fondo relativo alla Carta « Dedicata a te », rimangono misure del tutto insufficienti tenuto conto, peraltro, che non potranno ricevere il beneficio i percettori di altri sussidi; l'importo complessivo del sostegno, fissato per ogni famiglia in un valore pari a 382,50 euro e destinato solo all'acquisto dei beni alimentari di prima necessità e ai carburanti/mezzi di trasporto, e non anche ai farmaci, ad esempio, rimane una misura carente e poco lungimirante delle effettive necessità delle famiglie indigenti che da quest'anno sono state private anche del reddito di cittadinanza;

l'incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, calcolato per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 40.000 euro, contrasta con la concomitante misura che esclude i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del rispar-

mio, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dal calcolo dell'ISEE; escludere i titoli di Stato dal calcolo ISEE è infatti una misura fortemente iniqua tenuto conto che l'ISEE serve per valutare in maniera equa e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una medesima prestazione sociale agevolata; dunque non si comprende perché per accedere alle prestazioni sociali agevolate, come ad esempio agli asili nido, non si debba tener conto, ai fini reddituali, dei soldi investiti in prodotti finanziari; in questa maniera si mettono sullo stesso livello coloro che non possiedono alcun risparmio e coloro che lo posseggono e lo hanno investito in prodotti finanziari;

l'intervento che estende di un solo mese l'indennità all'80 per cento per congedo parentale per l'anno 2024, e in via strutturale solo nella misura del 60 per cento della retribuzione, rimane una misura timida e non risolutiva delle necessità delle famiglie;

confonde la diffusa re-istituzione dei Fondi già esistenti, come ad esempio l'istituzione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, già esistente, le cui dotazioni non solo rimangono insufficienti o invariate ma diventano prive di adeguate, eque e trasparenti regole di ripartizione;

emblematica della predetta confusione è l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità che contempla, contestualmente, anche l'abrogazione dei seguenti Fondi: Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia;

l'operazione di presunta « unificazione » di Fondi, destinando le predette risorse a talune finalità e demandando quindi a successivi decreti l'utilizzo del Fondo unico, appare scellerata nella mi-

sura in cui di fatto, in via strutturale, riduce le risorse che erano originariamente stanziare con i Fondi che si vogliono abrogare e soprattutto perché azzera finalità e modalità di riparto precedenti, con il rischio concreto di sacrificare nel prossimo riparto necessità consolidate;

l'unificazione dei fondi per le persone con disabilità aveva oltretutto prodotto un incredibile ed ulteriore taglio alle risorse per i disabili ed il temporaneo ripristino, solo per l'anno 2024, fatto in sede referente al Senato, non sembra recuperare tutte le risorse in via strutturale;

considerato che:

per salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, di solidarietà e di universalismo, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) dovrebbe essere in linea con la spesa dei Paesi del G7 e, comunque, non inferiore alla media europea;

per superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale, si poteva intervenire affinché, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, avessero il giusto peso gli indicatori ambientali, socio-economici e culturali e l'indice di deprivazione economica, così da tener conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione;

si poteva rivedere il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25 per 100.000 abitanti;

per salvaguardare realmente il SSN, doveva superarsi il tetto di spesa per l'assunzione di personale, consentendo, nelle

more del predetto superamento, che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, venisse incrementata di un importo pari ad almeno il 30 per cento (attualmente è al 10 per cento);

per abbattere le liste di attesa le regioni si poteva prevedere l'adozione un piano operativo, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse, con uno specifico monitoraggio da parte del Ministero della Salute e una conseguente penalizzazione in caso di mancata attuazione;

poiché l'accesso alle prestazioni in intramoenia rappresenta sempre più spesso una tappa obbligata a causa delle lunghe liste di attesa e delle inefficienze del SSN, per abbattere le liste di attesa si dovrebbe intervenire in maniera decisa sulla libera professione intramoenia per garantire la necessaria trasparenza alle prestazioni sanitarie erogata in regime libero-professionale nelle strutture pubbliche;

occorreva rendere effettivo e inderogabile l'obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali, dell'attività intramoenia prevedendo che la stessa venisse autorizzata solo a condizione che: non comporti un incremento delle liste di attesa per l'attività istituzionale; non contrasti o pregiudichi i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale o regionale; non contrasti o pregiudichi gli obiettivi aziendali;

per ovviare all'utilizzo inappropriato delle risorse del SSN, salvaguardare il SSN pubblico e universalistico e rendere equilibrato il rapporto pubblico/privato, occorreva riordinare il sistema dell'autorizzazione, accreditamento e stipulazione degli accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie e rendere uniformare sull'intero territorio nazionale il sistema di rilevazione del fabbisogno territoriale e gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, garantendo la necessaria trasparenza e un efficace piano di controlli;

tenuto conto che attualmente i soggetti della sanità integrativa sono tenuti

a riservare solo il 20 per cento alle prestazioni non comprese nei LEA, per salvaguardare il SSN pubblico e universalistico si poteva intervenire sulla sanità integrativa ed invertire le predette percentuali prevedendo che le prestazioni non comprese nei LEA fossero pari all'80 per cento, mentre le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche fossero pari al 20 per cento;

si poteva incrementare il FSN al fine di mantenere e potenziare gli ambulatori e servizi di continuità assistenziale sul territorio, intercettando i bisogni di salute dei cittadini, fornendo loro prestazioni ed esami di base, deflazionando così l'attività ed il carico del pronto soccorso; occorreva altresì ampliare la rete di consultori esistenti sul territorio, in modo proporzionato alla popolazione, per rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione e garantire il rispetto dei LEA;

per rafforzare la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno e per garantire il necessario supporto al post-partum, si potevano prevedere le risorse utili ad assicurare il personale adeguato, a cominciare dall'assistenza fornita dalle ostetriche;

occorreva aumentare la capacità di risposta del SSN nella presa in carico delle persone con cronicità, nell'assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria dei malati oncologici e per le cure palliative;

per il potenziamento dei servizi di salute mentale dovevano essere stanziati risorse ben più rilevanti che non il timido incremento di 5 milioni di euro operato con il cosiddetto « decreto anticipi » per il bonus psicologico e dovevano essere ripristinati i 25 milioni che i governi precedenti avevano destinato nel post-pandemia per il predetto bonus;

nell'ottica di garantire la fornitura di farmaci e sostanze altrimenti difficilmente reperibili perché fuori produzione, ritenute non competitive, o la cui richiesta supera momentaneamente la disponibilità, si poteva istituire un'Azienda Farmaceutica pubblica che fosse in grado

di rispondere in tempi brevi alle necessità dei suddetti tipi di farmaci;

per il disagio delle famiglie occorre rendere strutturale ovvero rifinanziare in maniera congrua e puntuale i fondi per la morosità incolpevole e per l'accesso alle locazioni, introducendo anche le opportune agevolazioni fiscali per le spese di assicurazione del rischio di mancato conseguimento del canone di locazione;

per i lavoratori dipendenti si poteva ampliare, in via permanente, a due mesi e all'80 per cento, l'indennità per il congedo parentale da usufruirsi entro il sesto anno di vita del figlio ed elevarlo ulteriormente per il lavoratore genitore di figlio con disabilità grave;

sul congedo di maternità si poteva fare un passo in avanti coraggioso, allineandosi ad altri paesi europei ed incrementando da 5 a 8 mesi il periodo di congedo di maternità obbligatorio, rendendolo parimenti usufruibile da entrambi i genitori;

quanto al sostegno alle persone con disabilità si poteva estendere l'esonero contributivo per le assunzioni ed incrementare la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; parimenti si potevano incrementare le risorse del Fondo per il *caregiver* familiare, del Fondo «Dopo di

noi» e del Fondo per la vita indipendente e del Fondo di solidarietà comunale impiegato per coprire il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità;

per tutelare i lavoratori fragili e non fare distinguo odiosi tra dipendenti pubblici e privati, si doveva consentire in via permanente il lavoro agile ai lavoratori pubblici e privati e consentire l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dei lavoratori fragili che non possono svolgere le loro mansioni lavorative in modalità di lavoro agile;

al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, occorrerebbe che le risorse del Fondo solidarietà comunale siano utilizzabili per l'assunzione in deroga a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte dei Comuni, sino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500 abitanti e per la medesima finalità occorrerebbe incrementare le risorse per le assunzioni medesime,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro

ALLEGATO 3

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge n. 161
del 2023, recante disposizioni urgenti per il
« Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del

Continente africano (C. 1624 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) <i>(Esame e conclusione – Relazione favorevole)</i>	686
ALLEGATO 1 <i>(Relazione approvata dalla Commissione)</i>	693
DL 161/23: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	691
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	695
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	692

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 17.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono, invece, indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Avverte, quindi, che saranno esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e

delle foreste (Tabella 13) contenuta nella seconda sezione.

Avverte che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Avverte che potranno essere presentate relazioni di minoranza. Comunica, inoltre, che la relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Almici, ad illustrare il provvedimento in esame.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, fa presente che la XIII Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. In proposito, evidenzia quanto segue.

Il disegno di legge di bilancio 2024, nella Sezione I, composta dal solo articolo 1, reca una pluralità di interventi di diretto interesse della Commissione, sui quali annuncia che si soffermerà nella sua relazione, rinviando alla documentazione elaborata dal Servizio Studi per un'analisi più approfondita.

In particolare, segnala che il comma 2 prevede l'incremento di 600 milioni per il 2024 del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici, di cui all'articolo 1, comma 450, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), che finanzia la cosiddetta «*Social card*», ora carta «*Dedicata a te*». Il comma 3 dispone la copertura degli oneri che deriveranno da quanto previsto dal comma 2, cui si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale. Su tale contabilità possono essere versate annualmente somme versate all'entrata del bilancio nell'ambito di particolari unità previsionali di base, ai fini del successivo riversamento delle stesse per specifici interventi previsti a legislazione vigente. Il comma 4 prevede, inoltre, che con

decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione delle risorse. Il comma 5 reitera per il 2024 la misura già prevista per il 2023, prevedendo un rifinanziamento del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari per un importo pari a 2.231.000 euro, per le finalità disposte ai commi precedenti; per l'erogazione di tale contributo il Dicastero agricolo potrà continuare a stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici. Infine, il comma 6, dispone l'incremento di 50 milioni per il 2024 del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, in considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico.

Il comma 36, incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

I commi 40 e 41 recano norme volte al rafforzamento delle capacità amministrative del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In particolare, il comma 40 autorizza la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, da destinare all'incremento dell'indennità stabilita in favore del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il comma 41 autorizza, per l'anno 2024, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale, di cui 30 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti. Tali assunzioni devono essere effettuate mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi

pubblici. La copertura degli oneri di tali disposizioni è recata dal comma 41.

Il comma 250, stabilisce che, al fine di assicurare continuità aziendale delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, l'ISMEA è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle stesse, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi, ai sensi del comma 251, a tasso agevolato nel rispetto della normativa europea in materia. Le risorse a disposizione per gli interventi in esame sono indicate dal comma 252, che distingue la dotazione per l'erogazione dei prestiti cambiari, da quella per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento. In particolare, per l'erogazione dei prestiti cambiari, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo costituito per gli interventi previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, che autorizza l'ISMEA a concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha allora autorizzato, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016.

Il comma 443 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è

attribuita una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comma 444 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse. Il comma 445, stabilisce che agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato, le disposizioni in ambito di credito agrario e di esonero dai contributi previdenziali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il comma 446 reca modifiche agli articoli 1, 5 e 7 del decreto legislativo n. 102 del 2004, in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a valere sul Fondo di solidarietà nazionale. In particolare, la lettera *a)*, dispone che il Fondo abbia anche l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilità del medesimo Fondo. La lettera *b)* estende l'ambito oggettivo delle ipotesi al ricorrere delle quali può attivarsi il ricorso al Fondo, includendovi anche agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive. La lettera *c)* dispone che possono beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 anche le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca. La lettera *d)* amplia la platea dei soggetti destinatari degli aiuti previsti al citato articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, includendovi anche il settore della pesca. Infine, la lettera *e)* estende l'applicazione delle disposizioni relative alle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 anche alle operazioni di credito peschereccio.

Il comma 447 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le attività di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si tratta, in particolare, della ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, della raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, del sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, del miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e della prevenzione e repressione delle frodi, nonché del sostegno delle politiche forestali nazionali.

Per la sezione II, rileva che l'articolo 14 contiene disposizioni di natura contabile e autorizza l'impegno e il pagamento delle spese contenute nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13) per l'anno finanziario 2024.

Segnala che il disegno di legge di bilancio 2024-2026, come risultante dalla Nota di variazioni 2024-2026, autorizza per il 2024, spese finali, in termini di competenza, pari a 2.582,2 milioni di euro circa: le spese correnti sono pari a circa 1.340,8 milioni di euro e le spese in conto capitale ammontano a circa 1.241,4 milioni di euro. Esse sono allocate su 3 missioni, di cui la principale è « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », con uno stanziamento di competenza per il 2024 pari a 2.485 milioni di euro.

Tale missione, inoltre, è ripartita in 3 programmi: « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », con uno stanziamento pari a 1.427,4 milioni di euro; « Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale », con uno stanziamento pari a 72,1 milioni di euro; « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », con uno stanziamento pari a circa 985,4 milioni di euro.

La missione relativa ai « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », con uno stanziamento di competenza per il 2024 pari a 44,1 milioni di euro, è suddivisa in 2 programmi: « Indirizzo politico », con uno stanziamento pari a 14,9 milioni di euro e « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » con uno stanziamento pari a 29,1 milioni di euro.

Infine, vi è la missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » con uno stanziamento di competenza per il 2024 pari a 53,2 milioni di euro, rappresentata dal solo programma « Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali ».

Le modifiche apportate alla Sezione I con la Nota di variazioni 2024-2026 sono pari a 25,3 milioni di euro.

Con riguardo ai rifinanziamenti disposti nella Sezione II – come presentati nel disegno di legge originario (A.S. 926) – riporta l'indicazione di quelli relativi alle autorizzazioni legislative di spesa di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che sono riferiti alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

In particolare, sottolinea che gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un aumento della spesa pari a 40 milioni di euro dal lato della spesa in conto capitale: si tratta di rifinanziamenti operati dal disegno di legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), tra cui:

« Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi » – di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (capitolo 7439 – piano gestionale 3) – con 10 milioni di euro per il triennio 2024-2026;

« Innovazione in agricoltura » – di cui all'articolo 1, comma 428, della legge di bilancio 2023 n. 197 del 2022 (capitolo 7728 – piano gestionale 1) – con 25 milioni di euro per il 2024;

« Interventi nel settore agricolo » – di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999

(capitolo 7810 – piano gestionale 1) – con 5 milioni di euro per il biennio 2024-2025.

Segnala, infine, che nel corso dell'esame al Senato la Sezione II non è stata oggetto di variazioni.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di relazione sul provvedimento in esame.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame, già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo. In particolare, ritiene che le misure destinate al comparto agricolo siano assolutamente superflue. A suo avviso, infatti, da parte del Governo manca la volontà di stabilire un quadro organico per il settore e di ridare all'agricoltura italiana il ruolo di primo piano che merita, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ad esempio, non reputa sufficiente la conferma della misura già adottata dal Governo Draghi in materia di contratti di filiera, rispetto alla quale ritiene che l'aumento delle risorse sia stato disposto solo per non scontentare le aziende che avevano partecipato ai bandi. Più in generale, crede che le risorse messe a disposizione dal Governo per rifinanziare i Fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste non siano sufficienti per dare una prospettiva al comparto. In proposito, ricorda che gli emendamenti presentati dal suo gruppo al Senato, che saranno riproposti anche alla Camera, riguardavano problematiche urgenti come quelle legate ai costi energetici, al tema delle assicurazioni per danni provocati da calamità naturali e all'accesso al credito. Per quanto detto, quindi, reputa che la manovra non sia in grado di dare risposte soddisfacenti al Paese né prospettive di crescita sufficienti. In particolare, a

suo avviso, il comparto agricolo avrebbe avuto bisogno di scelte diverse, che il suo gruppo riproporrà anche in questo ramo del Parlamento attraverso la presentazione di proposte emendative ed ordini del giorno di buon senso, spesso condivisi anche dai gruppi di maggioranza, ai quali, però, è stato impedito dal Governo di presentare proposte di modifica. Tutto ciò premesso, ribadisce il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo. In particolare, replicando all'onorevole Vaccari, fa presente che la manovra presentata dal Governo ha dato priorità al comparto agricolo. In proposito, richiama brevemente le misure contenute nel provvedimento in materia di agricoltura. Innanzitutto, sottolinea che sono state rifinanziate le misure volte al sostegno degli indigenti e degli acquisti di prima necessità attraverso l'incremento di 600 milioni di euro del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico e di 50 milioni di euro del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti. Segnala, inoltre, che è previsto l'incremento di 2 milioni di euro delle risorse destinate al personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che risultava meno valorizzato economicamente rispetto al personale di altri Ministeri. Evidenza, poi, che sono state incrementate di 2 milioni di euro le risorse destinate all'indennità del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, al fine di mantenere i controlli legati alle frodi alimentari all'interno del Ministero. Rileva, quindi, che il provvedimento in esame prevede anche il rafforzamento dell'organico dell'AGEA, al fine di consentire la rapida conclusione dei procedimenti ancora aperti. Segnala, altresì, che il disegno di legge di bilancio stabilisce l'estensione delle disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mer-

cati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli *asset* posseduti alla data del 1° gennaio 2024 prevedendo, anche per tali operazioni, un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento. Fa presente, poi, che il provvedimento in esame autorizza l'ISMEA a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo. Evidenzia che viene istituito il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, con una dotazione di 100 milioni di euro. Sottolinea che rispetto al Fondo nazionale di solidarietà viene esteso sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca. Infine, fa presente che il disegno di legge di bilancio autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la ricerca e la sperimentazione in campo agricolo.

Tutto ciò premesso, ricorda che le spese finali autorizzate per il 2024 in materia di agricoltura sono pari a 2.582,2 milioni di euro, che vengono destinate ai comparti più in difficoltà del mondo agricolo. Per quanto riguarda, infine, i contratti di filiera sottolinea che occorre fare i conti con le risorse disponibili e in proposito intende ringraziare il Ministro Fitto per il lavoro svolto su questo tema nelle sedi europee in occasione della discussione degli obiettivi del PNRR.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice e conferisce alla deputata Almici l'incarico di riferire presso la V Commissione (Bilancio).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la relazione approvata sarà trasmessa alla V Commissione Bilancio.

DL 161/23: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, come modificato durante l'esame presso il Senato.

Segnala che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

Passando al contenuto del provvedimento, evidenzia che la competenza della Commissione Agricoltura riguarda il fatto che, come previsto dall'articolo 1, tra i settori di collaborazione tra Italia e Paesi africani, nella cornice del Piano Mattei, rientrano anche l'agricoltura e la sicurezza alimentare. Sottolinea che il medesimo articolo 1 prevede che il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono, entro trenta giorni dalla richiesta, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti parlamentari. Decorso tale termine senza che le Commissioni si siano espresse, il Piano può comunque essere approvato.

Osserva che l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del Piano, presieduta dal Presidente del Consiglio e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività

relative allo sviluppo sostenibile, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore.

Fa presente che l'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 2, tra cui rientrano, tra gli altri, il coordinamento delle attività di collaborazione tra Italia e Stati africani, svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima, il monitoraggio dell'attuazione del Piano e l'approvazione di una relazione annuale al Parlamento.

Segnala che l'articolo 4 istituisce una Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito, tra l'altro, di assicurare il supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli esteri come vice presidente della cabina di regia, curandone il segretariato e predisponendo la relazione annuale al Parlamento.

Rileva che l'articolo 5 disciplina nello specifico la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei, che il Governo

deve trasmettere alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno.

Infine, segnala che l'articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 7 ne disciplina l'entrata in vigore.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.20.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il disegno di legge di bilancio 2024, nella Sezione I, composta dal solo articolo 1, reca una pluralità di interventi di diretto interesse della Commissione, e nella Sezione II contiene disposizioni di natura contabile, tra le quali quelle riguardanti l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese contenute nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13) per l'anno finanziario 2024;

preso atto, con favore, che:

nella Sezione I sono previsti interventi di particolare rilevanza per il comparto primario, tra i quali:

l'incremento per il 2024 del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici per un importo di 600 milioni, del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari per una cifra pari a 2.231.000 euro nonché del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti per un importo pari a 50 milioni di euro (commi 2-6);

l'incremento delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Dicastero agricolo, per un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, l'autorizzazione della spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 per l'incremento dell'indennità stabilita in favore del personale del Dipartimento dell'Ispettorato cen-

trale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nonché l'autorizzazione, per l'anno 2024, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale (commi 36, 40 e 41);

l'autorizzazione ad ISMEA al fine dell'erogazione di prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo (commi 250-252);

l'istituzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (commi 443-445);

le modifiche alla normativa sul Fondo di solidarietà nazionale in modo da: includere le imprese della pesca e dell'acquacoltura tra quelle che possono beneficiare degli interventi per i danni alle produzioni e per favorire la ripresa dell'attività produttiva; e da inserire, tra gli interventi risarcibili, anche quelli legati alla diffusione eccezionale di specie aliene invasive. Vengono, altresì, estese talune operazioni di credito agrario anche a quelle di credito peschereccio (comma 446);

il rifinanziamento, per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di talune attività – ricerca e sperimentazione in campo agricolo, raccolta di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, miglioramento genetico vegetale e del bestiame,

valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli, prevenzione e repressione delle frodi, nonché sostegno delle politiche forestali nazionali – di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 447);

nella Sezione II, all'articolo 14 è approvato lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste (tabella 13) con una spesa finale pari, in termini di competenza, a 2.582,2 milioni di euro, ripartita tra spese correnti che ammontano a circa 1.340,8 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 1.241,4 milioni di euro,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

DL 161/23: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano;

considerato con favore, per quanto di competenza, che l'articolo 1 prevede, tra i settori di collaborazione tra Italia e i Paesi africani, nella cornice del Piano Mattei, anche l'agricoltura e la sicurezza alimentare;

apprezzato, altresì, che, sempre ai sensi dell'articolo 1, il Piano sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che saranno chiamate ad esprimersi, entro trenta giorni dalla richiesta, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti parlamentari;

preso atto, altresì, che, ai sensi dell'articolo 2, la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del Piano, presieduta dal Presidente del Consiglio, sarà composta da tutti i Ministri, incluso, quindi, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) <i>(Esame e conclusione – Relazione favorevole)</i>	696
ALLEGATO 1 <i>(Relazione approvata dalla Commissione)</i>	703
DL 161/23: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente Africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	700
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	705
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	702

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 18.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di bilancio 2024 risulta suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni: in particolare, la prima sezione reca il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023.

La seconda sezione, invece, evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, de-

finanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra annuale di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e nell'annessa Relazione al Parlamento, approvate dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari l'11 ottobre scorso. La NADEF fissa, in particolare, un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026.

Le scelte di politica economica del Governo per il 2024 si collocano nell'ambito del rispetto delle regole europee ed alla luce della delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente.

Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità.

Alla manovra concorrono anche le disposizioni contenute nel decreto-legge fiscale n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e quelle contenute nei primi due schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale.

Sul piano dell'interlocuzione con l'UE, il 16 ottobre scorso, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (DPB), che illustra la manovra nel suo complesso, secondo le procedure del « Semestre europeo », previste dal regolamento (UE) n. 473/2013 per i Paesi dell'area dell'euro.

Sul punto giudica importante evidenziare che l'Esecutivo europeo ha espresso un parere sostanzialmente favorevole sull'aderenza della manovra del Governo alle raccomandazioni del maggio scorso. L'invito della Commissione all'Italia è stato

quello di « tenersi pronta » ad adottare le misure necessarie dal momento che l'economia del nostro Paese, al pari di quella tedesca, si trova in una situazione di squilibrio macroeconomico, riconducibile all'impatto negativo di energia e superbonus.

Il disegno di legge, nel testo originariamente presentato dal Governo, si componeva, nella sua prima sezione, di 89 articoli, seguiti dagli altri 20 articoli della seconda sezione, recanti l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione della spesa, distinti per ministeri, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo, oltre a disposizioni diverse e alle disposizioni riferite all'entrata in vigore della legge di bilancio, e che, in seguito all'approvazione, con voto di fiducia, di un emendamento Governo, che ha sostituito tutte le disposizioni contenute nella prima sezione del provvedimento, come risultanti dall'esame in sede referente, con un unico articolo, la prima sezione è composta di un solo articolo suddiviso in 561 commi, mentre la seconda sezione del provvedimento (articoli da 2 a 21) contiene lo stato di previsione delle entrate e gli stati di previsione delle spese relative ai Ministeri con portafoglio, specificati poi nelle 16 tabelle.

Per quanto attiene agli interventi riguardanti gli ambiti di competenza della XIV Commissione, vengono in rilievo le disposizioni – originariamente riunite nel titolo X dell'articolato (« Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali ») che, nel quadro degli incentivi alle Amministrazioni pubbliche che effettuino annualmente una specifica programmazione degli investimenti mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea, prevede che, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, vengano valutati preliminarmente i progetti proposti dalle Amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con

le organizzazioni ed istituzioni internazionali o dell'UE.

È altresì finanziata la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa *EU for Ukraine Fund* (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del pacchetto di sostegno all'Ucraina (*Ukraine Support Package*).

Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina: l'Italia vi partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100 milioni di euro per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.

Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 (articolo 1, commi 384-386).

Viene inoltre rifinanziata la partecipazione italiana ad un fondo istituito in sede unionale: si tratta dell'*European Peace Facility* (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) ed a Stati terzi.

Il fondo è il principale strumento con cui, a partire dall'avvio dell'aggressione russa, nel febbraio dello scorso anno, è stata finora finanziata la cessione di materiali d'armamento all'Ucraina. Grazie alla disponibilità di tale strumento, il Consiglio UE ha potuto adottare le prime misure di sostegno a Kyiv già il 28 febbraio 2022, pochi giorni dopo l'avvio dell'aggressione. Con successive decisioni, tra marzo 2022 e febbraio 2023, il sostegno finanziario è arrivato a 3,6 miliardi di euro.

Tra marzo e maggio di quest'anno, con misure rivolte specificatamente alla fornitura di munizioni e missili, lo stanziamento complessivo EPF a favore delle forze armate ucraine è salito a 5,6 miliardi.

Nel marzo di quest'anno il Consiglio ha incrementato una prima volta il budget, portandolo a 7,98 miliardi. Il 26 giugno,

dopo una lunga opposizione da parte dell'Ungheria, il bilancio complessivo è stato ulteriormente aumentato a poco più di 12 miliardi di euro, sempre fino al 2027. EPF è – come detto – un fondo istituito al di fuori del bilancio UE (che, a norma dei Trattati, non può finanziare spese legate alla difesa).

Esso è quindi finanziato direttamente dagli Stati membri, in proporzione al proprio PIL: ogni aumento del budget complessivo richiede dunque un nuovo rifinanziamento nazionale. Oltre a finanziare i trasferimenti diretti di armamenti, EPF finanzia anche la missione di assistenza militare EUMAM, avviata nel novembre 2022, che ha l'obiettivo di concludere entro il 2023 l'addestramento (in territorio UE) di 30 mila soldati ucraini.

Anche se le necessità del sostegno all'Ucraina hanno drenato la maggior parte dei fondi EPF, il Consiglio ha cercato di mantenere l'attenzione anche alle altre priorità dell'azione esterna dell'Unione. Tra queste si segnala in particolare il piano di sostegno alle operazioni di mantenimento della pace condotte dall'Unione africana, che prevede complessivi 600 milioni, fino al 2024. Altre risorse sono state stanziare a favore di Paesi dove operano missioni UE di partenariato militare o di addestramento, talvolta in aggiunta al sostegno di iniziative di altre organizzazioni, tra cui Somalia, Mozambico e (fino al recente colpo di Stato) Niger.

Nei Paesi del Partenariato orientale, il Consiglio ha utilizzato fondi EPF a favore di Georgia e Moldova. Altre misure di assistenza operano a favore di Paesi come Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Giordania, Libano, Mauritania e Benin.

Il contributo italiano al fondo è incrementato di 203 milioni di euro per l'anno 2024, 258,88 milioni di euro per il 2025, 265,68 milioni di euro per il 2026 e 273,98 milioni di euro per il 2027.

Venendo alla seconda sezione del disegno di legge, la tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è quella che presenta maggiore attinenza ai fini degli ambiti di competenza della nostra Commissione: in-

teressano in particolare, le entità degli stanziamenti relativi al Programma n. 1.3 « Presidenza del Consiglio dei ministri », in cui è riportata la dotazione finanziaria per il triennio 2024-2026 rispettivamente di 1,3, 1,3 e 1,0 miliardi di euro, alla quale attinge anche il Dipartimento per le politiche europee.

Rileva poi, soprattutto, il Programma n. 4.10 sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE », in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE basate sul RNL (reddito nazionale lordo), sull'IVA e sulle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e altro), con uno stanziamento di 8,8 miliardi di euro per il 2024, di 8,9 miliardi per il 2025 e di 24,06 miliardi per il 2026.

Nel medesimo Programma n. 4.10 sono inoltre previste le dotazioni per l'attuazione delle politiche europee, con uno stanziamento di circa 8,8 miliardi di euro per il 2024, 8,9 miliardi per il 2025 e di 11,94 miliardi per il 2026.

Gran parte di questi stanziamenti è destinato al Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, mentre la restante parte è destinato al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012), al pagamento delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del PNRR e all'assistenza tecnica PNRR in favore dei piccoli comuni.

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione, assume rilievo il Programma n. 4.7 « Integrazione europea » che, a seguito degli interventi apportati durante l'esame al Senato, presenta 36,29 milioni di euro per il 2024, 30,41 milioni di euro per il 2025 e 30,62 milioni di euro per il 2026.

Complessivamente, l'impostazione della manovra di bilancio 2024 si mantiene prudente cercando di coniugare il giusto equilibrio tra l'esigenza di fornire il sostegno necessario all'economia nell'immediato attraverso misure mirate e l'obiettivo di assicurare sia il rientro del deficit al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL sia un

percorso di riduzione graduale e duraturo del rapporto debito/PIL.

Per questi motivi preannuncia la presentazione di una relazione favorevole sul disegno di legge (*vedi allegato 1*).

Antonino IARIA (M5S), nell'esprimere la netta contrarietà del suo Gruppo all'impianto complessivo della manovra finanziaria, rimarca la grande subalternità della politica estera del Governo italiano alle scelte internazionali di Washington, ispirata ad un duro atlantismo ben lontano dalle visioni che hanno ispirato Enrico Mattei. Nel quadro di una manovra di stampo « montiano » o « draghiano », priva un'idea di sviluppo del Paese, rimangono alcune « misure-feticcio » capaci di drenare enormi risorse, come il Ponte sullo Stretto, nel quadro delle politiche infrastrutturali o gli interventi per il sostegno militare ed armato all'Ucraino nell'ambito della politica estera promossa dal Governo.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), dopo avere espresso, a nome del suo Gruppo, profonde riserve sul disegno complessivo della manovra finanziaria, richiama invece l'importanza delle scelte operate a favore dell'Ucraina ed il ricorso allo Strumento europeo per la pace. Solo rafforzando la difesa comune europea e l'autonomia strategica dell'UE si potrà pensare ad una politica estera europea. Per quest'ordine di motivazioni preannuncia l'astensione del suo Gruppo sul disegno di legge di bilancio.

Salvatore CAIATA (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, contesta la narrativa di una legge di bilancio senza visione, spesso ripetuta dai *media* di sinistra e svolge un confronto tra la ZES unica per il Mezzogiorno, voluta fortemente dal Governo e dalla sua maggioranza, e dall'assistenzialismo che ha caratterizzato molte scelte di politica economica dei precedenti esecutivi, come il reddito di cittadinanza, che non hanno posto alcuna condizione per lo sviluppo. Richiama la differenza, propria della scienza economica, tra beni a fecondità ripetuta e beni a fecondità semplice, che esauriscono

la loro utilità in un solo atto di utilizzo. È la distinzione tra una visione strategica, propria del Governo Meloni, ispirata ad una visione alta della politica, e l'assenza di un'impostazione coerente.

Esprime apprezzamento per le osservazioni svolte dalla collega De Monte, poiché evocano la categoria del potere di deterrenza, che si esercita anche mediante l'utilizzo della dimensione militare e la promozione degli investimenti nel settore della difesa.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *presidente e relatore*, menzionando le parole del Ministro Crosetto, sottolinea la rilevanza degli investimenti che oggi gli Stati dell'Unione europea sono chiamati a fare, molti dei quali investono il settore della cbersicurezza. Evidenzia altresì l'esigenza di escludere gli oneri spese per la difesa, a livello europeo, dai parametri del nuovo Patto di stabilità.

Passa quindi ad illustrare i contenuti della proposta di parere.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Tullio FERRANTE, si associa alle considerazioni espresse nella proposta di relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore, deliberando, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Giglio Vigna quale relatore presso la Commissione Bilancio.

DL 161/23: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente Africano.
C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad esami-

nare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 161/2023, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano, approvato con modificazioni dall'Assemblea del Senato il 19 dicembre scorso.

Il Piano si richiama alle illuminanti scelte di politica internazionale operate da Enrico Mattei che, alla guida dell'ENI, negli anni tumultuosi della decolonizzazione, seppe promuovere un'intelligente alleanza con alcuni Stati africani che garantiva gli interessi energetici italiani e, al contempo, promuoveva lo sviluppo economico di quei Paesi, sostenendo l'impegno e la responsabilità delle loro giovani classi dirigenti.

Il Piano, proprio nel solco di quell'esperienza, persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e gli Stati di quel Continente, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

L'articolo 1, in particolare, stabilisce che la collaborazione dell'Italia con le nazioni africane è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza. Il medesimo articolo individua ambiti di intervento e priorità di azione del Piano (che spaziano dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale) e, con una modifica adottata in sede referente, prevede che il medesimo venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimersi entro 30 giorni.

L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano, prevedendo che sia presieduta dal Presidente del Consiglio e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore.

Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti « della

società civile e del terzo settore », individuati con decreto del Presidente del Consiglio. Il comma 2 prevede che, su delega del Presidente del Consiglio, la cabina possa essere convocata e presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Viene inoltre stabilito che per la partecipazione all'organo non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese e che il segretariato della cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione, disciplinata dal successivo articolo 4.

L'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia, la quale, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento che spettano al Presidente del Consiglio, ha il compito, tra l'altro, di: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani, svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche; promuovere gli incontri tra rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le collaborazioni a livello territoriale e promuovere le attività di sviluppo; monitorare l'attuazione del piano, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento.

Al fine di supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'articolo 4 istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone la composizione e le funzioni.

L'articolo 5 prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere, previa approvazione da parte della Cabina di regia, una relazione sullo stato di attuazione del Piano che indichi le misure volte a migliorarne l'attuazione e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 in euro 235.077 per l'anno 2023 ed in euro 2.820.903 annui a partire dal 2024, e provvede alla relativa copertura.

L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, dunque, il 16 novembre 2023.

Preme segnalare, in relazione agli ambiti di competenza della XIV Commissione, che l'impostazione complessiva alla base del Piano Mattei appare coerente con le diverse strategie euro-africane e segnatamente con il documento programmatico della Commissione europea « Verso una strategia globale per l'Africa » (JOIN(2020).

L'Unione europea ha inoltre adottato, nell'ambito della strategia *Global Gateway* per promuovere *la connettività, il commercio e la crescita economica su scala mondiale*, un pacchetto d'investimenti Africa-Europa, con 150 miliardi di euro destinati a rafforzare la cooperazione con gli Stati partner africani nei settori dell'innovazione digitale, del clima, dell'energia, dei trasporti, della salute, dell'istruzione e della ricerca.

Da ultimo, nel sesto Vertice UE-Unione africana, del febbraio 2022 è stata ribadita, da parte dei capi di Stato e di Governo africani ed europei, una visione comune per un partenariato rinnovato, con l'obiettivo di conseguire la solidarietà, la sicurezza, la pace e uno sviluppo economico e una prosperità sostenibili e sostenuti per i cittadini;

In tale prospettiva si pone un'iniziativa importante come il *Memorandum* d'intesa tra l'Unione europea e la Tunisia, concluso l'11 giugno scorso per iniziativa del Governo italiano, volto a sostenere il Paese dell'Africa settentrionale attraverso un partenariato basato da cinque pilastri: lo sviluppo economico, con la possibilità di fornire assistenza macrofinanziaria; gli investimenti e il commercio; l'energia; la migrazione; i giovani.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE e costituisce una fondamentale cornice di riferimento per impegnare ancora di più il nostro Paese nello sviluppo sociale e civile del Continente africano: per questi motivi preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S), esprime l'opposizione del suo Gruppo al provvedimento che manca di una visione strategica di

fondo: il richiamo alla grande figura di Enrico Mattei è del tutto fuori luogo perché egli era sostenitore di una politica estera autonoma del Paese, mentre nel caso dell'attuale maggioranza si evidenzia soltanto un piatto atlantismo. Per il resto il provvedimento appare un mero esercizio di marketing politico, del tutto vuoto di contenuti e d'interlocuzioni con gli altri Stati dell'UE e con gli stessi Paesi del Continente africano.

Stefano CANDIANI (LEGA), interviene per precisare le nuove forze in campo tra Occidente e Oriente: è dal 2009 che la Repubblica popolare cinese è il primo partner commerciale degli Stati africani, per un complesso di 250 miliardi di dollari: una potenza che ha un'attitudine di sfruttamento nei riguardi di molti Paesi africani. Il Piano Mattei è un primo passo, che necessita del coinvolgimento di tutta l'Unione europea ma delinea un indirizzo

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), annunciando il voto di astensione del suo Gruppo,

sottolinea come occorra strutturare una vera e propria politica estera e di difesa dell'UE e soprattutto rafforzare l'iniziativa del *Global Gateway* europeo per evitare che la Cina popolare si accaparrì tutte le risorse scarse. Il *Global Gateway* si presenta infatti come un'alternativa dell'UE alla « Via della seta », che metta insieme la politica commerciale e le iniziative di cooperazione di sviluppo. Il Piano Mattei potrà funzionare se verrà integrato strategicamente nella dimensione di politica estera europea e potrà avvalersi delle risorse dell'Unione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, deputato Caiata.

La seduta termina alle 18.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.50 alle 18.55.

ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni.
C. 1627 Governo, approvato dal Senato e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1627 Governo, approvato dal Senato, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e la relativa Nota di variazioni (C. 1627/I Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza;

premesso che la manovra annuale di bilancio si colloca nell'ambito del rispetto delle regole europee e alla luce della delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente;

considerato che la manovra appare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e nell'annessa Relazione al Parlamento, approvate dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari l'11 ottobre scorso, e segnatamente con il livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026;

ritenuto che il disegno di legge di bilancio si colloca nell'ambito del rispetto delle regole europee ed alla luce della delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente;

valutate positivamente le misure contenute nel provvedimento, concentrate nella

riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, unitamente alle misure per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, in favore delle famiglie numerose e per la natalità;

evidenziato che il 16 ottobre scorso, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (DPB), che illustra la manovra nel suo complesso, secondo quanto previsto dalle procedure del « Semestre europeo », sul quale l'Esecutivo europeo ha espresso un parere sostanzialmente favorevole in ordine all'aderenza della manovra del Governo alle raccomandazioni adottate nel maggio scorso;

valutate favorevolmente le principali disposizioni della Sezione I afferenti agli ambiti di competenza della Commissione e segnatamente:

il finanziamento della partecipazione del nostro Paese all'iniziativa *EU for Ukraine Fund* (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del pacchetto di sostegno all'Ucraina (*Ukraine Support Package*);

il rifinanziamento della partecipazione italiana all'*European Peace Facility* (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) ed a Stati terzi;

richiamate le parti di competenza della Sezione II e, in particolare, gli stanziamenti della tabella n. 2 relativa allo stato di pre-

visione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare le entità degli stanziamenti relativi:

al Programma n. 1.3 « Presidenza del Consiglio dei ministri », in cui è riportata la dotazione finanziaria per il triennio 2024-2026 rispettivamente di 1,3, 1,3 e 1,0 miliardi di euro, alla quale attinge anche il Dipartimento per le politiche europee;

al Programma n. 4.10 sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE », in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE basate sul RNL (reddito nazionale lordo), sull'IVA e sulle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e altro), con uno stanziamento di 8,8 miliardi di euro per il 2024, di 8,9 miliardi per il 2025 e di 24,06 miliardi per il 2026;

al medesimo Programma n. 4.10 nel cui ambito sono previste le dotazioni per l'attuazione delle politiche europee, con

uno stanziamento di circa 8,8 miliardi di euro per il 2024, 8,9 miliardi per il 2025 e di 11,94 miliardi per il 2026;

ritenuto altresì che, nell'ambito della tabella n. 6 relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione, assume rilievo il Programma n. 4.7 « Integrazione europea » che, a seguito degli interventi apportati durante l'esame al Senato, presenta 36,29 milioni di euro per il 2024, 30,41 milioni di euro per il 2025 e 30,62 milioni di euro per il 2026;

considerato che, complessivamente, l'impostazione della manovra di bilancio 2024 cerca di coniugare il giusto equilibrio tra l'esigenza di fornire il sostegno necessario all'economia e di assicurare l'attuazione di un percorso graduale di rientro del deficit,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

DL 161/23: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente Africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, inteso a convertire il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano (C. 1624 Governo, approvato dal Senato);

considerata la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, oltre a quella di rafforzare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Nazioni del Continente africano, al fine di promuoverne lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari;

vista altresì la necessità e l'urgenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, che si inserisca nella più ampia strategia italiana di tutela e promozione della sicurezza nazionale in tutte le sue dimensioni, inclusa quella economica, energetica, climatica, alimentare e della prevenzione e del contrasto ai flussi migratori irregolari;

preso atto che il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile, pacifico e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e favorisce la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi dal medesimo Piano per una più efficace attuazione;

considerato altresì che la cooperazione oggetto del disegno di legge è attuata anche attraverso l'impegno compartecipato alla stabilità ed alla sicurezza regionali e globali in relazione alla tutela delle reti europee;

rilevato che l'impostazione complessiva alla base del Piano Mattei appare pienamente coerente con diverse strategie euro-africane, e segnatamente con il documento della Commissione europea « Verso una strategia globale per l'Africa » (JOIN(2020));

rilevato altresì che l'Unione europea ha adottato, nell'ambito della strategia *Global Gateway* per la promozione della connettività, del commercio e della crescita economica su scala mondiale, un pacchetto d'investimenti Africa-Europa, con 150 miliardi di euro destinati a rafforzare la cooperazione con gli Stati partner africani nei settori dell'innovazione digitale, del clima, dell'energia, dei trasporti, della salute, dell'istruzione e della ricerca per contrastare l'insorgere di future minacce globali;

ricordato il sesto Vertice UE-Unione africana, del febbraio 2022, in cui capi di Stato e di Governo africani ed europei hanno definito la visione comune per un partenariato rinnovato, con l'obiettivo di conseguire la solidarietà, la sicurezza, la pace e uno sviluppo economico e una prosperità sostenibili per i cittadini;

richiamata l'opportunità, in tale prospettiva, di sottoscrivere accordi come il *Memorandum* d'intesa tra l'Unione europea e la Tunisia, concluso l'11 giugno scorso per iniziativa del Governo italiano, volto a sostenere il Paese dell'Africa settentrionale attraverso un partenariato basato da cin-

que pilastri: lo sviluppo economico, con la possibilità di fornire assistenza macrofinanziaria; gli investimenti e il commercio; l'energia; la migrazione; i giovani;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE e costituisce una fondamen-

tale cornice di riferimento per impegnare ancora di più il nostro Paese a sostegno dello sviluppo sociale e civile del Continente africano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione III) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di Sogesid S.p.A 9

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 9

SEDE REFERENTE:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 11

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	19
ALLEGATO (Relazione approvata)	21

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	24
ALLEGATO (Relazione approvata)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	44
ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione)	48

SEDE REFERENTE:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	45
---	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazione. C. 1627 Governo, approvato dal Senato. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame per le parti di competenza e conclusione – Relazione favorevole</i>)	50
ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione)	56

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	89

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	63
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	572
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Atto n. 100 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	87

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	580
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato e C. 1627/1 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	580
ALLEGATO (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	587

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	588
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	599
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione</i>)	600
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	596
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	606
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	598

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	607
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 106 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	612
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	615
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	618
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione</i>)	620
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	617
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	624
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	617

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	625
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	625
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	636
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione</i>)	638
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	634
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	641
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	635

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	642
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	649
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	643
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	650
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	648

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni. C. 1627 Governo, approvato dal Senato. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	651
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	661

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	658
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	665
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	658
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	666

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e relativa Nota di variazioni (<i>per le parti di competenza</i>) C. 1627 Governo, approvato dal Senato, e C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	667
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	679
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione</i>)	680
DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	677
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	685
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	678

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	686
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	693
DL 161/23: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	691
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	695
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	692

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	696
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	703

DL 161/23: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente Africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	700
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	705
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	702